

Samuel Bardelloni

Dario Capotorto

Codice dei Contratti Pubblici

Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

aggiornato al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - c.d. “decreto semplificazioni”
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n. 120

In appendice, il calcolo della soglia di anomalia con l'esempio del MIT

Annotato con le principali misure introdotte per l'emergenza
COVID-19



Appalti per le Imprese

Coordinamento Avv. Dario Capotorto
VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI



© Copyright 2020 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2008

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595

www.maggioli.it

e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

EAN 88.916.2366.9

Codice dei Contratti Pubblici

Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

aggiornato al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - c.d. “decreto semplificazioni”
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n. 120
(G.U. 14 settembre 2020 n. 228, S.O. n. 33/L)

Annotato con numerosi riferimenti:

- alle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
(aggiornate alla sentenza n. 16 del 28 agosto 2020)
- alle disposizioni complementari adottate per l'emergenza COVID-19
(aggiornate alla legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del c.d. decreto semplificazioni)
- ai regolamenti e alle delibere dell'ANAC
(aggiornate all'approvazione delle modifiche introdotte al Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici)
- alle circolari ministeriali
(aggiornate alla circolare del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2020, relativa all'inserimento di nuove attività nella lista dei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti di lavori - White list)
- alle norme transitorie ancora vigenti del regolamento attuativo
(d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

In appendice, il calcolo della soglia di anomalia con l'esempio del MIT

Legenda:

Testo in grassetto nero: introdotto dal decreto c.d. “correttivo” n. 56/2017, a decorrere dal 20 maggio 2017;

Testo in grassetto dell’art. 211: introdotto dall’art. 52-ter del D.L. 24/4/2017, n. 50, conv. con L. 21/6/2017 n. 96, a decorrere dal 24 giugno 2017;

Testo in grassetto degli artt. 113 co. 5-bis, 113-bis e 177: introdotto dalla L. 27/12/2017 n. 205, a decorrere dal 1/1/2018;

Testo in grassetto dell’art. 80, co. 5, lettere c), c-bis) e c-ter): introdotto dall’art. 5 del D.L. 14/12/2018 n. 135, conv. con L. 11/2/2019 n. 12, a decorrere dal 15/12/2018;

Testo in grassetto dell’art. 113-bis: sostituito dalla L. 3/5/2019, n. 37, a decorrere dal 26/5/2019;

Testo in grassetto verde: introdotto dagli artt. 1 e 2 del D.L. 18/4/2019, n. 32, c.d. “sblocca cantieri”, conv. dalla L. 14/6/2019 n. 55, a decorrere dal 18/6/2019;

~~[Testo barrato nero]~~: abrogato dal decreto c.d. “correttivo” n. 56/2017 e da altre norme sopravvenute;

~~[Testo barrato verde]~~: abrogato dagli artt. 1 o 2 del citato decreto “sblocca cantieri”;

Testo evidenziato degli artt. 37, 59, 77, 80, 105, 174, 205 e 215: sottoposto a sospensione per il periodo temporale prescritto dal citato D.L. n. 32/2019;

Testo in grassetto dell’art. 144, co. 5: aggiunto dall’art. 5, co. 5, L. 19/6/2019, n. 56 (c.d. legge concretezza), a decorrere dal 7/7/2019;

Testo in grassetto dell’art. 159, co. 4-bis: aggiunto dall’art. 47-bis del D.L. 30/4/2019 n. 34 (c.d. decreto crescita), conv. con modificazioni dalla L. 28/6/2019 n. 58, a decorrere dal 30/6/2019;

Testo in grassetto arancione degli artt. 83 e 95: aggiunto dall’art. 49, co. 1-bis, del D.L. 26/10/2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), conv. con modificazioni dalla L. 19/12/2019, n. 157, a decorrere dal 25/12/2019;

Testo in grassetto arancione dell’art. 177, co. 2: aggiunto dall’art. 9-bis del d.l. 30/12/2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), conv. con modificazioni dalla L. 28/2/2020, n. 8, a decorrere dal 1/3/2020;

Testo evidenziato nelle note: disposizioni introdotte a seguito dell’emergenza epidemiologica del COVID-19;

Testo evidenziato dell’art. 35, co. 18: aggiunto dall’art. 91, co. 2, D.L. 17/3/2020, n. 18 (c.d. cura Italia), conv. con modificazioni dalla L. 24/4/2020, n. 27, a decorrere dal 30/4/2020;

Testo evidenziato degli artt. 30 co. 8, 32 co. 8, 36 co. 1, 38, 46 co. 1, 48 co. 7, 59 co. 1, 80 co. 4, 83 co. 5-bis, 140 co. 1, 144 co. 5, 151 co. 3, 180 co. 2, 183 co. 15, 202 co. 8-bis, 216 co. 27-novies: modificato e integrato dal D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con modificazioni dalla L. 11/9/2020, n. 120, a decorrere dal 15/9/2020.

Testo corsivo rosso: note del redattore.

Abbreviazioni degli atti attuativi:

C.AgID	Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
D.CdC	Delibera della Corte dei Conti;
DM	Decreto ministeriale (o interministeriale);
dPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
LG	Linee guida ANAC;

Prefazione

A distanza di tre anni dalla emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici, la disciplina normativa dell'evidenza pubblica si è contraddistinta per i numerosi elementi di criticità che hanno frequentemente indotto il legislatore a porre rimedio alle diverse problematiche emerse in sede applicativa.

Fin dalla sua nascita il d.lgs. n. 50/2016 ha rinviato, per la definizione della sua disciplina attuativa, alla successiva emanazione di altri atti di natura differente (c.d. *soft law*), tra cui in particolare le linee guida dell'ANAC e svariati decreti ministeriali. Complessivamente, si tratta di oltre 60 atti di attuazione ed esecuzione ricompresi in varie tipologie, originariamente destinati a sostituire il precedente regolamento di cui al d.P.R. n. 207/2010.

Con la conversione in legge del decreto "sblocca cantieri", recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali*", oltre a prevedere una serie di disposizioni finalizzate a sospendere in via temporanea l'applicazione di talune norme del codice, il legislatore ha anche programmato, per il prossimo futuro, l'adozione di un nuovo regolamento di attuazione e di esecuzione del codice medesimo.

Fino all'adozione di tale regolamento, i decreti ministeriali attuativi e le norme di *soft law* sono destinate a rimanere ancora in vigore, rendendo indubbiamente più arduo il lavoro di ricostruzione del complesso di previsioni che gravitano attorno ai singoli istituti.

Il testo che abbiamo predisposto offre un ausilio alla faticosa attività di ricognizione delle varie previsioni cogenti e di *soft law* che tutti gli operatori del settore sono chiamati a osservare, evidenziando, nelle annotazioni in calce a ciascun articolo del codice, quali siano le disposizioni sospese e quali gli atti attuativi già adottati dalle varie autorità competenti, nonché i comunicati interpretativi dell'ANAC, i riferimenti alle norme complementari e transitorie ancora vigenti, e le pronunce rilevanti della Corte di giustizia UE e della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Si tratta di un lavoro che abbiamo avviato contestualmente all'approvazione del primo correttivo (d.lgs. n. 19 aprile 2017, n. 56) mediante la pubblicazione mensile degli aggiornamenti del codice in formato *e-Book*. Il successo dell'iniziativa, testimoniata dalle migliaia di richieste di *download* e dai tanti riscontri positivi, ci ha incoraggiato a proseguire con questa faticosa e incessante attività di ricognizione degli interventi legislativi e di regolazione.

Vi invitiamo quindi a consultare la nostra pagina web www.appaltiecontratti.it/impres per scaricare i successivi aggiornamenti del testo.

Buona lettura!

Roma, 18 giugno 2019

Gli Autori

Codice dei contratti pubblici

PARTE I

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione **DM**
- Art. 2. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
- Art. 3. Definizioni

TITOLO II

CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 4. Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi
- Art. 5. Principi comuni in materia di esclusioni per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico
- Art. 6. Appalti e concessioni aggiudicati a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture
- Art. 7. Appalti e concessioni aggiudicati a un'impresa collegata
- Art. 8. Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza
- Art. 9. Contratti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
- Art. 10. Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
- Art. 11. Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
- Art. 12. Esclusioni specifiche nel settore idrico
- Art. 13. Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
- Art. 14. Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo
- Art. 15. Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche
- Art. 16. Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
- Art. 17. Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi **LG12**
- Art. 17-bis. Altri appalti esclusi
- Art. 18. Esclusioni specifiche per contratti di concessioni
- Art. 19. Contratti di sponsorizzazione
- Art. 20. Opera pubblica realizzata a spese del privato

TITOLO III

PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

- Art. 21. Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti **DM**
- Art. 22. Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico **dPCM**
- Art. 23. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi **LG1 / DM**
- Art. 24. Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici **LG1 / DM**
- Art. 25. Verifica preventiva dell'interesse archeologico
- Art. 26. Verifica preventiva della progettazione
- Art. 27. Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori

TITOLO IV

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRINCIPI COMUNI

- Art. 28. Contratti misti di appalto
- Art. 29. Principi in materia di trasparenza
- Art. 30. Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni
- Art. 31. Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni **LG3**
- Art. 32. Fasi delle procedure di affidamento
- Art. 33. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
- Art. 34. Criteri di sostenibilità energetica e ambientale **DM**

PARTE II

CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO I

RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA

- Art. 35. Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
- Art. 36. Contratti sotto soglia **LG4**

TITOLO II

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

- Art. 37. Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze
- Art. 38. Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza
- Art. 39. Attività di committenza ausiliarie
- Art. 40. Obbligo di uso dei mezzi di comunica-

zione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione

Art. 41. Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza

Art. 42. Conflitto di interesse **LG15**

Art. 43. Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi

TITOLO III PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CAPO I - MODALITÀ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 44. Digitalizzazione delle procedure
Art. 45. Operatori economici
Art. 46. Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) **LG1**
Art. 47. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
Art. 48. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
Art. 49. Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
Art. 50. Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi **LG13**
Art. 51. Suddivisione in lotti
Art. 52. Regole applicabili alle comunicazioni
Art. 53. Accesso agli atti e riservatezza

SEZIONE II - TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI

- Art. 54. Accordi quadro
Art. 55. Sistemi dinamici di acquisizione
Art. 56. Aste elettroniche
Art. 57. Cataloghi elettronici
Art. 58. Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione **C.AgID**

CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI

- Art. 59. Scelta delle procedure e oggetto del contratto
Art. 60. Procedura aperta
Art. 61. Procedura ristretta
Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione
Art. 63. Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara **LG8**
Art. 64. Dialogo competitivo
Art. 65. Partenariato per l'innovazione

CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI

SEZIONE I - BANDI E AVVISI

- Art. 66. Consultazioni preliminari di mercato **LG14**
Art. 67. Partecipazione precedente di candidati od offerenti **LG14**
Art. 68. Specifiche tecniche
Art. 69. Etichettature
Art. 70. Avvisi di preinformazione
Art. 71. Bandi di gara
Art. 72. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Art. 73. Pubblicazione a livello nazionale **DM**
Art. 74. Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Art. 75. Inviti ai candidati
Art. 76. Informazione dei candidati e degli offerenti

SEZIONE II - SELEZIONE DELLE OFFERTE

- Art. 77. Commissione giudicatrice **DM**
Art. 78. Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici **LG5**
Art. 79. Fissazione di termini
Art. 80. Motivi di esclusione **LG6**
Art. 81. Documentazione di gara
Art. 82. Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova
Art. 83. Criteri di selezione e soccorso istruttorio
Art. 84. Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
Art. 85. Documento di gara unico europeo **LGdgue**
Art. 86. Mezzi di prova
Art. 87. Certificazione delle qualità
Art. 88. Registro on line dei certificati (e-Certis)
Art. 89. Avvalimento
Art. 90. Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
Art. 91. Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare
Art. 92. Riduzione del numero di offerte e soluzioni
Art. 93. Garanzie per la partecipazione alla procedura **DM**

TITOLO IV AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI

- Art. 94. Principi generali in materia di selezione
Art. 95. Criteri di aggiudicazione dell'appalto **LG2 / DM**
Art. 96. Costi del ciclo di vita
Art. 97. Offerte anormalmente basse
Art. 98. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Art. 99. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

TITOLO V - ESECUZIONE

- Art. 100. Requisiti di esecuzione dell'appalto
- Art. 101. Soggetti delle stazioni appaltanti
- Art. 102. Collaudo
- Art. 103. Garanzie definitive **DM**
- Art. 104. Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore **DM**
- Art. 105. Subappalto
- Art. 106. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
- Art. 107. Sospensione
- Art. 108. Risoluzione
- Art. 109. Recesso
- Art. 110. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
- Art. 111. Controllo tecnico, contabile e amministrativo **DM**
- Art. 112. Appalti e concessioni riservati
- Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche
- Art. 113-bis. Termini di pagamento. Clausole penali.

TITOLO VI

REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO

CAPO I - APPALTI NEI SETTORI SPECIALI

**SEZIONE I - DISPOSIZIONI APPLICABILI
E AMBITO**

- Art. 114. Norme applicabili e ambito soggettivo
- Art. 115. Gas ed energia termica
- Art. 116. Elettricità
- Art. 117. Acqua
- Art. 118. Servizi di trasporto
- Art. 119. Porti e aeroporti
- Art. 120. Servizi postali
- Art. 121. Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

**SEZIONE II - PROCEDURE DI SCELTA
DEL CONTRAENTE**

- Art. 122. Norme applicabili
- Art. 123. Scelta delle procedure
- Art. 124. Procedura negoziata con previa indizione di gara
- Art. 125. Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara **LG8**
- Art. 126. Comunicazione delle specifiche tecniche
- Art. 127. Pubblicità e avviso periodico indicativo
- Art. 128. Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
- Art. 129. Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
- Art. 130. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
- Art. 131. Inviti ai candidati
- Art. 132. Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

**SEZIONE III - SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE**

- Art. 133. Principi generali per la selezione dei partecipanti
- Art. 134. Sistemi di qualificazione
- Art. 135. Criteri di selezione qualitativa e avvalimento
- Art. 136. Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione
- Art. 137. Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
- Art. 138. Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture
- Art. 139. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

**SEZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CONCORSI DI
PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE**

- Art. 140. Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali **LG12**
- Art. 141. Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali

**CAPO II - APPALTI DI SERVIZI SOCIALI
E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI**

- Art. 142. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi **LG12**
- Art. 143. Appalti riservati per determinati servizi
- Art. 144. Servizi di ristorazione **DM**

**CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI
BENI CULTURALI**

- Art. 145. Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali
- Art. 146. Qualificazione **DM**
- Art. 147. Livelli e contenuti della progettazione **DM**
- Art. 148. Affidamento dei contratti **DM**
- Art. 149. Varianti
- Art. 150. Collaudo **DM**
- Art. 151. Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato

**CAPO IV - CONCORSI DI PROGETTAZIONE
E DI IDEE**

- Art. 152. Ambito di applicazione
- Art. 153. Bandi e avvisi
- Art. 154. Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti
- Art. 155. Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione
- Art. 156. Concorso di idee
- Art. 157. Altri incarichi di progettazione e connessi **LG1**

CAPO V - SERVIZI RICERCA E SVILUPPO

Art. 158. Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO VI - APPALTI E PROCEDURE
IN SPECIFICI SETTORI

SEZIONE I - DIFESA E SICUREZZA

- Art. 159. Difesa e sicurezza
 Art. 160. Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
 Art. 161. Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
 Art. 162. Contratti secretati **D.CdC**
 Art. 163. Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

PARTE III**CONTRATTI DI CONCESSIONE**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 164. Oggetto e ambito di applicazione
 Art. 165. Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni
 Art. 166. Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche
 Art. 167. Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
 Art. 168. Durata delle concessioni
 Art. 169. Contratti misti di concessioni

CAPO II - GARANZIE PROCEDURALI

- Art. 170. Requisiti tecnici e funzionali
 Art. 171. Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione
 Art. 172. Selezione e valutazione qualitativa dei candidati
 Art. 173. Criteri di aggiudicazione

CAPO III - ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

- Art. 174. Subappalto
 Art. 175. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
 Art. 176. Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro
 Art. 177. Affidamenti dei concessionari **LG11**
 Art. 178. Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio

PARTE IV**PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
E CONTRAENTE GENERALE
ED ALTRE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

Art. 179. Disciplina comune applicabile

TITOLO I

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

- Art. 180. Partenariato pubblico e privato
 Art. 181. Procedure di affidamento **LG9**
 Art. 182. Finanziamento del progetto
 Art. 183. Finanza di progetto
 Art. 184. Società di progetto
 Art. 185. Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto
 Art. 186. Privilegio sui crediti
 Art. 187. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità
 Art. 188. Contratto di disponibilità
 Art. 189. Interventi di sussidiarietà orizzontale
 Art. 190. Baratto amministrativo
 Art. 191. Cessione di immobili in cambio di opere

TITOLO II

IN HOUSE

- Art. 192. Regime speciale degli affidamenti in house **LG7**
 Art. 193. Società pubblica di progetto

TITOLO III

CONTRAENTE GENERALE

- Art. 194. Affidamento a contraente generale
 Art. 195. Procedure di aggiudicazione del contraente generale
 Art. 196. Controlli sull'esecuzione e collaudo **DM**
 Art. 197. Sistema di qualificazione del contraente generale
 Art. 198. Norme di partecipazione alla gara del contraente generale
 Art. 199. Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale

PARTE V**INFRASTRUTTURE
E INSEDIAMENTI PRIORITARI**

- Art. 200. Disposizioni generali
 Art. 201. Strumenti di pianificazione e programmazione
 Art. 202. Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie
 Art. 203. Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I CONTENZIOSO

CAPO I - RICORSI GIURISDIZIONALI

Art. 204. Ricorsi giurisdizionali

CAPO II - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

- Art. 205. Accordo bonario per i lavori
Art. 206. Accordo bonario per i servizi e le forniture
~~Art. 207. [Collegio consultivo tecnico]~~
Art. 208. Transazione
Art. 209. Arbitrato **DM**
Art. 210. Camera arbitrale, albo degli arbitri ed
elenco dei segretari
Art. 211. Pareri di precontenzioso dell'ANAC

TITOLO II GOVERNANCE

- Art. 212. Indirizzo e coordinamento **dPCM**
Art. 213. Autorità Nazionale Anticorruzione
Art. 214. Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e Struttura tecnica di missione
Art. 215. Consiglio superiore dei lavori pubblici

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

- Art. 216. Disposizioni transitorie e di coordina-
mento
Art. 217. Abrogazioni
Art. 218. Aggiornamenti
Art. 219. Clausola di invarianza finanziari
Art. 220. Entrata in vigore

Allegati

Allegato I	Elenco delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera ii) n. 1)	Allegato XIV	Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali
Allegato II	Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164, comma 1	Allegato XV	Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari e per i settori speciali
Allegato III	Autorità governative centrali	Allegato XVI	Registri di cui all'articolo 83
Allegato IV	Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari	Allegato XVII	Mezzi di prova dei criteri di selezione
Allegato V	Caratteristiche relative alla pubblicazione	Allegato XVIII	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 96, comma 3
Allegato VI	Elenco degli atti giuridici dell'Unione	Allegato XIX	Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152
Allegato VII	Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 8	Allegato XX	Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152
Allegato VIII	Elenco dei prodotti per appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa	Allegato XXI	Informazioni da inserire nei bandi di concessione
Allegato IX	Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144	Allegato XXII	Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici
Allegato X	Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale	Allegato XXIII	Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni
Allegato XI	Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi	Allegato XXIV	Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici
Allegato XII	Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche relative agli appalti nei settori ordinari e speciali	Allegato XXV	Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione in vigenza della stessa
Allegato XIII	Definizione di talune specifiche tecniche		

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 – Codice dei contratti pubblici (in *G.U.R.I.* 19 aprile 2016, n. 91, s.o. n. 10; comunicato in *G.U.R.I.* 15 luglio 2016, n. 164) (*)

(*) *Rubrica così sostituita dall'art. 1, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U.R.I. 5 maggio 2017, n. 103, s.o. n. 22/L).*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante: "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

CONSIDERATO che la citata legge delega n. 11 del 2016 statuisce che il decreto di recepimento, oltre a disporre l'abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del regolamento di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili, preveda opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per assicurare, in ogni caso, l'ordinata transizione tra la previgente disciplina e la nuova, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative;

CONSIDERATO, altresì, che la citata legge delega ha dato al Governo la possibilità di scegliere se adottare entro il 18 aprile 2016 il decreto legislativo per il recepimento delle predette direttive e entro il 31 luglio 2016 il decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente, oppure di adottare, entro il medesimo termine del 18 aprile 2016, un unico decreto;

VALUTATA l'opportunità di procedere all'adozione di un unico decreto che assicuri il corretto recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, contestualmente, introduca immediatamente nell'ordinamento un sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente, semplificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla disciplina europea;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla emanazione di un unico decreto legislativo che sostituisce ed abroga le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché quelle di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri, dott. Matteo Renzi, è stato incaricato di reggere, *ad interim*, il Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2016;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

PARTE I

**AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI,
DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI**

Titolo I

Principi generali e disposizioni comuni

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione. DM

1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione. ^(A)

2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti:

a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:

- 1) lavori di genio civile di cui all'allegato I;
- 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari ^(B) e edifici destinati a funzioni

(A) Per gli appalti esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, v. il successivo **art. 17-bis** con le relative note che contengono anche ampi riferimenti alle misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19

Per la disciplina delle **procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano** v., invece, la "Lettera Apostolica in forma di 'Motu Proprio' del Sommo Pontefice Francesco sulla trasparenza, controllo e concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano" del 1° giugno 2020.

(B) In materia si veda anche la **circolare del MIUR n. 1711 del 28 gennaio 2019**, recante "Istruzioni di carattere generali relative alla applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) - Quaderno n. 1 e Appendice", nella versione aggiornata al 27 giugno 2019. Si tratta di linee guida o istruzioni operative che contengono raccomandazioni di comportamento elaborate con lo scopo di supportare e orientare le istituzioni scolastiche nell'ideazione strategica, nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavori, oltre che di servizi e forniture.

Il quaderno, dopo una prefazione e il quadro normativo di riferimento, illustra nella prima parte le diverse fasi in cui si articola la procedura di affidamento, ivi comprese le verifiche preliminari in ordine all'obbligo di acquisto centralizzato. Nella seconda parte, invece, il documento si concentra sulla fase di esecuzione del contratto. A corredo delle linee guida, nell'Appendice, sono infine messi a disposizione una serie di format utili per lo svolgimento delle procedure di affidamento.

In argomento, v. l'**art. 30-bis** (Norme in materia di edilizia scolastica) del d.l. 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. decreto cre-

pubbliche;

b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a);

c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;

d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;

scita), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 (a decorrere dal 30 giugno 2019), a mente del quale:

"1. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della società Consip Spa e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.

2. Qualora la società Consip Spa e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara entro il termine di novanta giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare i lavori di cui al medesimo comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati".

Da ultimo, per l'esecuzione degli **interventi di edilizia scolastica**, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 157, co. 2, v. l'**art. 1, commi 258 e 259, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. legge di bilancio 2020)**, a mente dei quali:

"258. Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all'art. 1, co. 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con d.P.C.M. 28 novembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.

259. Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'art. 36, co. 2, lett. b), fino alle soglie previste dall'art. 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi".

Per le ulteriori misure di semplificazione previste in materia di edilizia scolastica a seguito dell'emergenza COVID-19, v. anche la prima nota di cui al successivo articolo 32.

e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) ^(A), e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (*Legge urbanistica*) ^(B), ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la pro-

gettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Alle medesime società e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.

5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.

6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:

a) che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*);

b) ai quali il d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.

7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione delle direttive generali di cui al pre-

(A) A mente del quale la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta all'amministrazione comunale all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (nel rispetto degli artt. 1, co. 2, lett. e) e 36, commi 3 e 4, del presente codice) con le modalità e le garanzie stabilite all'amministrazione comunale, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile della amministrazione medesima.

(B) Secondo cui:

"5. L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;

2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione".

Sulla materia in questione si vedano inoltre le **Linee Guida n. 4 dell'ANAC** e il **parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 2942 del 24 dicembre 2018**, illustrato anche alla nota di cui al successivo art. 36 co. 4.

sente comma, si applica l'articolo 216, comma 26. ^(A)

8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell'aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) [adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *tttt*).⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 2, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 2

Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome.

1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto.

2. Le regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza [regionale] **regionale** ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.⁽¹⁾

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione. ^(B)

^(A) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, cfr. il **D.M. 2 novembre 2017 n. 192 - "Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero"**, pubblicato in G.U.R.I. n. 296 del 20 dicembre 2017. In vigore dal 4 gennaio 2018. Tale decreto ha abrogato le disposizioni di cui agli artt. da 343 a 356 (Contratti eseguiti all'estero) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - "Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163".

^(B) Con riferimento alla **Provincia Autonoma di Bolzano**, cfr. il "Vademecum in tema di contratti pubblici di interesse provinciale", approvato con delibera della Giunta provinciale del 16 gennaio 2018, n. 23, per l'applicazione della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16, recante "Disposizioni sugli appalti pubblici", della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, recante "Disciplina del procedimento amministrativo" e della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1, recante "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano".

V. inoltre la L.P. 9 luglio 2019, n. 3 recante "Semplificazioni negli appalti pubblici", pubblicata nel B.U.R. 11 luglio 2019 n. 28.

V. anche la Deliberazione 5 novembre 2019, n. 897 della Giunta provinciale che ha approvato la "Nuova Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d'appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto - Modifica della delibera del 7 agosto 2018 n. 780".

Da ultimo, v. le "Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e per servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al Capo X della L.P. n. 16/2015 e s.m.i.", approvate con Deliberazione della Giunta provinciale n. 132 del 3 marzo 2020.

⁽¹⁾ Parola così sostituita dall'art. 3, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che conferma la modifica già apportata con comunicato in G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

Art. 3

Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; ^(C) gli organismi di

Con riferimento alla **Provincia Autonoma di Trento**, cfr. la L.P. 9 marzo 2016 n. 2, recante "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012", pubblicata nel B.U. n. 11 del 15 marzo 2016. Tale legge è stata da ultimo modificata e integrata dalla L.P. 11 giugno 2019, n. 2 "Misure di semplificazione e potenziamento della competitività" (in B.U. 11 giugno 2019, n. 23, straord. n. 1). In materia, v. anche l'Informativa [PAT/RFP328-07/03/2019-0154405] recante: "Legge provinciale variazione di bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2010 L.P. 12 febbraio 2019, n. 1 - Modificazioni all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici".

Da ultimo, v. anche "Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19-ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 13 marzo 2020, nonché il **"Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19"**, adottato con decreto del Presidente della provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg (b.u. 27 aprile 2020, n. 17, straord. n. 2).

Con riferimento alla **Regione Sardegna**, si veda la L.R. 13 marzo 2018 n. 8, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture". Pubblicata sul B.U.R. Sardegna P. I-II 15 marzo 2018, n. 14. In vigore dal 14 aprile 2018.

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni normative di cui all'art. 37, commi 1, 2, 3, 4 e 8; dell'art. 39, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 45 della predetta legge regionale, cfr. la sentenza 9 luglio 2019 n. 166 della Corte costituzionale.

Con riferimento alla **Regione Sicilia**, si veda la L.R. 12 luglio 2011 n. 12, come da ultimo modificata e integrata dalla L.R. 26 gennaio 2017 n. 1, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA". Pubblicata sulla G.U.R.S. n. 5 del 3 febbraio 2017. In vigore dal 4 febbraio 2017.

^(C) Cfr. anche il **Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2017**, secondo cui "gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico. Secondo l'Autorità, per-

diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;

c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;

d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

2) dotato di personalità giuridica;

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:

1) parte II del presente codice, gli enti che:

1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;

1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;

2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:

2.1. le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;

2.2. le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;

2.3. gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;

f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti IV e V, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi,

di cui alle citate parti IV e V;

g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice;

h) «joint venture», l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;

i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie; ^(A)

l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:

1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; ^(B)

(A) Secondo la Corte di giustizia UE, Sez. II, sentenza 4 giugno 2020, C-3/19, gli artt. 1, § 10, e 11 della direttiva 2004/18/CE (...) devono essere interpretati nel senso che "essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale – come quella italiana – che:

a) limita l'autonomia organizzativa dei piccoli enti locali di fare ricorso a una centrale di committenza a soli due modelli di organizzazione esclusivamente pubblica, senza la partecipazione di soggetti o di imprese private;

b) limita l'ambito di operatività delle centrali di committenza istituite da enti locali al territorio di tali enti locali".

(B) Stabilisce l'art. 9, co. 1 del d.l. n. 66/2014 che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'art. 33-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, co. 455, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Da ultimo, cfr. altresì la **Deliberazione ANAC 17 gennaio 2018 n. 31** che riporta il seguente elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66:

tanto, tale natura giuridica permette di ricondurre gli stessi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

- 1) Consip S.p.a.;
- 2) per la Regione Abruzzo: Stazione Unica Appaltante Abruzzo;
- 3) per la Regione Basilicata: Stazione Unica Appaltante Basilicata;
- 4) per la Regione Calabria: Stazione Unica Appaltante Calabria;
- 5) per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.;
- 6) per la Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER;
- 7) per la Regione Friuli Venezia Giulia: Centrale Unica di Committenza – Soggetto Aggregatore Regionale;
- 8) per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio;
- 9) per la Regione Liguria: Stazione Unica Appaltante Liguria;
- 10) per la Regione Lombardia: ARCA S.p.a.;
- 11) per la Regione Marche: Stazione Unica Appaltante Marche;
- 12) per la Regione Molise: Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del Molise;
- 13) per la Regione Piemonte: SCR – Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a.;
- 14) per la Regione Puglia: InnovaPuglia S.p.a.;
- 15) per la Regione Sardegna: Servizio della Centrale regionale di committenza;
- 16) per la Regione Sicilia: Centrale Unica di Committenza regionale;
- 17) per la Regione Toscana: Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti;
- 18) per la Regione Umbria: CRAS – Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità;
- 19) per la Regione Valle d'Aosta: IN.VA. S.p.a.;
- 20) per la Regione Veneto: UOC - CRAV di Azienda Zero;
- 21) per la Provincia Autonoma di Bolzano: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- 22) per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provinciale per gli appalti e contratti;
- 23) Provincia di Vicenza;
- 24) Provincia di Brescia;
- 25) Città metropolitana di Bologna;
- 26) Città metropolitana di Genova;
- 27) Città metropolitana di Milano;
- 28) Città metropolitana di Napoli;
- 29) Città metropolitana di Roma capitale;
- 30) Città metropolitana di Torino;
- 31) Città metropolitana di Catania;
- 32) Città metropolitana di Firenze.

Per un riepilogo completo delle vigenti disposizioni in materia di centralizzazione degli acquisti e contenimento della spesa, aggiornato alla c.d. Legge di bilancio 2019, si veda la nota di cui al successivo art. 37, co. 1 del presente codice.

Con specifico riferimento agli **appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria**, v. l'art. 6, co. 1, del d.l. del 30 aprile 2019 n. 35 (conv. con L. 25 giugno 2019, n. 60), nella versione modificata dall'art. 8-bis del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale: "1. Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, [di centrali di com-

o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);^(A)

p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;

r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;

s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

3) possono designare più della metà dei membri del

~~mittenza di altre regioni]~~ **dalla centrale di committenza della Regione Calabria [Stazione Unica Appaltante Calabria n.d.r.]** per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria".

^(A) Sul punto, v. anche l'art. 4, co. 3, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. sblocca cantieri) come novellato dall'art. 9, co. 1, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale: "Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.

consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;

v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;

z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni (*Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69*). Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:

1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante; oppure che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore;

2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;

aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; ^(A)

(A) Per ulteriori chiarimenti in merito alle PMI si rinvia alla pubblicazione della Commissione UE “Guida dell'utente alla definizione di PMI”, disponibile presso il seguente link: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachment/s/1/translations/it/renditions/native>

In argomento, v. anche l'art. 1, co. 5-ter del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, secondo cui, al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese (...) alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni dell'articolo 36 del presente codice, afferenti alle procedure sotto soglia, si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico (delle leggi in materia bancaria e creditizia) di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2012, n. 50.

bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;

cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;

dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;

ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;

ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;

gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici;

hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;

2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche,

idrauliche, geologiche e ambientali;

oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara ⁽¹⁾;

oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11; ⁽¹⁾ (*c.d. SIOS o superspecialistiche*) ^(A)

oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;⁽¹⁾

oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;⁽¹⁾ ^(B)

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96;

ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera *ll*);

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, **ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori** ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;⁽²⁾

vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori eco-

^(A) Con riferimento alle categorie di cui all'art. 89, co. 11 (c.d. SIOS o superspecialistiche), per le quali: *a*) non è ammesso l'avvalimento qualora il loro valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori; *b*) l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive (ex art. 105, co. 5), cfr. l'elenco di cui all'art. 2 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 - «Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione», pubblicato in G.U.R.I. n. 3 del 4 gennaio 2017. In vigore dal 19 gennaio 2017, fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

^(B) In materia di lavori di manutenzione, v. l'art. 1, co. 6, del D.L. n. 32/2019, c.d. «sblocca cantieri», convertito con

modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, secondo cui: **«Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo».**

nomici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera l) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito ~~[al concessionario]~~ **all'operatore economico**. Si considera che ~~[il concessionario]~~ **l'operatore economico** assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, **per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili** non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita ~~[al concessionario]~~ **all'operatore economico** deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita ~~[dal concessionario]~~ **dall'operatore economico** non sia puramente nominale o trascurabile;⁽³⁾

aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli *standard* di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;

bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per *standard* di qualità previsti;

ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici ^(A) e dell'elaborazione di dati, un piano

o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. ^(B) Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, ^(C) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248

delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea”.

(B) Per uno schema di contratto standard di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in PPP, corredato anche da un'ampia relazione illustrativa, che si propone di guidare il lettore nella comprensione delle singole clausole, consentendogli di coglierne la ratio, anche grazie al supporto dei focus di approfondimento e di numerosi esempi, si rinvia alla documentazione pubblicata dal Gruppo di lavoro interistituzionale sul PPP coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica) il 21 settembre 2018. Lo schema di contratto, redatto in coerenza con le disposizioni del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle indicazioni fornite da Eurostat per la contabilizzazione fuori bilancio delle operazioni di partenariato pubblico privato (v. decisione dell'11 febbraio 2004, SEC2010, Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico, Regolamento UE n. 549/2013, Guida EPEC/Eurostat 2016), è stato sottoposto alla consultazione pubblica fino al 20 ottobre 2018.

In materia, cfr. anche la Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, **Linee Guida n. 9**, recante “**Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato**”, pubblicate in G.U.R.I. n. 92 del 20 aprile 2018. In vigore dal 5 maggio 2018.

(C) Secondo cui: “Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (...)”. A tal proposito, cfr. la **Circolare 27 marzo 2009**, recante “**Criteri per la comunicazione di informazioni relative al partenariato pubblico-privato ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31**”.

(A) L'art. 9, co. 2, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) ha modificato l'art. 7, co. 4, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 nei seguenti termini: “Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 **nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali**, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91(...), possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [oggi v. il presente codice], ivi comprese società in house

(*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, **per i soli profili di tutela della finanza pubblica**, i contenuti delle decisioni Eurostat;⁽⁴⁾

fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;

hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato V;

ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati *standard* di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie; ^(A)

rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento»,

I criteri definiti nella citata **decisione Eurostat 2004** devono essere integrati e aggiornati con quanto previsto dal nuovo Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali ("SEC2010") definito nel Regolamento UE n. 549/2013, il quale, a partire dal settembre 2014, ha sostituito il SEC95 precedentemente in vigore. Per quanto riguarda la contabilizzazione pubblica delle operazioni di PPP e il conseguente impatto su deficit e debito pubblico – come evidenziato anche nelle Linee Guida n. 9 dell'ANAC – si applicano le decisioni Eurostat contenute nel **Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010** di Eurostat (ed. 2016), paragrafo VI.4, e s.m.i. Su tali aspetti si rinvia anche alla pubblicazione **"A guide to statistical treatment of PPPs"** realizzata (nel settembre 2016) dall'EPEC - European PPP Expertise Center (centro di studi creato dalla BEI) e dalla Commissione Europea in piena cooperazione con Eurostat. La pubblicazione è disponibile presso il seguente link: <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7204121/ep-ec-eurostat-statistical-guide-en.pdf>

^(A) In materia, v. la **delibera ANAC n. 114 del 13 febbraio 2019 - Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali"**, pubblicata in G.U.R.I. n. 50 del 28 febbraio 2019 (in vigore dal 15 marzo 2019).

Inoltre, v. anche i chiarimenti di cui al Comunicato del Presidente ANAC del 29 maggio 2019, secondo cui: "Le previsioni di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5 delle Linee guida n. 13 sono da intendersi riferite alla fase di adesione della singola amministrazione alla convenzione o all'accordo quadro stipulato dalla centrale di committenza. Pertanto, ciascuna amministrazione in sede di emissione dell'ordinativo per il singolo contratto fornisce all'affidatario della convenzione o dell'accordo quadro le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e sulla base di tali dati l'aggiudicatario presenta all'amministrazione richiedente il piano di compatibilità.

Le indicazioni di cui al paragrafo 3.4 delle Linee guida n. 13 sono da ritenersi prevalenti rispetto a quelle di cui al paragrafo 24 del Bando tipo n. 1 e al paragrafo 25 del Bando tipo n. 2. (...)"

l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;

sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;

uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;

zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;

aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;

bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 (A)

(A) Art. 26 - Acquisto di beni e servizi.

“1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente.

della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*c.d. Legge finanziaria 2000*), stipulate, ai sensi della normativa vigente, da Consip s.p.a. e dai soggetti aggregatori; (B)

2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;

2. (...)

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti”.

(B) Per la “Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.”, v. il D.M. 6 febbraio 2019, pubblicato in G.U.R.I. n. 61 del 13 marzo 2019.

2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;

3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;

ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;

gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione;

iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;

llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;

mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;

oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi as-

sociati. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'*Uruguay Round*; ^(A)

tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (*Common Procurement Vocabulary*), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, ^(B) assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;

uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri

^(A) Cfr. la **decisione del Consiglio dell'UE del 2 dicembre 2013**, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici, pubblicata in G.U.U.E. del 7 marzo 2014, L. 68/1. L'accordo sugli appalti pubblici (AAP), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, è uno degli accordi "multilaterali" inseriti nell'allegato 4 all'accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC - WTO). L'AAP, di cui anche l'UE e gli USA sono membri, fissa le norme che garantiscono condizioni eque e non discriminatorie per le gare d'appalto internazionali basate sulla concorrenza. I governi partecipanti devono istituire procedure locali in base alle quali gli offerenti privati che si ritengono lesi possono impugnare le decisioni relative agli appalti e ottenere riparazione nel caso tali decisioni siano giudicate contrarie alle norme che regolano l'accordo. I firmatari dell'accordo si impegnano a fornire un trattamento non discriminatorio e pari a quello nazionale alle merci, ai servizi e ai fornitori degli altri paesi firmatari, garantendo attraverso procedure dettagliate la reale possibilità di concorrere all'aggiudicazione di appalti pubblici.

^(B) Come modificato dal **regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 novembre 2007**.

servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;⁽⁵⁾

zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte; ^(A)

aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;⁽⁶⁾ ^(B)

bbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio;

ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;

ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;

eeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di

(A) Cfr. **allegato A** citato nel vigente art. 61 del **d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207** - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163", recante il seguente elenco di:

Opere Generali a qualificazione obbligatoria

- OG 1** Edifici civili e industriali;
- OG 2** Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela *(per il relativo divieto di avvalimento cfr. l'art. 146, co. 3);*
- OG 3** Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
- OG 4** Opere d'arte nel sottosuolo;
- OG 5** Dighe;
- OG 6** Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
- OG 7** Opere marittime e lavori di dragaggio;
- OG 8** Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
- OG 9** Impianti per la produzione di energia elettrica;
- OG 10** Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;
- OG 11** **SIOS** - Impianti tecnologici;
- OG 12** Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- OG 13** Opere di ingegneria naturalistica.

(B) Cfr. **allegato A** citato nel vigente art. 61 del **d.P.R. n. 207/10** (come modificato dall'art. 12, co. 2, lett. b, della legge n. 80/2014 e successivamente aggiornato dal D.M. 10 novembre 2016 n. 248), recante il seguente elenco di:

Opere Speciali a qualificazione obbligatoria

- OS 1** Lavori in terra *(qualificazione non obbligatoria);*
- OS 2-A** **SIOS** - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico *(per il relativo divieto di avvalimento cfr. anche l'art. 146, co. 3);*
- OS 2-B** **SIOS** - Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario *(per il relativo divieto di avvalimento cfr. anche l'art. 146, co. 3);*
- OS 3** Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- OS 4** **SIOS** - Impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 5** Impianti pneumatici e antintrusione;
- OS 6** Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi *(qualificazione non obbligatoria);*
- OS 7** Finiture di opere generali di natura edile e tecnica *(qualificazione non obbligatoria);*
- OS 8** Opere di impermeabilizzazione;
- OS 9** Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico *(qualificazione non obbligatoria);*

- OS 10** Segnaletica stradale non luminosa;
- OS 11** **SIOS** - Apparecchiature strutturali speciali;
- OS 12-A** **SIOS** - Barriere stradali di sicurezza;
- OS 12-B** **SIOS** - Barriere paramassi, fermae e simili;
- OS 13** **SIOS** - Strutture prefabbricate in cemento armato;
- OS 14** **SIOS** - Impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- OS 15** Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali *(qualificazione non obbligatoria);*
- OS 16** Impianti per centrali produzione energia elettrica *(qualificazione non obbligatoria);*
- OS 17** Linee telefoniche ed impianti di telefonia *(qualificazione non obbligatoria);*
- OS 18-A** **SIOS** - Componenti strutturali in acciaio;
- OS 18-B** **SIOS** - Componenti per facciate continue;
- OS 19** Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento *(qualificazione non obbligatoria);*
- OS 20-A** Rilevamenti topografici;
- OS 20-B** Indagini geognostiche;
- OS 21** **SIOS** - Opere strutturali speciali;
- OS 22** Impianti di potabilizzazione e depurazione *(qualificazione non obbligatoria);*
- OS 23** Demolizione di opere *(qualificazione non obbligatoria);*
- OS 24** Verde e arredo urbano;
- OS 25** **SIOS** - Scavi archeologici *(per il relativo divieto di avvalimento cfr. anche l'art. 146, co. 3);*
- OS 26** Pavimentazioni e sovrastrutture speciali *(qualificazione non obbligatoria);*
- OS 27** Impianti per la trazione elettrica *(qualificazione non obbligatoria);*
- OS 28** Impianti termici e di condizionamento;
- OS 29** Armamento ferroviario *(qualificazione non obbligatoria);*
- OS 30** **SIOS** - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- OS 31** Impianti per la mobilità sospesa *(qualificazione non obbligatoria);*
- OS 32** **SIOS** - Strutture in legno;
- OS 33** Coperture speciali;
- OS 34** Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;
- OS 35** Interventi a basso impatto ambientale.

A norma dell'art. 61, co. 4, del d.P.R. n. 207/10, le **classifiche** delle predette categorie di OG e di OS sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I	fino a	258.000 €
II	fino a	516.000 €
III	fino a	1.033.000 €
III-bis	fino a	1.500.000 €
IV	fino a	2.582.000 €
IV-bis	fino a	3.500.000 €
V	fino a	5.165.000 €
VI	fino a	10.329.000 €
VII	fino a	15.494.000 €
VIII	oltre	15.494.000 €

misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

fffff) «aggregazione», accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni, servizi o lavori;

ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;⁽⁸⁾

ggggg-bis) «principio di unicità dell'invio», il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati;⁽⁸⁾

ggggg-ter) «unità progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto;⁽⁸⁾

ggggg-quater) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;⁽⁸⁾

ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;⁽⁸⁾

ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;⁽⁸⁾

ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;⁽⁸⁾

ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;⁽⁸⁾

ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;⁽⁸⁾

ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione;⁽⁸⁾

ggggg-undecies) «cottomo», l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottomista e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore.⁽⁸⁾

⁽¹⁾ Lettera inserita dall'art. 4, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 4, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Lettera così modificata dall'art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Lettera così modificata dall'art. 4, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Segno di interpunzione così sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Lettera così sostituita dall'art. 4, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Segno di interpunzione così sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. g), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁸⁾ Lettera aggiunta dall'art. 4, co. 1, lett. h), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Titolo II

Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione

Art. 4

Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi. ^(A)

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, **dei contratti attivi**, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.⁽¹⁾

^(A) Per le "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici". v. il **Comunicato del presidente ANAC del 16 ottobre 2019**.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 5

Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico. (A)

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati **le quali non comportano controllo o potere di veto** previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.⁽¹⁾

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad

un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. (B)

(A) Cfr. anche il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato in G.U.R.I. del 8 settembre 2016, n. 210. Il T.U. è stato da ultimo modificato e integrato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (in G.U.R.I. 31 dicembre 2018, n. 302).

In materia, si veda anche la **Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017**, "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

(B) Con **Delibera n. 619 del 4 luglio 2018**, l'ANAC ha stabilito che non è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 5, co. 6 del d.lgs. 50/2016 ai fini della conclusione di un partenariato pubblico-pubblico, un accordo stipulato tra due amministrazioni aggiudicatrici mediante il quale una di esse affida all'altra lo svolgimento di servizi dietro pagamento di un corrispettivo, senza una reale condivisione di attività e risultati e in assenza di una sinergica convergenza su attività di interesse comune.

Con **Delibera n. 1118 del 28 novembre 2018**, l'ANAC ha osservato come deve essere inclusa la necessità che gli accordi in parola siano conclusi esclusivamente tra ammini-

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.

9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica. ^(A)

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 6, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 6

Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una *joint venture* o ad un ente aggiudicatore facente parte di una *joint venture*.

1. In deroga all'articolo 5, a condizione che la *joint venture* sia stata costituita per le attività oggetto dell'appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, il codice non si applica agli appalti nei settori speciali e alle concessioni aggiudicate da:

a) una *joint venture*, ovvero una associazione o consorzio o una impresa comune aventi personalità giuridica composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 115 a 121 e di cui all'allegato II con un'impresa

strazioni aggiudicatrici (secondo le definizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 50/2016), restando esclusi dagli stessi, soggetti non qualificabili come tali (ancorché affidatari di una concessione autostradale).

^(A) In applicazione della presente disposizione normativa l'ANAC ha stabilito, con **Delibera n. 620 del 4 luglio 2018**, che: "ai fini della costituzione di società spin off, nella forma di società di capitali cui partecipi anche un soggetto privato, l'individuazione di quest'ultimo deve avvenire con procedura ad evidenza pubblica, come previsto dall'art. 7, comma 5, d.lgs. 175/2016 che rinvia all'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni in tema di trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013", nel senso indicato dall'Autorità nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017.

collegata a uno di tali enti aggiudicatori;

b) un ente aggiudicatore alla *joint venture* di cui fa parte.

2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione europea, su richiesta, le seguenti informazioni relative alle imprese di cui all'articolo 3 comma 1, lettera z), secondo periodo, e alle *joint venture* di cui al comma 1:

a) i nomi delle imprese o delle *joint venture* interessate;

b) la natura e il valore degli appalti e delle concessioni considerati;

c) gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la *joint venture* cui gli appalti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i requisiti di cui al presente articolo e all'articolo 7.

Art. 7

Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata.

1. In deroga all'articolo 5 e ove siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, il presente codice non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata o da una *joint venture*, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da 115 a 121 e di cui all'allegato II a un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni di servizi e di lavori nonché agli appalti di forniture, purché almeno l'80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle prestazioni rese all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.

3. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, l'impresa ha l'onere di dimostrare, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al comma 2.

4. Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

Art. 8

Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza.

1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 115 a 121, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività, nonché le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono soggetti al presente codice se l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'attività può costi-

tuire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale. La valutazione dell'esposizione alla concorrenza ai fini del presente codice viene effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei commi 2 e 3. Essa lascia impregiudicata l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.

2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, si tiene conto di criteri conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.

3. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene valutata l'esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto in particolare della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.

4. Ai fini del comma 1, sono mercati liberamente accessibili quelli indicati nell'allegato VI per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al precedente periodo, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si ritiene che una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per settore, può richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del presente codice non si applichino all'aggiudicazione di appalti o all'organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell'attività in questione, nonché alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, informando la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o degli accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonché delle eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipendenti competenti. La richiesta può riguardare attività che fanno parte di un settore più ampio o che sono esercitate unicamente in determinate parti del territorio nazionale, se del caso

allegando la posizione adottata dalla competente Autorità indipendente.

6. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione europea di stabilire l'applicabilità del comma 1 ad una determinata attività. Salvo che la richiesta sia corredata da una posizione motivata e giustificata, adottata dalla Autorità indipendente competente, che illustri in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità del citato comma 1, a seguito dell'informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta, l'Autorità di cui al comma 5 comunica alla Commissione le circostanze indicate nel predetto comma.

7. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività e le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori non sono più soggetti al presente codice se la Commissione europea:

a) ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce l'applicabilità del comma 1, in conformità al comma medesimo entro il termine previsto dall'allegato VII;

b) non ha adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto dall'allegato di cui alla lettera a) del presente comma.

8. La richiesta presentata a norma dei commi 5 e 6 può essere modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attività o l'area geografica interessate. In tal caso, per l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al comma 7, si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell'allegato VII, salvo che la Commissione europea concordi un termine più breve con l'Autorità o l'ente aggiudicatore che ha presentato la richiesta.

9. Se un'attività è già oggetto di una procedura ai sensi dei commi 5, 6 e 8, le ulteriori richieste riguardanti la stessa attività, pervenute alla Commissione europea prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.

Art. 9

Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo.

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un'amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), punto 1.1 o a

un'associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo che è stato concesso ai sensi del TFUE, di atti giuridici dell'Unione europea e della normativa nazionale recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attività di cui all'allegato II.

3. In deroga al comma 2, secondo periodo, qualora la legislazione settoriale ivi richiamata non preveda specifici obblighi di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 29. Qualora, ai sensi del comma 2, sia concesso un diritto esclusivo a un operatore economico per l'esercizio di una delle attività di cui all'allegato II, la cabina di regia di cui all'articolo 212 informa in merito la Commissione europea entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.

Art. 10

Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 e sono aggiudicati per l'esercizio di tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli articoli 8, 13 e 15, né agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b), per il perseguimento delle seguenti attività:

- a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata;
- b) servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000-1 a 66720000-3 e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera e), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
- c) servizi di filatelia;
- d) servizi logistici, ossia i servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali.

Art. 11

Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:

- a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le

attività relative all'acqua potabile di cui all'articolo 117, comma 1;

b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attività di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di:

- 1) energia;
- 2) combustibili destinati alla produzione di energia.

Art. 12

Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico.

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per:

a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

b) alimentare tali reti con acqua potabile.

2. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attività di cui al comma 1:

a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;

b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

Art. 13

Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi.

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aggiudicati nei settori speciali a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.

3. Le disposizioni del presente codice relative ai settori speciali non si applicano comunque alle categorie di prodotti o attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Art. 14

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un Paese terzo.

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano ~~[agli appalti aggiudicati]~~ **agli appalti e concessioni aggiudicati** dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 115 a 121, o per l'esercizio di tali attività in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.⁽¹⁾

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.

3. Le disposizioni del presente codice non si applicano comunque alle categorie di attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati periodicamente nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 7, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 15

Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche.

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di «rete pubblica di comunicazioni» **(A)** e «servizio di comunicazione elettronica» **(B)** contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. *(Codice delle comu-*

(A) Ovvero: «una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico».

(B) Ovvero: «i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica».

nicaZIONI elettroniche)

Art. 16

Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali.

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal presente codice e stabilite da:

a) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;

b) un'organizzazione internazionale.

2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti, i concorsi di progettazione o le concessioni sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione; nel caso di appalti pubblici, concorsi di progettazione o concessioni cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 161, i commi 1 e 2 non si applicano agli appalti, ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 *(Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE)*.

4. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, comunica alla Commissione europea gli strumenti giuridici indicati al comma 1, lettera a).

Art. 17

Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi. LG12

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai forn-

tori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: ^(A)

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: *(Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee)*

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti ~~[di cui al punto 1.1)]~~ **di cui al punto 1)**, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;⁽¹⁾

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni *(Testo unico della finanza)*, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

g) concernenti i contratti di lavoro;

^(A) Con riferimento all'affidamento dei servizi legali cfr. la **Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, Linee Guida n. 12**, recante **“Affidamento dei servizi legali”**, pubblicate in G.U.R.I. n. 264 del 13 novembre 2018. In vigore dal 28 dicembre 2018.

Da ultimo, v. anche la **comunicazione dell'Unione Nazionale degli Avvocati amministrativisti n. 1/2020**, **“Dieci regole per l'affidamento degli incarichi legali”**, disponibile presso il seguente link:

<http://www.unioneamministrativisti.it/wp-content/uploads/2020/01/comunicazione-UNAA-1-2020-su-affidamento-incarichi-legali-1.pdf>

h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

⁽¹⁾ Punto così modificato dall'art. 8, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Art. 17-bis

Altri appalti esclusi. ^{(1) (B)}

(B) Con esclusivo riferimento alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e ad ANAS S.p.A., v. l'art. 2-ter (Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020, secondo cui:

“Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la **razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle società del gruppo Ferrovie dello Stato:**

a) **fino al 31 dicembre 2021 le società del gruppo Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo;**

b) **fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali”.**

Con esclusivo riferimento ai contratti affidati dai **Corpi dei vigili del fuoco**, v. l'art. 1, co. 78, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. legge di bilancio 2020), secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2020, “Le disposizioni del codice di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”.

Per un'altra fattispecie recentemente esclusa dall'ambito di applicazione del codice a seguito dell'emergenza CO-

VID-19, v. il **co. 3 dell'art. 120 "Piattaforme per la didattica a distanza" del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "decreto cura Italia"** (convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dal 30 aprile 2020), secondo cui: *"Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2, lettere a) (piattaforme e strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o per il potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità) e b) (dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a) da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. e MePA). Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50"*.

Con riferimento ai quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet, v. inoltre l'**art. 87-bis del decreto cura Italia, "Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico"**, meglio illustrato nella nota di cui al successivo art. 63, co. 2, lett. c).

Si veda inoltre l'**art. 2, co. 4, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020**, secondo cui: *"Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'art. 66 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50:*
a) **di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;**
b) **di generi alimentari o prodotti di prima necessità"**.

In argomento, v. anche la **Delibera ANAC n. 313 del 9 aprile 2020**, secondo cui i buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari consentiti in base alla predetta ordinanza sono assimilabili ai voucher sociali, non assoggettati all'obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell'assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell'Autorità.

Nel caso invece in cui il Comune affidi a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa (ad es. acquistando voucher sociali sul MEPA), si configura un appalto di servizi. Tale affidamento, in applicazione della citata Ordinanza, potrà avvenire in deroga al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ma resterà assoggettato all'obbligo di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità.

Da un punto di vista operativo, il Comune dovrà acquisire un CIG semplificato (smartCIG) qualunque sia l'importo del servizio affidato, rimanendo così esonerato da ogni altro obbligo contributivo e informativo verso l'Autorità.

Per quanto attiene alle attività gestite tramite enti del terzo settore si configura la fattispecie dell'appalto di servizi qualora sia previsto il riconoscimento di una remunerazione che va oltre il mero rimborso delle spese. In tali ipotesi, si applicheranno le indicazioni riportate al capoverso precedente. In ogni caso, anche nelle fattispecie escluse dall'ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, risulta opportuno l'utilizzo di strumenti di paga-

mento tracciabili come, ad esempio, l'uso di un conto corrente dedicato.

Da ultimo, v. anche il **primo comma dell'art. 5-bis "Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali" del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "decreto cura Italia"** (convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dal 30 aprile 2020), secondo cui: *"Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché il Commissario straordinario di cui all'art. 122, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50"*.

Quanto ai poteri del Commissario straordinario, v. l'art. 8, commi 8 e 9, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente dei quali:

"8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale delle suddette risorse.

9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni".

Con specifico riferimento interventi necessari a completare la realizzazione del **Tecnopolo di Bologna, v. l'art. 48, co. 5, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio)**, convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui, tra l'altro, *"fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55" (c.d. sblocca cantieri)*. Tali

disposizioni prevedono tra l'altro che l'approvazione dei progetti sia sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta, occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, con la sola esclusione degli atti amministrativi, relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici (silenzio assenso, per il rilascio di determinati atti, con termini non superiori a sessanta giorni per il rilascio), nonché alla tutela ambientale (con termini dimezzati). È inoltre consentito derogare alla disciplina del presente codice salvo il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 159/2011 e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Al fine di garantire l'uniformità nelle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione, l'art. 9, co. 3, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020, stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo [15 settembre 2020], "tutti i commissari nominati per la predetta finalità sulla base di specifiche norme di legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonché i commissari straordinari nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11 del presente decreto. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo".

Tale art. 11, recante "Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici", stabilisce quanto segue:

"1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.

2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993 (*Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15*

opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso dei due sub-commissari è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dal 2021" (...).

Con riferimento alla sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socioassistenziali di cui all'art. 2 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'art. 2 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, a norma dell'art. 109 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto rilancio), convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77, le P.A. sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione connessa all'emergenza COVID-19, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del presente codice, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate dalla stessa norma, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi.

Del c.d. decreto cura Italia si veda infine l'art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese), meglio riportato alla nota di cui al successivo art. 63, co. 2, lett. c).

della legge 27 dicembre 1977, n. 984), nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. (c.d. Legge finanziaria 2002)

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 9, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 18

Esclusioni specifiche per contratti di concessioni.

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:

a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;

b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi **di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3.** La concessione di tale diritto esclusivo è soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;⁽¹⁾

c) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l'esercizio delle loro attività in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 10, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 19

Contratti di sponsorizzazione.

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano

applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Art. 20

Opera pubblica realizzata a spese del privato. ^(A)

1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.

3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.

Titolo III

Pianificazione programmazione e progettazione

Art. 21

Programma ~~[delle acquisizioni delle stazioni appaltanti]~~ degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici. ⁽¹⁾ **(B) DM**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i re-

(A) Sui presupposti legittimanti il ricorso all'istituto di cui all'art. 20 del codice cfr. la **Delibera ANAC n. 763 del 16 luglio 2016**.

(B) Sul punto, v. l'art. 8, co. 1, lett. d) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale: "le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ovvero entro il 15 ottobre 2020] si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19". In argomento, v. anche la prima nota di cui al successivo art. 59 del presente codice.

lativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, **per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.**^{(2) (A)}

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11,^(B) della legge 16 gennaio

2003, n. 3 (*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*), i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. **Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.**⁽³⁾

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

(A) Cfr. anche l'art. 1, co. 424, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui: "L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018".

Da ultimo, v. anche il **D.M. 13 dicembre 2019** (in G.U.R.I. 17 dicembre 2019 n. 295), recante "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020".

(B) Art. 11 - Codice unico di progetto degli investimenti pubblici, come novellato dall'art. 41 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.

2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.

2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.

2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente".

Per ulteriori riferimenti normativi in materia di CUP, cfr. la nota di cui al successivo art. 38, co. 5-ter.

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico ^(A) dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*) ^(B), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici ^(C) e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, ^(D)

(A) Le modalità operative del tavolo tecnico, al quale sono rappresentati il MEF - Dipartimento dell'Amministrazione generale, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascun soggetto aggregatore iscritto nell'elenco definito dall'art. 9, co. 1, del d.l. 66/2014, la Conferenza delle regioni, l'ANCI, l'UPI e l'ANAC, sono state definite nel **d.P.C.M. 14 novembre 2014** (pubblicato in G.U.R.I. del 20 gennaio 2015 n. 15).

(B) Stabilisce l'art. 9, co. 2 del d.l. n. 66/2014 che i soggetti che svolgono attività di centrale di committenza – diversi da quelli elencati nella nota del precedente art. 3, co. 1, lett. n) – richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Detti soggetti aggregatori possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, co. 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei predetti soggetti coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.P.C.M. 24 dicembre 2015, successivamente integrato dal **d.P.C.M. 11 luglio 2018**.

(C) Per indicazioni tecnico-amministrative funzionali a garantire che beni e servizi informatici acquistati dai soggetti pubblici nell'ambito di gare d'appalto o contratti quadro rispondano ad adeguati livelli di sicurezza, v. le **Linee guida dell'AgID recanti "La sicurezza nel procurement ICT"** pubblicate il 20 maggio 2020.

(D) Secondo cui: "L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica".

della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (*c.d. Legge di stabilità 2016*) ^(E)

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4. ^(F)

(E) Sul punto, cfr. anche il paragrafo 2.2 della **Determinazione ANAC n. 950 del 13 settembre 2017 - Linee guida n. 8**, "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" (pubblicate in G.U.R.I. del 23 ottobre 2017 n. 248), nonché il **comunicato del Presidente ANAC del 28 marzo 2018** recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema dell'infungibilità negli acquisti in ambito sanitario".

(F) Cfr. **Comunicato ANAC del 26 ottobre 2016**, "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico dell'Osservatorio, ai sensi dell'art. 21, co. 7, del d.lgs. 50/2016".

Dal 20 agosto 2018 è operativa la **nuova piattaforma del Servizio Contratti Pubblici (SCP)** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che consente la pubblicità degli avvisi, bandi, esiti di gara e dei relativi atti, nonché la pubblicità della programmazione triennale dei lavori la programmazione biennale di forniture e servizi (<https://www.serviziocontrattipubblici.it>). La nuova versione del sistema SCP permette la pubblicazione dei programmi triennali di lavori e biennali di beni e servizi secondo i nuovi formati introdotti dal D.M. 16 gennaio 2018, n. 14. Tutti gli utenti che hanno utilizzato la precedente versione del sistema (AliProg4) per la pubblicazione sul sito SCP potranno accedere al nuovo sistema (cliccando su "Accesso per le amministrazioni") con le precedenti credenziali e vi troveranno i dati delle pregresse pubblicazioni.

Come evidenziato nel **comunicato del MIT "Avvio del portale unico per la pubblicità delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi" del 7 giugno 2019**, "A decorrere dal 1 luglio 2019, gli obblighi di pubblicità di cui al comma 2 dell'articolo 29 ed al comma 7 dell'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici saranno assolti utilizzando le nuove modalità rese disponibili dal Sistema a rete MIT (SCP) - Regioni/Province autonome.

Da tale data:

- le stazioni appaltanti statali e di livello centrale e le stazioni appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni/Province autonome che non hanno ancora attivato un proprio sistema informativo assolveranno agli obblighi informativi, di cui sopra, tramite il Servizio Contratti Pubblici;
- le stazioni appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni/Province autonome che hanno attivato un proprio sistema informativo pubblicheranno su detti sistemi, i bandi/avvisi ed esiti di gara e i programmi di lavori, beni e servizi, secondo le indicazioni fornite dagli Osservatori Regionali o strutture equivalenti; in caso di utilizzo della piattaforma SCP quest'ultima reindirizzerà le stazioni appaltanti direttamente sui sistemi informativi regionali attivi.

La data del 1 luglio 2019 è da intendersi quale data di entrata a regime della piattaforma unica della trasparenza e pubblicità (SCP) e di progressivo avvio delle attività di coopera-

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ^(A) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, ~~[sentita la Conferenza]~~ **d'intesa con la Conferenza** unificata sono definiti:⁽⁴⁾

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, ~~[individuando]~~ **individuate** anche in coerenza con gli *standard* degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;⁽⁵⁾

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.⁽⁶⁾

9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

zione applicativa fra il sistema informativo nazionale SCP ed i sistemi informativi regionali.

La data di attivazione della cooperazione applicativa di ciascun sistema regionale sarà resa nota tramite i previsti comunicati degli Osservatori regionali. Nelle more dell'attivazione dei sistemi regionali e sino a diversa comunicazione, gli obblighi di pubblicità si intenderanno assolti tramite il Servizio Contratti Pubblici ovvero tramite il sistema regionale indicizzato nella pagina di accesso per le amministrazioni".

^(A) In attuazione di quanto previsto nel presenta comma, v. il **D.M. 16 gennaio 2018 n. 14, "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali"**, pubblicato in G.U.R.I. n. 57 del 9 marzo 2018, in vigore dal 24 marzo 2018. Tale D.M., a norma del suo art. 9, si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.

A tal proposito, v. anche le **"FAQ per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e al d.m. 14/2018"**, pubblicate dal MIT in data 29 agosto 2018 e disponibili sul nuovo sito del Servizio Contratti Pubblici presso il seguente link: https://www.serviziopubblici.it/SPInApp/it/resources/cms/documents/FAQ_programmi.pdf

- ⁽¹⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 11, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 11, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 11, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁴⁾ Alinea così modificato dall'art. 11, co. 1, lett. d), n. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁵⁾ Parola così sostituita dall'art. 11, co. 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁶⁾ Comma inserito dall'art. 11, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 22

Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico. ^(B) **dPCM**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi ~~[avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice]~~ **avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto**, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. **Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applica-**

^(B) In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, v. l'**art. 8, co. 6-bis del d.l. 16 luglio n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020, secondo cui "(...) **sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico** di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

zione dell'istituto del dibattito pubblico.^(A) A tal fine

(A) In attuazione di quanto previsto nel presente comma, v. il d.P.C.M. 10 maggio 2018 n. 76 - "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico", pubblicato in G.U.R.I. n. 145 del 25 giugno 2016. In vigore dal 24 agosto 2018.

In particolare, sono sottoposti a dibattito pubblico i progetti di fattibilità, ovvero i documenti di fattibilità delle alternative progettuali, delle seguenti tipologie di opere elencate nell'Allegato 1 del medesimo decreto citato con le relative soglie dimensionali.

• **TIPOLOGIE DI OPERE**

○ **SOGLIE DIMENSIONALI**

- Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.
 - Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
- Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza.
 - Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
- Aeroporti.
 - Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
- Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l'esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.
 - Opere che comportano una superficie interessata dall'intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
- Interventi per la difesa del mare e delle coste.
 - Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.
- Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi.
 - Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.
- Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.

è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.⁽¹⁾

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2.

4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 12, co. 1, lett. a) e b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

- Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
- Elettrodotti aerei.
 - Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.
- Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole.
 - Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi.
- Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.
 - Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m³/s.
- Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.
 - Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti.
- Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche.
 - Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.

Art. 23

Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi. ^(A) LG1 / DM

(A) In materia di progettazione, v. l'art. 1, commi 4 e 5 del D.L. n. 32/2019 (c.d. "sblocca cantieri), convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, secondo cui:

"4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo".

Cfr. anche la **Determinazione ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"**, aggiornata al d.lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (pubblicata in G.U.R.I. n. 69 del 23 marzo 2018 e in vigore dal 7 aprile 2018) e successivamente integrata con **delibere n. 417 del 15 maggio 2019** (pubblicata in G.U.R.I. n. 137 del 13 giugno 2019) e **n. 290 del 1 aprile 2020**.

In particolare, con tale ultimo atto, l'ANAC ha deliberato:

- "di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a), mediante il fatturato correlato ai servizi professionali dallo stesso svolti, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un'associazione professionale;
- di ritenere opportuna, al fine di garantire il rispetto del principio della non duplicazione dei requisiti, l'adozione di un atto sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associato con il quale si procede, in caso di scioglimento dell'associazione professionale, all'attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio e, nel caso in cui l'associazione continui ad operare, all'attribuzione allo studio associato e ai professionisti uscenti;
- di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un'associazione professionale, a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte".

Con esclusivo riferimento alle gare bandite nella **Provincia di Bolzano**, cfr. la **deliberazione 7 agosto 2018, n. 778** con cui la Giunta provinciale ha approvato la "Nuova Linea guida per gare di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria", introducendo diverse novità con particolare

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- d) un limitato consumo del suolo;
- e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- f) il risparmio e ~~[l'efficientamento energetico,]~~ **l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera**, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;⁽¹⁾

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture; **(c.d. BIM - Building Information Modeling, ovvero "modello d'informazioni di un edificio")** ^(B)

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.⁽²⁾

2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.

~~3. [Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo] Con il re-~~

riguardo ai requisiti tecnico-professionali richiesti per servizi di piccola entità, alle procedure semplificate nel sotto soglia UE e ai criteri di aggiudicazione.

Da ultimo, v. le Linee guida in materia di affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi di ingegneria e architettura fino a 40.000 euro e per servizi sociali e altri servizi di cui al Capo X della L.P. n. 16/2015 e s.m.i. fino a 40.000 €, approvate con **Deliberazione della Giunta provinciale n. 132 del 3 marzo 2020**.

(B) Sul punto, si rinvia alla nota di cui al successivo comma 13 del presente articolo.

golamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il ~~[decreto]~~ regolamento di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto ~~[decreto]~~ regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.⁽³⁾ **(A)**

3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.⁽⁴⁾ **(B)**

4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

~~[5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due~~

~~fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.]~~⁽⁵⁾

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *ggggg-quater*), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.⁽¹¹⁾

5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in*

(A) Cfr. in particolare i vigenti artt. da 14 a 43 (Progettazione) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - "Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163". Con riferimento invece alla progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali, cfr. il D.M. 22 agosto 2017, n. 154, recante "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42", in vigore dall'11 novembre 2017, fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

(B) In materia di lavori di manutenzione, v. l'art. 1, co. 6, del D.L. n. 32/2019, c.d. "sblocca cantieri", convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, secondo cui: "Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo".

materia di espropriazione per pubblica utilità) ^(A) il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5.⁽⁶⁾

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche [e geognostiche], idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, ~~[di studi preliminari sull'impatto ambientale]~~ di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenza, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; **deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;** indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, ~~[le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale]~~ **la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale,** nonché i limiti di spesa, **calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3,** dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.⁽⁷⁾

7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene,

altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **secondo quanto previsto al comma 16.**⁽⁸⁾

8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e ricerche necessarie all'attività di progettazione è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)* ^(B) La medesima autorizzazione si estende alle

(A) Art. 19 - L'approvazione del progetto (L).

“1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. (L)

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)

3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)”

(B) Art. 15 - Disposizioni sulla redazione del progetto (L).

“1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L)

2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. (L)

3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L)

4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il

ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.

11. Gli oneri inerenti alla progettazione, **ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico**, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)* ^(A) alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. **Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.**⁽⁹⁾

11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono com-

rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere. (L)

(A) A norma dell'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008, il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2018, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV del d.lgs. n. 81/2018.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV del d.lgs. n. 81/2018.

Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel piano operativo di sicurezza (POS).

I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Le suddette disposizioni non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

prese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.⁽¹²⁾

11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.⁽¹²⁾

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.

13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). *(c.d. BIM - Building Information Modeling, ovvero "modello d'informazioni di un edificio")* Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. ^(B) L'utilizzo di tali metodo-

(B) In attuazione del presente comma, cfr. il **D.M. 1 dicembre 2017, n. 560 (c.d. decreto BIM)**, che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle S.A., delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche. Il decreto è stato pubblicato sul sito del MIT il 12 gennaio 2018 ed è entrato in vigore il 27 gennaio successivo.

logie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38.

14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; ^(A) il

calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. ^(B) In mancanza di contratto collettivo ap-

Come previsto dall'art. 6, co. 1 del predetto decreto BIM, "Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica:

a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;

b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2020;

c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;

d) per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

e) per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;

f) per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025".

Per una pubblicazione inerente all'applicazione del D.M. n. 560/2017, si rinvia all'e-book divulgato da ASSOBIM il 25 giugno 2020, recante: **"I processi digitalizzati nella pubblica amministrazione per la gestione di contratti pubblici"**. L'e-book è liberamente scaricabile da questo link: <https://www.assobim.it/download/3838/>

^(A) A mente del quale il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (c.d. **DUVRI**) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui sopra o

della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Dette disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nell'ambito di applicazione del presente codice il DUVRI è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

^(B) Con riferimento alle tabelle di cui al presente comma (disponibili al seguente link:

<http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costi-lavoro/Pagine/default.aspx>), si rinvia ai decreti ministeriali emanati nell'ambito dei seguenti settori:

- **Metalmeccanico - Industria:** D.D. n. 56 del 12 settembre 2019;
- **Lavanderie industriali:** D.D. n. 109 dell'11 dicembre 2017;
- **Igiene ambientale, imprese private:** D.D. n. 70 del 1° agosto 2017. **Imprese pubbliche:** D.D. n. 7 del 1° febbraio 2019;
- **Ristorazione collettiva:** D.D. n. 47 del 27 giugno 2019;
- **Settore turismo - Comparto aziende alberghiere:** D.M. 27 settembre 2013;
- **Settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo:** D.D. n. 7 del 17 febbraio 2020;
- **Strutture associative ANFASS onlus:** D.M. 10 giugno 2013;
- **Settore pulizia e multiservizi:** D.M. 13 febbraio 2014;
- **Settore imprese esercenti servizi postali in appalto:** D.M. 9 marzo 2016;
- **Settore operai addetti al carico e scarico presso l'Amministrazione della Difesa:** D.M. 5 marzo 2010;

plicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. **Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le regioni interessate.** ^(A) Fino all'adozione delle tabelle

- **Settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali:** D.M. 13 gennaio 2016;
- **Settore vigilanza e servizi fiduciari:** D.M. 21 marzo 2016;
- **Settore del terziario della distribuzione e dei servizi:** D.M. 19 maggio 2010;
- **Settore delle imprese edili e affini:** D.D. n. 26 del 22 maggio 2020;
- **Settore soccorso alpino:** D.M. 28 aprile 2020 n. 54;
- **Settore servizi di Call-center tlc:** D.D. n. 77 del 1° ottobre 2018.

^(A) Si vedano in particolare i seguenti prezzi regionali:

Regione Abruzzo - Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo - Aggiornamento 2020, approvati con D.G.R. n. 824 del 23 dicembre 2019. Inoltre, v. anche l'Appendice COVID-19 al prezzo Abruzzo 2020, secondo l'art. 5, co. 6, della L.R. 6 aprile 2020 n. 9 (pubblicata sul BURAT n. 19 del 13 maggio 2020).

Regione Basilicata - Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche della Regione Basilicata - Edizione 2020, approvata con D.G.R. del 30 dicembre 2019, n.1045 e pubblicata sul BUR n. 2 del 2020.

Regione Calabria - Prezzo opere edili - Prezzo opere impiantistiche - Prezzo urbanizzazione, infrastrutture e opere specialistiche, 2017, approvati con D.G.R. n. 348 del 1 agosto 2017. Cfr. inoltre le Tabelle di rilevamento del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli, pubblicate dal Provveditorato interregionale OO.PP. per la Calabria e la Sicilia, 2017.

Regione Campania - Prezzo regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 e indicazioni operative in ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19, pubblicato sul BURC n. 100 del 5 maggio 2020 e adottato con D.G.R. n. 186 del 21 aprile 2020.

Regione Emilia Romagna - Prezzo regionale delle opere pubbliche e di difesa del suolo 2019, approvato con D.G.R. 26 giugno 2019, n. 512. Pubblicato sul BURERT n. 217 del 3 luglio 2019.

Regione Friuli Venezia Giulia - Prezzo regionale dei lavori pubblici Friuli Venezia Giulia, 2019, approvato con D.G.R. n. 2005 del 22 novembre 2019. Con delibera n. 670 dell'8 maggio 2020, la Giunta regionale ha approvato l'appendice al prezzo 2019, al fine di fornire agli operatori del settore una serie di articoli e prezzi nel rispetto delle indicazioni normative e dei protocolli per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Regione Lazio - Prezzo Lazio Agricoltura 2015. Prezzo della Camera di commercio di Roma. Cfr. inoltre le Tabelle con gli elementi di costo più rappresentativi ai fini revisionali

per tutte le province e costo della manodopera, pubblicate dal Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, 2017. Da ultimo, v. il **Prezzo unico del cratere del centro Italia, approvato con ordinanza 4 luglio 2018 n. 58 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016.** (per il link dell'ordinanza v. nota di cui all'art. 105, co. 16). Per dare attuazione a quanto stabilito dall'ordinanza n. 41/2017 e dall'accordo tra Commissario, Presidenti delle Regioni, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituti previdenziali ed assicurativi, organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, siglato l'8 febbraio 2018, detto prezzo è stato integrato con l'indicazione, per ciascuna voce, del costo della manodopera da utilizzare per verificare la congruità dell'incidenza di detto costo sull'importo complessivo dei lavori e per il rilascio, da parte della Cassa edile/Edilcassa, dell'attestazione di congruità, definita "**DURC di congruità**". A tal fine il costo minimo della manodopera indicato nel prezzo (€ m.m.) tiene conto di una capacità produttiva dell'impresa superiore alla media (e quindi del tempo che impiega, in condizioni ottimali, una squadra tipo di operai per eseguire il lavoro) ed è calcolato al netto di spese generali 15% e utili d'impresa 10%. Il costo complessivo della manodopera sui lavori si determina applicando i relativi costi del prezzo al computo metrico estimativo degli stessi. L'incidenza del costo della manodopera sull'importo dei lavori viene calcolato, in fase di progetto, di avanzamento lavori e di conclusione degli stessi, dividendo il costo complessivo della manodopera come sopra determinato per l'importo dei lavori. Tale incidenza costituisce il valore minimo di riferimento per le Casse edili/Edilcasse chiamate ad attestare la congruità della manodopera utilizzata nel corso dei lavori.

Regione Liguria - Prezzo regionale opere edili ed impiantistiche Liguria 2019. Prezzo regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale, 2015.

Regione Lombardia - Aggiornamento annuale 2020 del prezzo regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvato con D.G.R. 16 dicembre 2019 - n. XI/2656. Nel Prezzo sono riportate le incidenze relative a manodopera, materiale e noli. Nel prezzo regionale 2020 sono state altresì introdotte alcune voci rispondenti ai CAM, in particolare relative a materiali supportati da idonea certificazione. Tali voci sono contraddistinte dalla declaratoria che ne esplicita la rispondenza ai relativi decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Cfr. inoltre la **D.D. 5 maggio 2020, n. 3062 del Comune di Milano** recante: "Elenco Prezzi Unitari contenente gli articoli da utilizzare per la stima dei costi della sicurezza che l'appaltatore dovrà sostenere per il contenimento dell'epidemia di Covid-19 all'interno dei cantieri comunali, ai sensi del D.P.C.M. del 26/04/2020 e del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri" del 24/04/2020".

Da ultimo, v. anche la **D.G.R. 23 giugno 2020 n. XI/3277** recante "Approvazione elenco misure per la sicurezza anti COVID-19 nei cantieri pubblici - Addendum al prezzo opere pubbliche di Regione Lombardia (pubblicata in B.U.R.L. n. 26 del 26 giugno 2020).

Regione Marche - Prezzo ufficiale in materia di lavori pubblici, 2019, approvato con D.G.R. n. 710 del 18 giugno 2019, pubblicato su BURM 5 luglio 2019 n. 53.

Regione Molise - Prezzo delle opere edili del Molise, 2017, approvato con D.G.R. n. 324 dell'8 settembre 2017. Cfr. inoltre le Tabelle di rilevamento dei costi della manodopera, trasporti, noli e materiali, pubblicate dal Provvedi-

di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. **Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.** ⁽¹⁰⁾

convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 13, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Segno di interpunzione così sostituito dall'art. 13, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 13, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. a) del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, con legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 13, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 2), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, tuttavia tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 13, co. 1, lett. d), nn. 1 e 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 13, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 13, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. a), del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 13, co. 1, lett. g), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 13, co. 1, lett. h), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 13, co. 1, lett. i), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹¹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. a), del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹²⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 20, lett. a), del d.l. 18 aprile 2019, n. 32.

torato interregionale OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, 2017.

Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte OO.PP. 2019, approvato con D.G.R. n. 20-8547 del 15 marzo 2019.

Regione Puglia - Prezzario delle opere pubbliche in Puglia 2019, approvato con Delibera n. 611 del 29 marzo 2019. Cfr. inoltre le Tabelle di rilevamento dei costi della manodopera, trasporti, noli e materiali, pubblicate dal Provveditorato interregionale OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, 2017.

Regione Sardegna - Prezzario dei lavori pubblici della Regione Sardegna 2019, approvato con D.G.R. n. 27/12 del 23 luglio 2019.

Regione Sicilia - Prezzario unico regionale per i lavori pubblici, 2019-2020, approvato con D.A. n. 4/GAB del 16 gennaio 2019.

Regione Toscana - Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana, 2019, approvato con D.G.R. n. 1424 del 25 novembre 2019.

Regione Trentino Alto Adige - Provincia Autonoma di Trento - Prezzario della Provincia Autonoma di Trento, 2018, approvato con D.G.P. n. 2322 del 28 dicembre 2017.

Provincia Autonoma di Bolzano - Elenco prezzi informativi per opere civili edili, 2019. Elenco prezzi informativi per opere civili non edili, 2019. Listino prezzi 2019, approvato con D.G.R. del 20 marzo 2018, n. 231.

Regione Umbria Elenco regionale dei prezzi Umbria edizione 2018. Elenco dei costi per la sicurezza Umbria edizione 2018.

Regione Valle D'Aosta - Elenco prezzi regionale Valle D'Aosta 2017 per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale, approvato con D.G.R. n. 1169 del 28 agosto 2017.

Regione Veneto - Prezzario Interprovinciale delle opere edili per gli anni 2015-2018, adottato con D.G.R. n. 712 del 28 maggio 2019.

Art. 24

Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici. (A)
LG1 / DM

(A) In materia di progettazione v. l'art. 1, commi 4 e 5 del D.L. n. 32/2019, c.d. "sblocca cantieri", convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, secondo cui:

"4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo".

Cfr. anche la Determinazione ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", aggiornata al d.lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (pubblicata in G.U.R.I. n. 69 del 23 marzo 2018 e in vigore dal 7 aprile 2018) e successivamente integrata con **delibere n. 417 del 15 maggio 2019** (pubblicata in G.U.R.I. n. 137 del 13 giugno 2019) e **n. 290 del 1 aprile 2020**.

Con esclusivo riferimento alle gare bandite nella **Provincia di Bolzano**, cfr. la **deliberazione 7 agosto 2018, n. 778** con cui la Giunta provinciale ha approvato la "Nuova Linea guida per gare di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria", introducendo diverse novità con particolare riguardo ai requisiti tecnico-professionali richiesti per servizi di piccola entità, alle procedure semplificate nel sotto soglia UE e ai criteri di aggiudicazione.

Con riferimento alla **Regione Sicilia** si veda invece il **decreto 5 dicembre 2018, n. 30/Gab Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana**, recante: "Approvazione dei bandi tipo per l'affidamento di Servizi di architettura e ingegneria e per i concorsi di progettazione di idee cui faranno riferimento gli enti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii.", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 55 del 21 dicembre 2018.

In particolare, il decreto ha approvato i seguenti bandi tipo:

- A1-C Bando tipo concorso progettazione ad un grado;
- A2-C Bando tipo concorso progettazione a due gradi;
- A3-C Bando tipo concorso di idee ad un grado;
- B1-SAI Manifestazione interesse affidamenti diretti importo < 40.000 euro;
- B2-SAI Manifestazione interesse affidamenti diretti importo < 100.000 euro;
- B3-SAI Lettera invito procedura negoziata importo < 100.000 euro;
- B4-SAI Disciplinare di gara procedura negoziata importo < 100.000 euro;
- B5-SAI Bando di gara procedura aperta importo ≥ 100.000 euro;
- B6-SAI Disciplinare di gara procedura aperta importo ≥ 100.000 euro;
- B7-SAI Disciplinare di gara procedura ristretta importo ≥ 100.000 euro;
- B8-SAI Lettera invito procedura ristretta importo ≥ 100.000 euro;

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, **al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione** nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; (B)

• B9-SAI Allegati 1-2 al Bando tipo 3 ANAC per procedure aperte e ristrette.

A seguito della conversione in legge del d.l. n. 32/2019, i suddetti bandi tipo sono stati aggiornati con **Decreto Direttoriale Sicilia n. 616 del 27 agosto 2019**.

In argomento, v. anche la **Circolare presidenziale 10 aprile 2019**, recante "Istituzione dell'Ufficio speciale per la progettazione ed adozione dello schema di convenzione per l'espletamento delle attività di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.", con cui al predetto Ufficio speciale sono state conferite specifiche competenze in materia di attività di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici regionali nonché ogni altra attività rientrante nei "servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici" di cui all'art. 3, co. 1, lett. vvvv), del d.lgs. n. 50/2016, con la correlata possibilità di avvalersi delle professionalità e delle risorse degli altri rami dell'Amministrazione regionale.

(B) A tal proposito, si pensi alla **Struttura per la progettazione di edifici pubblici** di cui all'art. 1, commi da 162 a 170 della **c.d. Legge di bilancio 2019** (in G.U.R.I. n. 302 del 31 dicembre 2018), secondo cui:

"162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni.

163. Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per

d) dai soggetti di cui all'articolo 46.⁽¹⁾

2. ~~[Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC] Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. [Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 5.]~~ **(A) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.**⁽⁵⁾

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. **(B)** I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, *(Norme generali sull'ordinamento del lavoro*

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) **(C)** se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il **[decreto] regolamento** di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1.⁽⁵⁾

6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente. **(D)**

7. ~~[Gli affidatari di incarichi di progettazione]~~ **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti [e delle concessioni di lavori pubblici],** nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti **[e concessioni di lavori pubblici],** subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o

edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

164. Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.

165-167. (...)

168. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

169-170. (...)

(A) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, cfr. il **D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 - "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee"**, pubblicato in G.U.R.I. del 13 febbraio 2017, n. 36. In vigore dal 28 febbraio 2017.

(B) Sul punto, v. anche il successivo art. 216, co. 27-septies, a mente del quale: "(...) i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione".

(C) A mente del quale: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".

(D) Cfr. il **D.M. 2 dicembre 2016, n. 263** ult. cit.

collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. ^(A) I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. ⁽²⁾ ^(B)

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi ~~[possono essere]~~ **sono utilizzati** dalle stazioni appaltanti ~~[ove motivatamente ritenuti adeguati]~~ quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'**importo [dell'affidamento]** **da porre a base di gara dell'affidamento**. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6. ⁽³⁾ ^(C)

(A) Art. 2359 c.c. - Società controllate e società collegate.

1. Sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
2. Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

(B) In argomento, v. la **Deliberazione ANAC 4 marzo 2020 n. 225**, secondo cui è onere della S.A. porre l'ATI concorrente nella condizione di dimostrare che il patrimonio informativo che è stato messo a disposizione di alcune mandanti della stessa ATI in occasione di un precedente affidamento relativo ad attività di supporto alla progettazione (tramite la documentazione posta a base della gara per l'affidamento dell'attività di supporto alla progettazione o la frequentazione degli uffici della stazione appaltante), non è stato tale da avere determinato un vantaggio idoneo a falsare la concorrenza con gli altri operatori.

(C) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il **D.M. 17 giugno 2016 - "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione"**, pubblicato in G.U.R.I. del 27 luglio 2016, n. 174. In vigore dal 27 luglio 2016.

8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. *(Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto)* ⁽⁴⁾ ^(D)

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151. ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 14, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 14, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. b) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, con legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Il presente comma prevedeva inoltre una diversa modifica dall'art. 1, co. 1, lett. b), punto 2), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, che tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 14, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 14, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. b) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, con legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di

Con riferimento invece al principio dell'equo compenso delle prestazioni professionali in genere, si veda la nota di cui all'art. 30, co. 1, del presente codice.

(D) Art. 9 - "Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.

Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.

Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia".

Art. 10 - "La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso".

bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi”.

Art. 25

Verifica preventiva dell'interesse archeologico.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, ^(A) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma, di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

2. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 7.

3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni.

^(A) Secondo cui, in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, o la dichiarazione dell'interesse culturale, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalità anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi previsti, compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.

8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in ~~due~~ fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica ⁽¹⁾. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:

- a) esecuzione di carotaggi;
- b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
- c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.

9. La procedura si conclude in un termine determinato dal soprintendente in relazione all'estensione dell'area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.

11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

13. ~~[Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.]~~ **Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione**

dell'opera.⁽²⁾

14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. ^(A) Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina, altresì, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

15. ~~[Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti.]~~ **Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, già inseriti nel programma triennale di cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (d.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 - "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124), in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14.**⁽³⁾

16. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

⁽¹⁾ Periodo così modificato dall'art. 15, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

^(A) Sul punto, v. l'art. 40, co. 2, lett. v) del d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 (in G.U.R.I. n. 16 del 21 gennaio 2020, in vigore dal 5 febbraio 2020), recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", secondo cui è il segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a stipulare "su proposta del soprintendente di settore, gli accordi di cui al comma 14 dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico".

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 15, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 15, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 26**Verifica preventiva della progettazione. ^(A)**

(A) Con specifico riferimento ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, si veda l'**art. 10, co. 7-bis, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, che ha modificato l'art. 5 del d.l. 28 maggio 2004 n. 136 aggiungendo i seguenti commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.

2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la **verifica preventiva di cui all'art. 26 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018. (...) ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)**, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 (...). L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. **I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP**, di cui all'art. 13, co. 4, del d.l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli artt. 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli artt. 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (...), e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.

2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli

1. ~~[La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.]~~ **La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.**⁽¹⁾

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; **nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.**⁽²⁾

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

4. La verifica accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: **(A)**

adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli artt. 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli artt. 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP (...). Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli artt. 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli artt. 65, co. 6, ove applicabile, e 67, co. 7 o co. 8-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380".

Per ulteriori indicazioni in merito all'AINOP, si veda la nota di cui al successivo art. 29, co. 4-bis.

(A) Sulle possibili criticità relative alla funzione di RUP quale progettista, verificatore, validatore del progetto e direttore dei lavori o dell'esecuzione, v. l'Atto di segnalazione ANAC n. 5 del 26 marzo 2019, secondo cui, tra l'altro, ri-

a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità **ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;**⁽⁵⁾

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.

7. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. **Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.**⁽³⁾

8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazio-

sulta opportuno modificare il testo dell'art. 26, co. 6, nel seguente modo: "L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro ~~[e fino alla soglia di cui all'articolo 35]~~, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 ~~[e fino a un milione di euro]~~, la verifica può essere effettuata **anche** dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata **anche** dal responsabile unico del procedimento, **sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista**, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9".

ne, all'attività di verifica.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 16, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 16, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 16, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 16, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Lettera così modificata dall'art. 1, co. 20, lett. c) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, con legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21 del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 27

Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori.

1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità ~~alle norme dettate dalla~~ alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*), e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.⁽¹⁾

1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.⁽²⁾

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*) e successive modificazioni, ^(A) può essere disposta anche quando

l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità.

3. In sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*) sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. **In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze.** Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, **nonché al progetto di risoluzione delle interferenze** e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e all'articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*), non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità.⁽³⁾

4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo ~~[di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto~~

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L)

2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (L)

3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L)"

(A) Art. 12. Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità (L).

"1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell'obbligo di collaborazione e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruità i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.⁽⁴⁾

5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, ~~[rilevate]~~ **anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate** dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.⁽⁵⁾

6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti. **Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.**⁽⁶⁾

7. Restano ferme le disposizioni vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, nonché l'applicazione della vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. **(A)**

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 17, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma inserito dall'art. 17, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(A) In materia di valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114, si veda l'art. 1 del d.lgs. 16 giugno 2017 n. 104, pubblicato in G.U.R.I. del 6 luglio 2017 n. 156, per effetto del quale all'art. 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: "a) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati»; b) al comma 4 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) **la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c)**».

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 17, co. 1, lett. c), nn. 1 e 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 17, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 17, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 17, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Titolo IV

Modalità di affidamento – Principi comuni

Art. 28

Contratti misti di appalto.

1. I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto. **(B)**

2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presente codice e in altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 8.

3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto

(B) Con riferimento all'appalto misto di "servizi di manutenzione" e "lavori di manutenzione", che richiede necessariamente la previsione non solo dei requisiti propri dei prestatori di servizi, ma anche dell'attestazione SOA o comunque dei requisiti ex art. 90 del d.P.R. n. 207/2010, cfr. la **delibera ANAC n. 756 del 5 settembre 2018**, secondo cui: "la tipologia dei requisiti da richiedere ai fini della partecipazione va valutata con riferimento alle attività oggetto del contratto. In caso di contratto misto, ovvero avente ad oggetto due o più tipi di prestazioni, l'operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal d.lgs. n. 50/2016 per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto". Con specifico riguardo alla natura dell'attività di manutenzione, l'Autorità ha inoltre evidenziato come la stessa rientri "nell'ambito dei lavori pubblici qualora l'attività dell'appaltatore comporti un'azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) che prevede l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cfr. pareri di precontenzioso del 13 giugno 2008, n. 184, del 21 maggio 2008, n. 151, del 3 ottobre 2007, n. 55 e cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1680; Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2001, n. 2518 e Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2005 n. 537). Viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene, l'attività si configura come prestazione di servizi".

sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9.

4. Se una parte di un determinato contratto è disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*), si applica l'articolo 160.

5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente codice nonché appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione ~~[del presente decreto]~~ **del medesimo codice**, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.⁽¹⁾

6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica, salvo quanto previsto all'articolo 160, all'appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di ~~[forniture, lavori e servizi e di concessioni]~~ **forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di concessioni**, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo ~~[l'articolo 167]~~ **l'articolo 35**, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui ~~[all'articolo 35]~~ **al medesimo articolo 35**.⁽²⁾

8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12.

9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.

10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell'attività distinta di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 no-

vembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*), si applica l'articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non può essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del presente codice.

11. A un appalto destinato all'esercizio di più attività ~~[nei settori speciali]~~ si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui è destinato.⁽³⁾

12. Nel caso degli appalti ~~[nei settori speciali]~~ per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:

a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;

b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni;

c) l'appalto è aggiudicato secondo ~~[il presente codice]~~ **le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali** se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non è soggetta né a tali disposizioni, né a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni.⁽⁴⁾

12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35.⁽⁵⁾

~~[13. Le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo.]~~⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 18, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 18, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 18, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 18, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma inserito dall'art. 18, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma soppresso dall'art. 18, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 29

Principi in materia di trasparenza. ^(A)

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, **alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti** ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. ^(B) **[A]**

(A) Con specifico riferimento alle procedure sopra soglia, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, v. **l'art. 2 co. 6, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale: "Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti *internet* istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto d.lgs. n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'art. 29, co. 1, del d.lgs. n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'art. 162 del d.lgs. n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione".

(B) In materia, oltre all'art. 1 commi 15, 16 e 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190 e al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i., cfr. la **Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016**, "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", con il relativo **Allegato 1** recante l'elenco degli obblighi di pubblicazione.

Con specifico riferimento ai soggetti privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti pubblici economici, si veda anche **Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017**, "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Da ultimo, v. il **Comunicato del Presidente ANAC del 9 aprile 2020**, recante "Indicazioni in merito all'attuazione delle misure di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella fase dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e all'attività di vigilanza e consultiva dell'ANAC", ove l'Autorità ricorda che la **sospensione fino alla data del 15 maggio 2020 prevista dall'art. 103, co. 1, del d.l. n. 18/2020** (conv. con L. 24 aprile 2020, n. 27) - **successivamente prorogata al 30 novembre 2020** dall'art. 41, co. 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. con L. 17 luglio 2020, n. 77) - **può applicarsi anche ai termini per la pubblicazione dei dati** di cui alle predette disposizioni normative. Le amministrazioni e gli enti, ove lo ritengano possibile, continuano comunque a pubblicare secondo le consuete modalità e in base a quanto

previsto nella legge 190/2012, nel d.lgs. 33/2013 e nei propri Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Per quanto riguarda gli specifici obblighi di pubblicazione vigenti in materia di "bandi di gara e contratti", si elencano di seguito i dati che devono essere pubblicati on line nella sezione "Amministrazione Trasparente" di ciascuna stazione appaltante.

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare:

- Codice Identificativo Gara (CIG).
- Struttura proponente. Oggetto del bando. Procedura di scelta del contraente. Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento. Aggiudicatario. Importo di aggiudicazione. Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura. Importo delle somme liquidate.
- Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate).

Atti relativi alla programmazione:

- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali.

Per ciascuna procedura:

- Avvisi di preinformazione.
- Delibera a contrarre o atto equivalente.
- Avvisi e bandi (avviso ex art. 19, co. 1; avviso di indagini di mercato ex art. 36, co. 7 e Linee guida ANAC; avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco ex art. 36, co. 7 e Linee guida ANAC; bandi e avvisi ex art. 36, co. 9; bandi e avvisi art. 73, co. 1 e 4; bandi e avvisi ex art. 127, co. 1; avviso periodico indicativo ex art. 127, co. 2; avviso relativo all'esito della procedura; pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; bando di concorso ex art. 153, co. 1; avviso di aggiudicazione ex art. 153, co. 2; bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara ex art. 171, co. 1 e 5; avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, bando di concessione ex art. 173, co. 3; bando di gara ex art. 183, co. 2; avviso costituzione del privilegio ex art. 186, co. 3; bando di gara ex art. 188, co. 3).
- Avviso sui risultati della procedura di affidamento (avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati ex art. 36, co. 2; bando di concorso e avviso sui risultati del concorso ex art. 141; avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale ex art. 142, co. 3; elenchi dei verbali delle commissioni di gara).
- Avvisi sistema di qualificazione (avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; bandi, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, avviso di aggiudicazione ex art. 140, commi 1, 3 e 4).
- Affidamenti (gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie ex art. 163, co. 10. Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open

~~fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito [delle valutazioni dei requisiti soggettivi] della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. [È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi com-~~

data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti ex art. 192 co. 3).

- Informazioni ulteriori (contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante ex art. 22, co. 1; informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente codice; elenco ufficiali operatori economici ex art. 90, co. 10).
- Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione).
- Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
- Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti.
- Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

In ordine alla vigenza dell'obbligo di pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del Programma biennale e dei suoi aggiornamenti v. il **Comunicato del Presidente ANAC 23 luglio 2019**, secondo cui – pur essendo venuto meno l'obbligo di pubblicazione in questione per effetto della novella di cui alla lettera ss-bis), comma 1, art. 217, del presente codice – “in un'ottica di rafforzamento della trasparenza, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano valutare di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” i testi integrali dei contratti in esecuzione della programmazione biennale, e relativi aggiornamenti, come “dati ulteriori” rispetto a quelli obbligatori, procedendo, ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, a oscurare i dati personali presenti”.

In materia di accesso civico v. la **Determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016**, “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, nonché la **Circolare n. 2 del 30 maggio 2017** pubblicata dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica**, recante “Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, e la più recente **circolare n. 1/2019 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione** recante: “Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”. Tale ultima circolare si propone l'obiettivo di fornire indirizzi e chiarimenti alle amministrazioni sugli aspetti organizzativi, procedurali e tecnologici connessi ad una efficiente gestione del FOIA.

In giurisprudenza, v. anche la **sentenza n. 10 del 2 aprile 2020 adottata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato**, le cui indicazioni sono ampiamente riportate nella nota di cui al successivo art. 53, co. 1.

~~ponenti.] Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.] Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente. ^{(1) (A)}~~

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ^(B) e

(A) Con specifico riferimento alla decorrenza del termine di impugnazione degli atti di gara v. quanto chiarito dall'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 12 del 2 luglio 2020**, meglio illustrata nella prima nota di cui all'art. 204 del presente codice.

(B) Dal 20 agosto 2018 è operativa la nuova piattaforma del **Servizio Contratti Pubblici (SCP)** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che consente la pubblicità degli avvisi, bandi, esiti di gara e dei relativi atti, nonché la pubblicità della programmazione triennale dei lavori la programmazione biennale di forniture e servizi. Per accedere alla nuova applicazione, occorre cliccare sul menu “Accesso per le amministrazioni” del sito <https://www.serviziopubblici.it>. Gli utenti che hanno utilizzato la precedente versione del sistema (“AvvisiBandiEsiti”) per la pubblicazione sul sito SCP potranno accedere al nuovo sistema con le precedenti credenziali e vi troveranno i dati delle pregresse pubblicazioni.

Come evidenziato nel **Comunicato del MIT “Avvio del portale unico per la pubblicità delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi” del 7 giugno 2019**, “A decorrere dal 1 luglio 2019, gli obblighi di pubblicità di cui al comma 2 dell'articolo 29 ed al comma 7 dell'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici saranno assolti utilizzando le nuove modalità rese disponibili dal Sistema a rete MIT (SCP) - Regioni/Province autonome.

Da tale data:

- le stazioni appaltanti statali e di livello centrale e le stazioni appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni/Province autonome che non hanno ancora attivato un proprio sistema informativo assolveranno agli obblighi informativi, di cui sopra, tramite il Servizio Contratti Pubblici;
- le stazioni appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni/Province autonome che hanno attivato un proprio

sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di *e-procurement* interconnesse tramite cooperazione applicativa.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

4. ~~[Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'intercambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.] Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di *e-procurement* ad essi interconnesse, garantendo l'intercambio delle informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.~~⁽²⁾

4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle regioni e delle province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre

2011, n. 229. *(Attuazione dell'art. 30, co. 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti)* **L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.**⁽³⁾ **(A)**

(A) In materia, cfr. anche l'art. 13 del d.l. 28 settembre 2018 n. 109, "Disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", così come modificato dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, che ha istituito l'**archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP)**, finalizzato al censimento del patrimonio delle opere di competenza degli enti e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle autonomie locali e di tutte le amministrazioni comunali. Il sistema, curato e gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede la generazione di un **codice** per ogni singola opera (**IOP**), che la identifica in maniera univoca, riportandone le caratteristiche essenziali e distintive, con lo scopo di consentire un maggiore controllo della stessa durante il suo intero ciclo di vita; controllo inteso sia in termini di monitoraggio sullo stato dell'infrastruttura fisica per la sicurezza dei cittadini e dei trasporti, sia in termini di definizione di un piano di azione in relazione alle priorità di intervento, favorendo la semplificazione, celerità, accuratezza delle attività e tempestività degli interventi manutentivi. L'archivio è strutturato nelle seguenti sezioni:

1. Ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
2. Ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
3. Strade;
4. Ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;
5. Aeroporti;
6. Dighe e acquedotti;
7. Gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
8. Porti e infrastrutture portuali;
9. Edilizia pubblica.

Le sezioni di cui sopra sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:

- a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;
- b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;
- c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza;
- d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento;
- e) la collocazione dell'opera rispetto alla classificazione europea;
- f) i finanziamenti;
- g) lo stato dei lavori;
- h) la documentazione fotografica aggiornata;
- i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;
- l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale.

Per accedere all'AINOP si veda il seguente link:
<http://ainop.mit.gov.it/>

sistema informativo pubblicheranno su detti sistemi, i bandi/avvisi ed esiti di gara e i programmi di lavori, beni e servizi, secondo le indicazioni fornite dagli Osservatori Regionali o strutture equivalenti; in caso di utilizzo della piattaforma SCP quest'ultima reindirizzerà le stazioni appaltanti direttamente sui sistemi informativi regionali attivi.

La data del 1 luglio 2019 è da intendersi quale data di entrata a regime della piattaforma unica della trasparenza e pubblicità (SCP) e di progressivo avvio delle attività di cooperazione applicativa fra il sistema informativo nazionale SCP ed i sistemi informativi regionali.

La data di attivazione della cooperazione applicativa di ciascun sistema regionale sarà resa nota tramite i previsti comunicati degli Osservatori regionali. Nelle more dell'attivazione dei sistemi regionali e sino a diversa comunicazione, gli obblighi di pubblicità si intenderanno assolti tramite il Servizio Contratti Pubblici ovvero tramite il sistema regionale indicizzato nella pagina di accesso per le amministrazioni.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 19, co. 1, lett. a), nn. 1-6, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. d) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 19, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 19, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 30

Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. ^(A)

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni^(B)

^(A) Per le misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia al testo evidenziato nelle note di cui agli artt. 1, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 60, 63, 79, 80, 84, 86, 105, 106, 107, 140, 163, 165, 204 e 213.

^(B) Con riferimento alla qualità delle prestazioni professionali rese dagli avvocati, si veda anche l'art. 19-*quaterdecies*, co. 3, del d.l. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito in L. 4 dicembre 2017 n. 172, secondo cui "la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti". Come precisato nel secondo comma dell'articolo citato, si considera equo il compenso "quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia" n. 55 del 10 marzo 2014, recante "Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247)". Tale decreto è stato recentemente modificato e integrato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 (in vigore dal 27 aprile 2018).

Per l'estensione a tutte le categorie professionali del diritto all'equo compenso nelle procedure di affidamento della **Regione Toscana**, oltre che dei relativi enti dipendenti, si veda la D.G.R. 6 marzo 2018 n. 29, recante "Procedure di acquisizione di servizi professionali: Indirizzi", secondo cui, nelle procedure di acquisizione di servizi professionali, i compensi devono essere determinati come previsto dal d.l. n. 148/2017, ovvero sulla base dei parametri fissati con decreti ministeriali relativamente alle diverse professioni ai fini della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali; nel caso di procedure concorsuali tali compensi devono essere presi a riferimento per determinare l'importo a base di gara. Attualmente sono vigenti e devono essere applicati i seguenti decreti ministeriali:

- per gli **avvocati**, il decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 cit., come da ultimo modificato e integrato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37;
- per i **commercialisti**, il decreto del Ministero della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012;
- per i **notai** e gli **assistenti sociali**, il decreto del Ministero della giustizia n. 106 del 2 agosto 2013;

- per i **consulenti del lavoro**, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 46 del 21 febbraio 2013;
- per le **professioni sanitarie** (medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica), il decreto del Ministero della Salute 19 luglio 2016, n. 165;
- per le **professioni tecniche di agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare**, si applicano le tabelle del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, di cui all'art. 24, co. 8, del presente codice.

Con riferimento invece alla disciplina della **Regione Puglia** in ordine alla remunerazione degli incarichi defensionali agli avvocati esterni, v. la D.G.R. 27 marzo 2018, n. 469, recante "Incarichi legali esterni. Art. 13-*bis* della L. 31.12.2012 n. 247. Integrazione alle D.G.R. n. 2848 del 20.12.2011, n. 1985 del 16.10.2012 e n. 2697 del 14.12.2012".

Con riferimento alla disciplina della **Regione Sicilia** cfr. invece la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 301, recante "Atto di indirizzo per gli Assessorati regionali e gli Enti sottoposti a vigilanza e/o controllo in materia di acquisizione dei servizi professionali ed equo compenso".

Con riferimento alla disciplina della **Regione Lazio**, v. la L.R. 12 aprile 2019 n. 6, recante "Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali". In particolare, si veda l'art. 2 - "Equo compenso e clausole vessatorie", secondo cui:

"1. La Regione, gli enti strumentali e le società controllate, garantiscono, nell'affidamento e nell'esecuzione degli incarichi conferiti a professionisti, il diritto all'equo compenso nonché contrastano l'inserimento di clausole vessatorie, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche e in particolare dall'articolo 19 *quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e successive modifiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllate, prevedendo in particolare che:

- a) negli atti relativi alle procedure di affidamento i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità e che gli stessi, così individuati, siano utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara;
- b) in relazione agli atti relativi alle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinarie per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la determinazione dei compensi e a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla l. 4/2013 siano proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;
- c) nella predisposizione dei contratti di incarico professionale il divieto dell'inserimento di clausole vessatorie così come definite all'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e successive modifiche.

e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. ^(A) Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza ^(B), proporzionalità, non-

3. La Regione promuove l'applicazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2 da parte degli enti locali, nello svolgimento delle procedure di affidamento di incarichi professionali”.

(A) In materia di correttezza dell'azione amministrativa nelle procedure di evidenza pubblica v. **Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 4 maggio 2018 n. 5**, che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “Anche nello svolgimento dell'attività autoritativa, l'amministrazione è tenuta a rispettare oltre alle norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l'invalidità del provvedimento e l'eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell'interesse legittimo), anche le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull'interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illecite frutto dell'altrui scorrettezza.

Nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, anche prima e a prescindere dell'aggiudicazione, nell'ambito in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento.

La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione può derivare non solo da comportamenti anteriori al bando, ma anche da qualsiasi comportamento successivo che risulti contrario, all'esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede. Affinché nasca la responsabilità dell'amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l'esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose), ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti:

a) che l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà;

b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'amministrazione, in termini di colpa o dolo;

c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all'amministrazione”.

(B) L'art. 12 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) ha modificato l'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 introducendo il seguente comma 4-bis: “Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui

ché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

4. Al personale impiegato nei lavori, **servizi e forniture** oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.⁽¹⁾

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.⁽²⁾ ~~[Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.]~~

5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.⁽³⁾

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo”.

unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese. ^(A)

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici **nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)** ^(B) si applicano le disposizioni di

^(A) Per la definizione di PMI si rinvia all'art. 3, co. 1, lett. aa) del presente codice nonché alla pubblicazione della Commissione UE "Guida dell'utente alla definizione di PMI" ivi citata.

^(B) Il titolo VII del citato codice comprende i seguenti articoli.

Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore)

"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner".

Art. 56 (Convenzioni)

"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione".

Art. 57 (Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza)

"1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'esple-

cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*), ^(A) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. ⁽⁴⁾

inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi”.

Art. 31

Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni. ^(B) LG3

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti ~~[nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento]~~ individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 20, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 20, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽³⁾ Comma inserito dall'art. 20, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 8, co. 5, lett. 0a), d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del d.l. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: “le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati

tamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 56”.

(A) In argomento, v. l'art. 264 (Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19) del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui:

“1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

- a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”; (...)

(B) Ai sensi dell'art. 2, co. 5, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, con riferimento alle determinazioni a contrarre o altri atti di avvio del procedimento equivalenti adottati ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto entro la data del 31 dicembre 2021, “per ogni procedura di appalto [sopra soglia] è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera”.

Ai sensi degli artt. 1, co. 1 e 2 co. 1 del medesimo decreto semplificazioni, con riferimento alle determinazioni a contrarre o altri atti di avvio del procedimento equivalenti adottati entro il 31 dicembre 2021, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro i termini stabiliti dai medesimi articoli in questione (ovvero 2, 4 o 6 mesi a seconda del valore dell'appalto). Il mancato rispetto di tali termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale.

Con riferimento all'aggiornamento professionale dei RUP, l'art. 7, co. 7-bis del citato decreto semplificazioni, ha stabilito che: “Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (...)”

relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.⁽¹⁾

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*), svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ^(A) previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

5. ~~[L'ANAC [con proprio atto,] con proprie linee~~

^(A) Sulle possibili criticità relative alla funzione di RUP quale progettista, verificatore, validatore del progetto e direttore dei lavori o dell'esecuzione, v. l'Atto di segnalazione ANAC n. 5 del 26 marzo 2019, nonché la nota di cui al precedente art. 26, co. 6.

~~guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce] Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. [Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.] [Con le medesime linee guida] Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. [Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8.] ^(B) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. ⁽²⁾~~

6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, **direzione dell'esecuzione**, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per

^(B) Cfr. Determinazione ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 - **Linee guida n. 3**, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornate al d.lgs. n. 56/2017 con **determinazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017**. Pubblicata in G.U.R.I. n. 260 del 7 novembre 2017. In vigore dal 22 novembre 2017.

Per la disciplina relativa alle funzioni della direzione lavori e dei relativi rapporti con il RUP cfr. il **Titolo II del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"**, pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 15 maggio 2018, in vigore dal 30 maggio 2018. Con riferimento invece alle funzioni del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture cfr. il **Titolo III del medesimo D.M. 7 marzo 2018 n. 49** cit.

indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.⁽³⁾ **(A)**

9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute.

11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali

incarichi di progettazione.

12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori **o del direttore dell'esecuzione** sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.⁽⁴⁾

13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.

14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 21, co. 1, lett. a), nn. 1 e 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 21, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. e) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 21, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 21, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

(A) Cfr. anche la Determinazione ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - **Linee Guida n. 1, "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"**, aggiornata al d.lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e successivamente integrata con **delibera n. 417 del 15 maggio 2019**.

Per l'affidamento degli incarichi di importo superiore a 40.000 euro, vedi anche il successivo art. 157 del presente codice.

Con esclusivo riferimento alle gare bandite nella **Provincia di Bolzano**, cfr. la **deliberazione 7 agosto 2018, n. 778** con cui la Giunta provinciale ha approvato la "Nuova Linea guida per gare di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria", introducendo diverse novità con particolare riguardo ai requisiti tecnico-professionali richiesti per servizi di piccola entità, alle procedure semplificate nel sotto soglia UE e ai criteri di aggiudicazione.

Art. 32**Fasi delle procedure di affidamento. (A)**

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori econo-

(A) L'art. 7-ter (Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica) del d.l. 8 aprile 2020, n. 22 (c.d. Decreto Scuola), conv. con L. 6 giugno 2020 n. 41 (in vigore dal 7 giugno 2020), dispone che: "1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibile ed urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;

c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;

d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse."

In argomento, v. anche la pubblicazione del Ministero dell'Istruzione **"L'edilizia scolastica diventa più semplice e più veloce. Le norme di riferimento"**, disponibile presso il seguente link:

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/Poteri%20commissariali%20e%20deroghe.zip

mici e delle offerte. Nella procedura di cui ~~[all'articolo 36, comma 2, lettera a)] all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)~~, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.⁽¹⁾

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.

4. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione. **(B)**

(B) Sul punto, per le procedure sotto soglia, v. l'art. 1, co. 1 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale, tra l'altro, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al co. 2, lett. b) del medesimo articolo citato *[sul punto si rinvia alla nota di cui all'art. 36, co. 2 del presente codice]*. Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Con riferimento alle procedure sopra soglia, v. invece l'**art. 2, co. 1 del suddetto decreto semplificazioni**, a mente del quale, tra l'altro, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Anche in questo caso il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.

7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione **[ha luogo] deve avere luogo** entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, **purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.** Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ^(A) l'ag-

giudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. ⁽⁴⁾

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico **nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb)** e nel caso di affidamenti effettuati ai

Infine, si veda inoltre l'**art. 8, co. 2, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale: **"In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall'articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. cura Italia), provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020"**.

In argomento, si rinvia alla prima nota di cui al successivo art. 59 del presente codice.

(A) Sul punto, v. l'**art. 8, co. 1, lett. a) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale: **"è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché**

dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura".

In argomento, v. anche la prima nota di cui al successivo art. 59 del presente codice.

Con specifico riferimento ai **contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario od ospedaliero**, v. il **primo comma dell'art. 4-bis (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici) del suddetto decreto semplificazioni**, secondo cui: **"1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca è comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"**. (...)

sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).⁽²⁾ (A)

11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

13. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

14-bis. I capitoli e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.⁽³⁾ (B)

(A) Nel caso in cui l'accordo quadro sia aggiudicato mediante sistema dinamico di acquisizione, v. l'art. 1, co. 586, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **c.d. legge di bilancio 2020**, secondo cui: "Le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'art. 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55 del citato d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del medesimo d.lgs. n. 50 del 2016".

(B) Ancorché sia venuto meno l'obbligo di richiamare tali documenti nell'ambito del contratto, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto, con **risposta n. 35/2018** all'interpello formulato in ordine alla "Imposta di bollo sui documenti prodotti nell'ambito dei contratti pubblici", che tali documenti poiché disciplinano particolari aspetti del contratto (es. termini entro

il quale devono essere ultimati i lavori, responsabilità ed obblighi dell'appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi dell'appalto), sono riconducibili alle tipologie di cui all'art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, per le "scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti". Al riguardo, si confermano dunque i chiarimenti a suo tempo resi con la **risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002**, secondo cui sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, per ogni foglio, i seguenti atti:

- capitolato generale;
- capitolato speciale;
- elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- processo verbale di consegna;
- verbale di sospensione e di ripresa lavori;
- certificato e verbale di ultimazione dei lavori;
- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
- verbali di constatazione delle misure;
- certificato di collaudo;
- certificato di regolare esecuzione.

Per quanto concerne inoltre il trattamento agli effetti dell'imposta di bollo del computo metrico estimativo, con la medesima risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002 l'Agenzia aveva già precisato che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati. Pertanto, il computo metrico estimativo, in quanto elaborato tecnico la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, rientra tra gli atti individuati dall'art. 28 della tariffa, parte seconda, del d.P.R. n. 642/1972, per i quali è dovuta l'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare. Ai sensi dell'art. 2 del citato d.P.R. si verifica il caso d'uso quando "gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione".

Con specifico riferimento all'**offerta economica**, l'Agenzia ha infine specificato che, nell'ambito delle procedure di acquisto sul MePA, o mercati elettronici similari, "**le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della P.A. non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo**"; si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione" (cfr. anche la risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013).

Nello stesso senso, anche il **documento riepilogativo del contenuto dell'offerta economica**, generato automaticamente dal sistema, non assume un'autonoma rilevanza ai fini dell'imposta di bollo rispetto al documento principale "offerta economica". Lo stesso assolve, infatti, all'unica funzione di riepilogare il contenuto dell'offerta e, come tale, non rientra nell'ambito delle "scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, (...), descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti", di cui all'art. 2 della citata tariffa.

Infine, relativamente al trattamento tributario da riservare ai fini dell'imposta di bollo alle **istanze/dichiarazioni di partecipazione alla procedura di gara**, l'Agenzia ha ricordato che l'art. 3, co. 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R. n. 642/1972, stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, per le "istanze, petizioni, ricorsi (...) diretti

agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...), tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili". In linea generale, quindi, le istanze dirette [esclusivamente n.d.r.] ad una amministrazione dello Stato sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.

In deroga alla predetta disposizione, la tariffa prevede specifiche previsioni esentative per alcune tipologie di atti e documenti. In particolare, l'art. 14 della tabella annessa al richiamato d.P.R. n. 642/1972 esenta, in modo assoluto, dall'imposta di bollo le "dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4/1/1968, n. 15 (ora articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000) e successive modificazioni ed integrazioni". La previsione di cui sopra concerne la possibilità di comprovare la sussistenza di determinati fatti o il possesso di taluni requisiti e stati personali mediante dichiarazioni rilasciate dall'interessato, in sostituzione delle tradizionali certificazioni amministrative e degli atti di notorietà.

Ciò premesso, l'Agenzia ha ritenuto che la cosiddetta "dichiarazione di partecipazione alla procedura di gara", laddove non si limiti alla semplice comunicazione del possesso dei requisiti, ma contestualmente formuli anche una richiesta volta all'ottenimento di un provvedimento funzionale alla partecipazione in gara, debba essere assoggettata ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3 della tariffa allegata al citato d.P.R.

Con riferimento alle modalità di assolvimento dell'**imposta di bollo per i contratti pubblici formati all'interno del MePA, e gli allegati documenti redatti in formato elettronico firmati digitalmente**, v. l'**interpello Agenzia delle Entrate n. 321 del 25 luglio 2019**, secondo cui per tali documenti: "l'imposta di bollo potrà essere assolta tramite il contrassegno telematico ovvero secondo la modalità virtuale, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972".

Con riferimento all'**offerta economica presentata nelle procedure di gara telematica per l'affidamento di lavori**, vedi la **risposta dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Trento) all'interpello n. 906-101 del 13 settembre 2019**, secondo cui detta offerta non deve essere assoggettata ad imposta in quanto: "L'imposta di bollo si applica unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione, e ai documenti facenti parte integrale del contratto, ivi compresa l'offerta economica, sempre che non rientrino nell'art. 28 della Tariffa, Parte seconda, allegata al d.P.R. n. 642/1972".

Con riferimento invece alle modalità per corrispondere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, v. il **D.M. 28 dicembre 2018**, recante "**Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche**" (pubblicato in G.U.R.I. n. 5 del 7 gennaio 2019), secondo cui, tra l'altro, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ogni trimestre solare dovrà essere corrisposto entro il giorno 20 del primo mese successivo (20 aprile 2019, 20 luglio 2019, 20 ottobre 2019 e 20 gennaio 2020).

Da ultimo, v. anche l'**art. 12-novies del d.l. 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. decreto crescita)**, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 (a decorrere dal 30 giugno 2019), a mente del quale: "Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo (...), in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio (...), l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di

⁽¹⁾ *Comma così modificato dall'art. 22, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. f) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".*

⁽²⁾ *Lettera così modificata dall'art. 22, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.*

⁽³⁾ *Comma aggiunto dall'art. 22, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.*

⁽⁴⁾ *Comma così modificato dall'art. 4, co. 1, d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020.*

Art. 33

Controlli sugli atti delle procedure di affidamento.

1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata. ^(A)

assolvimento dell'imposta di bollo (...), avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate (...), si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio (...). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Con riferimento invece alle **modalità di pagamento dell'imposta di bollo dall'estero** per la partecipazioni a gare, v. la **Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 332 del 7 settembre 2020**, secondo cui: "se il debitore si trova all'estero e non può assolvere l'imposta di bollo utilizzando una delle modalità tradizionali, potrà pagare tramite bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce".

(A) Per la deroga del presente comma, introdotta dal legislatore al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di edilizia scolastica a seguito dell'emergenza COVID-19, v. la prima nota di cui al precedente articolo 32.

2. L'eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1. L'approvazione del contratto è sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti.

Art. 34

Criteri di sostenibilità energetica e ambientale. ^(A) DM

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ^(B) e conformemente, in

^(A) In argomento, v. anche l'**art. 229-bis, co. 4-bis** (Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale) del **d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio)**, convertito con modificazioni dalla **L. 17 luglio 2020, n. 77**, secondo cui: "Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*ovvero entro il 17 settembre 2020*), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i **criteri ambientali minimi**, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici**, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili".

^(B) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. in particolare i seguenti CAM, attualmente in vigore, qui di seguito suddivisi per categoria merceologica:

ARREDI PER INTERNI: Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvati con D.M. 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, e D.M. 3 luglio 2019, in G.U.R.I. 18 luglio 2019 n. 167);

ARREDO URBANO: Acquisto di articoli per l'arredo urbano (approvati con D.M. 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015);

AUSILI PER L'INCONTINENZA: Forniture di ausili per l'incontinenza (approvati con D.M. 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016);

CALZATURE DA LAVORO E ACCESSORI IN PELLE: Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (approvati con D.M. 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018);

CARTA: Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvati con D.M. 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013);

CARTUCCE PER STAMPANTI: Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e per l'affidamento del servizio integrato di raccolta di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro (approvati con D.M. 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019);

APPARECCHIATURE INFORMATICHE DA UFFICIO: Fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio [pc portatili, pc da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione, per ufficio] (approvati con D.M. 13 dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014);

EDILIZIA: Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvati con D.M. 11 ottobre 2017, in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017);

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (fornitura e progettazione): Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvati con D.M. 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017);

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (servizio): Servizio di illuminazione pubblica (approvati con D.M. 28 marzo 2018, in G.U. n. 98 del 28 aprile 2018);

ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO PER EDIFICI: Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvati con D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012);

PULIZIA PER EDIFICI: Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene (approvati con D.M. 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012);

RIFIUTI URBANI: Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (approvati con D.M. 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014);

RISTORAZIONE COLLETTIVA: Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvati con D.M. 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020);

SANIFICAZIONE STRUTTURE SANITARIE: Affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti (approvati con D.M. 18 ottobre 2016, in G.U. n. 262 del 9 novembre 2016);

STAMPANTI: Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio (approvati con D.M. 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019);

TESSILI: Forniture di prodotti tessili (approvati con D.M. 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, e D.M. 3 luglio 2019, in G.U.R.I. 18 luglio 2019 n. 167);

VEICOLI: Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada (approvati con D.M. 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012, modificato e integrato dal D.M. 30 novembre 2012, in G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012);

VERDE PUBBLICO: Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione (approvati con D.M. 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020).

Per i **chiarimenti** e le **FAQ** relative ai suddetti CAM, aggiornate al 15 novembre 2018, si rinvia al sito del Ministero dell'Ambiente, disponibile presso il seguente link: <http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>

Con riferimento invece alla materia dell'**efficientamento energetico**, da ultimo, si vedano anche gli articoli dal 697 al 700 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), in vigore dal 1° gennaio 2018, secondo cui:

“697. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire interventi di elevata qualità di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022, è promossa la realizzazione da parte degli enti locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti medesimi tali da ottenere, entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano un'emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W), fermo restando quanto previsto all'articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

698. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 697, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti ivi previsti possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa e, ove realizzati da imprese, possono fruire, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004 è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

699. Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 698 gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico nonché gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED.

700. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 697 e 698, tenendo conto degli interventi di efficientamento energetico già eseguiti o in corso di esecuzione, dell'avvenuto ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa, nonché le modalità di raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio dei risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti”.

Con specifico riferimento alla materia della illuminazione pubblica, da ultimo, cfr. anche il **Comunicato del Presidente ANAC del 27 febbraio 2019**, recante “**Indicazioni opera-**

referimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, **anche** a quanto specificamente previsto all'articolo 144.”⁽¹⁾

2. ~~[I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, il suddetto decreto può stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta. Negli altri casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali quali:-~~

a) ~~acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;-~~

b) ~~attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;-~~

c) ~~servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;-~~

d) ~~affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.]~~

I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.⁽²⁾

3. ~~[Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, al-~~

tive per l'affidamento del c.d. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica”.

~~tresi, l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d'asta indicato al comma 2.] L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.⁽³⁾~~

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 23, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 23, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 23, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

PARTE II

CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Titolo I

Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia

Art. 35

Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.

1. ~~[Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:] Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:~~⁽¹⁾

a) **euro 5.350.000,00** ~~[5.548.000]~~ per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;⁽²⁾

b) **euro 139.00,00** ~~[144.000]~~ per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;⁽²⁾

c) **euro 214.000,00** ~~[221.000]~~ per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;⁽²⁾

d) **euro 750.000** per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. ^(A)

^(A) Si tratta in particolare di:

- Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;
- Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura;
- Servizi di sicurezza sociale obbligatoria (tali servizi non rientrano nell'ambito di applicazione del codice se orga-

2. ~~[Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:] Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:~~⁽³⁾

a) **euro 5.350.000,00** ~~[5.548.000]~~ per gli appalti di lavori;⁽⁴⁾

b) **euro 428.000,00** ~~[443.000]~~ per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;⁽⁴⁾

c) **euro 1.000.000** per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX. ^(A)

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. ^(B)

5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità ope-

nizzate in quanto servizi non economici di interesse generale);

- Servizi di prestazioni sociali;
- Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative;
- Servizi religiosi;
- Servizi alberghieri e di ristorazione;
- Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, co. 1, lett. d);
- Altri servizi amministrativi e delle P.A.;
- Servizi della P.A. forniti alla collettività;
- Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, co. 1, lett. h);
- Servizi investigativi e di sicurezza;
- Servizi internazionali;
- Servizi postali;
- Servizi di rigenerazione pneumatici;
- Servizi di lavorazione del ferro.

^(B) Al fine di rendere omogenea la determinazione del valore complessivo di un appalto pubblico, il Tavolo dei soggetti aggregatori regionali presso ITACA, nella seduta del 19 settembre 2019, ha approvato degli "Indirizzi operativi per il calcolo del valore stimato degli appalti e per la redazione del prospetto economico di servizi e forniture". Il documento è disponibile presso il seguente link:

https://www.itaca.org/documenti/news/Indirizzi%20Redazione%20Prospetto%20Economico_171219.pdf

relative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino.

7. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente codice.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati ~~[contemporaneamente]~~ ^(A) per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;⁽⁶⁾

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati ~~[contemporaneamente]~~ ^(B) per lotti distinti, nell'applica-

zione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;⁽⁶⁾

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.

12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;

b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione; ^(C)

(A) La locuzione "contemporaneamente" è stata soppressa dal legislatore con il decreto c.d. "sblocca cantieri" in ossequio alla **lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273)**, con cui la Commissione europea ha rilevato che le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 35, laddove prevedono la locuzione "contemporaneamente", sembrano aver ristretto l'applicabilità dell'obbligo di computare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti. In considerazione di ciò la Commissione ha concluso che: "l'articolo 35, comma 9, lettera a), e l'articolo 35, comma 10, lettera a), del decreto legislativo 50/2016 violano l'articolo 5, paragrafo 8, primo comma, e l'articolo 5, paragrafo 9, primo comma, della direttiva 2014/24/UE nonché l'articolo 16, paragrafo 8, primo comma, e l'articolo 16, paragrafo 9, primo comma, della direttiva 2014/25/UE".

(B) *Idem.*

(C) L'ANAC ha già trattato la materia dei servizi assicurativi in due determinazioni, la prima del **13 marzo 2013 n. 2**, incentrata su questioni interpretative concernenti l'affidamento di tali servizi e di quelli di intermediazione assicurativa; la seconda, adottata l'**8 giugno 2016 n. 618**, contiene clausole contrattuali-tipo per l'affidamento di servizi in esame. Con **delibera n. 1228 del 22 novembre 2017** l'Autorità ha, inoltre, approvato il Bando-tipo n. 1/2017, che fornisce indicazioni operative sulla compilazione del disciplinare di gara afferente in generale all'affidamento di servizi e di forniture.

b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;

c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;

2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del pre-

visto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

18. ~~[Sul valore stimato dell'appalto]~~ **Sul valore del contratto di appalto** viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento ^(A) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio ~~[dei lavori]~~ **della prestazione.** ^(B) L'erogazione dell'anticipazione, **consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi**

(A) Per l'aumento dell'anticipazione dal 20% al 30%, v. l'art. 207 (Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici) del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 maggio 2020, secondo cui:

“1. In relazione alle procedure disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.**

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore”.

In argomento, v. anche i chiarimenti interpretativi formulati dal MIT nella **Circolare n. 112 dell'11 agosto 2020**, secondo cui: “l'ambito di applicazione della misura temporanea deve intendersi esteso (...) più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all'esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del codice, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione sulla base di disposizioni di legge. (...) Inoltre, va ritenuta l'applicabilità in via generale della previsione in esame anche agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie ed a quelli indetti nei settori speciali”. La circolare è disponibile presso il seguente link:

<http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-08/Circolare%20112%20del%2011-08-2020.pdf>

(B) Con riferimento alla illegittimità della di un capitolato d'appalto che preveda il diniego all'erogazione dell'anticipazione del prezzo anche nell'ipotesi di contratti sotto soglia, cfr. la Deliberazione ANAC 14 novembre 2018 n. 1050.

Nelle more di una revisione dei predetti atti di regolazione alla luce delle disposizioni contenute nell'emanando regolamento governativo di attuazione del d.lgs. 50/2016, al fine di garantire la più ampia partecipazione alle gare, nel rispetto del principio di par condicio dei concorrenti, l'Autorità ha ritenuto opportuno pubblicare ulteriori **“Chiarimenti in ordine alle problematiche inerenti la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi”** con il **Comunicato del Presidente ANAC del 1 aprile 2020.**

In materia di tutela della privacy, con specifico riferimento al **ruolo soggettivo dell'impresa assicurativa nell'ambito dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi**, v. il doc. web n. 9169688 del **Garante per la protezione dei dati personali**, secondo cui la società assicuratrice, aggiudicataria del servizio di copertura assicurativa, agisce in qualità di **autonomo titolare del trattamento di dati personali** in quanto non pone in essere un trattamento “per conto” dell'ente aggiudicante, circostanza questa che, peraltro, priverebbe la società medesima dell'autonomia necessaria ad una corretta valutazione e liquidazione del danno. Secondo il Garante, “La base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, dall'ente o soggetto aggiudicante alla compagnia aggiudicataria può essere rinvenibile nell'art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli assicurativi (es. marketing) sia precluso al soggetto aggiudicatario, che diversamente incorrerebbe anche in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. In un'ottica di accountability (art. 25 del Regolamento) risulterebbe senz'altro apprezzabile l'inserimento, in sede di bando di gara, di elementi volti a identificare contraenti che diano le massime garanzie in materia di protezione dei dati personali”.

dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, ^(A) è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale ^(B) applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma **[dei lavori] della prestazione**. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)* o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso **[dei lavori] della prestazione**, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. ^(C) Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione **[dei lavori] della prestazione** non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.⁽⁵⁾ ^(D)

(A) Testo in grassetto aggiunto dall'art. 91, co. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. cura Italia), recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (in vigore fin dal 17 marzo 2020 e convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in G.U.R.I. n. 110 del 29 aprile 2020, a decorrere dal 30 aprile 2020).

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia al testo evidenziato nelle note di cui agli artt. 1, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 60, 63, 79, 80, 84, 86, 105, 106, 107, 140, 163, 165, 204 e 213.

(B) Sul punto, cfr. l'art. 1 del D.M. 13 dicembre 2017 (pubblicato in G.U.R.I. 15 dicembre 2017 n. 292), secondo cui: "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018". Da ultimo, v. il D.M. 12 dicembre 2019 (in G.U.R.I. n. 293 del 14 dicembre 2019), secondo cui "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020".

(C) Per il testo delle suddette garanzie cfr. il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in G.U.R.I. n. 83 del 10 aprile 2018. In vigore dal 25 aprile 2018.

(D) Per la disciplina dell'anticipazione del corrispettivo d'appalto nei settori della difesa e della sicurezza, si rinvia all'art. 159, co. 4-bis, così come introdotto dall'art. 47-bis del d.l. 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, a decorrere dal 30 giugno 2019.

⁽¹⁾ Alinea così sostituito dall'art. 24, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Soglia così diminuita dal Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁽³⁾ Alinea così sostituito dall'art. 24, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Soglia così diminuita dal Regolamento delegato (UE) 2019/1829 della Commissione del 30 ottobre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 24, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dall'art. 1, co. 20, lett. g) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 (a decorrere dal 18 giugno 2019) e successivamente dall'art. 91, co. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "decreto cura Italia"), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, a decorrere dal 30 aprile 2020.

⁽⁶⁾ Lettera così modificata dall'art. 24, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. g) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma agli "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009", cfr. l'art. 1, co. 1-ter, d.l. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, secondo cui: "Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e ai relativi contratti stipulati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125".

Art. 36
Contratti sotto soglia. ^(A) LG4

(A) Per la temporanea deroga introdotta alle presenti disposizioni dal **d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)** conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, v. il relativo art. 1 (**Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia**), a mente del quale:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli artt. 36, co. 2, e 157, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.

In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al co. 2, lett. b).

Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
- b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tra-

mite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lett. a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al co. 2, lett. b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli artt. 247 e 249 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 [c.d. decreto rilancio], convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», fino all'importo di cui alla lett. d), co. 1, dell'art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 [ovvero 750.000 euro].

Il successivo art. 2-bis (Raggruppamenti temporanei di imprese) del suddetto decreto semplificazioni ha altresì precisato che: «Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Rispetto alla durata delle procedure di aggiudicazione, si osserva che l'art. 12 del c.d. decreto semplificazioni ha modificato l'art. 2 della legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990 n. 241 introducendo il seguente comma 4-bis: «Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedi-

menti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo”.

Con riferimento alla responsabilità erariale, l'art. 21, co. 2, del c.d. decreto semplificazioni, ha precisato che: “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [17 luglio 2020] e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.

Come previsto dall'art. 21, co. 1 del citato decreto, “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”.

Il successivo art. 23 del decreto semplificazioni ha altresì riformulato la fattispecie incriminatrice dell'abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., precisando in particolare che: “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

Per le originarie deroghe all'applicazione della norma di cui all'art. 36, co. 2, v. l'art. 1, co. 912 della L. 30 dicembre 2018 n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Tale disposizione, è stata abrogata dall'art. 1, co. 24, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 “c.d. sblocca cantieri”, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 (a decorrere dal 18 giugno 2019). Sul punto, v. inoltre i successivi commi 25 e 26 del medesimo decreto, secondo cui:

“25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avviato l'iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni:

a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 10 luglio 2019;

b) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 31 luglio 2019;

c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 15 novembre 2019.

26. Il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato”.

Con specifico riferimento ai lavori e agli interventi di manutenzione straordinaria affidati ai sensi degli articoli

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi [di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione] di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. (A) (B) Le stazioni appaltanti [possono, altresì, applicare] applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.⁽¹⁾

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37

36, co. 2, lett. b), e 37 co. 1, si v. anche l'art. 1, commi da 107 a 115, della citata Legge di bilancio 2019, il cui testo completo è integralmente riportato alla seconda nota del successivo art. 37 co. 1.

(A) Per la definizione di PMI si rinvia all'art. 3, co. 1, lett. aa) del presente codice nonché alla pubblicazione della Commissione UE “Guida dell'utente alla definizione di PMI” ivi citata.

Con esclusivo riferimento agli appalti banditi nella Provincia autonoma di Trento, v. anche “Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19-ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 13 marzo 2020.

In particolare, negli affidamenti diretti si prevede la possibilità di affidare al medesimo operatore economico più contratti aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione purché la sommatoria degli stessi, nel corso dell'anno, sia di importo inferiore a quello indicato nell'art. 21, comma 4 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali). Negli affidamenti ad invito il principio di rotazione opera, invece, precludendo l'invito del gestore uscente e di parte degli operatori economici invitati all'affidamento immediatamente precedente, laddove il nuovo affidamento abbia ad oggetto la stessa tipologia di servizio o fornitura e ricada nella stessa fascia di importo.

Il documento contempla inoltre discipline specifiche per le procedure relative all'affidamento di incarichi tecnici per i lavori pubblici e di servizi socio-assistenziali dettate in considerazione della peculiarità di tali tipologie di affidamento. Al fine di evitare un'applicazione sproporzionata del principio di rotazione che potrebbe condurre a una limitazione della concorrenza, le linee guida stabiliscono altresì alcune ipotesi di deroga al principio funzionali ad assicurare condizioni di parità tra gli operatori economici nella partecipazione alle procedure di affidamento.

Con riferimento alla Regione Toscana, la Corte Costituzionale, con sentenza 27 maggio 2020, n. 98, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10, co. 4, della L.R. 16 aprile 2019 n. 18, nella parte in cui riserva una quota degli appalti sotto soglia alle micro, piccole e medie imprese operanti nel territorio Regionale.

(B) In materia di subappalto nei contratti sotto soglia di interesse transfrontaliero, v. anche l'Atto di segnalazione ANAC n. 8 del 13 novembre 2019, con cui l'Autorità ha inteso formulare alcune proposte per una urgente modifica normativa inerente alla disciplina del subappalto alla luce della sentenza della Corte di Giustizia della UE (CGUE) del 26 settembre 2019 (causa C-63/18), la quale ha statuito la non conformità al diritto UE della norma nazionale che prevede un limite quantitativo al subappalto.

e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto ~~[adeguatamente motivato]~~ **anche senza previa consultazione di due o più operatori economici** o per i lavori in amministrazione diretta. **La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;** ^{(2) (A)}

(A) Fino al 31 dicembre 2021, v. la deroga introdotta dall'art. 1, co. 2, lett. a) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), come riformulato a seguito della conversione in legge del decreto medesimo (L. 11 settembre 2020 n. 120), secondo cui, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per l'affidamento di forniture e servizi (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo inferiore a 75.000 euro, nonché per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

Come previsto dal successivo co. 3, **gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, del presente codice.**

Con specifico riferimento agli enti del Servizio Sanitario Nazionale si veda anche il co. 3 dell'art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "decreto cura Italia" (convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dal 30 aprile 2020 e, successivamente, modificato dall'art. 18, co. 1, lett. b), del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), secondo cui: "Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie, regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni, e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'articolo 793 del codice civile, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità".

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia al testo evidenziato nelle note di cui agli **artt. 1, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 60, 63, 79, 80, 86, 105, 106, 107, 140, 163, 165, 204 e 213**

In materia di affidamento diretto, v. anche la **Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019**, recante "Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva", ove è stato chiarito che: "nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, co. 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'art. 103, co. 11, del Codice dei contratti pubblici".

In argomento, tuttavia, v. la recente deroga disposta dall'**art. 1, co. 4, del c.d. decreto semplificazioni**, secondo cui **la**

~~[b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno [cinque operatori economici] dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;]~~

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; ^{(3) (B)}

S.A. non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del presente codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la S.A. indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93.

(B) Fino al 31 dicembre 2021, per l'affidamento di forniture e servizi (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del presente codice, nonché per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, v. la deroga introdotta dall'art. 1, co. 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), come riformulato a seguito della conversione in legge del decreto medesimo (L. 11 settembre 2020 n. 120), secondo cui, fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono mediante **procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del presente codice, **previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.**

~~[c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante [la procedura negoziata di cui all'articolo 63] **procedura negoziata con consultazione di almeno [dieci operatori] **quindici operatori** economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;**~~

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;^{(4) (A)}

Come previsto dal successivo co. 3, per tali affidamenti le S.A., fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 3, del presente codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, **procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del presente codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.**

Con riferimento agli **interventi di edilizia scolastica**, v. anche l'art. 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. legge di bilancio 2020), a mente del quali: "(...) **per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'art. 36, co. 2, lett. b), fino alle soglie previste dall'art. 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi**".

Per le ulteriori misure di semplificazione previste in materia di edilizia scolastica a seguito dell'emergenza COVID-19, v. anche la prima nota di cui al precedente art. 32.

(A) Fino al 31 dicembre 2021, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, v. la deroga introdotta dall'art. 1, co. 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), come riformulato a seguito della conversione in legge del decreto medesimo (L. 11 settembre 2020 n. 120), secondo cui, fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono mediante **procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del presente codice, **previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nei ri-**

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;^{(12) (B)}

~~[d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a).]~~

spettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Come previsto dal successivo co. 3, per tali affidamenti le S.A., fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 3, del presente codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, **procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del presente codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.**

(B) Fino al 31 dicembre 2021, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000, v. la deroga introdotta dall'art. 1, co. 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), come riformulato a seguito della conversione in legge del decreto medesimo (L. 11 settembre 2020 n. 120), secondo cui, fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono mediante **procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del presente codice, **previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.**

Come previsto dal successivo co. 3, per tali affidamenti le S.A., fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 3, del presente codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, **procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del presente codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.**

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8. ⁽⁵⁾ **(A)**

3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo [~~di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara~~] **per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2.** ⁽⁶⁾

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, **comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9,** funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. ⁽⁷⁾ **(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)** **(B)**

(A) Fino al 31 dicembre 2021, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35, v. la deroga introdotta dall'art. 1, co. 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), come riformulato a seguito della conversione in legge del decreto medesimo (L. 11 settembre 2020 n. 120), secondo cui, fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono mediante **procedura negoziata, senza bando**, di cui all'art. 63 del presente codice, **previa consultazione di 15 operatori economici, ove esistenti**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Come previsto dal successivo co. 3, per tali affidamenti le S.A., fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 3, del presente codice, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, **procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia** individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del presente codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

(B) Secondo cui, nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle **opere di urbanizzazione primaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio**, è a carico del titolare del permesso di costruire senza applicazione della disciplina di cui al

presente codice, sempreché il valore delle stesse – calcolato secondo le disposizioni di cui all'art. 35, co. 9 – risulti inferiore alla soglia europea (di cui all'art. 35, co. 1).

Sul punto, cfr. tuttavia la **lettera di messa in mora “C(2019) 452 final” del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273)**, con cui la Commissione europea ha rilevato che l'art. 16, co. 2-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 può essere inteso in due modi diversi:

- a) “Esso può essere interpretato nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare ciascun lotto senza applicare il codice dei contratti pubblici qualora abbiano prima verificato che il valore cumulato dei lotti è inferiore alla soglia UE, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), secondo comma, della direttiva 2004/18/CE (fino al 17 aprile 2016) e dall'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE (dal 18 aprile 2016). **Tale interpretazione è compatibile con la direttiva (in appresso “l'interpretazione conforme”).**”
- b) “Il comma 2-bis può, tuttavia, essere interpretato anche nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici possono ignorare tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici, inclusa quella che recepisce la disposizione della direttiva in questione (cioè l'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), secondo comma, della direttiva 2004/18/CE o l'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE). In base a tale interpretazione, l'articolo 16, comma 2-bis, del d.P.R. 380/2001 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare ciascun lotto senza applicare il codice, non soltanto se il valore cumulato dei lotti è inferiore alla soglia UE, ma anche se il valore di ciascun singolo lotto, considerato in modo isolato rispetto agli altri lotti, è inferiore alla soglia UE. **Tale interpretazione è incompatibile con la direttiva (in appresso “l'interpretazione non conforme”).**”

Secondo la Commissione, tale ultima interpretazione non conforme – **avallata anche dall'ANAC nel paragrafo 2.2 delle proprie Linee Guida n. 4** (così come aggiornate dalla delibera n. 206 del 1° marzo 2018) – “determina una violazione dell'articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 2014/24/UE, in quanto una determinata categoria di opere di urbanizzazione – vale a dire le opere di urbanizzazione primaria *i)* a carico del titolare del permesso di costruire e *ii)* affidate dal titolare del permesso di costruire ad altri operatori economici – non viene presa in considerazione al fine di verificare se la soglia UE sia stata raggiunta, nei casi in cui tali opere (ossia la particolare categoria di opere di urbanizzazione appena descritta) risultano individualmente al di sotto della soglia UE”.

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l'art. 16, co. 2-bis, del citato d.P.R. n. 380/2001 viola l'art. 5, par. 8, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE, in quanto lo stesso “deve, essere interpretato nell'ordinamento giuridico italiano nel senso che le amministrazioni possono aggiudicare alcune “particolari” opere di urbanizzazione senza applicare il codice italiano dei contratti pubblici, non solo qualora il valore aggregato di tutte le opere di urbanizzazione sia al di sotto della soglia UE, ma anche qualora il valore di tali opere di urbanizzazione “particolari”, considerate isolatamente rispetto alle altre opere, sia al di sotto della soglia UE”.

Sul punto, peraltro, si veda anche il **parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 2942 del 24 dicembre 2018**, che aveva già avallato l'interpretazione conforme fornita dalla Commissione in ordine all'art. 16, co. 2-bis, del citato d.P.R. n. 380/2001 e che era stato chiesto

dalla stessa ANAC in riferimento alla tematica delle opere di urbanizzazione a scomputo, ovvero le opere eseguite dal titolare del permesso di costruire scomputando i relativi oneri dai contributi dovuti alle amministrazioni comunali per le opere di urbanizzazione.

In particolare, con riferimento al primo quesito formulato dall'ANAC in ordine alla legittimità del punto 2.2 delle proprie Linee guida n. 4, il Consiglio di Stato ha confermato che:

- “il calcolo complessivo delle opere di urbanizzazione, intesa nella sua interezza, è dato dalla somma di tutte le opere di urbanizzazione che il privato deve realizzare a scomputo, funzionali e non. Tale operazione, avente dunque ad oggetto la definizione dell'importo complessivo al quale ammonta la realizzazione delle opere di urbanizzazione, deve essere effettuata prima di ogni ulteriore valutazione circa la possibilità di applicazione della deroga di cui all'articolo 16, comma 2 bis, d.P.R. n. 380 del 2001, giacché l'operatività di quest'ultima resta direttamente condizionata dall'esito dell'accertamento in ordine al calcolo complessivo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi;
- se il valore complessivo di tali opere – qualunque esse siano – non raggiunge la soglia comunitaria, calcolata ai sensi dell'articolo 35, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, solo allora il privato potrà avvalersi della deroga di cui all'articolo 16, comma 2-bis, d.P.R. n. 380 del 2001 ed esclusivamente per quelle funzionali;
- al contrario, qualora il valore complessivo di tali opere superi la soglia comunitaria, il privato sarà tenuto al rispetto delle regole di cui al Codice di contratti pubblici sia per le opere funzionali che per quelle non funzionali;
- in termini ancora più semplici si deve ribadire l'iter logico già seguito nel parere n. 361 del 2018 di questo Consiglio, vale a dire che l'insieme delle opere di urbanizzazione il cui onere è accollato al titolare del permesso di costruire come scomputo degli oneri di urbanizzazione, deve essere considerato nel suo insieme come se fosse un'unica opera pubblica da realizzarsi contestualmente, sia pure costituita da diverse tipologie (opere di urbanizzazione primaria, primaria funzionali, secondaria) le quali, ciascuna per sé, possono essere considerate come singoli lotti in relazione alla loro singola natura (fogne, strade, illuminazione etc.). Ne consegue che, per valutare se questo complessivo appalto virtualmente unitario, composto da più opere disomogenee, superi o meno la soglia comunitaria, in applicazione dell'art. 35, comma 9, del Codice occorre sommare il valore di ciascuna di esse.

Con riferimento invece al secondo quesito posto dall'ANAC (ovverosia se l'art. 35 co. 11 del codice ammetta, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 5, paragrafo 10 della direttiva 2014/24/UE, che uno o più lotti possano essere scorporati dai restanti lotti di cui si compone l'opera, a condizione, per i lavori, che il singolo lotto valga meno di 1 milione di euro e che la sommatoria dei lotti scorporati - e aggiudicati - meno del 20% del valore complessivo dell'opera), il parere ha chiarito che: “si deve richiamare l'osservazione sopra espressa secondo cui il coacervo delle opere di urbanizzazione a scomputo addossate al titolare del permesso di costruire deve essere considerato, agli effetti del calcolo delle soglie, come una unica “opera prevista” oggetto di un unico appalto. Si è già precisato che se la sommatoria di tale coacervo supera la soglia europea tutte le opere dovranno essere assoggettate al codice.

Si rende tuttavia applicabile in questo caso anche l'art. 35, comma 11, del Codice, il quale, in diretta, letterale e pedissequa applicazione dell'art. 5, par. 10 della direttiva 2014/24/UE, stabilisce che, in via di eccezione, quando

[5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.] **[Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.]**⁽⁸⁾

6. [Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.] Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip s.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.⁽⁹⁾

[6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.]

un'opera prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, e quand'anche il valore complessivo stimato della totalità dei lotti di cui essa si compone sia superiore alla soglia, ciò non ostante ai lotti frazionati in questione non si applica la direttiva, e dunque possono essere aggiudicati senza le procedure in essa previste come obbligatorie. Ciò può avvenire però a due condizioni:

1. Che, i lotti in cui è stata frazionata l'“opera prevista” siano ciascuno inferiore a € 1.000.000,00;
 2. Che la somma di tali lotti non superi il 20 per cento della somma di tutti i lotti in cui l'opera prevista è stata frazionata.
- In questo caso per “opera prevista” si deve intendere, appunto, il coacervo delle opere di urbanizzazione addossate al titolare del permesso.

In questo senso, potendosi su tale aspetto concordare con quanto suggerito dall'ANAC nel quesito qui in esame, applicando l'articolo 35, comma 11, del Codice e sussistendo le relative condizioni, sarebbe possibile scorporare il lotto relativo alle opere di urbanizzazione primaria funzionali, affidandolo in via diretta ai sensi dell'articolo 16, comma 2 bis, d.P.R. n. 380 del 2001, anche se il valore complessivo dell'opera fosse di rilevanza comunitaria, a condizione che esso fosse di valore inferiore a € 1.000.000,00, e non superasse il venti per cento di tutte le opere a scomputo addossate al titolare”.

6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.⁽¹⁰⁾

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.⁽¹³⁾

~~7. [L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle] Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. [Nelle predette linee guida] Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata [,nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale]. [Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.]^(A) Fino alla data di entrata~~

^(A) Con riferimento alla previgente disciplina, cfr. la Determinazione ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - **Linee Guida n. 4** - "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera n. 206 del 1° marzo 2018, pubblicata in G.U.R.I. n. 69 del 23 marzo 2018. In vigore dal 7 aprile 2018. Con riferimento alle Linee guida n. 4, si vedano anche le **FAQ aggiornate dall'ANAC il 12 settembre 2018**, disponibili sul seguente link: <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPublici/FAQLineeGuida4>

Da ultimo, a seguito della conversione in legge del d.l. "sblocca cantieri", l'ANAC ha aggiornato i punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle suddette Linee guida n. 4 con **delibera**

in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.⁽¹¹⁾

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori.

9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economi-

n. 636 del 10 luglio 2019 (pubblicata in G.U.R.I. n. 183 del 6 agosto 2019), e ciò al solo fine di conseguire l'archiviazione della procedura di infrazione UE n. 2018/2273, in ossequio a quanto prescritto dal vigente art. 216, co. 27-octies. L'attuale testo delle Linee guida n. 4 resta pertanto incompatibile con le modifiche apportate dallo "sblocca cantieri" al testo dell'articolo 36.

Con riferimento invece alla illegittimità del sopralluogo obbligatorio nelle procedure negoziate, cfr. il **comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018**, recante: "**Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema del sopralluogo obbligatorio nella fase della manifestazione di interesse nelle procedure negoziate**", secondo cui la scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle offerte), non è legittima in quanto:

- "fuoriesce dal perimetro applicativo della disposizione recata dal predetto articolo 79, comma 2, che collega il sopralluogo alla formulazione delle offerte;
- determina, in violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, un significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo organizzativo e finanziario, alla competizione per l'affidamento degli appalti pubblici, considerata peraltro la possibilità che gli operatori economici non ricevano l'invito o decidano comunque di non presentare offerta".

camente più vantaggiosa. ⁽¹⁴⁾ **(A)**

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 25, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, co. 5, lett. 0a-bis) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del d.l. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽²⁾ Lettera modificata dall'art. 25, co. 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così integrata dall'art. 1, co. 5-bis, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020.

⁽³⁾ Lettera così modificata dall'art. 25, co. 1, lett. b), n. 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituita dall'art. 1, co. 20, lett. h) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁴⁾ Lettera così modificata dall'art. 25, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituita dall'art. 1, co. 20, lett. h) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁵⁾ Lettera così modificata dall'art. 25, co. 1, lett. b), n. 4, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituita dall'art. 1, co. 20, lett. h) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 25, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 25, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 25, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, abrogato dall'art. 1, co. 20, lett. h) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Il presente comma era stato sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. f), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, tuttavia tale originaria sostituzione non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 25, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 25, co. 1, lett. g), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, co. 17, del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Il presente comma era stato sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. f), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, tuttavia tale originaria sostituzione non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

⁽¹¹⁾ Comma così modificato dall'art. 25, co. 1, lett. h), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. h) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹²⁾ Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 20, lett. h), D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹³⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 17, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 20, lett. h) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

(A) Con riferimento agli appalti di lavori nel settore dei beni culturali, v. tuttavia il successivo art. 148, co. 6, secondo cui: "in deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro".

Titolo II

Qualificazione delle stazioni appaltanti

Art. 37

Aggregazioni e centralizzazione delle committenze. ^(B)

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, ^(C) possono proce-

(B) Per la deroga del presente articolo, introdotta dal legislatore al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di edilizia scolastica a seguito dell'emergenza COVID-19, v. la prima nota di cui al precedente articolo 32.

(C) Per un primo riepilogo delle vigenti disposizioni in materia di spending review – aggiornato all'ottobre 2017 – si veda l'Allegato 1 alla Circolare del 20 dicembre 2017, n. 33 - Quadro sinottico - della Ragioneria Generale dello Stato, disponibile presso il seguente link:

[http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/33/Allegato alla Circolare del 20 dicembre 2017 n. 33.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/33/Allegato%20alla%20Circolare%20del%2020%20dicembre%202017%20n.%2033.pdf)

In materia, v. inoltre la più recente "Tabella obblighi-facoltà per gli acquisti di beni e servizi" pubblicata da Consip il 17 gennaio 2019. La tabella rappresenta un quadro sinottico della normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. Le amministrazioni, attraverso la tabella, avranno la possibilità di individuare la normativa applicabile in base alla categoria merceologica a cui appartengono i beni o servizi oggetto di acquisto, alla propria categoria di appartenenza (amministrazione centrale, ente del servizio sanitario nazionale, amministrazione territoriale, etc.) e alla classe di importo. La tabella è consultabile anche al link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html

Con riferimento alle più recenti disposizioni dettate in materia di spending review, v. in particolare:

- l'art. 1, co. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – come da ultimo modificata dall'art. 1, co. 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. legge di bilancio 2019), secondo cui: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposi-

zione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”.

- L'art. 4 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, secondo cui: **“Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca”.**
- L'art. 1, commi 581, 582 e 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. **legge di bilancio 2020**), secondo cui:
“581. All'art. 1, co. 7, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, dopo le parole: «telefonia mobile,» sono inserite le seguenti: «autoveicoli di cui all'art. 54, co. 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati.».

582. All'art. 4, co. 3-ter, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «e lavori pubblici».

583. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa”.

In ragione di quanto precede, le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT (nell'elenco disponibile on-line al seguente link:

https://www.istat.it/it/files/2016/09/ISTAT_lista_AAPP_30_settembre2019_GU_numero229.pdf, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento (costituite ai sensi dell'art. 1, co. 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, relativamente alle seguenti categorie merceologiche:

- a) **energia elettrica;**
- b) **gas;**
- c) **carburanti rete e carburanti extra-rete;**
- d) **combustibili per riscaldamento;**
- e) **telefonia fissa e telefonia mobile;**

- f) **buoni-pasto, sia cartacei che elettronici** (ex art. 1, D.M. 22 dicembre 2015, a decorrere dal 5 febbraio 2016);
- g) **autoveicoli di cui all'art. 54, co. 1, lettere a) (autovetture), b) (autobus), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c) (autoveicoli per trasporto promiscuo), del codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati** (a decorrere dal 1° gennaio 2020).

È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'ANAC. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati. La mancata osservanza delle suddette disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

I contratti stipulati in violazione dell'art. 1, co. 7, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto (cfr. art. 1, co. 8, del citato d.l. n. 95/2012).

Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione (cfr. art. 1, co. 3, del citato d.l. n. 95/2012).

Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339

c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, co. 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (cfr. art. 1, co. 13, del citato d.l. n. 95/2012).

Gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto attività di manutenzione e (a decorrere dal 1° gennaio 2020) anche lavori pubblici (cfr. novellato art. 4, co. 3-ter, del citato d.l. n. 95/2012).

Con specifico riferimento agli **enti del S.S.N.**, si veda inoltre l'art. 1, commi 548-550 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. **legge di stabilità 2016**), secondo cui:

“548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal d.P.C.M. *[24 dicembre 2015, oggi integrato dal d.P.C.M. 11 luglio 2018, pubblicato in G.U.R.I. n. 189 del 16 agosto 2018 n.d.r.]* di cui all'art. 9, co. 3, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (...), avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.

549. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'art. 9, co. 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (...). In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.

550. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”.

Le categorie merceologiche individuate dal citato d.P.C.M. 24 dicembre 2015 sono le seguenti:

- 1) Farmaci;
- 2) Vaccini;
- 3) Stent;
- 4) Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali);
- 5) Protesi d'anca;
- 6) Medicazioni generali;
- 7) Defibrillatori;
- 8) Pace-maker;
- 9) Aghi e siringhe;
- 10) Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali;
- 11) Servizi di pulizia per gli enti del S.S.N.;
- 12) Servizi di ristorazione per gli enti del S.S.N.;
- 13) Servizi di lavanderia per gli enti del S.S.N.;
- 14) Servizi di smaltimento rifiuti sanitari;
- 15) Vigilanza armata;
- 16) Facility management immobili;

- 17) Pulizia immobili;
- 18) Guardiania;
- 19) Manutenzione immobili e impianti.

Con successivo **d.P.C.M. 11 luglio 2018 (pubblicato in G.U.R.I. n. 189 del 16 agosto 2018)**, le categorie merceologiche sopra elencate sono state confermate e integrate con le seguenti nuove categorie:

- 20) Guanti (chirurgici e non);
- 21) Suture;
- 22) Ossigenoterapia;
- 23) Diabetologia territoriale;
- 24) Servizio di trasporto scolastico;
- 25) Manutenzione strade - Servizi e forniture.

Gli obblighi di cui all'ultimo d.P.C.M. citato decorrono dal 16 agosto 2018, ad eccezione della categoria merceologica n. 25 (manutenzione strade - servizi e forniture) il cui obbligo è differito di un anno, fatte salve le programmazioni già avviate sulla base degli accordi sanciti nel Tavolo dei soggetti aggregatori e gli interventi già programmati dalle regioni alla data di entrata in vigore per la categoria n. 25.

Con specifico riferimento alla **Provincia autonoma di Trento**, cfr. inoltre la **Deliberazione 15 giugno 2018 n. 1034**, recante “Individuazione delle soglie per l'affidamento di contratti di servizi e forniture da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle convenzioni quadro - art. 36-ter 1 commi 4 e 5 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23”. Per acquisti di valore inferiore alle soglie indicate nell'allegato A della predetta deliberazione, le amministrazioni sono chiamate a utilizzare prioritariamente gli strumenti elettronici di acquisto messi a disposizione dalla APAC - Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti o, in subordine, da Consip S.p.A. In caso di acquisti effettuati mediante gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., le Amministrazioni decidono se acquistare, in alternativa, mediante mercato elettronico o mediante adesione alle convenzioni nazionali. Qualora per la specifica categoria merceologica non sia possibile effettuare acquisti mediante gli strumenti elettronici messi a disposizione da APAC o da Consip S.p.A., trovano applicazione le disposizioni generali vigenti in materia. Per acquisizioni di importo superiore alle suddette soglie le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale debbono continuare ad approvvigionarsi attraverso il ricorso alle convenzioni e/o accordi quadro.

Per la disciplina relativa ai **prezzi di riferimento** individuati dall'ANAC ai fini del contenimento della spesa pubblica, cfr. invece la nota di cui all'art. 213, co. 3, lett. h-bis).

Da ultimo, tra le misure di contrasto agli effetti dell'emergenza COVID-19, v. anche il **co. 3 dell'art. 120 “Piattaforme per la didattica a distanza” del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto cura Italia)**, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dal 30 aprile 2020, secondo cui: **“Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2, lettere a) (piattaforme e strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o per il potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità) e b) (dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a) da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. e MePA). Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei**

dere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. ^(A) Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.⁽¹⁾

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di ~~[procedura ordinaria ai sensi del]~~ **procedure di cui al presente codice.**^{(2) (B)}

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante ag-

dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50".

Con riferimento ai quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet, v. inoltre l'**art. 87-bis del c.d. decreto cura Italia, "Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico", meglio illustrato nella nota di cui al successivo art. 63, co. 2, lett. c).**

^(A) Per l'elenco completo dei soggetti aggregatori finora istituiti si rinvia alla nota di cui al precedente art. 3, co. 1, lett. n) del presente codice.

^(B) In materia di lavori di manutenzione, v. l'art. 1, co. 6, del d.l. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, secondo cui: "Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo".

gregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:⁽⁶⁾

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso **le province, le città metropolitane ovvero** gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.^{(3) (C)} *(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni **delle province, delle città metropolitane** e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.⁽⁴⁾

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudica-

^(C) Cfr. tuttavia l'art. 1, co. 1, lett. a) del d.l. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, come novellato dall'art. 8, co. 7, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, secondo cui, fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui art. 37, co. 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate.

Entro il 30 novembre 2021 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

zione dei propri appalti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e **gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1,**

lettera g).⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 26, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 26, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Lettera così modificata dall'art. 26, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 26, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 26, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. g), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, tuttavia tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

Art. 38

Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto **[agli ambiti di attività]** ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip s.p.a., Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, *(Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale)* convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.⁽⁶⁾ **(A)**

1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.⁽⁵⁾ **(B)**

(A) Per l'elenco completo dei soggetti aggregatori finora istituiti si rinvia alla nota di cui al precedente art. 3, co. 1, lett. n) del presente codice.

(B) Sul punto, v. anche l'art. 1, commi 28 e 29 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, c.d. "sblocca cantieri", convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a mente del quale:

"28. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.

29. Per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362,

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, [sentite l'ANAC e la Conferenza unificata] **di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC**, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.⁽⁶⁾

3. **Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis** la qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:

- a) capacità di [programmazione e] progettazione;
- b) capacità di affidamento;
- c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.⁽⁶⁾

3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attività correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purché qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.⁽⁷⁾

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

- a) requisiti di base, quali:
 - 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;
 - 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;
 - 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
 - 4) numero di gare svolte nel [triennio] **quinquennio** con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;⁽¹⁾

5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente norma-

tiva^(A) ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)* ^(B)

5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;⁽²⁾

5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ^(C) in materia di procedure di

(A) Cfr. l'art. 4 del d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192 s.m.i., che recepisce la direttiva n. 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra P.A. e imprese.

Per la specifica indicazione dei termini di pagamento si rinvia alla nota di cui al successivo art. 113-bis, co. 3.

(B) A mente del quale: "(...) le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata".

(C) Art. 1 - Ambito di applicazione.

"1. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche sono tenute a:

a) detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

b) detenere ed alimentare un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione delle opere ed interventi, idoneo ad assicurare la relativa evidenza e tracciabilità;

c) prevedere specifici vincoli, anche sulla base di quanto specificato nell'ambito del decreto di cui all'articolo 5, per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, come previsto dal presente decreto e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ai fini dell'inoltro all'Autorità

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa".

monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall'articolo 29, comma 3;⁽²⁾

5-quater) disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara;⁽⁸⁾

b) requisiti premianti, quali:

1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;

2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

[3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;⁽⁹⁾

4) livello di soccombenza nel contenzioso;

5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.

4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.⁽³⁾

5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.

6. L'ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e

alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione.

7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC stabilisce altresì i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ^(A) alle stazioni appaltanti che procedono

(A) In materia di CIG, cfr. la **delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017**, recante "Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG", pubblicata in G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2017, nonché il **Comunicato del Presidente ANAC del 12 aprile 2017**, recante "Precisazioni sull'applicazione delle disposizioni della Delibera n. 1/2017". Si veda anche la **delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017**, con cui l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 recante "**Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136**" alla luce delle novità introdotte con il d.lgs. n. 50/2016 e con il d.lgs. n. 56/2017. Cfr. anche il **Comunicato del presidente ANAC del 16 ottobre 2019**, recante: "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici".

In argomento, oltre all'ultimo aggiornamento della "**Guida al servizio SIMOG - Manuale utente profilo RUP, Ver. 3.04.4**", disponibile al seguente link: https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/help/GuidaSimog_RUP.pdf v. anche le **FAQ pubblicate dall'ANAC** e aggiornate al 18 marzo 2019, suddivise nelle seguenti sezioni:
Sezione A – Aspetti generali sulla tracciabilità;
Sezione B – Casi particolari rientranti nel perimetro della tracciabilità;
Sezione C – Fattispecie non rientranti nel perimetro della tracciabilità;
Sezione D – Ulteriori casi specifici chiariti con la determinazione n. 4/2011.

Si vedano inoltre le ulteriori FAQ relative agli "Obblighi informativi verso l'Autorità di cui all'articolo 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/06" aggiornate sempre al 18 marzo 2019, suddivise nelle seguenti sezioni:

Sezione A - Quesiti di natura generale;
Sezione B - Quesiti relativi alla fase di aggiudicazione o di definizione di procedura negoziata;
Sezione C - Quesiti relativi alla fase iniziale di esecuzione del contratto;
Sezione D - Quesiti relativi alla fase di esecuzione e avanzamento del contratto;
Sezione E - Quesiti relativi alla schede di rilevazione basate su eventi.

Da ultimo, v. la **Delibera ANAC n. 268 del 19 marzo 2020** adottata a seguito dell'emergenza COVID-19, secondo cui: **"Fino a nuove comunicazioni, il termine per perfezionare**

per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, subordinando l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo;

d) garantire che, nell'ambito dei sistemi di cui al presente articolo, l'opera sia corredata, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Codice identificativo di gara non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni. *[Con riferimento al testo dell'art. 11 della L. n. 3/2003, come novellato dal c.d. decreto semplificazioni, cfr. la nota di cui al precedente art. 21, co. 3]*

2. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88".

Art. 2 - Comunicazione dei dati.

"1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'art. 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all'art. 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo art. 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche»".

all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10.

9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma è destinata dall'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.

10. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Numero così modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Numero aggiunto dall'art. 27, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma inserito dall'art. 27, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 27, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 27, del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 8, co. 5, d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020.

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, co. 5, d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020.

⁽⁸⁾ Numero aggiunto dall'art. 8, co. 5, d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020.

⁽⁹⁾ Numero soppresso dall'art. 8, co. 5, d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del d.l. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 39

Attività di committenza ausiliarie.

1. Le attività di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), possono essere affidate a centrali di committenza di cui all'articolo 38.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attività delle committenze ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice.

il CIG è portato da 90 a 150 giorni", mentre "i termini fissati dalla legge per la trasmissione dei dati all'Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di 60 giorni".

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia al testo evidenziato nelle note di cui agli artt. 1, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 60, 63, 79, 80, 86, 105, 106, 107, 140, 163, 165, 204 e 213.

Art. 40

Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione.

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, codice dell'amministrazione digitale.

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. ^(A)

Art. 41

Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di Consip s.p.a. e dei soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da Consip, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva partecipa-

^(A) Sul punto, cfr. il **Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018**, recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro", secondo cui, per gli **acquisti infra 1.000 euro**, permane la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza di quanto previsto dall'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non abrogata a seguito dell'emanazione del presente codice.

Si evidenzia, tuttavia, che a seguito della approvazione della c.d. Legge di bilancio 2019, la soglia originariamente prevista dall'art. 1, co. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stata innalzata da 1.000 a 5.000 euro. Sul punto, si rinvia alla nota di cui al precedente art. 37, co. 1.

In argomento, si veda anche l'**atto di segnalazione n. 7 del 19 dicembre 2018**, con cui l'ANAC ha segnalato al Governo e al Parlamento "l'opportunità di una modifica normativa tesa a stabilire più chiaramente l'applicabilità degli art. 40, co. 2, del codice alle procedure sotto soglia, valutando, al contempo, la possibilità di prevedere un regime differenziato per tali procedure come anche per altre situazioni. Fra queste, potrebbero ricomprendersi gli affidamenti diretti ovvero particolari procedure a invito, ad esempio quelle motivate da ragioni di urgenza, per le quali l'utilizzo di comunicazioni elettroniche potrebbe non consentire il rispetto dei canoni di efficienza ed efficacia nell'assegnazione delle commesse".

zione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea. ^(A)

2. L'individuazione delle misure di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto delle finalità di razionalizzazione della spesa pubblica perseguite attraverso l'attività di Consip e dei soggetti aggregatori, sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere all'esigenza pubblica nella misura più ampia possibile, lasciando a soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli strumenti telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle fasi delle procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei costi di partecipazione degli operatori economici alle procedure.

2-bis. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58. ⁽¹⁾

3. Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti di revisione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 e all'ANAC una relazione sull'attività di revisione svolta evidenziando, anche in termini percentuali, l'incremento del ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonché gli accorgimenti adottati per garantire l'effettiva partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese.

⁽¹⁾ Comma inserito dall'art. 28, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 42

Conflitto di interesse. ^(B) **LG15**

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. ^(C)

^(A) Per la definizione di PMI si rinvia all'art. 3, co. 1, lett. aa) del presente codice nonché alla pubblicazione della Commissione UE "Guida dell'utente alla definizione di PMI" ivi citata.

^(B) Sul punto, v. la **Determinazione ANAC n. 494 del 5 giugno 2019 - Linee Guida n. 15 - "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"**.

^(C) In argomento, v. anche le **Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche**, approvate con **Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020**, ove tra l'altro si ricorda che la finalità di prevenzione di conflitti di interesse nei contratti e negli atti negoziali è per-

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62. *(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)* ^(D)

seguita dall'art. 14 (Contratti ed altri atti negoziali) del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Tale articolo, in particolare, dispone che:

"1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimozioni orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale".

(D) Art. 7 - Obbligo di astensione.

"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 43

Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono ricorrere a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 13.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente con le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri concludendo un accordo che determina:

a) le responsabilità delle parti e le disposizioni nazionali applicabili;

b) la gestione della procedura di aggiudicazione, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e i termini di conclusione dei contratti. L'assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale applicabile sono indicati nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.

3. Se una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori nazionali hanno costituito con amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di diversi Stati membri un soggetto congiunto con i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o con altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione europea, con apposito accordo stabiliscono le norme nazionali applicabili alle procedure d'appalto di uno dei seguenti Stati membri:

a) Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;

b) Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

4. L'accordo ai sensi del presente articolo è applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell'atto costitutivo del soggetto congiunto ovvero può essere limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o a singoli appalti.

Titolo III

Procedura di affidamento

Capo I

Modalità comuni alle procedure di affidamento

Sezione I – Disposizioni comuni

Art. 44

Digitalizzazione delle procedure.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il **Ministro dell'economia e delle finanze**, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. ^(A) Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 29, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 45

Operatori economici.

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato

^(A) A tal proposito, v. anche il par. 6.1.1. del **"Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021"** redatto dall'AgID e reperibile presso il seguente link: <https://pianotriennale-ictitalia.it/>. Nell'agosto 2020, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha licenziato il nuovo Piano Triennale 2020-2022, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti. Tale documento è disponibile presso il seguente link: http://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2020_2022.pdf

membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (*Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici*), e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, (*Provvedimenti per la cooperazione*) e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (*Legge-quadro per l'artigianato*);

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, ^(A) tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, ^(B) costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (*Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario*), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di

gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (*Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428*).

3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

^(A) L'art. 2615-ter c.c. stabilisce che le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V, ovvero le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602 c.c. In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

^(B) Stabilisce il primo comma dell'art. 2602 c.c. che: "con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese".

Art. 46**Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. ^(A) LG1**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: ^(B)

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con ri-

ferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; **gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;** ⁽¹⁾

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; ^(C)

^(A) Cfr. la Determinazione ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - **Linee Guida n. 1, "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"**, aggiornata al d.lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (pubblicata in G.U.R.I. n. 69 del 23 marzo 2018 e in vigore dal 7 aprile 2018) e successivamente integrata con **delibere n. 417 del 15 maggio 2019** (pubblicata in G.U.R.I. n. 137 del 13 giugno 2019) e **n. 290 del 1 aprile 2020**.

In particolare, con tale ultimo atto, l'ANAC ha deliberato:

- "di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a), mediante il fatturato correlato ai servizi professionali dallo stesso svolti, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un'associazione professionale;
- di ritenere opportuna, al fine di garantire il rispetto del principio della non duplicazione dei requisiti, l'adozione di un atto sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associato con il quale si procede, in caso di scioglimento dell'associazione professionale, all'attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio e, nel caso in cui l'associazione continui ad operare, all'attribuzione allo studio associato e ai professionisti uscenti;
- di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un'associazione professionale, a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte".

^(B) La Corte di Giustizia UE, Sez. X, con sentenza 11 giugno 2020 (C-219/19), ha stabilito che le direttive europee devono essere interpretate nel senso che esse "ostano a una normativa nazionale che esclude, per **enti senza scopo di lucro**, la possibilità di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene tali enti siano abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell'appalto di cui trattasi".

^(C) A tal proposito, v. anche l'**atto di segnalazione n. 8 del 19 dicembre 2018** con cui l'ANAC ha segnalato al Governo e al Parlamento "la necessità, ai fini anche di una semplificazione delle attività di verifica dei requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di una valutazione circa l'opportunità di definire in sede legislativa, nell'ambito delle attività di semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici, il **regime delle incompatibilità del direttore tecnico delle società di ingegneria** di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50". Secondo l'ANAC, infatti, la possibile "presenza di un soggetto che svolge la funzione di direttore tecnico per due o più società di ingegneria o di un soggetto che assume l'incarico di direttore tecnico per una società di ingegneria e di socio o amministratore unico o rappresentante legale per un'altra società di ingegneria, alla luce delle funzioni attribuite alle predette figure, potrebbe determinare la presentazione in sede di gara di offerte imputabili a un unico centro decisionale. Tale ipotesi è già contemplata dall'articolo 80, comma 5, lettera m), del codice dei contratti pubblici con un effetto preclusivo che agisce però limitatamente alla singola gara e non in valore assoluto".

Da ultimo, v. anche la **Deliberazione ANAC 15 maggio 2019 n. 416**, "Parere in materia di dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali", con cui l'autorità ha deliberato, tra l'altro, "di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; ^(A)

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

⁽¹⁾ Lettera modificata dall'art. 30, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dall'art. 1, co. 20, lett. i) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi". Successivamente, la disposizione è stata così modificata dall'art. 8, co. 5, lett. a-bis) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del d.l. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 47

Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare.

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) *(ovvero i consorzi tra cooperative o imprese artigiane e i consorzi stabili)*, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

socio di una società di ingegneria, a condizione che il professionista medesimo fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte".

^(A) Cfr. anche il regolamento più recente (CE) n. 213/2008 del 28 novembre 2007.

[2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.] *[I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.]*⁽¹⁾

2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) *(consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane)*, ai propri consorziati non costituisce subappalto.⁽²⁾

2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.⁽³⁾

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 31, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, co. 20, lett. l) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 20, lett. l) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 48**Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. ^(A)**

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza **i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono** [~~lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara~~] **i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter**), assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.⁽¹⁾

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84.

4. Nel caso di **lavori**, forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate **le categorie di lavori o** le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.⁽²⁾

5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti tem-

poranei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorperate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. **(B)**

7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) (*ovvero i consorzi tra cooperative o imprese artigiane e i consorzi stabili*), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; **qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;** a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; (*c.d. divieto di partecipazione plurima*) in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (*Turbata libertà degli incanti*).⁽⁹⁾

7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma

(B) In materia di qualificazione delle ATI, v. anche **Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 27 marzo 2019 n. 6**, la quale, a fronte del quesito formulato dal giudice remittente, "se sia consentito ad un'impresa componente il raggruppamento, che possieda il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell'offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione sufficienti a coprire l'intera quota di esecuzione dei lavori", ha formulato il seguente principio di diritto: **"In applicazione dell'art. 92, co. 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori"**. In questo senso, ha osservato altresì la Plenaria, "una non corrispondenza, in sede di partecipazione alla gara, tra requisito e quota dei lavori da eseguire si risolve non già in una imprecisione formale ovvero in una sorta di errore materiale, bensì in una violazione sostanziale di regole disciplinanti l'intero sistema dei contratti pubblici (e valevoli oggettivamente per tutti i partecipanti alle gare)".

(A) Con riferimento alla nuova disciplina transitoria introdotta dal c.d. decreto semplificazioni in materia di procedure sotto soglia e sopra soglia, l'**art. 2-bis (Raggruppamenti temporanei di imprese) del decreto medesimo (conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020)** ha confermato che: **"Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"**.

Per altri dettagli, v. le note di cui agli artt. 36 e 59 del presente codice.

In materia, v. anche la **"Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di partecipazione in forma associata alle procedure di affidamento (2017 - 2018)"** aggiornata al marzo 2019, disponibile presso il seguente link: <http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/ContrattiPubblici/Rassegna.precontenzioso.2017.2018..pdf>

2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.⁽³⁾

8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) (*ovvero ATI e consorzi ordinari*), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9. È vietata l'associazione in partecipazione **sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione**. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.⁽⁴⁾

10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti

della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. ^(A)

17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento ^(B) del medesimo ovvero **in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero** nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante **[può] deve recedere dal contratto.**⁽⁵⁾

(A) In merito al regime giuridico del raggruppamento temporaneo di imprese, si v. anche il **Principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 formulato dall'Agenzia delle Entrate**, secondo cui: "Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) - istituito per l'esecuzione di un appalto pubblico - si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione) «... non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali». **Ne deriva che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti**".

(B) Come previsto dal combinato disposto degli artt. 372, co. 1 lett. a) e 389 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", (pubblicato in G.U.R.I. n. 38 del 14 febbraio 2019), **a decorrere dal 15 agosto 2020, le parole sottolineate sono sostituite dalle seguenti:** "articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale".

A seguito dell'emergenza COVID-19, l'art. 5 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), conv. con L. 5 giugno 2020, n. 40, ha differito l'entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019 dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento ^(A) del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.⁽⁶⁾

19. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.⁽⁷⁾

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). ⁽⁸⁾ *(ovvero i consorzi tra cooperative o imprese artigiane, i consorzi stabili e i consorzi ordinari)*

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. ⁽⁸⁾ ^(B)

(A) Come previsto dal combinato disposto degli artt. 372, co. 1 lett. a) e 389 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", (pubblicato in G.U.R.I. n. 38 del 14 febbraio 2019), a decorrere dal 15 agosto 2020 - termine differito al 1° settembre 2021 dall'art. 5 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità) - le parole sottolineate sono sostituite dalle seguenti: "articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale".

(B) In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 19-ter si veda inoltre l'art. 95 (Disposizioni relative ai contratti pubblici) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), a mente del quale: "1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, co. 4, ed all'art. 91, co. 6 [del suddetto d.lgs. 159/11 s.m.i. n.d.r.], interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 32, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 32, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

⁽³⁾ Comma inserito dall'art. 32, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 32, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 32, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 32, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 32, co. 1, lett. g), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

⁽⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 32, co. 1, lett. h), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 8, co. 5, lett. a-ter) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del d.l. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 49

Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali.

1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP ^(C) e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente co-

essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.

3. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei contratti di cui all'art. 91, co. 1, lett. a) è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, è ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, co. 4, ed all'art. 91, co. 6, comporta il divieto della stipula del contratto, nonché del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore".

(C) Cfr. la decisione del Consiglio dell'UE del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici, pubblicata in G.U.U.E. del 7 marzo 2014, L. 68/1. L'accordo sugli appalti pubblici (AAP), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, è uno degli accordi "multilaterali" inseriti nell'allegato 4 all'accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC - WTO). L'AAP, di cui anche l'UE e gli USA sono membri, fissa le norme che garantiscono condizioni eque e non discriminatorie per le gare d'appalto internazionali basate sulla concorrenza. I governi partecipanti devono istituire procedure locali in base alle quali gli offerenti privati che si ritengono lesi possono impugnare le decisioni relative agli appalti e ottenere riparazione nel caso tali decisioni siano giudicate contrarie alle norme che regolano l'accordo. I firmatari dell'accordo si impegnano a fornire un trattamento non discriminatorio e pari a quello nazionale alle merci, ai servizi e ai fornitori degli altri paesi firmatari, garantendo attraverso procedure dettagliate la reale possibilità di concorrere all'aggiudicazione di appalti pubblici.

dice.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 33, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 50

Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi. LG13

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti ~~[possono inserire]~~ **inseriscono**, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. *(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)* ^(A) I servizi ad alta intensità di manodopera ^(B) sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.⁽¹⁾ ^(C)

^(A) A mente del quale: “per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

^(B) L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 21 maggio 2019, n. 8, ha stabilito che: “gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand'anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo codice”.

^(C) Sul punto, oltre a rinviare alla **delibera ANAC n. 114 del 13 febbraio 2019 - Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”**, pubblicata in G.U.R.I. n. 50 del 28 marzo 2019 (in vigore dal 15 marzo 2019), v. anche i chiarimenti di cui al **Comunicato del Presidente ANAC del 29 maggio 2019**, secondo cui: “Le previsioni di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5 delle Linee guida n. 13 sono da intendersi riferite alla fase di adesione della singola amministrazione alla convenzione o all'accordo quadro stipulato dalla centrale di committenza. Pertanto, ciascuna amministrazione in sede di emissione dell'ordinativo per il singolo contratto fornisce all'affidatario della convenzione o dell'accordo quadro le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e sulla base di tali dati l'aggiudicatario presenta all'amministrazione richiedente il piano di compatibilità.

Le indicazioni di cui al paragrafo 3.4 delle Linee guida n. 13 sono da ritenersi prevalenti rispetto a quelle di cui al paragrafo 24 del Bando tipo n. 1 e al paragrafo 25 del Bando tipo n. 2. (...)”.

In materia di clausole sociali, v. anche il paragrafo n. 5 della **Delibera ANAC n. 462 del 23 maggio 2018 - Linee Guida n. 10 recanti “Affidamento del servizio di vigilanza privata”**, pubblicata in G.U.R.I. n. 138 del 16 giugno 2018, (in vigore dal 1° luglio 2018), secondo cui: la clausola sociale

Art. 51

Suddivisione in lotti.

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *qq)*, ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *ggggg)*, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi ^(D) e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. ^(E) È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti. ^(F)

“non deve essere intesa come un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, anche ove la stazione appaltante sia tenuta ad inserirla nella disciplina di gara per disposizione di contrattazione collettiva nazionale e/o in base all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici e, pertanto, non sono previsti automatismi assoluti nell'applicazione della clausola in fase esecutiva. Infatti «l'amministrazione non può ritenersi vincolata in maniera indefinita ad utilizzare un servizio con un numero di addetti variabile solo in aumento, nonostante l'evoluzione tecnologica consenta la realizzazione del servizio con un numero minore, con corrispondente risparmio di spesa pubblica». (...) Viceversa, la clausola deve essere interpretata nel senso che il riassorbimento sia armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, in modo da non attribuirle un effetto escludente. La clausola, pertanto, può essere inserita soltanto nel caso in cui il nuovo affidamento abbia ad oggetto il medesimo servizio per il quale è cessato l'appalto; conseguentemente è necessario che la stazione appaltante definisca correttamente l'oggetto dell'appalto secondo un'esatta applicazione del decreto del Ministro dell'Interno 269/2010, evitando di qualificare come servizio di vigilanza privata attività che invece ne esulano”.

^(D) Per la suddivisione in lotti delle procedure di affidamento del servizio di vigilanza privata cfr. il paragrafo n. 3 della **Delibera ANAC n. 462 del 23 maggio 2018 - Linee Guida n. 10 recante “Affidamento del servizio di vigilanza privata”**, ult. cit.

^(E) Per la definizione di PMI si rinvia all'art. 3, co. 1, lett. aa) del presente codice nonché alla pubblicazione della Commissione UE “Guida dell'utente alla definizione di PMI” ivi citata.

^(F) Sul frazionamento dell'appalto in lotti cfr. anche la **Deliberazione ANAC n. 713 del 24 luglio 2018**, secondo cui il frazionamento resta legittimo a condizione che siano rispet-

2. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili; ^(A)

b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;

c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;

d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;

e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6.

2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione.

3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo.

4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la

Art. 52

Regole applicabili alle comunicazioni.

1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC (*ICT - Information and Communications Technology*) generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

tate le seguenti condizioni: "in primo luogo i lotti devono avere natura "funzionale" (v. determinazione n. 5 del 9 giugno 2005; AG 18/12 del 13/09/2012; Parere n. 73 del 10 aprile 2014 – Prec. 251/13/S). Ciò significa che ogni singola frazione deve possedere una funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta, mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata. Inoltre il frazionamento deve essere possibile sul piano tecnico e in particolare la prestazione resa da più operatori dovrà rispettare in ogni caso standard qualitativi maggiori o almeno equivalenti a quelli rinvenibili nella prestazione resa da un unico operatore".

^(A) Sul punto, v. l'atto di segnalazione n. 7 del 19 dicembre 2018, con cui l'ANAC ha segnalato al Governo e al Parlamento "l'opportunità di un intervento correttivo per rivalutare alcune ipotesi derogatorie di cui all'art. 52, co. 1, ad esempio, precisando il concetto di "natura specialistica dell'appalto" di cui alla lett. a), la cui vaga formulazione potrebbe peraltro creare incertezze applicative ovvero essere utilizzata come motivazione sistematica per eludere l'obbligo, e rivedendo la "richiesta di attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti", di cui alla lett. c), alla luce dello sviluppo ormai consolidato di strumenti telematici di negoziazione sia a livello nazionale che locale, valutando anche forme di riuso delle piattaforme oggi utilizzate dalle stazioni appaltanti".

valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati.

5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. [Essi] **Esse** esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.⁽¹⁾

6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalità alternative di accesso. Sono adeguate modalità alternative di accesso quelle che:

a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;

b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un' autenticazione provvisoria fornite gratuitamente on line;

c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.

8. Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;

b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti. Il livello è proporzionato ai rischi connessi;

c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE, create con o senza dispo-

sitivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:

1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti. Le possibilità di convalida consentono alla stazione appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pubblica su internet;

2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte degli offerenti.

9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall'autorità competente o da un altro ente responsabile del rilascio, l'autorità o l'ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in attuazione del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua.

10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

a) mezzi elettronici;

b) posta;

c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;

d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.

11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i

dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso.

12. Alle concessioni ~~[si applica il comma 5]~~ **si applicano i commi 5 e 7.**⁽²⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 34, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 34, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 53

Accesso agli atti e riservatezza.

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. *(Nuove norme sul procedimento amministrativo)* ^(A) Il diritto di accesso agli atti del

(A) Per le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, cfr. il **d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"**, pubblicato in G.U.R.I. n. 114 del 18 maggio 2006.

In particolare, come osservato anche nella **sentenza 2 luglio 2020 n. 12 dell'Adunanza Plenaria** (ampiamente illustrata nella prima nota di cui all'art. 204 del presente codice) – ai fini di cui all'art. 120, co. 5, del c.p.a. – rilevano le disposizioni generali sull'**accesso informale** previste dall'**art. 5** del suddetto regolamento, a mente del quale:

"1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.

5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.

6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso".

Al suddetto accesso informale, in virtù di quanto chiarito dall'Adunanza Plenaria nella sentenza citata, è applicabile – per identità di ratio – il medesimo termine

di 15 giorni previsto dall'art. 76, co. 2, del presente codice a cui si rinvia.

In argomento, v. anche la **sentenza n. 10 del 2 aprile 2020 adottata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato**, la quale ha precisato quanto segue.

I. L'istanza di accesso documentale ben può concorrere con quella di accesso civico generalizzato e la pretesa ostensiva può essere contestualmente formulata dal privato con riferimento tanto all'una che all'altra forma di accesso.

Il solo riferimento dell'istanza ai soli presupposti dell'accesso documentale non preclude alla P.A. di esaminare l'istanza anche sotto il profilo dell'accesso civico generalizzato, laddove l'istanza contenga sostanzialmente tutti gli elementi utili a vagliarne l'accoglimento sotto il profilo "civico", salvo che il privato abbia inteso espressamente far valere e limitare il proprio interesse ostensivo solo all'uno o all'altro aspetto.

A fronte di una istanza che non fa riferimento in modo specifico e circostanziato alla disciplina dell'accesso procedimentale o a quella dell'accesso civico generalizzato e non ha inteso ricondurre o limitare l'interesse ostensivo all'una o all'altra disciplina, ma si muove sull'incerto crinale tra l'uno e l'altro, la P.A. ha il dovere di rispondere, in modo motivato, sulla sussistenza o meno dei presupposti per riconoscere i presupposti dell'una e dell'altra forma di accesso, laddove essi siano stati comunque, e sostanzialmente, rappresentati nell'istanza.

Solo ove l'istante abbia inteso, espressamente e inequivocabilmente, limitare l'interesse ostensivo ad uno specifico profilo, quello documentale o quello civico, la pubblica amministrazione dovrà limitarsi ad esaminare quello specifico profilo, senza essere tenuta a pronunciarsi sui presupposti dell'altra forma di accesso, non richiesta dall'interessato.

In presenza di una istanza di accesso ai documenti espressamente motivata con esclusivo riferimento alla disciplina generale della l. n. 241/1990, la P.A., una volta accertata la carenza del necessario presupposto legittimante della titolarità di un interesse differenziato in capo al richiedente, ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. b), della l. n. 241/1990, non può esaminare la richiesta di accesso civico generalizzato, a meno che non sia accertato che l'interessato abbia inteso richiedere, al di là del mero riferimento alla l. n. 241/1990, anche l'accesso civico generalizzato e non abbia inteso limitare il proprio interesse ostensivo al solo accesso documentale.

II. Gli operatori economici che abbiano preso parte alla gara sono legittimati ad accedere agli atti della fase esecutiva, con le limitazioni di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, purché abbiano un interesse attuale, concreto e diretto a conoscere tali atti.

Non rileva, pertanto, che la fase esecutiva del rapporto negoziale sia tendenzialmente disciplinata da disposizioni privatistiche, poiché anche questa fase rimane ispirata e finalizzata alla cura in concreto di un pubblico interesse, lo stesso che è alla base dell'indizione della gara e/o dell'affidamento della commessa, che anzi trova la sua compiuta realizzazione nella fase di realizzazione dell'opera o del servizio.

Esiste una rilevanza pubblicistica (anche) della fase di esecuzione del contratto, dovuta alla compresenza di fondamentali interessi pubblici, che comporta una di-

disciplina autonoma e parallela rispetto alle disposizioni del codice civile.

L'esecuzione del pubblico contratto o della pubblica concessione non è una "terra di nessuno", un rapporto rigorosamente privatistico tra la P.A. e il contraente escludente qualsivoglia altro rapporto o interesse, ma è invece soggetta, oltre al controllo dei soggetti pubblici, anche alla verifica e alla connessa conoscibilità da parte di eventuali soggetti controinteressati al subentro o, se del caso, alla riedizione della gara.

Chiarita la sussistenza di un interesse e della conseguente legittimazione che deriva dalla titolarità dello stesso alla conoscenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, **occorre però, ai fini dell'accesso, che l'interesse dell'istante, pur in astratto legittimato, possa considerarsi concreto, attuale, diretto, e, in particolare, che preesista all'istanza di accesso e non ne sia, invece, conseguenza**; in altri termini, che l'esistenza di detto interesse – per il verificarsi, ad es., di una delle situazioni che legittimerebbe o addirittura imporrebbe la risoluzione del rapporto con l'appaltatore, e potrebbero indurre l'amministrazione a scorrere la graduatoria – sia anteriore all'istanza di accesso documentale che, quindi, non deve essere impiegata con una finalità esplorativa.

Se l'accesso documentale soddisfa, un bisogno di conoscenza (c.d. need to know) strumentale alla difesa di una situazione giuridica, che peraltro non necessariamente deve sfociare in un esito contenzioso (essendo la situazione legittimante all'accesso autonoma e distinta da quella legittimante all'impugnativa giudiziale e dall'esito stesso di questa impugnativa), questa situazione giuridica deve necessariamente precedere e, per di più, motivare l'accesso stesso.

È dunque inammissibile un'istanza di accesso con finalità meramente esplorativa, finalizzata ad aclarare se un inadempimento vi sia, che presupporrebbe, in capo agli altri O.E., un inammissibile ruolo di vigilanza sulla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e sull'adempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'aggiudicatario.

III. L'accesso civico generalizzato deve trovare applicazione anche nella materia dei contratti pubblici.

La circostanza che l'interessato non abbia un interesse diretto, attuale e concreto ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/1990, non per questo rende inammissibile l'istanza di accesso civico generalizzato, nata anche per superare le restrizioni imposte dalla legittimazione all'accesso documentale.

Nell'accesso civico generalizzato si ha un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa, nel quale il c.d. right to know, l'interesse individuale alla conoscenza, è protetto in sé, se e in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, ragioni espresse dalle cc.dd. eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Laddove non ricorrano le ipotesi tassative previste dall'art. 53, co. 5, lett. a), b), c) e d) del d.lgs. n. 50/2016 - e fatta salva la deroga a queste eccezioni assolute prevista nel successivo comma 6 per l'accesso documentale c.d. difensivo - l'accesso civico generalizzato opera di diritto, con la conseguenza che l'accesso civico generalizzato, ferme le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, è ammissibile anche in ordine agli atti della fase esecutiva.

processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;

d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale. *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio)* ^(A)

L'accesso generalizzato, quale via elettiva della trasparenza, soddisfa quindi ampiamente il diffuso desiderio conoscitivo finalizzato alla garanzia della legalità nei contratti pubblici, che è per così dire rinnovata e moderna cifra dell'evidenza pubblica non solo nella tradizionale fase dell'aggiudicazione ma anche nell'esecuzione, dovendo questa rispettarne specularmente condizioni, contenuti e limiti.

IV. Sarà in ogni caso possibile e doveroso per la P.A. evitare e respingere:

a) richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della stessa P.A.;

b) richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti;

c) richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi;

d) richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi.

(A) Art. 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, **del direttore dell'esecuzione** e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;⁽¹⁾

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 35, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

*Sezione II – Tecniche e strumenti
per gli appalti elettronici e aggregati*

Art. 54

Accordi quadro. (A)

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. **(B)** La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.

2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli

(A) In argomento, v. l'**art. 8, co. 3, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale: **"In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto [fin dal 17 luglio 2020], le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 [Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza] del decreto-legge n. 18 del 2020 [c.d. cura Italia] provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54"**.

Per l'estensione dell'accordo quadro al sistema dinamico di acquisizione di cui al successivo art. 55, v. l'art. 1, co. 586, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **c.d. legge di bilancio 2020**, secondo cui: **"Le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'art. 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55 del citato d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del medesimo d.lgs. n. 50 del 2016"**.

(B) Sulla legittima possibilità di estendere la disciplina dell'accordo quadro anche agli appalti di lavori di nuove opere e di manutenzione straordinaria cfr. la **Deliberazione ANAC 23 maggio 2018 n. 483**, ove si precisa tra l'altro che, anche in tali casi, resta fermo il divieto introdotto dall'art. 59 co. 1 del codice di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori fuori dai casi espressamente indicati. Per questa ragione, la stazione appaltante non potrà esimersi dal predisporre una progettazione esecutiva prima dell'esecuzione dei lavori, essendo detta progettazione "necessaria per individuare esattamente la categoria e le classi dei lavori che devono essere affidati e, conseguentemente, per fissare correttamente i corrispondenti requisiti di partecipazione, evitando di restringere ingiustificatamente il numero dei possibili partecipanti".

"1. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni".

appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.

3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;

b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti;

c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori

economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;

b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Art. 55

Sistemi dinamici di acquisizione.

1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

2. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 61. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi non deve essere limitato ai sensi degli articoli 91 e 135, comma 2. Le stazioni appaltanti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.

3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto pre-

visto dall'articolo 61, si applicano i seguenti termini:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;

b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Se del caso si applica l'articolo 61, comma 5.

4. Nei settori speciali, si applicano i seguenti termini:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione dopo l'invio dell'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico;

b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applica l'articolo 61, comma 5.

5. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'articolo 52, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9.

6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti:

a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;

c) indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;

d) offrono accesso libero, diretto e completo, ai documenti di gara a norma dell'articolo 74.

7. Le stazioni appaltanti concedono a tutti gli operatori economici, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni appaltanti valutano tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al primo, secondo e terzo periodo, a

condizione che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le stazioni appaltanti possono prorogare il periodo di valutazione, purché durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al più presto all'operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.

8. Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 75 e all'articolo 131. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta. Esse aggiudicano l'appalto:

a) nei settori ordinari, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse;

b) nei settori speciali, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta.

9. I criteri di cui al comma 8, lettere a) e b), possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte.

10. Nei settori ordinari, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta. L'articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

11. Nei settori speciali, gli enti aggiudicatori che, ai sensi dell'articolo 136, applicano motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dagli articoli 80 e 83, possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta. L'articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

12. Le stazioni appaltanti indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Esse informano la Commissione di qualsiasi variazione di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:

a) se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;

b) se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui agli articoli 98 e 129, comma 2.

13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. ^(A)

14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip s.p.a., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.

Art. 56 **Aste elettroniche.**

1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'articolo 54, comma 4, lettere b) e c), e comma 6, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema

dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55.

3. L'asta elettronica è aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta:

a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;

b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.

4. Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all'allegato XII.

5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano **una** valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.⁽¹⁾

6. Nei settori ordinari, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell'articolo 80, che soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 83 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.

7. Nei settori speciali, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, che soddisfa i criteri di selezione di cui ai medesimi articoli 135 e 136 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.

8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.

9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

10. Un'offerta è ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta adeguata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80, o dell'articolo 135, o dell'articolo 136, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 o dall'ente aggiudicatore ai sensi degli articoli 135 o 136.

11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando

^(A) In merito alla modalità di acquisizione del CIG nelle procedure selettive gestite tramite i sistemi dinamici di acquisizione si v. il **Comunicato del Presidente ANAC del 5 aprile 2018**, recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti in tema di sistemi dinamici di acquisizione", secondo cui nella fase di istituzione del sistema dinamico di acquisizione non dovrà essere acquisito alcun CIG, mentre l'acquisizione dello stesso dovrà essere effettuata unicamente nella fase della gara, utilizzando quale modalità di scelta del contraente la dicitura "sistema dinamico di acquisizione". In argomento, v. inoltre l'ultimo aggiornamento della **"Guida al servizio SIMOG - Manuale utente profilo RUP, Ver. 3.04.4"**, disponibile al seguente link: https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/help/GuidaSimog_RUP.pdf

do, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti.

12. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 95, commi 8 e 9. L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

13. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, purché previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

a) alla data e all'ora preventivamente indicate;

b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;

c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

15. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

16. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.

2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalle stazioni appaltanti conformemente all'articolo 52.

3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti:

a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di preinformazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare;

b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 52, commi 8 e 9, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi:

a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione;

b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro.

5. Le stazioni appaltanti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformità al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali.

6. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 36, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 57

Cataloghi elettronici.

1. Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto

presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante. Tale catalogo è completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).

8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*c.d. Legge finanziaria 2000*).

9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei.

10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione. ^(A)

Art. 58

Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione. C.AgID

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 56.

~~[3. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.]⁽¹⁾~~

4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di *user ID* e *password* e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema.

5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

~~[6. La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.]⁽²⁾~~

7. Conclusa la procedura di cui al comma 6 (*rectius: presente articolo*), il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.

⁽¹⁾ Comma abrogato dall'art. 37, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma abrogato dall'art. 37, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

^(A) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, cfr. **Circolare AgID n. 3 del 6 dicembre 2016 - "Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione"**, pubblicate in G.U.R.I. del 30 dicembre 2016 n. 304. In vigore dal 1° gennaio 2017.

Capo II

Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari

Art. 59**Scelta delle procedure e oggetto del contratto.^{(1) (A)}**

(A) Con specifico riferimento alle procedure sopra soglia, v. l'art. 2 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Salvo quanto previsto dal co. 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli artt. 61 e 62 del presente codice, o il dialogo competitivo di cui al successivo art. 64 (per i settori ordinari) e di cui agli artt. 123 e 124 (per i settori speciali), in ogni caso con i termini ridotti di cui all'art. 8, co. 1, lett. c), del presente decreto. *[In particolare, in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, co. 3, 61, co. 6, 62 co. 5, 74, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti].*

3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo

di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

La procedura negoziata di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (*Misure urgenti per la crescita del Paese*), che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'art. 252-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

4. Nei casi di cui al co. 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.

Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

5. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto d.lgs. n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'art. 29, co. 1, del d.lgs. n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'art. 162 del d.lgs. n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.

Il successivo **art. 2-bis (Raggruppamenti temporanei di imprese) del citato decreto semplificazioni** ha altresì precisato che: “Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Con riferimento alla responsabilità erariale, l’**art. 21, co. 2, del medesimo decreto semplificazioni**, ha precisato che: “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto **[17 luglio 2020]** e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.

Come previsto dall’art. 21, co. 1 del citato decreto, “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”.

Il successivo art. 23 del decreto semplificazioni ha altresì riformulato la fattispecie incriminatrice dell’**abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.**, precisando in particolare che: “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

Del medesimo decreto semplificazioni, v. inoltre l’art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici), secondo cui:

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto **[17 luglio 2020]**, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo d.lgs. avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:

- a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, co. 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo d.lgs., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, co. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ra-

1. **Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, (codice del Terzo settore) (A)** nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l’innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 63. **[Gli appalti relativi ai lavori]** **Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori** sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. **E vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori (c.d. divieto di**

giunzione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;

- c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, co. 3, 61, co. 6, 62 co. 5, 74, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
- d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto **[ovvero entro il 15 ottobre 2020]** si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza da COVID-19.

2. In relazione alle procedure disciplinate dal d.lgs. n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall’art. 103 **[Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza]** del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 **[c.d. cura Italia]**, provvedono all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.

3. In relazione agli accordi quadro di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall’art. 103 del d.l. n. 18 del 2020 **provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all’aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all’esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo art. 54.**

(A) Per le disposizioni contenute nel Titolo VII del c.d. codice del Terzo settore, si rinvia alla nota di cui al precedente art. 30, co. 8.

appalto integrato n.d.r.) ^(A) ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, ^(B) partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis. ⁽²⁾

1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento

della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. ⁽³⁾

1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione. ⁽⁴⁾

1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato. ⁽¹⁰⁾

2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d): ⁽⁵⁾

a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;

b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie. ⁽⁶⁾

3. ~~[Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.] Fermo~~

(A) Cfr. tuttavia l'art. 1, co. 1, lett. b) del d.l. n. 32/2019, (c.d. sblocca cantieri), conv. con L. 14 giugno 2019 n. 55, come novellato dall'art. 8, co. 7, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, secondo cui, fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui art. 59, co. 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori.

Entro il 30 novembre 2021 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

Con specifico riferimento ai lavori di manutenzione, v. inoltre il comma 6 dell'art. 1 poc'anzi citato, secondo cui: "Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo".

(B) Cfr. anche la Deliberazione ANAC del 9 maggio 2018 n. 437, "Livello di progettazione necessario per l'affidamento di una concessione di lavori", secondo cui la concessione di lavori può essere affidata "ponendo a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica".

restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.⁽⁷⁾

4. Sono considerate inammissibili le offerte:

- a) ~~[che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;]~~ in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) ~~[che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;]~~ il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.⁽⁸⁾

5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75.

5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.⁽⁹⁾

⁽⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 38, co. 1, lett. g), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 38, co. 1, lett. h), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 20, lett. m) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21 del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽¹⁾ Rubrica così modificata dall'art. 38, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 38, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, co. 5, lett. a-quater) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del d.l. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 38, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. m) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 38, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Alinea così modificato dall'art. 38, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 38, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 38, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 60

Procedura aperta. ^(A) ^(B)

(A) Sul punto, v. gli **artt. 2, co. 2 e 8 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)** conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, meglio riportati nella prima nota di cui al precedente art. 59 del presente codice.

Si veda anche l'**Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. protezione civile, del 25 marzo 2020 n. 655 e in particolare l'art. 4 (Disposizioni per gli Enti locali)**, secondo cui: "1. Gli Enti locali, al fine di dare piena e immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all'emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti pubblici".

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia al testo evidenziato nelle note di cui agli **artt. 1, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 63, 79, 80, 86, 105, 106, 140, 163, 165, 204 e 213**.

(B) Cfr. l'art. 1, co. 3, del d.l. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), conv. con L. 14 giugno 2019 n. 55, nella versione novellata dall'art. 8, co. 7, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, secondo cui: "fino al 31 dicembre 2021 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali". Pertanto, in virtù della c.d. inversione procedimentale, fino al 31 dicembre 2021, con riferimento alle procedure aperte, le S.A. possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

A sostegno della tesi secondo cui l'inversione procedimentale sia consentita solamente nelle procedure aperte, v. la **sentenza della Corte Costituzionale 6 marzo 2020, n. 39**, laddove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 6 agosto 2018, n. 46, recante: "Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla L.R. 38/2007", nella parte in cui disponeva (all'art. 35-ter) che: "nelle procedure negoziate, quando il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. ^(C) Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica. ⁽¹⁾

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 39, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)".

(C) L'art. 7-ter (Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica) del d.l. 8 aprile 2020, n. 22 (c.d. Decreto Scuola), conv. con L. 6 giugno 2020 n. 41 (in vigore dal 7 giugno 2020), ha ridotto fino a dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara il termine minimo per la ricezione delle offerte relative a interventi di edilizia scolastica di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, co. 1, del codice. Per il testo completo della norma citata si rinvia alla prima nota di cui al precedente articolo 32.

Art. 61
Procedura ristretta. (A)

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. (B) Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla

pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare:

a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Art. 62
Procedura competitiva con negoziazione.

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettere B [e] o C, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.⁽¹⁾

2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.

4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. **I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.**⁽²⁾

5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. **I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.**⁽³⁾

6. Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono pre-

(A) Sul punto, v. gli artt. 2, co. 2 e 8 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, meglio riportati nella prima nota di cui al precedente art. 59 del presente codice.

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia alla prima nota dell'art. 60.

(B) Sulla legittimità di una offerta presentata da un operatore economico che abbia aumentato le proprie capacità mediante fusione per incorporazione di uno degli altri offerenti prequalificati, cfr. la sentenza della Corte di giustizia UE, Sez. V, 11 luglio 2019 (in causa C-697/17), secondo cui: "L'articolo 28, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che, tenuto conto del requisito dell'identità giuridica e sostanziale tra gli operatori economici prequalificati e quelli che presentano le offerte, esso non osta a che, nell'ambito di una procedura ristretta di aggiudicazione di un appalto pubblico, un candidato prequalificato che si impegni a incorporare un altro candidato prequalificato, in forza di un accordo di fusione concluso tra la fase di prequalifica e quella di presentazione delle offerte e attuato dopo tale fase di presentazione, possa presentare un'offerta".

sentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.

9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e rappresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà.

12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 40, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 40, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 40, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 63

Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. ^(A) LG8

1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. ^(B)

^(A) Sul punto, v. gli artt. 2, co. 3 e 8 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, meglio riportati nella prima nota di cui al precedente art. 59 del presente codice.

In argomento, v. anche gli "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19" (2020/C 108 I/01) pubblicati sulla G.U.U.E. il 10 aprile 2020. In particolare, secondo la commissione "la procedura negoziata senza previa pubblicazione consente agli acquirenti pubblici di acquistare forniture e servizi entro il termine più breve possibile. Come stabilito all'art. 32 della direttiva 2014/24/UE, tale procedura consente agli acquirenti pubblici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali. Nessuna fase della procedura è disciplinata a livello dell'UE. Questo significa, nella pratica, che le autorità possono agire il più rapidamente possibile, nei limiti di quanto tecnicamente/fisicamente realizzabile, e la procedura può costituire, di fatto, un'aggiudicazione diretta, soggetta unicamente ai vincoli fisici/tecnici connessi all'effettiva disponibilità e rapidità di consegna".

^(B) Sul punto, v. inoltre l'art. 2, commi 2 e 2-bis, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (conv. con L. 1 dicembre 2018, n. 132), secondo cui:

"2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) svolge l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Si noti che la norma di cui all'art. 2, co. 2, poc'anzi citata è stata confermata anche dall'art. 1, co. 30, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55).

Da ultimo, con specifico riferimento alla "demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze

dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; ^(A)

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; ^(B)

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. ^(C)

enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", v. anche l'**art. 13, co. 3, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. sblocca cantieri)**, conv. con L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019, a mente del quale: "(...) **La realizzazione degli interventi di cui al primo periodo costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 16. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 16. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016**".

Da ultimo, con riferimento ai **lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti**, si evidenzia che l'**art. 11, co. 3, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, ha sostituito il **primo periodo dell'art. 15, co. 3-bis, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189**, con il seguente: "Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis".

^(A) In argomento, v. il **parere ANAC n. AS1593 del 9 maggio 2019** recante: "Affidamento dei servizi di organizzazione gestione e promozione di eventi musicali negli istituti e luoghi di cultura".

^(B) Cfr. **Determinazione ANAC n. 950 del 13 settembre 2017 - Linee guida n. 8**, "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" (pubblicate in G.U.R.I. del 23 ottobre 2017 n. 248), nonché il **comunicato del Presidente ANAC del 28 marzo 2018** recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema dell'infungibilità negli acquisti in ambito sanitario".

^(C) Sul punto, v. l'**art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto cura Italia)**, conv. con L. 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dal 30 aprile 2020, secondo cui:

1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'art. 18 della L. 22 maggio 2017, n. 81, favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, **le amministrazioni aggiudicatrici**, come definite dall'art. 3 del codice di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, **nonché le autorità amministrative indipendenti**, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, **in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i provvedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere**, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché del d.l. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del d.l. 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio n. 2012, n. 56, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese (...).

2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016. (c.d. stand still)

3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione.

4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del codice di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. (...)

Si veda inoltre l'art. 87-bis "Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico".

1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.

2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;

b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del codice di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.

5. (...).

Per indicazioni tecnico-amministrative funzionali a garantire che beni e servizi informatici acquistati dai soggetti pubblici nell'ambito di gare d'appalto o contratti quadro rispondano ad adeguati livelli di sicurezza, v. le Linee guida dell'AgID recanti "La sicurezza nel procurement ICT" pubblicate il 20 maggio 2020.

A norma dell'art. 103, co. 23, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), conv. con L. 17 luglio 2020, n. 77, anche il Ministero dell'interno, per un periodo non superiore a 6 mesi, può utilizzare le procedure negoziate senza previa

3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualifica-

zione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. ^(A)

(A) Sul punto, v. l'art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto cura Italia), conv. con L. 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dal 30 aprile 2020, secondo cui:

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'art. 1, co. 270, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*).

2. In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'art. 30 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, **si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:**

a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'art. 63, co. 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50"; (...)

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. c), al fine di consentire una più rapida definizione delle procedure finalizzate alla emersione dei rapporti di lavoro di cui al medesimo art. 103 cit.

Art. 64**Dialogo competitivo. ^(A)**

1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6.

2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa.

3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ~~[o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse]~~ **o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse.** Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91 ⁽¹⁾.

4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo.

5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.

6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.

7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri

di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno tale opzione.

9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo e applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo;

b) su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta attraverso il completamento dei termini del contratto.

12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 11 si applicano qualora da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 41, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 65**Partenariato per l'innovazione.**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determina-

(A) Sul punto, v l'art. 2, co. 2 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, meglio riportato nella prima nota di cui al precedente art. 59 del presente codice.

zione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori fissano i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.

3. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.

4. L'amministrazione aggiudicatrice e l'ente aggiudicatore possono decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare alla procedura in conformità all'articolo 91. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 95.

5. Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

6. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli

offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Nel rispetto dell'articolo 53, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

8. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indica se si avvarrà di tale opzione.

9. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l'innovazione con più operatori, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non rivela agli altri operatori, nel rispetto dell'articolo 53, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore nel quadro del partenariato, senza l'accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.

10. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo.

Capo III

Svolgimento delle procedure per i settori ordinari

*Sezione I – Bandi e avvisi***Art. 66****Consultazioni preliminari di mercato. ^(A) LG14**

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da [essi] esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.⁽¹⁾ ^(B)

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

guate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.

2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

3. Le misure adottate dall'amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 99 del presente codice.

Art. 68**Specifiche tecniche.**

1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell'allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

2. Le specifiche tecniche possono, altresì, indicare se è richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell'Unione europea, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 42, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 67**Partecipazione precedente di candidati od offerenti. ^(C) LG14**

1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure ade-

^(A) In materia, v. la **Delibera ANAC n. 161 del 6 marzo 2019 - Linee guida n. 14, "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato"**, pubblicate in G.U.R.I. n. 73 del 27 marzo 2019.

Per un interessante esempio di consultazione preliminare svolta dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con il supporto dell'AgID - Agenzia per l'Italia digitale, v. il seguente link: <https://appaltinnovativi.gov.it/made-in-italy>

^(B) Sul punto, cfr. anche il paragrafo 2.3 della **Determinazione ANAC n. 950 del 13 settembre 2017 - Linee guida n. 8, "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili"** (pubblicate in G.U.R.I. del 23 ottobre 2017 n. 248), nonché il **comunicato del Presidente ANAC del 28 marzo 2018** recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema dell'infungibilità negli acquisti in ambito sanitario".

^(C) In materia, v. la **Delibera ANAC n. 161 del 6 marzo 2019 - Linee guida n. 14, "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato"**, pubblicate in G.U.R.I. n. 73 del 27 marzo 2019.

a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali;

d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

7. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

8. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta,

l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 69 Etichettature.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;

b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;

d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;

e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.

3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere

l'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, a parti di queste, connesse all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne le caratteristiche.

Art. 70

Avvisi di preinformazione.

1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A.

2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell'articolo 59, comma 5, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;

b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;

c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;

d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1.

3. L'avviso di cui al comma 2 può essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell'articolo 73. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 43, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 71

Bandi di gara. ^(A)

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72. Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo. ^(B)

^(A) Per la decorrenza del termine di impugnazione dei bandi di gara v. **Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018 n. 4**, secondo cui: "le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall'operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura". In questo senso, se normalmente i bandi di gara e le lettere di invito vanno impugnati unitamente agli atti finali che di essi fanno applicazione – dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato – possono tuttavia essere enucleate alcune eccezioni a tale principio generale, individuandosi le fattispecie di "clausole immediatamente escludenti" che richiedono l'immediata impugnazione entro il termine decadenziale (30 gg. dalla pubblicazione):

- clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale;
- regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile;
- disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta;
- condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente;
- clausole impositive di obblighi contra ius;
- bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta, ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate;
- atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

^(B) Con riferimento ai bandi-tipo finora approvati, cfr. la **Delibera ANAC 22 novembre 2017 n. 1228** recante "**Bando-tipo n. 1** - Schema tipo di disciplinare di gara per l'affidamento di **servizi e forniture nei settori ordinari**, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo", pubblicata in G.U.R.I. n. 298 del 22 dicembre 2017, in vigore dal 7 gennaio 2018. A tal proposito, si vedano anche i successivi chiarimenti rilasciati dall'ANAC come di seguito riportati.

Chiarimento n. 1 (rilasciato con deliberazione ANAC n. 767 del 5 settembre 2018): "la previsione di cui al punto 7.1 lett. b) del bando-tipo n. 1, che richiede l'iscrizione a registri o

albi, diversi da quelli della Camera di Commercio, è da intendersi riferita sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad. es. Albo Nazionale Gestori Ambientali), sia all'iscrizione ad altri registri o albi (ad. es. registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore), qualora la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento, preveda la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per l'espletamento dell'attività oggetto di gara, l'iscrizione alla Camera di Commercio».

Chiarimento n. 2 (adottato dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 21 novembre 2018): «Si segnala che è stato abrogato l'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010 (ai sensi dell'art. 8, comma 10 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90) che prescriveva, ai fini della partecipazione alla gara, per gli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list, il possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi del medesimo decreto. Pertanto, la clausola relativa alla black list di cui al punto 6 del bando tipo nonché le dichiarazioni integrative relative alla black list di cui al punto 15.3.1 del medesimo dovranno considerarsi come non apposte. Le Amministrazioni non dovranno più prevedere nel bando di gara, senza obbligo di motivazione, la richiesta dell'autorizzazione per gli operatori aventi sede nei paesi inseriti nelle black list. Laddove siano ancora presenti nei bandi di gara tali clausole, esse debbono ritenersi come non apposte, in quanto recanti una causa di esclusione non più prevista dalle disposizioni di legge vigente, il che rende le clausole citate contrarie alla previsioni dell'art. 83, comma 8, ultimo periodo del Codice».

Chiarimento n. 3 (adottato dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 21 novembre 2018): «Si segnala che il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50" ha abrogato gli schemi di polizza tipo contenuti nel d.m. n. 123 del 12 marzo 2004 (che trovavano la loro fonte normativa nella l. 109/1994 e nel d.P.R. 554/1999). Pertanto, i richiami dei bandi tipo nn. 1 e 2 al d.m. n. 123 del 12 marzo 2004 dovranno intendersi sostituiti con il rinvio al d.m. del 19 gennaio 2018 n. 31».

Con **Delibera n. 2 del 10 gennaio 2018**, l'ANAC ha approvato il "**Bando-tipo n. 2** - Schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di **servizi di pulizia** di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", pubblicata in G.U.R.I. n. 27 del 2 febbraio 2018, in vigore dal 17 febbraio 2018. A tal proposito, si vedano anche i successivi **chiarimenti n. 1 e n. 2** rilasciati dall'ANAC in materia di black list e garanzie fideiussorie, così come formulati per il bando-tipo n. 1 (v. precedenti chiarimenti n. 2 e n. 3).

Infine, con **Delibera n. 723 del 31 luglio 2018**, l'ANAC ha approvato il "**Bando-tipo n. 3** - Schema di disciplinare di gara per l'affidamento con procedura aperta di **servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000** con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", pubblicata in G.U.R.I. n. 186 del 11 agosto 2018, in vigore dal 26 agosto 2018.

A tal proposito, cfr. anche i **chiarimenti n. 1 e n. 2** sulla clausola del punto 7.4 del Bando-tipo n. 3 relativi al primo al divieto di frazionamento dei due servizi di punta, il secondo

al possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria, entrambi pubblicati sul sito dell'ANAC il 19 novembre 2018.

In particolare, il **chiarimento n. 1** dispone che: «Con riferimento al requisito dei "due servizi di punta", di cui al punto 7.4, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo). Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria».

Il **chiarimento n. 2** dispone invece che: «Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto 7.4 deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultima».

Per la compatibilità delle clausole dei bandi-tipo con il d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50, come novellato dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55, v. il **Comunicato del Presidente ANAC del 23 ottobre 2019**.

Con esclusivo riferimento alle stazioni appaltanti della Regione Sicilia si veda inoltre il **Decreto 5 dicembre 2018, n. 30/Gab Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana** recante: "Approvazione dei bandi tipo per l'affidamento di Servizi di architettura e ingegneria e per i concorsi di progettazione di idee cui faranno riferimento gli enti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii.", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 55 del 21 dicembre 2018.

In particolare, il decreto ha approvato i seguenti bandi tipo:

- A1-C Bando tipo concorso progettazione ad un grado;
- A2-C Bando tipo concorso progettazione a due gradi;
- A3-C Bando tipo concorso di idee ad un grado;
- B1-SAI Manifestazione interesse affidamenti diretti importo < 40.000 euro;
- B2-SAI Manifestazione interesse affidamenti diretti importo < 100.000 euro;
- B3-SAI Lettera invito procedura negoziata importo < 100.000 euro;
- B4-SAI Disciplinare di gara procedura negoziata importo < 100.000 euro;
- B5-SAI Bando di gara procedura aperta importo ≥ 100.000 euro;
- B6-SAI Disciplinare di gara procedura aperta importo ≥ 100.000 euro;

Art. 72**Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi. (A)**

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell'allegato ~~XIV~~ **XIV**, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V.⁽¹⁾ **(B)**

2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 55, comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati:

a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 98 che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino

- B7-SAI Disciplinare di gara procedura ristretta importo ≥ 100.000 euro;
- B8-SAI Lettera invito procedura ristretta importo ≥ 100.000 euro;
- B9-SAI Allegati 1-2 al Bando tipo 3 ANAC per procedure aperte e ristrette.

A seguito della conversione in legge del d.l. n. 32/2019, i suddetti bandi tipo sono stati aggiornati con **Decreto Direttoriale Sicilia n. 616 del 27 agosto 2019**.

(A) Per le misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia alla prima nota dell'art. 60.

(B) I formulari associati alle ultime direttive UE sono destinati a essere utilizzati unicamente per via elettronica, tramite l'applicazione **eNotices** disponibile presso il seguente link: <http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=it>.

In argomento v. anche il nuovo **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione del 23 settembre 2019** che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»).

alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto dall'articolo 98, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara;

b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate al comma 1.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 44, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 73**Pubblicazione a livello nazionale. DM (C)**

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma dell'articolo 72. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 72.

2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.

3. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di

(C) Per le misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia alla prima nota dell'art. 60.

e-procurement. ^(A) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11. ^(B)

5. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.

Art. 74

Disponibilità elettronica dei documenti di gara.

1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 70 e 72 o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

2. Se non è possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a confermare interesse che i medesimi documenti saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilità, per vie diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al comma 4. In tal caso, il

^(A) Per gli ulteriori obblighi di pubblicazione sulla nuova piattaforma SCP - **Servizio Contratti Pubblici** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it), si rinvia all'art. 29, co. 2, del presente codice oltre che alle puntuali previsioni di cui al D.M. 2 dicembre 2016, meglio citato nella nota successiva.

^(B) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il **D.M. 2 dicembre 2016 - "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50"**, pubblicato in G.U.R.I. 25 gennaio 2017, n. 20. In vigore dal 1° gennaio 2017.

termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5. ^(C)

3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l'articolo 52, comma 2, del presente codice, esse indicano nell'avviso o nell'invito a confermare interesse quali misure richiedono al fine di proteggere la natura riservata delle informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5. ^(D)

4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma 3 e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni.

Art. 75

Inviti ai candidati.

1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Con le stesse modalità le stazioni appaltanti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso di preinformazione, gli operatori economici che già hanno espresso interesse, a confermare nuovamente interesse.

2. Gli inviti di cui al comma 1 menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell'articolo 74 e non sono stati resi disponibili con altri

^(C) Si veda, tuttavia, quanto previsto dall'**art. 8, co. 1, lett. c) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale: **"in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti"**. Sul punto si rinvia alla prima nota di cui all'art. 59 del presente codice.

^(D) *Idem*.

mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo.

3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta.

Art. 76

Informazione dei candidati e degli offerenti.

1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. Su richiesta scritta dell'offerente e del candidato interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:⁽¹⁾ (A)

a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;⁽²⁾

b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;

c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le am-

missioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico - finanziari e tecnico - professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.⁽⁶⁾

~~[3. Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.]~~⁽³⁾

4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione **ai candidati** e agli offerenti esclusi;⁽⁴⁾

c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

6. Le comunicazioni di cui al ~~[comma 4]~~ **comma 5** sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Alinea così modificato dall'art. 45, co. 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Lettera inserita dall'art. 45, co. 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma abrogato dall'art. 45, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Lettera così modificata dall'art. 45, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 45, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 20, lett. n), del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21 del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblica-

(A) In virtù di quanto chiarito dall'Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 12 del 2 luglio 2020 (ampiamente illustrata nella prima nota di cui all'art. 204 del presente codice), il termine di 15 giorni previsto dall'art. 76, co. 2, è applicabile per identità di ratio anche all'accesso informale di cui dell'art. 5 del d.P.R. n. 184/2006, meglio citato nella nota di cui al precedente art. 53, co. 1.

zione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi”.

Sezione II – Selezione delle offerte

Art. 77

Commissione [di aggiudicazione] giudicatrice.⁽¹⁾ DM

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa [individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,] la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.⁽²⁾

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da Consip s.p.a., Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, l’ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezio-

nare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.⁽³⁾ (A)

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. **La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.⁽⁴⁾**

5. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*)^(B), l’articolo 51 del codice di procedura civi-

(A) L’art. 1, co. 1, lett. c) del d.l. n. 32/2019, (c.d. sblocca cantieri), conv. con L. 14 giugno 2019 n. 55, come novellato dall’art. 8, co. 7, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, ha stabilito che fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui art. 77, co. 3, relative all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

L’art. 1, co. 3, del d.l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, nella versione novellata dall’art. 8, co. 7, del citato decreto semplificazioni, ha stabilito inoltre che: “Entro il 30 novembre 2021 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa”.

Anche in considerazione di ciò, con il comunicato del 15 luglio 2019, il Presidente dell’ANAC ha informato i soggetti interessati che “non è più possibile procedere all’iscrizione al suddetto Albo e che l’Autorità, con successivo comunicato, renderà noti gli adempimenti in relazione alla tariffa di iscrizione versata”.

(B) Art. 35-bis - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.

“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

le^(A), nonché l'articolo 42 del presente codice. ^(B) Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

In argomento, v. anche la **Delibera ANAC 17 aprile 2019 n. 447**, recante "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 D.Lgs. n. 39/2013 - art. 35 bis, D.Lgs. n. 165/2001 - sentenza di condanna non definitiva per delitto tentato - reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - sussistenza", pubblicata nel sito internet dell'Autorità medesima, secondo cui l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 è applicabile nel caso di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, siano essi consumati o tentati.

(A) Art. 51 c.p.c. - Astensione del giudice.

"Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o comensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore".

(B) In argomento, v. anche la **Determinazione ANAC n. 494 del 5 giugno 2019 - Linee Guida n. 15 - "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"**.

Da ultimo, v. inoltre la **Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020**, recante: "Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici".

sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) ^(C) l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. **Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.**⁽⁵⁾

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. **(D)**

(C) Art. 47 (R) - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

"1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. (...)"

(D) In attuazione del presente comma, v. il **D.M. 12 febbraio 2018**, recante "**Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi**", pubblicato nella G.U.R.I. n. 88 del 16 aprile 2018. In vigore dal 1° maggio 2018. **Tale decreto, tuttavia, è stato annullato dal TAR Lazio, Sez. I, con sentenza 31 maggio 2019 n. 6926** (passata in giudicato), **nella parte in cui fissa il compenso lordo minimo per i componenti della commissione giudicatrice**. In particolare, secondo il G.A., il decreto impugnato viola l'art. 77, co. 10, del codice dal momento che la norma demanda al Ministero la previsione di un compenso massimo per i commissari, al fine di contenere la spesa pubblica, e non anche la previsione di un compenso minimo.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

~~[12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.]⁽⁶⁾~~

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

⁽¹⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 46, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Nel presente articolo, l'art. 1, co. 1, lett. m), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, aveva aggiunto il comma 3-bis. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 46, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 46, co. 1, lett. c), nn. 1 e 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 46, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 46, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma abrogato dall'art. 46, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 78

Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici. ^(A) **LG5**

1. È istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce ~~[in un apposito atto]~~ **con apposite linee guida**, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di

In tema di compensi a commissari esterni, con esclusivo riferimento alla **Provincia autonoma di Trento**, v. il regolamento approvato con d.P.P. 27 febbraio 2017, n.7-60/Leg, così come modificato e integrato con la deliberazione di Giunta del 24 maggio 2019, n. 722

(<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=30028>).

(A) Per la deroga del presente articolo, introdotta dal legislatore al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di edilizia scolastica a seguito dell'emergenza COVID-19, v. la prima nota di cui al precedente articolo 32

iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.⁽¹⁾ **(B)**

1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 47, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 47, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 79

Fissazione di termini. ^(C)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario

(B) Cfr. Delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 - **Linee guida n. 5, "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"**, aggiornate al d.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con **deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018** (pubblicata in G.U.R.I. n. 28 del 3 febbraio 2018), la cui imminente revisione è stata preannunciata con il **comunicato del Presidente ANAC del 12 dicembre 2018**.

Con delibera adottata nell'adunanza del 18 luglio 2018, il Consiglio dell'Autorità ha approvato la versione aggiornata dell'allegato alle Linee guida n. 5, già modificate con delibera n. 4 del 10 gennaio 2018. L'allegato suindicato contiene l'elenco delle sottosezioni per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara.

A tal proposito, cfr. inoltre il **comunicato del Presidente ANAC del 12 dicembre 2018**, che ha integrato il suddetto elenco con ulteriori 23 sottosezioni, precisando inoltre che: "al fine di facilitare l'iscrizione all'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, sarà previsto un periodo transitorio, durante il quale il possesso della copertura assicurativa per i danni derivanti dall'attività di commissario, di cui ai punti 2.3 lett. e), 2.4 lett. f), 2.5 lett. d) e 2.6 lett. c) delle linee guida, non è requisito necessario al momento della iscrizione all'Albo ma dovrà essere posseduto dall'esperto soltanto a partire dall'accettazione dell'incarico di componente di commissione giudicatrice".

(C) In materia, si veda quanto previsto dall'**art. 8, co. 1, lett. c) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale: "**in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti**". Sul punto si rinvia alla prima nota di cui all'art. 59 del presente codice.

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia al testo evidenziato nelle note di cui agli **artt. 1, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 60, 63, 80, 84, 86, 105, 106, 107, 140, 163, 165, 204 e 213**.

per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.

2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi ^(A) o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.

3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;

b) se sono effettuate modifiche significative ai do-

cumenti di gara.

4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.

5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGID ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale ⁽¹⁾.

(A) Sul punto, si veda tuttavia quanto previsto dall'art. 8, co. 1, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale: "le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare". Sul punto si rinvia alla prima nota di cui all'art. 59 del presente codice.

Con riferimento alla illegittimità del sopralluogo obbligatorio nelle procedure negoziate, cfr. il comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018, recante: "Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema del sopralluogo obbligatorio nella fase della manifestazione di interesse nelle procedure negoziate", secondo cui la scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle offerte), non è legittima in quanto:

- "fuoriesce dal perimetro applicativo della disposizione recata dal predetto articolo 79, comma 2, che collega il sopralluogo alla formulazione delle offerte;
- determina, in violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, un significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo organizzativo e finanziario, alla competizione per l'affidamento degli appalti pubblici, considerata peraltro la possibilità che gli operatori economici non ricevano l'invito o decidano comunque di non presentare offerta".

Con riferimento invece al sopralluogo richiesto ai raggruppamenti temporanei costituendi cfr. la **Deliberazione ANAC n. 714 del 31 luglio 2018**, secondo cui il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante di uno dei soggetti raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 48, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 80
Motivi di esclusione. ^(A) LG6

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 (*Applicazione della pena su richiesta*) del codice di procedura penale, **anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, ^(B) ^(C)** per uno dei seguenti reati:

(A) Cfr. anche il **Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017**, che fornisce nuove indicazioni alle S.A. e agli O.E. sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE. Detto comunicato sostituisce quello precedente del 26 ottobre 2016.

Da ultimo, con specifico riferimento alle richieste di rilascio del certificato del casellario giudiziale, si v. il **Comunicato del Presidente ANAC 10 gennaio 2018**, secondo cui: "ai fini dei procedimenti selettivi disciplinati dal codice, nella compilazione dei modelli predisposti dal Ministero della Giustizia (cfr. modelli 1 e 6A, rispettivamente per la certificazione massiva e per quella relativa a singole persone fisiche), occorre barrare il riquadro che contiene il riferimento all'art. 39 d.P.R. n. 313/2002 (consultazione diretta del sistema), indicando altresì, nell'apposito campo, motivo e finalità della richiesta. Non è opportuno, invece, in tali casi utilizzare il riferimento all'art. 28 T.U., che disciplina la facoltà, per le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, di ottenere le certificazioni rilasciate a richiesta del soggetto privato (rif. art. 23 T.U.). La certificazione ex art. 28 T.U. ha, infatti, un contenuto incompleto, in quanto, fra l'altro, non riporta (rif. art. 25 T.U.): le condanne con beneficio della non menzione, le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) e i decreti penali di condanna, rilevanti ai sensi dell'art. 80, primo comma, D.Lgs. n. 50/2016".

(B) Come previsto dall'art. 1, co. 18, del d.l. n. 32/2019, c.d. "sblocca cantieri", convertito con modificazioni, con L. 14 giugno 2019 n. 55, "**Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020 (...) sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.**"

Si noti come il suddetto termine non sia stato differito dalla novella di cui al c.d. decreto semplificazioni.

(C) In argomento, v. **Corte di Giustizia UE, Sez. II, 30 gennaio 2020, causa C-395/18**, secondo cui: "L'art. 57, par. 4, lett. a), della direttiva 2014/24/UE (...), non osta ad una normativa nazionale, in virtù della quale l'amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà, o addirittura l'obbligo, di escludere l'operatore economico che ha presentato l'offerta dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nell'offerta di detto operatore venga constatato il motivo di esclusione previsto dalla disposizione sopra citata. Per contro, tale disposizione, letta in combinato disposto con l'art. 57, par. 6, della medesima direttiva, nonché il principio di proporzionalità, ostano ad una normativa nazionale che stabilisca il carattere automatico di tale esclusione".

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (*Associazione per delinquere*), 416-bis (*Associazione di tipo mafioso*) del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*) del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (*Concussione*), 318 (*Corruzione per l'esercizio della funzione*), 319 (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*), 319-ter (*Corruzione in atti giudiziari*), 319-quater (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*), 320 (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*), 321 (*Pene per il corruttore*), 322 (*Istigazione alla corruzione*), 322-bis (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*), 346-bis (*Traffico di influenze illecite*), 353 (*Turbata libertà degli incanti*), 353-bis (*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*), 354 (*Astensione dagli incanti*), 355 (*Inadempimento di contratti di pubbliche forniture*) e 356 (*Frode nelle pubbliche forniture*) del codice penale nonché all'art. 2635 (*Corruzione tra privati*) del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;⁽¹⁾

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis (*Riciclaggio*), 648-ter (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*) e 648-ter.1 (*Autoriciclaggio*) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione.⁽²⁾ (A)

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, **con riferimento ai soggetti indicati al comma 3**, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. *(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)* Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia (B) e alle informazioni antimafia. (C) (D) **Resta**

(A) La verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, co. 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del codice è svolta previa richiesta all'ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, per l'ottenimento del certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 313/2002. Le verifiche sono condotte nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 (cfr. relativa nota a piè di pagina oltre al comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017 cit.), individuati tramite visura della CCIAA, copia dei verbali di nomina e/o libri soci.

Il provvedimento di esclusione costituisce atto dovuto, salvo il ricorrere dei seguenti casi:

- a) ipotesi previste dall'art. 80, co. 3, quinto periodo:
 - il reato è stato depenalizzato, ovvero
 - è intervenuta la riabilitazione, ovvero
 - il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero
 - in caso di revoca della condanna medesima;
- b) qualora l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata commessa da un soggetto elencato nel co. 3, primo periodo, art. 80 cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- c) nel caso di misure di self-cleaning (art. 80, co. 7);
- d) nei casi previsti dall'art. 80 co. 10.

(B) La **comunicazione antimafia** consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011. Tra le cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia vi rientrano i provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011 e le condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, co. 3-bis c.p.p.

La comunicazione antimafia è obbligatoria solo per la stipula di contratti d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie europee di cui all'art. 35.

Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione dalla Banca Dati Nazionale Antimafia.

In assenza della comunicazione antimafia è possibile stipulare il contratto d'appalto soltanto nelle seguenti ipotesi:

- in caso di comprovata urgenza: previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 con cui l'interessato attesta l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

- in assenza di comprovata urgenza: dopo 30 giorni dalla data della consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 con cui l'interessato attesta l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

(C) L'**informazione antimafia** attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia, anche l'esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

L'informazione antimafia è obbligatoria per la stipula di contratti d'importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 nonché per l'autorizzazione di subcontratti d'importo superiore a 150.000 euro.

Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 del D. Lgs. 159/2011).

In assenza della informazione antimafia è possibile stipulare il contratto d'appalto soltanto nelle seguenti ipotesi:

- in caso di comprovata urgenza: immediatamente, anche in assenza dell'informazione antimafia, con apposita clausola risolutiva espressa qualora in fase di esecuzione sopravvenga l'informazione antimafia di esito negativo (comunicazione interdittiva), ex art. 92, co. 3 del D.Lgs. 159/2011). È fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
- in assenza di comprovata urgenza: dopo 30 giorni dalla data della consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (eventualmente 45 gg. dalla comunicazione del Prefetto, ex art. 92, commi 2 e 3).

(D) La verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, co. 2, è svolta sui soggetti di cui al co. 3 dell'art. 80 (cfr. relativa nota a piè di pagina oltre al comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017) mediante consultazione della **Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA)** presso il seguente link: <https://bdna.interno.it>, ovvero mediante consultazione delle **white list** della Prefettura o Commissariato del governo dove l'impresa ha la sua sede, nell'ipotesi di attività, di qualsiasi valore, elencate all'art. 1, co. 53, della legge anticorruzione (legge 190/2012), **come recentemente modificate dall'art. 4-bis, co. 1, lett. b), del d.l. 8 aprile 2020, 23 (c.d. decreto liquidità), convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40**, vale a dire per:

- [a) ~~trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;~~
- [b) ~~trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;~~
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di boni-

fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, (Controllo giudiziario delle aziende) commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.^{(3)(A)(B)(C)}

fica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

A seguito della novella normativa disposta dal citato decreto liquidità, il Ministero dell'interno ha aggiornato la modulistica necessaria per la gestione e l'iscrizione nelle white list con **Circolare del 28 luglio 2020, prot. n. 11001/119/12(5) IV parte**.

Si evidenzia peraltro che a far data dal 31 gennaio 2017, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici attinenti alle richiamate attività, è subordinata all'iscrizione dell'impresa alla white list in luogo della documentazione antimafia, giusta d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato e integrato dal d.P.C.M. 24 novembre 2016.

Con riferimento al rilascio della documentazione antimafia, cfr. anche gli ultimi indirizzi applicativi illustrati nella **Circolare del Ministero dell'interno n. 11001/119/20(8) del 27 marzo 2018**.

Ai fini della prevenzione dell'infiltrazione della criminalità organizzata nella realizzazione di lavori, servizi e forniture connessi alla completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, v. anche il **D.M. 15 luglio 2019 - "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"**.

(A) A mente dei quali:

"6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94".

(B) In argomento, v. la recente **"Rassegna ragionata degli atti dell'ANAC in tema di riflessi dell'interdittiva antimafia sulla partecipazione alle gare e sull'esecuzione dei contratti pubblici 2015-2019"** a cura di M.P. Santoro. Il documento affronta, in particolare, le seguenti tematiche: obblighi dichiarativi dei concorrenti, affidamento del contratto, documenti di gara e stipula del contratto, iscrizione nelle white list, sorte del contratto in corso di esecuzione, e, infine, l'annotazione dell'interdittiva nel casellario informatico.

(C) Sulla materia è da ultimo intervenuto l'**art. 3 (Verifiche antimafia e protocolli di legalità) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale:

1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza** e si procede ai sensi dell'art. 92, co. 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'art. 96 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1-bis e 13 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli artt. 25, 26 e 27 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34.

2. **Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici** aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della **informativa liberatoria provvisoria**, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. **L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.**

3. Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dall'art. 32, co. 10, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto **[entro il 3 agosto 2020]**, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

7. Al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'art. 83 è inserito il seguente:

Art. 83-bis (Protocolli di legalità)

"1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il

3. ~~[L'esclusione di cui al comma 1]~~ **L'esclusione di cui ai commi 1 e 2** va disposta se la sentenza o il decreto **ovvero la misura interdittiva** sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri** di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza ^(A) ~~[in caso di società con meno di quattro soci]~~ **in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto ope-

contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 *[c.d. white list]*, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

3. **Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto**".

(A) Con delibera n. 1141 del 12 dicembre 2018, il Consiglio dell'ANAC ha approvato l'atto di segnalazione n. 5 del 12 dicembre 2018 al Governo e al Parlamento recante "Proposta di modifica dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici".

In particolare, con specifico riferimento alla interpretazione da dare alla locuzione "persona fisica" e al significato dell'espressione "socio di maggioranza", a fronte di orientamenti giurisprudenziali contrapposti, l'ANAC ha osservato che laddove si consideri di interesse prioritario introdurre misure antielusive delle norme in materia di accesso agli appalti pubblici nei confronti degli operatori economici che partecipano in forma societaria, sarebbe opportuno introdurre una modifica della norma in esame nel senso di ricomprendere tra i soggetti da verificare nel caso delle società di capitali "il soggetto, persona fisica che detiene la totalità ovvero la maggioranza anche indiretta delle quote o dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale".

rano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione **ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale** ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. ⁽⁴⁾ **(B)**

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo *(di 10.000,00 €, fino al 28 febbraio 2018; di 5.000,00 €, dal 1° marzo 2018)* di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. *(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)* ^(C) Costi-

(B) Le verifiche sono condotte nei confronti dei soggetti individuati tramite visura della CCIAA, copia dei verbali di nomina e/o libri soci. In particolare:

- Per **imprese individuali**: titolare o direttore tecnico;
- Per **società in nome collettivo**: socio o direttore tecnico;
- Per **società in accomandita semplice**: soci accomandatari o direttore tecnico;
- Per **altri tipi di società o consorzio**:
 - membri del CDA con legale rappresentanza, compresi institori e procuratori generali;
 - membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
 - soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo;
 - direttore tecnico o socio unico persona fisica;
 - socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a 4).

Nella verifica rientrano anche i suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In materia, oltre al **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017**, cfr. anche la **Deliberazione ANAC 7 febbraio 2018 n. 99**, secondo cui "il possesso del requisito di cui al co. 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. (...) L'interpretazione fornita dall'Autorità consente una lettura in senso sostanzialistico della normativa e un alleggerimento degli oneri burocratici di cui sia gli operatori economici che le stazioni appaltanti possono avvantaggiarsi".

(C) L'art. 1, co. 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di bilancio 2018), a decorrere dal 1° marzo 2018, ha ridotto da 10.000 € a **5.000 €** la soglia oltre la quale le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di

tuiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. ^(A) Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle

effettuare i pagamenti dovuti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In tal caso tali soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

A seguito dell'emergenza COVID-19, l'art. 99 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto) ha differito fino al 15 ottobre 2020 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020 c.d. "Cura Italia" e successivamente slittato al 31 agosto dall'art. 154, lett. a) del d.l. n. 34/2020 c.d. "Rilancio". **Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020.** Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del d.P.C.M. 1° marzo 2020), la sospensione decorre fin dal 21 febbraio 2020.

Nel periodo di sospensione (8 marzo – 15 ottobre 2020) le P.A. non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all'agente della riscossione (art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Dette precisazioni sono state fornite nelle FAQ pubblicate dall'Agenzia delle entrate, disponibili presso il seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/export/files/it/FAQ-DECRETI-CURA-ITALIA-RILANCIO-AGOSTO.pdf>

In argomento, v. anche la **Circolare n. 13 del Ministero dell'Economia e delle Finanze** (Prot. 41794 del 21 marzo 2018), disponibile presso il seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2018/circolare_n_13_2018/index.html

Con riferimento all'**omesso versamento di tributi locali**, v. la **Delibera ANAC n. 295 del 1 aprile 2020**, secondo cui: "poiché la comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate (tramite sistema AVCPass) non comprende i tributi di riscossione locale, la cui gestione è di competenza esclusiva degli enti locali, la violazione degli obblighi di pagamento di imposte o tasse locali possa rilevare in senso escludente nel solo caso in cui la stazione appaltante abbia oggettiva e documentata evidenza della gravità della violazione fiscale e dell'accertamento effettuato dall'ente competente alla gestione del tributo, ai sensi di cui all'art. 80, comma 4, del Codice".

^(A) La verifica di sussistenza del requisito di cui all'art. 80, co. 4, è svolta sulla certificazione dei carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria, di cui alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 3 agosto 2010. La certificazione è richiesta via PEC all'ufficio della Agenzia delle Entrate dove ha sede l'impresa. Gli indirizzi della sede competente sono indicati presso il seguente link: http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ~~[di cui all'articolo 8 del]~~ **di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ^(B) ovvero delle cer-**

^(B) Il DURC è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili (o Edilcassa) (per questi ultimi enti v. anche la successiva nota).

Sono abilitati a effettuare la verifica di regolarità:

- le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori;
- le Società Organismi di Attestazione (SOA);
- le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, co. 9 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- le amministrazioni pubbliche precedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

Dal 1° gennaio 2017 qualsiasi richiesta di verifica della regolarità contributiva può essere effettuata esclusivamente tramite il servizio "DURC ON LINE" accessibile dai portali [INPS](#) e [INAIL](#).

La verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L'esito positivo della verifica di regolarità genera il DURC online con validità di 120 giorni dalla richiesta.

Se la procedura non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli enti provvede a trasmettere tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito medesimo.

La verifica è effettuata nei confronti dei soggetti ai quali è richiesto il possesso del DURC: datore di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla "gestione separata" di cui all'art. 2, co. 26, della L. 22 marzo 1995, n. 335.

Nel caso in cui al codice fiscale per il quale è richiesta la verifica risulti associato un DURC online in corso di validità, il sistema rinvia allo stesso documento.

Il DURC on line può essere utilizzato, entro il periodo di validità, in tutti i procedimenti in cui sia richiesto. Per tutto il medesimo periodo è inibita la possibilità di attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale.

Il DURC on line è liberamente consultabile oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente link dell'INPS: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50130>

Con riferimento alle numerose misure adottate in materia a seguito dell'emergenza connessa al COVID-19, si ricorda soltanto che l'**art. 8, co. 10, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, ha stabilito che: "In

tificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. ^(A) ^(B) [Il presente comma non si

ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, **non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 [c.d. cura Italia], relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020**".

Con Messaggio del 10 agosto 2020 n. 3089, l'INPS ha fornito precisazioni in ordine agli effetti della **delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza connesso al rischio sanitario fino al 15 ottobre 2020**.

In particolare, è stato osservato come "la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 non produce effetti sulla validità prorogata dei Durc On Line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è confermato che la stessa resta fissata al 29 ottobre 2020. (...)

Tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso documento fino al 29 ottobre 2020 nell'ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.

Rimane fermo, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 8, co. 10, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (...), che esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 103, co. 2, primo periodo, in tema di validità prorogata dei Durc On Line, per le S.A./amministrazioni precedenti, nell'ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo d.l. n. 76/2020.

Ricorrendo tali fattispecie, le medesime dovranno effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015, indipendentemente dalla presenza di un Durc On Line con validità prorogata.

Pertanto (...), le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020 (...), nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l'istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l'invito a regolarizzare secondo le disposizioni di cui all'art. 4, co. 1, del D.M. 30 gennaio 2015, dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo D.M. 30 gennaio 2015, come modificato ed integrato dal D.M. 23 febbraio 2016.

In particolare, sarà emesso un **Durc On Line**, ove l'esito dell'istruttoria si concluda con l'attestazione di regolarità indipendentemente o meno dalla presenza di un Durc On Line con validità prorogata.

Sarà emesso, invece, un **Documento Verifica di regolarità contributiva**, ove l'istruttoria si concluda con l'esito di irregolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata".

^(A) L'art. 8, co. 10-bis del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n.

applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. ^(C) **Un operatore economico**

[20 a decorrere dal 15 settembre 2020], ha stabilito inoltre che: **"al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento [c.d. DURC di congruità]**, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto **[ovvero entro il 14 novembre 2020]**. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente".

Con riferimento invece al c.d. **DURC di congruità** a suo tempo prescritto per le sole imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e recentemente sperimentato anche dalla Regione Toscana, cfr. la nota di cui al successivo art. 105, co. 16.

^(B) Come precisato nella relazione illustrativa dello "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50", l'irregolarità contributiva si riferisce anche ai contributi dovuti agli enti previdenziali non aderenti al sistema dello "Sportello unico previdenziale", quali ad esempio INARCASSA (per i servizi svolti da ingegneri e architetti).

Tra i soggetti aderenti al sistema dello "Sportello unico previdenziale" (dal 1° gennaio 2017 non più operativo perché sostituito dal nuovo sistema del "DURC ON LINE", accessibile dai portali www.inps.it e www.inail.it) vi rientrano le Casse edili (e le Edilcassa), ovvero organismi tipici del settore delle costruzioni, sorti in relazione alla peculiarità dei rapporti di lavoro con gli operai, caratterizzati da una rilevante mobilità interaziendale. Si tratta di enti costituiti in ciascuna provincia sulla base della previsione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili, gestiti pariteticamente dalle organizzazioni locali dei datori di lavoro aderenti all'Ance e dei lavoratori aderenti a FENEAL, FILCA e FILLEA.

Le Casse edili, coordinate e controllate dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE), erogano ai lavoratori una parte importante del trattamento retributivo dovuto dalle imprese: si tratta in particolare del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia che le imprese, in relazione alla mobilità dei lavoratori, accantonano presso la Cassa edile la quale provvede al pagamento agli interessati alle scadenze previste. Inoltre, le Casse erogano anche altre significative prestazioni, tra cui in particolare, il premio annuo per l'anzianità professionale edile (APE); una prestazione retributiva al momento del pensionamento (che verrà sostituita dalla previdenza complementare con un fondo nazionale di settore); l'integrazione al trattamento economico nei casi di malattia e infortunio (attraverso le imprese); prestazioni sanitarie integrative e borse di studio.

^(C) Tale novella normativa si è resa necessaria a seguito della lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273), con cui la Commissione europea aveva rilevato che l'art. 80, co. 4, del codice si

può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. ⁽⁵⁾

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, ^(A) qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ^(B) nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; *(obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X)*

~~[b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando~~

poneva in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 38, par. 5, primo comma, della direttiva 2014/23/UE e all'art. 57, par. 2, primo comma, della direttiva 2014/24/UE nella parte in cui non consentiva di escludere un operatore economico che avesse violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione – pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo – potesse comunque essere adeguatamente dimostrata dalla S.A.

^(A) Come previsto dall'art. 1, co. 18, del d.l. n. 32/2019, (c.d. sblocca cantieri), convertito con modificazioni, con L. 14 giugno 2019 n. 55, “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020 (...) sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

Si noti come il suddetto termine non sia stato differito dalla novella di cui al c.d. decreto semplificazioni.

^(B) La verifica di sussistenza del requisito di cui all'art. 80, co. 5, lett. a) è svolta sul Casellario informatico dell'ANAC presso il seguente link: <https://annotazioni.anticorruzione.it/>

~~quanto previsto dall'articolo 110;]~~ ^(C)

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; ⁽¹²⁾ ^(D) *(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)* ^(E)

~~[e) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;]~~ ⁽⁹⁾ ^(F)

^(C) La verifica di sussistenza del requisito di cui all'art. 80, co. 5, lett. b) è svolta mediante visura della CCIAA e, se del caso, del certificato della Cancelleria fallimentare del Tribunale competente ove l'impresa ha la sede principale, fatta salva l'eventuale autorizzazione del giudice delegato.

^(D) Come previsto dal combinato disposto degli artt. 372, co. 1 lett. b) e 389 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, (pubblicato in G.U.R.I. n. 38 del 14 febbraio 2019), a decorrere dal 15 agosto 2020, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: “l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110”.

A seguito dell'emergenza COVID-19, l'art. 5 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), conv. con L. 5 giugno 2020, n. 40, ha differito l'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 14/2019 dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

^(E) Con Deliberazione 22 aprile 2020 n. 362, l'ANAC ha osservato che, anche sulla scorta della giurisprudenza in materia, “la partecipazione dell'impresa in concordato con riserva [o “in bianco” n.d.r.] è consentita nei limiti in cui l'autorizzazione del Tribunale fallimentare che accerti la capacità economica della stessa di eseguire l'appalto intervenga nel corso della procedura di gara”.

^(F) Con riferimento alla previgente formulazione delle disposizioni di cui alla lett. c), cfr. la delibera ANAC n. 1293

del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 6 - “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. c) del codice”, aggiornate al d.lgs. n. 56/2017 con **determinazione ANAC n. 1008 dell’11 ottobre 2017**. Pubblicata in G.U.R.I. n. 260 del 7 novembre 2017. In vigore dal 22 novembre 2017.

Cfr. inoltre il **Comunicato del Presidente ANAC del 10 maggio 2017**, “Notizie utili ai fini della tenuta del Casellario Informatico previsto art. 213, co. 10, del d.lgs. 50/2016”, secondo cui l’inserimento dell’annotazione assume valore di pubblicità/notizia del provvedimento assunto dalla S.A. in esito ad un apprezzamento, già operato da quest’ultima, dell’inadempimento in cui è incorso l’operatore economico colpito dalla risoluzione. Il potere di accertare la sussistenza e la gravità dell’inadempimento imputabile all’impresa esecutrice spetta, infatti, esclusivamente alla S.A., giacché, ai sensi della normativa vigente, a seguito di segnalazione da parte di una S.A. di un provvedimento di esclusione dalla gara, l’Autorità è obbligata a iscrivere la relativa annotazione nel Casellario. Nell’ipotesi in cui pervenga documentata notizia dell’esistenza di contenzioso pendente in ordine ai presupposti che determinano l’obbligo di iscrizione, l’Autorità ne dà notizia nell’annotazione stessa.

Si veda anche la **Deliberazione ANAC 24 gennaio 2018 n. 72**, secondo cui “l’apprezzamento discrezionale della gravità degli episodi di negligenza addebitati all’impresa concorrente è riservato alla competenza della stazione appaltante”, mentre il concorrente resta tenuto a dichiarare tutti i provvedimenti astrattamente idonei a essere valutati dalla S.A., la quale è legittimata a richiedere l’integrazione documentale, fatta salva ogni valutazione successiva sull’affidabilità dell’impresa.

Infine, rispetto alla previgente formulazione della lett. c), si veda anche la **lettera di messa in mora “C(2019) 452 final” del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273)**, con cui la Commissione europea ha rilevato che “l’articolo 80, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 50/2016 viola l’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24/UE e l’articolo 38, paragrafo 7, lettera f), della direttiva 2014/23/UE giacché, nel caso di offerenti che abbiano contestato in giudizio la risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, preclude alle stazioni appaltanti ogni valutazione circa l’affidabilità di tali offerenti sino a quando il giudizio non abbia confermato la risoluzione anticipata”.

In argomento, v. inoltre la più recente **sentenza della Corte di giustizia U.E., Sez. IV, 19 giugno 2019 (in causa C-41/18)** secondo cui: “L’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici (...), deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un’amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all’amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d’appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull’affidabilità dell’operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce”. In questo senso, ha affermato la Corte, la norma in questione non è idonea a preservare l’effetto utile del motivo facoltativo di esclusione previsto dall’art. 57, par. 4, lettera c) o g), della direttiva 2014/24, laddove non tiene conto del nuovo meccanismo delle misure di self-cleaning. Tale meccanismo, che si applica agli operatori economici non esclusi da una sen-

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;⁽¹⁰⁾ (A)

c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;⁽¹¹⁾

c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del

tenza definitiva, tende a incoraggiare un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 57, par. 4, della medesima direttiva a fornire prove del fatto che le misure da esso adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo facoltativo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico in questione non deve essere escluso dalla procedura d’appalto. A tal fine, l’operatore economico deve dimostrare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

(A) Per l’applicabilità delle disposizioni di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter) v. l’**art. 5, co. 2, del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135** (conv. con L. 11 febbraio 2019 n. 12), secondo cui dette disposizioni “si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicano le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

La verifica di sussistenza del requisito di cui all’art. 80, co. 5, lettere c), c-bis) e c-ter) è svolta sulla seguente documentazione:

- i) certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del codice nel caso di dichiarazione della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., fatta salva l’acquisizione della relativa notizia in qualsiasi modo da parte della S.A.;
- ii) provvedimento di condanna per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p. allo scopo di verificare se lo stesso contenga la condanna al risarcimento dei danni o altri effetti tipizzati dalle norme in questione;
- iii) visura del Casellario informatico dell’ANAC presso il seguente link: <https://annotazioni.anticorruzione.it/>;
- iv) documentazione fornita dall’interessato relativa alle eventuali misure di self-cleaning – adottate anche a seguito di un eventuale provvedimento esecutivo comminato dalla AGCM per pratiche commerciali scorrette o gravi illeciti antitrust – secondo le indicazioni operative fornite con le Linee Guida n. 6 sopra citate.

danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; ⁽¹¹⁾

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; ⁽¹²⁾

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *(divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio)* o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; *(derivanti da violazioni delle norme sull'impiego di personale o da gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)* ^(A)

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; ^{(6) (B)}

(A) La verifica di sussistenza del requisito di cui all'art. 80, co. 5, lett. f) è svolta mediante visura del Casellario informatico dell'ANAC (<https://annotazioni.anticorruzione.it/>) nonché mediante richiesta (via PEC) all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini dell'ottenimento del certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 31 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313) e visura dell'anagrafe delle sanzioni amministrative riferite all'impresa (ex art. 33 del medesimo d.P.R. 313/2002).

(B) Con riferimento alla questione relativa alla portata, alla consistenza, alla perimetrazione ed agli effetti degli obblighi dichiarativi gravanti sugli O.E. in sede di partecipazione alla procedura evidenziale, con particolare riguardo ai presupposti per l'imputazione della falsità dichiarativa, ai sensi di cui alle lett. c) e f-bis) del co. 5 dell'art. 80, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 16 del 28 agosto 2020, ha formulato i seguenti principi di diritto:

“- la falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis]) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; ^{(6) (C)}

- alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico;

- la lettera f-bis) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis]) della medesima disposizione”.

(C) Per la disciplina attinente alla gestione del casellario informatico, cfr. il nuovo Regolamento ANAC del 2 ottobre 2019 - “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, approvato con delibera n. 861 di pari data e successivamente modificato con delibera del Consiglio n. 721 del 29 luglio 2020.

In particolare, l'art. 8, co. 2, del regolamento è stato integrato come segue: “[La sezione “B” per gli o.e. qualificati e non qualificati contiene (...)] lett 1): le comunicazioni effettuate dalle Autorità Giudiziarie competenti in merito all'applicazione di misure cautelari nell'ambito di procedimenti per l'accertamento di reati correlati allo svolgimento dell'attività di impresa, comunque rientranti nell'elenco di cui all'art. 80, co. 1, d.lgs. 50/2016, nei confronti di persone fisiche che rivestono, all'interno degli oo.aa., ruoli rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 3, d.lgs. 50/2016”.

Inoltre, è stata disposta l'introduzione del seguente art. 34-bis (Annotazione di misure cautelari personali), secondo cui: “1. Il dirigente, a seguito di comunicazione dell'applicazione di misure cautelari personali da parte dell'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti per l'accertamento di reati correlati allo svolgimento dell'attività di impresa e rientranti nell'elenco di cui all'art. 80 co. 1 del d.lgs. 50/2016, avvia il procedimento nei confronti degli oo.aa. nei quali le persone fisiche destinatarie di misure cautelari rivestono ruoli rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 3, d.lgs. 50/2016.

2. Gli o.e., entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell'avvio del procedimento, possono presentare una memoria scritta che viene valutata dall'Ufficio.

3. Il dirigente predispone una comunicazione di conclusione del procedimento motivata con la quale indica il testo dell'annotazione che sarà inserito nel Casellario e gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento, dando conto dei motivi in base ai quali la stessa annotazione assume il carattere della conferenza ed utilità ai fini dell'apprezzamento dell'affidabilità dell'operatore economico.

4. L'annotazione viene cancellata nel caso di annullamento della misura cautelare e laddove il soggetto interdetto sia cessato da qualsivoglia carica rilevante, all'interno dell'o.e., da più di un anno”.

Il testo consolidato del regolamento è disponibile presso il seguente link:

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. ^(A) L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, (*Diritto al lavoro dei disabili*) ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; ⁽⁷⁾ ^(B)

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (*Concussione*) e 629 (*Estorsione*) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (*Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa*), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. ^(C) La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la

quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ^(D) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

~~[10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento~~

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/regolamenti/REGOLAMENTOCASELLARIO_3_9_2020.pdf

^(A) In materia, si veda il d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Detto decreto vieta intestazioni a interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiduciari.

La verifica di sussistenza del requisito di cui all'art. 80, co. 5, lett. h) è svolta sulla visura della CCIAA e sul Casellario informatico dell'ANAC. (<https://annotazioni.anticorruzione.it/>)

^(B) La verifica di sussistenza del requisito di cui all'art. 80, co. 5, lett. i) è svolta presso la Direzione provinciale del lavoro presso la Provincia o Centro provinciale per l'impiego, dove ha sede legale l'operatore economico. La verifica prescinde dal numero dei dipendenti dichiarati dall'azienda.

^(C) A mente del quale: "Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa".

^(D) Art. 2359 c.c. - Società controllate e società collegate.

1. Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
2. Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.]

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. ⁽⁸⁾

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in definizione della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. ⁽¹⁴⁾

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità ^(A) che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancel-

lata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). ^(B)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

⁽¹⁾ Lettera inserita dall'art. 49, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Segno di interpunzione così sostituito dall'art. 49, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 49, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. o) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 49, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. o) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁵⁾ Comma modificato dall'art. 49, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato anche dall'art. 1, co. 1, lett. n), d.l. 18 aprile 2019, n. 32. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32". Successivamente, detto comma è stato così modificato dall'art. 8, co. 5, d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del d.l. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

(B) Sia pure con riferimento alla previgente formulazione dell'art. 80, co. 5, lett. c), cfr. la delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016 - **Linee guida n. 6 - "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) del codice"**, aggiornate al d.lgs. n. 56/2017 con **determinazione ANAC n. 1008 dell'11 ottobre 2017**. Pubblicata in G.U.R.I. n. 260 del 7 novembre 2017. In vigore dal 22 novembre 2017.

Tra le situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, dette linee guida individuano, tra l'altro, anche "i provvedimenti esecutivi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette e per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare". A tal proposito, tuttavia, il **parere dell'AGCM n. AS1474 del 13 febbraio 2018**, pubblicato sul bollettino n. 6 del 19 febbraio 2018, suggerisce all'ANAC di modificare il par. 2.2.3.1 delle citate linee guida, nel senso di conferire rilevanza ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, ai soli "provvedimenti divenuti inoppugnabili o definitivamente confermati dal giudice amministrativo, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che contengono l'accertamento di illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare".

(A) Presso il seguente link: <https://annotazioni.anticorruzione.it/>

- ⁽⁶⁾ Lettera aggiunta dall'art. 49, co. 1, lett. e), n. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁷⁾ Lettera così modificata dall'art. 49, co. 1, lett. e), n. 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 49, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. o) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.
⁽⁹⁾ Lettera abrogata dall'art. 5, co. 1, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019 n. 12, che ha sostituito l'originaria lettera c) con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter), a decorrere dal 15 dicembre 2018;
⁽¹⁰⁾ Lettera così sostituita dall'art. 5, co. 1, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019 n. 12, a decorrere dal 15 dicembre 2018;
⁽¹¹⁾ Lettera aggiunta dall'art. 5, co. 1, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019 n. 12, a decorrere dal 15 dicembre 2018.
⁽¹²⁾ Lettera così sostituita dall'art. 1, co. 20, lett. o) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.
⁽¹³⁾ Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 20, lett. o) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.
⁽¹⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 20, lett. o) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 81

Documentazione di gara.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice **e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti**, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.^{(1)(A)}

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attri-

buite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13.

3. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l'ANAC, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua le dovute segnalazioni all'organo di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico.

4. Gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di efficacia di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 50, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 82

Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma **del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.**⁽¹⁾

2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi

(A) Cfr. anche il **Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016** - "Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 - Regime transitorio dell'utilizzo del sistema AVCpass".

dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a norma del presente articolo e degli articoli 68, comma 8, e 69 sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni è finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee ^(A) e nazionali ^(B) in materia di protezione dei dati personali.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 51, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(A) Cfr. il **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** – direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018 – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei dati).

(B) Cfr. il **d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali”** (c.d. Codice della privacy), così come da ultimo modificato e integrato dal **d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101** “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (**regolamento generale sulla protezione dei dati**)”, pubblicato in G.U.R.I. n. 205 del 4 settembre 2018. In vigore dal 19 settembre 2018.

In materia, v. anche il **d.lgs. 18 maggio 2018 n. 51**, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, pubblicato in G.U.R.I. n. 119 del 24 maggio 2018. In vigore dall'8 giugno 2018.

Da ultimo, v. anche la **Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali dell'11 ottobre 2018 n. 467**, recante “Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679”.

Art. 83

Criteri di selezione e soccorso istruttorio. ^(C)

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

- a) i requisiti di idoneità professionale; ^(D)
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, ~~con linee guida dell'ANAC adottate~~ **[decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari] con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies** sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, ^(E) il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) *(ovvero i consorzi di cooperative o tra imprese artigiane e i consorzi stabili)* e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione ~~[di dette linee guida]~~ **di detto regolamento**, si applica l'articolo 216, comma 14.⁽¹⁾

3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o

(C) In materia di soccorso istruttorio v. anche la “**Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di avvalimento e soccorso istruttorio**”, pubblicata sul sito dell'Autorità il 28 maggio 2018 presso il seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/ContrattiPubblici/Rassegna%20massime%202017/Avvalimento_SoccorsoIstruttorio.pdf

La rassegna offre una rappresentazione del percorso interpretativo della disciplina in materia di soccorso istruttorio e avvalimento compiuto dall'Autorità attraverso i pareri di precontenzioso emessi nel corso del 2017. Le massime dei pareri, corredate da sintetiche indicazioni relative alla disciplina di riferimento e, se del caso, alla posizione della giurisprudenza amministrativa, sono commentate e riunite in un testo unitario al fine di orientare l'esercizio dell'azione amministrativa.

(D) Per la riconducibilità della licenza prefettizia di cui all'art. 134 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) ai requisiti di idoneità professionale, cfr. il paragrafo n. 4 della **Delibera ANAC n. 462 del 23 maggio 2018 - Linee Guida n. 10** recante “**Affidamento del servizio di vigilanza privata**”, pubblicata in G.U.R.I. n. 138 del 16 giugno 2018. In vigore dal 1° luglio 2018.

(E) Per la definizione di PMI si rinvia all'art. 3, co. 1, lett. aa) del presente codice nonché alla pubblicazione della Commissione UE “Guida dell'utente alla definizione di PMI” ivi citata.

presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;

b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, **calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso**, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.⁽²⁾

5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di

importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.⁽⁶⁾

6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'articolo 84 nonché quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.

8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) (*ovvero ATI, consorzi ordinari, reti d'impresa e GEIE*), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. ^(A) Dette

^(A) Cfr., ad es., l'art. 1, co. 17, della L. 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", a mente del quale: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara". Nondimeno, il nuovo art. 83-bis, co. 3, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, come introdotto dall'art. 3, co. 7, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, ha specificato che: "Le stazioni appaltanti

prescrizioni sono comunque nulle.⁽³⁾ *(c.d. principio di tassatività delle cause di esclusione)* ^(A)

[9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'1 per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere,

prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto”.

Si veda inoltre la **Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018**, recante “Approvazione definitiva dell' Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”, ove al par. 9.4 di pag. 31 è specificato quanto segue: “Come già chiarito nel PNA 2013 e nel bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 adottato dall'Autorità, le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015 cit.). *[c.d. divieto di pantouflage n.d.r.]* L'obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo emanati dall'Autorità in attuazione del d.lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici. Si rammenta che i bandi tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 71 dello stesso codice (fatte salve le parti espressamente indicate come “facoltative” che non riguardano certamente il possesso dei requisiti generali)”.

Da ultimo, v. anche la **Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019** con cui è stato approvato il **Piano Nazionale Anticorruzione 2019**.

(A) In argomento, ad es., v. la **Deliberazione ANAC n. 302 del 1 aprile 2020**, secondo cui: “nessuna disposizione normativa correla l'esclusione dalla gara o altro tipo di sanzione al fatto che l'offerta sia formulata in un numero di pagine superiore a quello stabilito dalla *lex specialis*”. In questo senso, dal principio di tassatività delle cause di esclusione oltre che dalla mancata previsione nelle disposizioni legislative del divieto di superamento dei limiti dimensionali in senso materiale dell'offerta, deriva che “la relazione tecnica può essere formulata in maniera discrezionale dall'offerente, il quale ha tuttavia ampio interesse a presentare una offerta che possa conseguire un consistente punteggio non solo per la chiarezza delle questioni segnalate e affrontate ovvero per la qualità delle soluzioni proposte, ma anche per la sinteticità dello scritto, che di per sé ne valorizza il contenuto”.

~~da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.]~~

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. ^(B) Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa ⁽⁴⁾.

10. ~~[È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione.] È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono [la capacità strutturale e di affidabilità] l'affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016), anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore [del presente eodice] della presente disposizione. [Rientra~~

(B) Per le misure adottate a seguito dell'emergenza connessa al COVID-19, si rinvia in particolare alla prima nota dell'art. 79.

~~nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto.] Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. [Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.] Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.⁽⁵⁾~~

ni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del d.l. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 84

Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. **L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.**⁽⁸⁾

2. ~~[L'ANAC, [con le linee guida] con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresì.] Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono, altresì, individuati~~ livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. ^(A) L'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC.⁽¹⁾

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, ^(B) e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, so-

^(A) Cfr. anche il **Comunicato ANAC del 31 maggio 2016** - "Criticità rappresentate dalle SOA in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50".

^(B) Cfr. anche l'**art. 5, co. 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122**, come modificato dall'art. 569 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in G.U.R.I. n. 302 del 29 dicembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018, secondo cui: "Le Società Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici".

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 52, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. p) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 52, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 52, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 52, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 52, co. 1, lett. e), nn. 1-6, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 49, co. 1-bis, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, a decorrere dal 25 dicembre 2019.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, co. 5, d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazione).

suspensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.

4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:

a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 **che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;**⁽²⁾

b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; **il periodo di attività documentabile è quello relativo [al decennio antecedente] ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;** tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;⁽³⁾

c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

d) il possesso di certificazione del *rating* di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.

4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata.⁽⁴⁾ (A)

5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori.

6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a

tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. (B) I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite **[nelle linee guida] nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.** I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialità di cui all'articolo 38.⁽⁹⁾

7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:

a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato **[nel triennio antecedente] nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando;⁽⁵⁾ (C)

b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (D); tale requisito si applica solo agli

(B) Per la disciplina delle ispezioni cfr. il **Regolamento ANAC del 21 febbraio 2018**, recante "**Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni**".

(C) Cfr. anche il vigente art. 61, co. 6 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2017, a mente del quale: "Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara".

(D) Cfr. anche il **Comunicato ANAC del 8 giugno 2016** - "Modalità di rilascio delle certificazioni di lavori svolti da concessionari di servizi pubblici".

(A) Per la disciplina attinente alla gestione del casellario informatico cfr. il nuovo Regolamento ANAC del 2 ottobre 2019 - "**Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**", approvato con delibera n. 861 di pari data e successivamente **modificato con delibera del Consiglio n. 721 del 29 luglio 2020**. Per ulteriori informazioni in materia, v. la nota di cui al precedente art. 80, co. 5, lett. f-ter).

appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

8. ~~[Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano]~~ **Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, disciplina** i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli **organismi di attestazione**. ~~[Le linee guida disciplinano]~~ **Sono disciplinati**, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, ^(A) in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese. ^(B)

9. Al fine di garantire l'effettività e la trasparenza dei controlli sull'attività di attestazione posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.

10. La violazione delle disposizioni ~~[delle linee guida]~~ **del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies***, è punita con le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione è determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*), con particolare riferimento ai criteri di proporzionalità e adeguatezza alla gravità della fattispecie. Nei casi più gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. ⁽⁹⁾

11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati ~~[nelle linee guida]~~ **nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies***. ⁽⁹⁾ **(C)**

(A) Con riferimento alla tariffa applicata dalle SOA per l'esercizio dell'attività di attestazione, l'ANAC ha calcolato il valore del coefficiente di rivalutazione "R" della formula contenuta nell'Allegato C al d.P.R. n. 207/2010, **per l'anno 2020, nella misura pari a 1,310**, così come precisato nel **Comunicato del Presidente ANAC del 19 febbraio 2020**.

(B) Per la definizione di PMI si rinvia all'art. 3, co. 1, lett. aa) del presente codice nonché alla pubblicazione della Commissione UE "Guida dell'utente alla definizione di PMI" ivi citata.

(C) Con riferimento alle criticità sottese ai provvedimenti legislativi adottati per l'emergenza COVID-19, v. il **Comunicato del Presidente ANAC del 4 marzo 2020, successivamente integrato dal Consiglio dell'Autorità in data 17**

12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni. ⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 53, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. q) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 53, co. 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Lettera così modificata dall'art. 53, co. 1, lett. b), n. 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. q) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 53, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Lettera così modificata dall'art. 53, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 53, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. q) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 53, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁸⁾ Alinea inserito dall'art. 1, co. 20, lett. q) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. q) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹⁰⁾ Lettera così modificata dall'art. 1, co. 20, lett. q) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

marzo 2020, ove si è stabilito che per i contratti di attestazione aventi scadenza entro il 31 marzo 2020, l'istruttoria della SOA potrà essere sospesa fino ad un massimo di 150 gg in luogo dei 90 previsti dall'art. 76, co. 3, del d.P.R. 207/2010. Detta deroga potrà essere disposta per tutte le imprese che ne facciano richiesta, purché aventi sedi legali e operative nel territorio nazionale.

Le SOA che riceveranno le richieste di usufruire dell'anzidetta deroga sui termini temporali di sospensione dell'istruttoria di qualificazione, dovranno trasmettere all'Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020) l'elenco delle imprese richiedenti.

Art. 85

Documento di gara unico europeo. ^(A) **LGdgue**

1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, ^(B) e consiste in

(A) Cfr. **Comunicato 22 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti** - "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016", pubblicato in G.U.R.I. del 22 luglio 2016, n. 170.

Fino all'aggiornamento del modello DGUE alle modifiche introdotte dal c.d. decreto "correttivo" di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, oltre che dalle successive novelle normative, ciascun soggetto che chiamato a compilare il DGUE è altresì tenuto a formulare una dichiarazione integrativa in ordine alla insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, co. 1, lett. b-bis) e art. 80, co. 5, lettere c), c-bis), c-ter), **c-quater**), f-bis) e f-ter) del codice.

(B) Sul punto, v. la **comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2018**, pubblicata on-line anche sul sito dell'ANAC, secondo cui: "Per le procedure di gara bandite dal 18 aprile, le S.A. predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del d.P.C.M. 13 novembre 2014.

I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l'indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall'operatore economico alla S.A.

Fino al 18 ottobre 2018 - data di entrata in vigore dell'obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40, co. 2, del codice dei contratti pubblici - le S.A. che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, richiederanno nei documenti di gara all'operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all'interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.

Dal 18 ottobre, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell'art. 58 co. 10 del codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto.

I requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti secondo quanto prescritto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82".

Il 15 marzo 2019 si sono concluse le consultazioni, per integrazioni e commenti, delle **"Regole tecniche per l'implementazione del DGUE elettronico italiano - eD-GUE-IT"**, che definiscono il modello dei dati e le modalità tecniche di definizione del Documento di Gara Unico Europeo elettronico italiano in formato strutturato XML, conforme al modello dati di scambio definito dalla Commissione europea. Il documento sarà pubblicato come allegato alle

un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; ^(C)

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;

c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti com-

"Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione", emanate con circolare AgID n. 3 del 6 dicembre 2016, in attuazione dell'art. 58, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016.

In materia di DGUE e affidamenti diretti, cfr. le **FAQ dell'ANAC**, aggiornate al 3 luglio 2018, in ordine alle **Linee Guida n. 4**, secondo cui: "dal 18 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018.

In caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un'autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del par. 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE.

L'obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l'autocertificazione ordinaria, si applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In tale dichiarazione l'operatore economico include l'indicazione del nuovo CIG, se disponibile (v. par. 5 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla delibera n.556 del 31 maggio 2017), per la diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell'autocertificazione ordinaria".

(C) Cfr. anche la **Deliberazione ANAC 20 febbraio 2018 n. 99**, secondo cui "il possesso del requisito di cui al co. 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. (...) L'interpretazione fornita dall'Autorità consente una lettura in senso sostanzialistico della normativa e un alleggerimento degli oneri burocratici di cui sia gli operatori economici che le stazioni appaltanti possono avvantaggiarsi".

plementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

3. Se la stazione appaltante può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all'articolo 81, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.

4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.⁽¹⁾

5. La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, ~~[nonché all'impresa che la segue in graduatoria]~~ **tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87.** La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.⁽²⁾

6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti.

7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 81, comma 2.

8. Per il tramite della cabina di regia è messo a disposizione e aggiornato su *e-Certis* un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 54, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 54, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 86 Mezzi di prova.

1. Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono

mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e all'articolo 87. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:

a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva ~~[rilasciato dagli]~~ **acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.**⁽¹⁾

2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto.⁽³⁾

3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro on line dei certificati (*e-Certis*).

4. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

5. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova

di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto ~~[dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2.] con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.~~ ^(A)

L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.⁽²⁾

6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all'articolo 80, l'idoneità all'esercizio dell'attività professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all'articolo 83, nonché eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 55, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 55, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. r) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 16, del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Art. 87

Certificazione delle qualità.

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di

misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

3. Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.

4. Le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di regia.

Art. 88

Registro on line dei certificati (e-Certis).

1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate per il tramite della cabina di regia di cui all'articolo 212.

2. Le stazioni appaltanti utilizzano e-Certis e richiedono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis.^(B)

^(A) Per il termine di emissione del certificato, v. la **Delibera ANAC n. 268 del 19 marzo 2020**, adottata a seguito della emergenza COVID-19, secondo cui: "Fino a nuove comunicazioni, l'obbligo per la stazione appaltante di emettere il Certificato esecuzione lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'operatore economico) è portato a 90 giorni".

^(B) Il sistema informativo europeo e-Certis, disponibile in 21 lingue ufficiali dell'UE (presso il seguente link:

Art. 89**Avvalimento. (A) DM**

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, ~~[nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84.]~~ avvalendosi delle capacità di altri soggetti, **anche [di] partecipanti** al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. **(B)** L'operatore economico che vuole avvalersi

<https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search>) è a disposizione sia degli operatori economici, ai fini della presentazione delle domande di partecipazione agli appalti pubblici, sia delle amministrazioni aggiudicatrici per la verifica dei documenti presentati dagli operatori stranieri, in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale. Il sistema è stato sviluppato dalla Commissione europea congiuntamente agli Stati membri che, attraverso gruppi di lavoro nazionali, hanno fornito tutte le necessarie indicazioni in esso contenute. L'aggiornamento e la gestione di ogni banca dati nazionale è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri quali responsabili dei contenuti.

(A) In materia di avvalimento v. anche la **“Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di avvalimento e soccorso istruttorio”**, pubblicata sul sito dell'Autorità presso il seguente link: [http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/ContrattiPubblici/Rassegna.massime.2017.Avvalimento_Soccorso.Istruttorio.pdf](http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/ContrattiPubblici/Rassegna%20massime%202017%20Avvalimento%20Soccorso%20Istruttorio.pdf)

La rassegna offre una rappresentazione del percorso interpretativo della disciplina in materia di soccorso istruttorio e avvalimento compiuto dall'Autorità attraverso i pareri di precontenzioso emessi nel corso del 2017. Le massime dei pareri, corredate da sintetiche indicazioni relative alla disciplina di riferimento e, se del caso, alla posizione della giurisprudenza amministrativa, sono commentate e riunite in un testo unitario al fine di orientare l'esercizio dell'azione amministrativa.

(B) Con riferimento al c.d. progettista indicato ex art. 53, comma 3, del previgente d.lgs. n. 163 del 2006, l'**Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 9 luglio 2020, n. 13**, ha formulato il seguente principio di diritto: **“il progettista indicato (...) va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo. Pertanto non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico**, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell'Unione europea. **Sicché non può utilizzare l'istituto dell'avvalimento per la doppia ragione che esso è riservato all'operatore economico in senso tecnico** e che l'avvalimento cosiddetto “a cascata” era escluso anche nel regime del codice dei contratti pubblici, ora abrogato e so-

delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria **(C)**, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. **(D)** Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**⁽¹⁾

2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici

stituito dal decreto legislativo n. 50 del 2016, che espressamente lo vieta”.

(C) Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 17 marzo 2020, n. 1920, ha rimesso all'Adunanza plenaria la questione se rientrino nel divieto di clausole di esclusione c.d. atipiche, di cui all'art. 83, co. 8, ultimo inciso, le prescrizioni dei bandi o delle lettere d'invito con le quali la S.A., limitando o vietando, a pena di esclusione, il ricorso all'avvalimento al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 89, precluda, di fatto, la partecipazione alla gara degli O.E. che siano privi dei corrispondenti requisiti di carattere economico-finanziario o tecnico-professionale. In particolare, è stato chiesto se possa reputarsi nulla la clausola con la quale, nel caso di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, sia consentito il ricorso all'avvalimento dell'attestazione SOA soltanto da parte di soggetti che posseggono una propria attestazione SOA.

(D) Il Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza 20 marzo 2020, n. 2005, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione se l'art. 63 della direttiva 2014/24 relativo all'istituto dell'avvalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, osti all'applicazione della normativa nazionale italiana in materia di avvalimento e di esclusione dalle procedure di affidamento, contenuta nell'art. 89, co. 1, quarto periodo, del codice secondo la quale nel caso di dichiarazioni non veritiere rese dall'impresa ausiliaria riguardanti la sussistenza di condanne penali passate in giudicato, potenzialmente idonee a dimostrare la commissione di un grave illecito professionale, la stazione appaltante deve sempre escludere l'operatore economico concorrente in gara, senza imporgli o consentirgli di indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, in sostituzione della prima, come stabilito, invece nelle altre ipotesi in cui i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'ambito temporale di validità del sistema di qualificazione.

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. ^(A) Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. ^(B)

7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. ^(C)

(A) Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 22 aprile 2020, n. 2551, ha ritenuto corretta l'applicazione al caso di sostituzione dell'ausiliario un termine non minore di 10 giorni e congruo il termine di 15 giorni assegnato nel caso di specie dalla S.A., in carenza di espressa previsione normativa.

(B) Con lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273), la Commissione europea ha rilevato che l'art. 89, co. 6, laddove dispone che "il soggetto delle cui capacità l'operatore intende avvalersi non può affidarsi a sua volta alle capacità di un altro soggetto", viola l'art. 38, par. 2, della direttiva 2014/23/UE, l'art. 63, par. 1, della direttiva 2014/24/UE e l'art. 79, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/25/UE.

(C) Con lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273), la Commissione

8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento ^(D) accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, **pena la risoluzione del contratto di appalto**. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. ⁽²⁾

10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali ^(E) di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ^(F) *(Norme in materia*

europea ha rilevato che l'art. 89, co. 7, laddove vieta incondizionatamente: "i) ai diversi offerenti in una determinata procedura di gara di affidarsi alle capacità dello stesso soggetto, ii) al soggetto delle cui capacità un offerente intende avvalersi di presentare un'offerta nella stessa procedura di gara", è incompatibile con il principio di proporzionalità (di cui all'art. 3, par. 1, della direttiva 2014/23/UE, all'art. 18, par. 1, della direttiva 2014/24/UE e all'art. 36, par. 1, della direttiva 2014/25/UE), posto che siffatti divieti "non lasciano agli operatori economici alcuna possibilità di dimostrare che il fatto di aver partecipato alla stessa procedura di gara, o di essere collegati a partecipanti nella stessa procedura di gara, non ha influito sul loro comportamento nell'ambito di tale procedura di gara né incide sulla loro capacità di rispettare gli obblighi contrattuali".

(D) Per l'attività di supporto al RUP della direzione lavori nell'ambito delle verifiche connesse all'avvalimento, cfr. l'art. 7, co. 2, del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - **"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"**, in vigore dal 30 maggio 2018 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

(E) Sulla natura del requisito di iscrizione all'albo dei gestori ambientali, quale requisito di partecipazione alla gara e non di esecuzione dell'appalto, cfr. il **Comunicato del Presidente ANAC del 28 agosto 2017** oltre alla più recente **Deliberazione 22 aprile 2020 n. 355**.

(F) Art. 212. - Albo nazionale gestori ambientali.

"1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, indu-

stria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. (...).

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte: (...)

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;

c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;

d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. (...).

10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.

11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:

- a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
- b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);
- c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
- d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;
- e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;
- f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;
- g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico.

16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.

17. (...)

18. (...)

19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183".

In materia, tuttavia, si vedano anche le più recenti **“Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti” di cui all'art. 6 del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”**, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12 (in vigore dal 13 febbraio 2019), secondo cui:

“1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo

188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, con-seguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.

2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;

c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di se-

ambientale)

11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino ~~[oltre ai lavori prevalenti]~~ opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (*c.d. SIOS*). È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. ^(A) ~~[Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici]~~ **Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies**, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la ~~[loro esecuzione]~~ **qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84**, che possono essere periodicamente revisionati. ~~[Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.]~~ ^(B) **Fino alla data di entrata in vi-**

greteria e di contributo nonché le modalità di versamento. (...)

3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (...).

^(A) Con lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273), la Commissione europea ha rilevato che l'art. 89, co. 11, viola l'art. 63, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e l'art. 79, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/25/UE, giacché invece di proibire l'avvalimento in relazione agli specifici "lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica" compresi nell'appalto (lasciando ferma la facoltà delle stazioni appaltanti di esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso), la norma finisce con l'impedire l'avvalimento in relazione all'intero appalto, violando così anche il principio di proporzionalità di cui all'art. 3, par.1, della direttiva 2014/23/UE, all'art. 18, par. 1, della direttiva 2014/24/UE e all'art. 36, par. 1, della direttiva 2014/25/UE.

^(B) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il D.M. 10 novembre 2016, n. 248 - "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione", in vigore dal 19 gennaio 2017. Cfr. in particolare l'art. 2 del D.M. cit., recante

gore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. ⁽³⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 56, co. 1, lett. a), nn. 1 e 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 56, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 56, co. 1, lett. c), nn. 1 e 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. s) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica:

c.d. SIOS o superspecialistiche

- OG 11 Impianti tecnologici;
- OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
- OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
- OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
- OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
- OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
- OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
- OS 18-B Componenti per facciate continue;
- OS 21 Opere strutturali speciali;
- OS 25 Scavi archeologici;
- OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- OS 32 Strutture in legno.

Le suddette opere sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare (ex art. 1, co. 3, D.M. cit.).

In materia, v. anche la **Delibera ANAC 4 Agosto 2020 n. 704**, secondo cui: "le c.d. SIOS, in quanto opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, sono soggette a un regime normativo in deroga alle norme generali sotto diversi profili, che si giustifica nelle intenzioni del legislatore con l'esigenza di assicurare alla S.A. che l'esecuzione di tali opere sia effettuata soprattutto dall'appaltatore qualificato. Le sentenze della Corte di giustizia del 26/09/2019 (causa C-68/18) e del 27/11/2019 (causa C-402/18) non appaiono determinare la disapplicazione del limite percentuale del 30% per le SIOS non risultando in esse alcun riferimento alle opere stesse né tantomeno alla loro natura e al regime normativo speciale che le contraddistingue".

Art. 90

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni. ^(A)

(A) In ordine a tale articolo, v. l'Atto di segnalazione n. 2 del 9 gennaio 2019, con cui l'ANAC ha voluto portare all'attenzione del legislatore l'esigenza di un intervento correttivo finalizzato a sciogliere alcuni dubbi interpretativi sulla norma e al suo coordinamento con altre disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, garantendo così organicità al quadro normativo di riferimento.

Secondo l'ANAC, "Gli elenchi di cui all'art. 90 vanno distinti dagli altri elenchi predisposti al fine di selezionare gli operatori a cui affidare gli appalti di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 36 del Codice.

La ratio dell'istituto si rinviene non solo nella volontà di assicurare livelli minimi di affidabilità dell'aggiudicatario dell'appalto, ma anche in quella di individuare una modalità di semplificazione dell'accertamento preventivo dei requisiti a vantaggio sia dell'operatore economico che dell'amministrazione con presumibili benefici in termini di costi e tempi. La disposizione si colloca, per un verso, in linea di continuità con il precedente art. 45 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rubricato "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici", che prevedeva la facoltà di istituire elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi, comunemente denominati albi, quale strumento di semplificazione procedurale a vantaggio dei soggetti che operano nel mercato delle forniture e dei servizi. Per altro verso, l'art. 90 del Codice si distanzia dalla formulazione dell'art. 45 soprattutto per quanto attiene al profilo dell'ambito oggettivo. Il testo dell'art. 90, infatti, fa riferimento a "elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi" (comma 1) mentre il menzionato art. 45, d.lgs. 163/2006, riguardava solo "elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori"; dunque l'art. 90 risulta applicabile ad ogni tipologia di appalto pubblico, quindi anche agli esecutori di lavori pubblici, sovrapponendosi al sistema di certificazione SOA. Sotto questo profilo, si rilevano problemi di coordinamento con la disciplina di cui all'art. 84 del Codice, rubricato "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici"; l'attestazione SOA per gli appalti di lavori pari o superiori a 150.000 euro è, infatti, requisito necessario e sufficiente per l'esecuzione dei lavori, mentre gli elenchi ufficiali di cui all'art. 90 sono concepiti come strumenti facoltativi di sola semplificazione probatoria".

Inoltre, prosegue l'ANAC, "L'art. 90 non chiarisce se gli elenchi debbano essere istituiti e tenuti dalle singole amministrazioni, analogamente a quanto accade nei settori speciali, e se la loro validità risulti circoscritta agli appalti indetti dalle stesse amministrazioni o, invece, rivesta carattere nazionale. (...) Parimenti, l'art. 90 non specifica le modalità di istituzione ed articolazione degli elenchi, non è stabilito il significato dell'espressione "elenchi ufficiali", né i soggetti competenti ad istituirli. Dal confronto con la previgente disciplina del menzionato art. 45 si rileva, poi, che non è più riportato nell'art. 90 alcun riferimento all'attività di certificazione effettuata dall'Autorità relativa all'iscrizione di un operatore economico negli elenchi in commento".

Sulla base delle suddette considerazioni, l'Autorità auspica dunque una riscrittura dell'art. 90 in modo da superare le ambiguità evidenziate, in particolare coordinando le previsioni in esso contenute con la disciplina del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ed espungendo dall'attuale comma 10 dell'art. 90 il riferimento all'obbligo di pubblicazione degli elenchi sul casellario informatico

1. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati per tali certificazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui all'allegato XIII possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che consentono l'iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione nonché la relativa classificazione.

2. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi e gli organismi di certificazione di cui al comma 1, presso cui le domande vanno presentate, comunicano alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 i propri dati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi organismi di certificazione e provvedono altresì all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura la trasmissione di tali dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

3. Per gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento che dispongono di mezzi forniti da altre società del raggruppamento, l'iscrizione negli elenchi o il certificato indicano specificamente i mezzi di cui si avvalgono, chi ne sia proprietario e le relative condizioni contrattuali.

4. L'iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale o il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione costituisce presunzione d'idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall'elenco o dal certificato.

5. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione, per i quali opera la presunzione di idoneità di cui al comma 4, possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici da parte di chi vi abbia interesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore economico.

6. Le stazioni appaltanti applicano i commi 1 e 5 del presente articolo solo agli operatori economici stabiliti sul territorio nazionale.

7. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dalla certificazione devono risultare **conformi** all'articolo 86 e, ove applicabile, all'articolo 87. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento l'iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevole, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*), della decisione dell'amministrazione o ente che redige l'elenco o dell'organismo di certificazione competente.⁽¹⁾

dell'ANAC, atteso che la norma non prevede un ruolo di certificazione da parte dell'Autorità.

8. L'iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.

9. Sono messe a disposizione degli altri Stati membri che ne facciano richiesta le informazioni relative ai documenti presentati dagli operatori economici per provare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 ovvero, per gli operatori di altri Stati membri, il possesso di una certificazione equivalente.

10. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'ANAC. ^(A)

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 57, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 91

Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare.

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati.

2. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, ⁽¹⁾ che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddi-

^(A) Per la disciplina attinente alla gestione del casellario informatico cfr. il nuovo **Regolamento ANAC del 2 ottobre 2019 - "Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50"**, approvato con delibera n. 861 di pari data e successivamente **modificato con delibera del Consiglio n. 721 del 29 luglio 2020**. Per ulteriori informazioni in materia, v. la nota di cui al precedente art. 80, co. 5, lett. f-ter)

sano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 83 è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

⁽¹⁾ Segno di interpunzione inserito dall'art. 58, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 92

Riduzione del numero di offerte e soluzioni.

1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all'articolo 62, comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 64, comma 8, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.

Art. 93

Garanzie per la partecipazione alla procedura. **DM** ^(B)

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata

^(B) Per gli affidamenti sotto soglia di cui all'**art. 1 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a norma dell'art. 1, co. 4, del medesimo decreto, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93. Sul punto si rinvia alla nota di cui all'art. 36, co. 2, del presente codice.

IVASS, Banca d'Italia, ANAC e AGCM, in data 28 maggio 2020, hanno pubblicato un insieme di suggerimenti che le P.A. possono seguire per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide. Il testo dei suggerimenti è disponibile on-line presso il seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=59f5bfe0a7780426d0ea4bcb3f2f6d6

da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. **(A)** Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.⁽¹⁾ **(B)**

2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, **(C)** del decreto

(A) Per il testo della suddetta garanzia cfr. il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" di cui al **D.M. 19 gennaio 2018, n. 31**, pubblicato in G.U.R.I. n. 83 del 10 aprile 2018. In vigore dal 25 aprile 2018.

Con esclusivo riferimento alle gare bandite nella **Provincia di Bolzano**, cfr. la **deliberazione 7 agosto 2018, n. 780** con cui la Giunta provinciale ha approvato la "Nuova Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d'appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto".

(B) Con **Delibera n. 140 del 27 febbraio 2019**, recante "Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva", l'ANAC ha chiarito che: "nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici".

(C) Art. 49, co. 1 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

"È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro [attualmente 2.000€]. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice."

Il comma 3-bis della norma in questione, così come novellata dall'art. 18, co. 1, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito che: "A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. **Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.**⁽²⁾

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 **(D)** del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (**Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52**) e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.⁽³⁾ **(E)**

1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di **2.000 euro**. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro".

(D) Art. 106. - Albo degli intermediari finanziari.

"1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico".

(E) Le verifiche sul possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie possono essere svolte sul soggetto garante mediante accesso ai seguenti siti internet:

• <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, ^(A) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. ~~[La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.]~~ **La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); la garanzia è svincolata automaticamente al momento**

della sottoscrizione del contratto. ⁽⁴⁾ **(B)**

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, **anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto** per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale

- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-le-gittimati/index.html>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-non-autorizzati/index.html>
- <https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese>

In argomento, v. anche il documento “**Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari**”, pubblicato il 28 maggio 2020 da Ivass, Banca d'Italia, Anac e Agcm per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide, disponibile presso il seguente link:

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/GaranzieFinanziarieSuggerimentiPA_28.05.20.pdf

(A) Art. 1957 c.c. - Scadenza dell'obbligazione principale.

“1. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

2. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

3. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

4. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.

(B) Per la giurisdizione sulle controversie relative all' incameramento della garanzia provvisoria cfr. **Corte Cass., SS.UU., ordinanza 11 gennaio 2019 n. 540**, secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo una controversia “concernente l'incameramento della cauzione provvisoria che non attiene alla fase esecutiva del rapporto, mai sorto, con il concorrente, ma alla fase deliberativa dell'aggiudicazione, in cui si configurano poteri pubblicistici della stazione appaltante, relativi al bando e alla valutazione delle offerte” e nella quale la sorte della cauzione è “dipendente dalla adozione del provvedimento amministrativo di esclusione dalla gara, manifestazione di poteri autoritativi, che ne è il presupposto e alla cui legittimità occorre aver riguardo”.

rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del **rating di legalità (A)** e **rating di impresa** o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) o di certificazione *social accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.⁽⁵⁾

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. **Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**⁽⁶⁾

8-bis. **Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.**⁽⁷⁾

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento. **(B)**

(A) Per la disciplina relativa al rating di legalità cfr. la **Delibera 15 maggio 2018 n. 27165 dell'AGCM**, recante **"Regolamento attuativo in materia di rating di legalità"**, pubblicata in G.U.R.I. n. 122 del 28 maggio 2018. In vigore dal 29 maggio 2018.

Per ulteriori informazioni in materia si rinvia alla prima nota di cui all'art. 95, co. 13.

(B) Cfr. anche la Determinazione ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - **Linee Guida n. 1, "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"**, aggiornata al d.lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (in vigore dal 7 aprile 2018) e

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 59, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 59, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 59, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 59, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 59, co. 1, lett. e), nn. 1 e 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 59, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁷⁾ Comma inserito dall'art. 59, co. 1, lett. g), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Titolo IV

Aggiudicazione per i settori ordinari

Art. 94

Principi generali in materia di selezione.

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97, previa verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e 88, della sussistenza dei seguenti presupposti:

a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma 14;

b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91.

2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

Art. 95

Criteri di aggiudicazione dell'appalto. **(C) LG2 / DM**

1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

successivamente integrata con **delibera n. 417 del 15 maggio 2019** (pubblicata in G.U.R.I. n. 137 del 13 giugno 2019). Con esclusivo riferimento alle gare bandite nella **Provincia di Bolzano**, cfr. la **deliberazione 7 agosto 2018, n. 778** con cui la Giunta provinciale ha approvato la "Nuova Linea guida per gare di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria", introducendo diverse novità con particolare riguardo ai requisiti tecnico-professionali richiesti per servizi di piccola entità, alle procedure semplificate nel sotto soglia UE e ai criteri di aggiudicazione.

(C) Cfr. Determinazione ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 - **Linee Guida n. 2, "Offerta economicamente più vantaggiosa"**, aggiornata al d.lgs. 56/2017 con **delibera n. 424 del 2 maggio 2018**.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96. ^(A)

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: ^(B)

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, ^(C) assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, **fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)**; ⁽¹⁾ ^(D)

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo **pari o superiore a 40.000 euro**. ⁽²⁾

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. ⁽¹²⁾

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: ^(E)

~~[per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;] fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando~~

del servizio di vigilanza privata". In vigore dal 1° luglio 2018.

Quanto invece ai servizi di pulizia, pacificamente qualificabili come servizi ad alta intensità di manodopera, cfr. il parere di precontenzioso ANAC di cui alla **deliberazione n. 1183 del 19 dicembre 2018**.

^(E) Con esclusivo riferimento alla **Regione Sicilia**, v. l'art. 5 (Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia) del collegato al DDL n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale", secondo cui:

"1. Nella Regione siciliana, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo. La soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10 per cento, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali. Se il valore dato dal calcolo del 10 per cento è con la virgola, tale valore è arrotondato all'unità superiore. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti, ammessi dopo il taglio delle ali, è dispari, la media è incrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, dopo il taglio delle ali è pari, la media è invece decrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Qualora la prima cifra dopo la virgola è uguale a zero, la media resta invariata.

2. La gara è aggiudicata all'offerta che eguaglia tale soglia o che più si avvicina, per difetto, a quest'ultima. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie, invece, sono troncate alla quarta cifra decimale. Nel caso di più offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio. Qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere al metodo di aggiudicazione di cui al presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dall'1° luglio 2019".

^(A) Con esclusivo riferimento alla **Regione Sicilia**, v. la **nota prot. 74195 del 18 maggio 2020** della Regione medesima, recante "L'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), Quadro comparativo - allegato di gara", secondo cui l'offerta in questione di solito non è adeguatamente esplicitata con un elaborato dal quale si evincano le variazioni apportate (le migliori con le nuovi voci di computo e le voci sopresse perché migliorate) a giustificazione dell'offerta economica proposta. La mancanza di tale documento rappresenta un vulnus ai fini della successiva fase esecutiva dell'appalto, in quanto le variazioni introdotte non potranno essere contabilizzate se non a seguito di ulteriori contrattazioni tra la S.A. e l'aggiudicatario. Per risolvere tale questione, la Regione indica alle proprie S.A. di precisare che a corredo dell'offerta economica (generalmente formulata solo attraverso l'indicazione della percentuale di ribasso sull'importo a base di gara) venga prescritto nel disciplinare di gara l'obbligo per il concorrente di produrre un apposito "quadro comparativo" (il cui modello è illustrato nella nota medesima). Tale documento, il cui ammontare complessivo del prezzo dovrà essere congruente all'offerta economica, dovrà necessariamente essere allegato a corredo della stessa offerta economica, preservandone così la segretezza fino alla fase di gara che prevede l'attribuzione del relativo punteggio. Il quadro comparativo sarà poi allegato al contratto e diverrà la base di riferimento della contabilità dei lavori. In quest'ottica la legge di gara dovrà prevedere, a pena di esclusione, che il concorrente alleghi all'offerta economica il quadro comparativo precedentemente descritto.

^(B) Per la deroga del presente comma, introdotta dal legislatore al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di edilizia scolastica a seguito dell'emergenza COVID-19, v. la prima nota di cui al precedente articolo 32.

^(C) Cfr. **Delibera ANAC n. 1204 del 23 novembre 2016** - "Prezzi di riferimento in ambito sanitario: servizio di ristorazione".

^(D) Con riferimento al servizio di vigilanza privata, cfr. anche il paragrafo n. 4 della **Delibera ANAC n. 462 del 23 maggio 2018 - Linee Guida n. 10** recante "Affidamento

~~L'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;~~⁽³⁾

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, **fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);**^{(13)(A)}

~~[e] per i servizi e le forniture [di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,] di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;~~⁽⁴⁾

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;

b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ^(B) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto

anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;⁽⁵⁾

d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;⁽⁵⁾

e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;^(C)

f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;

g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, **anche** prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.^{(6)(D)}

9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o

^(C) Per la corretta applicazione della norma cfr. la **delibera ANAC n. 712 del 24 luglio 2018**.

^(D) L'AGCM, con atto **AS1649 del 27 novembre 2019** (pubblicato sul bollettino n. 9 del 2 marzo 2020), ha espresso il proprio parere critico (ai sensi dell'art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), relativamente ad un "Avviso pubblico di indagine di mercato per l'espletamento di procedure negoziate per l'esecuzione di lavori pubblici", nella misura in cui lo stesso ha riconosciuto il maggior punteggio attribuibile a imprese operanti nel territorio di esecuzione dei lavori oggetto di affidamento. Tele punteggio, secondo l'Autorità, è idoneo a limitare indebitamente la platea dei soggetti che potranno essere ammessi a partecipare, in applicazione di criteri discriminatori su base territoriale espressamente vietati, ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 59/2010, e in violazione degli artt. 3, 41 e 117 Cost.

^(A) L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con **sentenza del 21 maggio 2019, n. 8**, ha stabilito che: "gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand'anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo codice".

^(B) Sul punto, v. anche la **decisione (UE) 2018/680 della Commissione del 2 maggio 2018** che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni. I criteri affrontano i principali impatti ambientali associati ai servizi di pulizia e saranno validi per un periodo di cinque anni.

comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

10. ~~[Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.]~~ Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). ^(A) Le stazioni

^(A) Sul punto, cfr. la **Deliberazione ANAC 11 maggio 2018 n. 420**, secondo cui: "qualora la *lex specialis* non preveda espressamente l'indicazione dei costi della manodopera, la stessa sia eterointegrata dal contenuto dispositivo di cui all'articolo 95, comma 10, e che conseguentemente, la stazione appaltante, in caso di mancata indicazione specifica di tali costi da parte del concorrente, sia tenuta a verificare la natura sostanziale o formale della relativa carenza, chiedendo all'operatore economico chiarimenti, a condizione che l'offerta resti invariata nel rispetto dell'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016". Da ultimo, cfr. anche la **Deliberazione ANAC 14 novembre 2018 n. 1069**, che ha ritenuto non conforme alla disciplina normativa di settore il mancato esperimento, da parte della S.A., della verifica dei costi della manodopera laddove la *lex specialis* non abbia espressamente previsto l'obbligo di indicazione degli stessi. In tal senso, resta fermo l'onere della S.A. di verificare la congruità dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali, oltre che la natura formale o sostanziale della carenza dell'indicazione dei predetti costi nelle offerte presentate, chiedendo specifici chiarimenti agli operatori economici.

La Corte di giustizia UE, Sez. IX, con sentenza 2 maggio 2019 C-309/18, ha stabilito testualmente che: "I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. **Tuttavia, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice**".

appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).⁽⁷⁾

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.⁽⁸⁾ ^(B)

11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

La decisione della Corte è stata già impiegata come canone interpretativo dal Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, n. 604; id., 10 febbraio 2020 n. 1008, nonché dal TAR Lazio, 14 febbraio 2020 n. 1994. In queste occasioni, affermata la dichiarata compatibilità con il diritto europeo degli automatismi espulsivi conseguenti al mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 95, co. 10, le questioni residue sono state rivolte unicamente a delineare la portata dell'eccezione alla regola dell'esclusione automatica, collegata all'accertamento in fatto della possibilità di indicare le voci stesse nei modelli predisposti dall'amministrazione.

Da ultimo, con sentenze n. 7 e n. 8 del 2 aprile 2020, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la mancata esclusione del concorrente che abbia omesso la dichiarazione di cui all'art. 95, co. 10, nonostante l'insussistenza di una situazione impeditiva alla dichiarazione prescritta dalla legge oltre che dalla *lex* di gara.

^(B) Il "tetto massimo del 30%" era stato inizialmente soppresso con il decreto legge c.d. "sblocca cantieri", anche in ossequio all'atto di segnalazione "AS1422 - Normativa in materia di criteri di aggiudicazione di appalti" del 18 agosto 2017, con cui l'AGCM aveva invitato il legislatore a valutare l'opportunità di eliminare l'inciso "A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento" o comunque rivedendo in aumento la soglia del 30%, al fine di consentire una maggiore valorizzazione della componente economica dell'offerta. Tuttavia, in sede di conversione del decreto legge, la norma abrogativa non è stata confermata, lasciando tornare in vigore la disposizione relativa al suddetto tetto massimo del 30%.

Sul punto, si rammenta inoltre che a norma dell'art. 1, co. 2, della L. 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del citato d.l. n. 32/2019, "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

~~[13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità ^(A) e di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ^(B) ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.]~~

13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. *Legge di stabilità 2016*), anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero. ⁽⁹⁾

14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo,

si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate ~~[e sono collegate]~~. **Le varianti sono comunque collegate** all'oggetto dell'appalto; ⁽¹⁰⁾

b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti;

c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;

d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta. ⁽¹¹⁾

15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. ⁽¹⁴⁾

(A) Per la disciplina relativa al rating di legalità cfr. la **Delibera 15 maggio 2018 n. 27165 dell'AGCM**, recante “**Regolamento attuativo in materia di rating di legalità**”, pubblicata in G.U.R.I. n. 122 del 28 maggio 2018. In vigore dal 29 maggio 2018. Secondo quanto previsto nel suddetto regolamento, il termine per il rilascio del rating è di 60 giorni dal momento in cui l'Autorità riceve la richiesta completa inviata dall'impresa in forma digitale. Tale termine può essere sospeso, per un massimo di 45 giorni, per le verifiche di rito presso altre P.A. competenti in materia di legalità. Le imprese che hanno richiesto e ottenuto il rating di legalità (oltre 8.600 nel settembre 2020) sono incluse in un elenco che viene tenuto e aggiornato dall'AGCM, e reso disponibile sul proprio sito istituzionale al seguente link: <http://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/rating-elenco-imprese>. In argomento, cfr. anche le “**FAQ - Risposte alle domande più frequenti**” (in vigore dal 20 giugno 2018), disponibili presso il medesimo sito internet dell'Autorità.

(B) Cfr. in particolare il **D.M. 24 maggio 2016** - “Determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano”, pubblicato in G.U.R.I. n. 131 del 7 giugno 2016.

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 60, co. 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 60, co. 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Lettera così sostituita dall'art. 60, co. 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, abrogata dall'art. 1, co. 20, lett. t) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁴⁾ Lettera così modificata dall'art. 60, co. 1, lett. b), n. 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, abrogata dall'art. 1, co. 20, lett. t) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁵⁾ Segno di interpunzione aggiunto dall'art. 60, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 60, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 60, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 60, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. s), n. 3), d.l. 18 aprile 2019, n. 32. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32”.

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 60, co. 1, lett. g), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall'art. 49, co. 1-bis, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, a decorrere dal 25 dicembre 2019.

⁽¹⁰⁾ Lettera così modificata dall'art. 60, co. 1, lett. h), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹¹⁾ Comma inserito dall'art. 60, co. 1, lett. i), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹²⁾ Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 20, lett. t) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹³⁾ Lettera così modificata dall'art. 1, co. 20, lett. t) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹⁴⁾ Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. s), n. 4), d.l. 18 aprile 2019, n. 32. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

altri Stati membri, di Paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia. ^(B)

3. L'allegato XVIII al presente ~~decreto~~ **codice** contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 61, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Art. 96

Costi del ciclo di vita. ^(A)

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

- 1) costi relativi all'acquisizione;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di manutenzione;
- 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;

b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;

b) essere accessibile a tutte le parti interessate;

c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di

^(A) Sui costi del ciclo di vita cfr. anche il par. II (I criteri di valutazione) della determinazione ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 - **Linee Guida n. 2, "Offerta economicamente più vantaggiosa"**, aggiornata al d.lgs. 56/2017 con **delibera ANAC n. 424 del 2 maggio 2018**, pubblicata in G.U.R.I. n. 120 del 25 maggio 2018.

^(B) Cfr. la **decisione del Consiglio dell'UE del 2 dicembre 2013**, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici, pubblicata in G.U.U.E. del 7 marzo 2014, L. 68/1. L'accordo sugli appalti pubblici (AAP), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, è uno degli accordi "multilaterali" inseriti nell'allegato 4 all'accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC - WTO). L'AAP, di cui anche l'UE e gli USA sono membri, fissa le norme che garantiscono condizioni eque e non discriminatorie per le gare d'appalto internazionali basate sulla concorrenza. I governi partecipanti devono istituire procedure locali in base alle quali gli offerenti privati che si ritengono lesi possono impugnare le decisioni relative agli appalti e ottenere riparazione nel caso tali decisioni siano giudicate contrarie alle norme che regolano l'accordo. I firmatari dell'accordo si impegnano a fornire un trattamento non discriminatorio e pari a quello nazionale alle merci, ai servizi e ai fornitori degli altri paesi firmatari, garantendo attraverso procedure dettagliate la reale possibilità di concorrere all'aggiudicazione di appalti pubblici.

Art. 97

Offerte anormalmente basse. ^(A)

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. ^(B)

[2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ^(C) al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, ~~procedendo~~ **il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti meto-**

^(A) Con esclusivo riferimento agli affidamenti sotto soglia di cui all'**art. 1, co. 2, lett. b), del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a norma dell'art. 1, co. 3, del medesimo decreto, **nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016, **anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**. Sul punto si rinvia alla nota di cui all'art. 36, co. 2, del presente codice.

Con esclusivo riferimento alle gare bandite nella **Provincia di Bolzano**, cfr. la **deliberazione 7 agosto 2018, n. 779** con cui la Giunta provinciale ha approvato la "Linea guida concernente le formule per il calcolo dell'anomalia delle offerte ed esclusione automatica". In particolare, diversamente da quanto previsto dall'art. 97 co. 3, la Linea guida specifica che "intende individuare una soglia di anomalia basata sull'estensione del punteggio economico effettivamente attribuito in gara e non sul totale dei punti teorici previsti. La scelta di utilizzare come base di calcolo lo scarto dei punti effettivamente attribuiti (delta) è rivolta a spostare il parametro di giudizio da valori teorici a reali espressioni del mercato. Un effetto che si ottiene da questo nuovo tipo di calcolo è quello di aver introdotto l'interdipendenza a livello di calcolo dell'anomalia così da rendere non predeterminabile il valore soglia relativo al punteggio economico".

^(B) Secondo la **Corte di giustizia UE, Sez. IV, sentenza 10 settembre 2020 C-367/19** "L'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (...), deve essere interpretato nel senso che **esso non costituisce un fondamento giuridico per il rigetto dell'offerta di un offerente nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il solo motivo che il prezzo proposto nell'offerta è di EUR 0**".

^(C) Con riferimento al previgente metodo di calcolo della soglia di anomalia, v. anche il **Comunicato del Presidente ANAC del 5 ottobre 2016** - "Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso".

~~di~~ ^{(1)(D)}

~~a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del [dieci per cento] venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;~~ ⁽²⁾

~~b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del [dieci per cento] venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;~~ ^{(3)(E)}

^(D) Ai fini della corretta applicazione della previgente norma, v. il **punto 5.2.6, lettera k) delle Linee Guida n. 4**, secondo cui: "nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici:

- a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;
- b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;
- c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;
- d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia".

^(E) Sul punto, cfr. le **FAQ dell'ANAC**, aggiornate al 3 luglio 2018, in ordine alle **Linee Guida n. 4**, secondo cui: "La regola del trattamento unitario delle offerte con identico ribasso, secondo la prevalente giurisprudenza (**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 19 settembre 2017**), si applica alle offerte poste a cavallo o all'interno delle ali".

In questo senso, nel determinare la quota delle offerte con maggiore e con minor ribasso, da escludere ai fini dell'individuazione delle offerte utilizzate per il computo delle medie di gara, la stazione appaltante è tenuta a considerare come "unica offerta" tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò che siano collocate "al margine delle ali" o "all'interno" di esse.

~~c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del [20 per cento] quindici per cento;~~⁽⁴⁾

~~d) media aritmetica dei ribassi [in termini assoluti] percentuali di tutte le offerte ammesse [decurtata del 20 per cento] incrementata del dieci per cento;~~⁽⁵⁾

~~e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.]~~⁽⁶⁾

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere pre-determinabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: **(A)**

La regola stabilita al citato punto 5.2.6, lettera k) delle Linee guida – prosegue l'ANAC – “si applica, come letteralmente previsto nella disposizione in questione, soltanto laddove sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b), e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che prevedono il taglio delle ali e, in armonia con il predetto orientamento giurisprudenziale, limitatamente alle offerte con identico ribasso che si collocano a cavallo o all'interno delle ali.

In tutte le restanti ipotesi (metodo di cui alle lettere c) o d) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici ovvero offerte residue a seguito del taglio delle ali), le offerte con identico ribasso vanno mantenute distinte ai fini della soglia di anomalia”.

Da ultimo v. anche **Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 30 agosto 2018 n. 13**, secondo cui: “l'articolo 97, comma 2, lettera b) (...) si interpreta nel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. ‘taglio delle ali’) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell'applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti. Conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. ‘taglio delle ali’.”

(A) Per indicazioni sulle “Modalità operative per l'applicazione del calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all'art. 1 del d.l. 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55” v. la Circolare del MIT n. 8 del 24 ottobre 2019, le cui operazioni di calcolo sono state ritenute corrette anche dalla ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 6 maggio 2020 n. 2856, 22 giugno 2020 n. 3974 e 26 agosto 2020 n. 5229.

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; **(B)**

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) è decurtata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). ⁽⁹⁾ **(C)**

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere pre-determinabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; **(D)**

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ri-

(B) In argomento, v. la **Deliberazione ANAC n. 264 del 17 marzo 2020**, secondo cui le offerte ricadenti nel c.d. taglio delle ali sono temporaneamente accantonate al solo fine del calcolo della soglia di anomalia, senza che ciò comporti l'automatica esclusione delle stesse in via definitiva.

(C) Sulla corretta interpretazione della lettera d) di cui alla presente disposizione v. le Deliberazioni ANAC 23 luglio 2019 n. 715 e 2 ottobre 2019 n. 892, nonché da ultimo, la giurisprudenza del **Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze del 6 maggio 2020 n. 2856 del 22 giugno 2020 n. 3974 e del 26 agosto 2020 n. 5229**. Tali sentenze hanno definitivamente confermato la legittimità delle operazioni di calcolo indicate del MIT nella Circolare n. 8 del 24 ottobre 2019.

(D) In argomento, v. la **Deliberazione ANAC n. 264 del 17 marzo 2020** di cui sopra.

bassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).⁽¹⁰⁾ (A)

2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predefinibili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.⁽¹⁰⁾

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. **Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.**⁽¹¹⁾

3-bis. [Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato] Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.⁽⁷⁾

4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a

quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. (B) Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, ~~[comma 9]~~ comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;⁽⁸⁾

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 (C) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. *(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)* La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. (D)

7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori ~~[alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere]~~ **alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede** nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia indivi-

(A) Per un **software di calcolo della soglia di anomalia** sulla base delle nuove disposizioni normative, sia consentito rinviare all'ultima pagina del presente codice. L'applicativo distribuito dalla Maggioli S.p.A., oltre a calcolare in automatico la soglia di anomalia mediante il semplice inserimento dei ribassi offerti in gara (o degli importi in termini assoluti), rende sempre visibili e trasparenti, e dunque verificabili ex post, anche i singoli passaggi intermedi delle operazioni di calcolo prescritte dal legislatore. **In appendice, si riporta l'esempio di calcolo della soglia di anomalia (ottenuta con il software Maggioli)**, così come eseguito anche dall'Ufficio di Palermo del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria nella nota prot. 17649 cit.

(B) **Per le misure adottate a seguito dell'emergenza connessa al COVID-19, si rinvia in particolare alla prima nota dell'art. 79.**

(C) Con riferimento al PSC, cfr. nota di cui al precedente art. 23, co. 11.

(D) Sul punto, cfr. la **Deliberazione ANAC n. 442 del 9 maggio 2018**, secondo cui "la scelta di sottoporre l'offerta a verifica facoltativa di anomalia ai sensi dell'art. 97, co. 6 (...) è comunque una valutazione ampiamente discrezionale, che non richiede un'espressa motivazione e che risulta sindacabile soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità".

duata ai sensi del comma 2 **e dei commi 2-bis e 2-ter**. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. ~~Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.~~ **Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.**⁽¹²⁾ (A)

9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.

⁽¹⁾ Alinea così modificato dall'art. 62, co. 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 62, co. 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Lettera così modificata dall'art. 62, co. 1, lett. a), n. 3, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Lettera così modificata dall'art. 62, co. 1, lett. a), n. 4, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Lettera così sostituita dall'art. 62, co. 1, lett. a), n. 5, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Lettera così modificata dall'art. 62, co. 1, lett. a), n. 6, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 62, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. u) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁸⁾ Lettera così modificata dall'art. 62, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁹⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, co. 20, lett. u) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 20, lett. u) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹¹⁾ Alinea inserito dall'art. 1, co. 20, lett. u) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹²⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. u) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

(A) Con specifico riferimento agli affidamenti sotto soglia di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. **decreto semplificazioni**), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, v. il successivo **co. 3 del medesimo art. 1**, secondo cui: **“Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”**.

La disposizione era stata modificata dal legislatore con il decreto legge c.d. “sblocca cantieri” in seguito alla **lettera di messa in mora “C(2019) 452 final” del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273)**, con cui la Commissione europea ha osservato che la disposizione di cui all'art. 97, co. 8, “la quale non figura nelle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, è incompatibile con l'articolo 69, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/24/UE e con l'articolo 84, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/25/UE in quanto, contrariamente a tali disposizioni UE, consente alle stazioni appaltanti di escludere offerte anormalmente basse senza prima chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni”. Detta incompatibilità – afferma la Commissione citando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE – risulta peraltro confermata dal fatto che: a) la norma trova applicazione anche nell'ipotesi di appalto sotto soglia di interesse transfrontaliero certo; b) la soglia di dieci offerte prescritta dalla norma non sembra essere sufficientemente elevata.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni “si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi”.

Art. 98

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 72, conforme all'allegato XIV, parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni ~~dall'aggiudicazione dell'appalto~~ **dalla conclusione del contratto** o dalla conclusione dell'accordo quadro.⁽¹⁾

2. Se la gara è stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di preinformazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.

3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 72, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 63, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 99

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti.

1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e ogniquale sia istituito un sistema dinamico di ac-

quisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;

b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 91 e 92, ossia:

1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;

2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;

e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 59 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;

f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 63 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;

g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;

h) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;

i) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.

2. La relazione di cui al comma 1 non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione.

3. Qualora l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 98 o dell'articolo 142, comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.

4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data

di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, ~~[e quando ne facciano richiesta]~~ alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, **quando tale relazione è richiesta.**⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 64, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Titolo V Esecuzione

Art. 100

Requisiti per l'esecuzione dell'appalto.

1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.

2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Art. 101

Soggetti delle stazioni appaltanti.

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore

dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. ^(A) Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;

d) ~~svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza~~ **svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.** Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle. ⁽¹⁾ ^(B)

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività

direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto

^(A) Cfr. il **D.M. 17 gennaio 2018**, recante **“Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”** (c.d. NTC 2018), pubblicato in G.U.R.I. n. 42 del 20 febbraio 2018. **In vigore dal 22 marzo 2018.** Si tratta del testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086, alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 2004, n. 186. Le norme di cui all'ultimo D.M. 17 gennaio 2018 sostituiscono quelle approvate con il D.M. 14 gennaio 2008.

Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con la **nota n. 3187 del 21 marzo 2018**, ha fornito le prime indicazioni per l'applicazione delle nuove NTC 2018 ai relativi procedimenti.

Da ultimo, v. inoltre la **Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici**, recante **“Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al D.M. 17 gennaio 2018.**

^(B) Sull'attività della direzione lavori cfr. inoltre il **D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”**, in vigore dal 30 maggio 2018 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

legislativo n. 81 del 2008. ^(A)

6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto. ⁽²⁾ **(B)**

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 65, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 65, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(A) A mente del quale: "1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (...) *[cfr. nota di cui al precedente art. 23, co. 11, n.d.r.]* ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (...), assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento (...) ove previsto, e il fascicolo (...) *(contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, n.d.r.)*, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 *[del d.lgs. n. 81/2008, n.d.r.]*, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate".

(B) Cfr. in particolare l'art. 16, co. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in vigore dal 30 maggio 2018 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

Art. 102

Collaudo e verifica di conformità.⁽¹⁾

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori ^(C) e al direttore dell'esecuzione del contratto **per i servizi e forniture**. ⁽²⁾ **(D)**

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni ~~[contrattuali]~~ **e delle pattuizioni contrattuali**. Per i contratti pubblici di lavori di importo **superiore a 1 milione di euro** e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. **Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.** ⁽³⁾

3. Il collaudo finale **o la verifica di conformità** deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori **o delle prestazioni**, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera **o delle prestazioni** da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo **o il certificato di verifica di conformità** ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. ⁽⁴⁾

~~[4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.]~~ ⁽⁵⁾

(C) Per le funzioni e i compiti della direzione lavori a conclusione dell'appalto cfr. in particolare l'art. 12 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, ult. cit.

(D) Per le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione a conclusione dell'appalto cfr. in particolare l'art. 25 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, ult. cit.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, *(Rovina e difetti di cose immobili)* ^(A) l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.⁽⁶⁾

6. ~~[Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.] Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, ^(B)~~

(A) Art. 1669 c.c. - *Rovina e difetti di cose immobili.*

"1. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta. 2. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia".

(B) A mente del quale: "Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.⁽⁷⁾

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione **in servizio, ovvero** in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è ~~stata~~ svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;⁽⁸⁾

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;

d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.⁽⁹⁾

8. ~~[Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC] Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. **[Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.]**⁽¹⁰⁾ **(C)**~~

(C) Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale in questione **si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo X - Collaudo dei lavori, artt. da 215 a 238, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del d.P.R. 5**

9. Al termine del lavoro sono redatti:

a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;

b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;

c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

⁽¹⁾ Rubrica così modificata dall'art. 66, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 66, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 66, co. 1, lett. c), nn. 1 e 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 66, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁵⁾ Comma abrogato dall'art. 66, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 66, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 66, co. 1, lett. g), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁸⁾ Lettera così modificata dall'art. 66, co. 1, lett. h), n. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁹⁾ Lettera aggiunta dall'art. 66, co. 1, lett. h), n. 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽¹⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 66, co. 1, lett. i), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. v) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 103

Garanzie definitive. ^(A) DM

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, **servizi o forniture** nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.⁽¹⁾

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. ^(B) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la ri-

ottobre 2010, n. 207 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163".

^(A) IVASS, Banca d'Italia, ANAC e AGCM, in data 28 maggio 2020, hanno pubblicato un insieme di suggerimenti che le P.A. possono seguire per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide. Il testo dei suggerimenti è disponibile on-line presso il seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_new_s?id=59f5bfe0a7780426d0ea4bcb3f2f6d6

^(B) In argomento, v. anche il documento "**Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari**", pubblicato il 28 maggio 2020 da Ivass, Banca d'Italia, Anac e Agcm per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide, disponibile presso il seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/GaranzieFinanziarieSuggerimentiPA_28.05.20.pdf

nuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, ^(A) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale ^(B) applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento **dell'indennizzo contrattualmente dovuto** in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.⁽²⁾

9. Le ~~[fideiussioni]~~ **garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice ~~de-
vono essere~~ sono conformi agli schemi tipo approvati** con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le

(A) Art. 1957 c.c. - Scadenza dell'obbligazione principale.

"1. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

2. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

3. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

4. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore".

(B) Sul punto, cfr. l'art. 1 del **D.M. 13 dicembre 2017** (pubblicato in G.U.R.I. 15 dicembre 2017 n. 292), secondo cui: "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018".

Da ultimo, v. il **D.M. 12 dicembre 2019** (in G.U.R.I. n. 293 del 14 dicembre 2019), secondo cui "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020".

assicurazioni o loro rappresentanze.⁽³⁾ **(A)**

10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

11. È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), **(B) nonché per gli appalti** da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.⁽⁴⁾ **(C)**

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 67, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 67, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 67, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 67, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 104

Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore. **DM**

1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti ~~[di sola esecuzione]~~ di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui

(A) In attuazione di quanto previsto dal presente comma cfr. il **"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"** di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, in vigore dal 25 aprile 2018.

(B) Con **Delibera n. 140 del 27 febbraio 2019**, recante **"Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva"**, l'ANAC ha chiarito che: "nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11".

(C) Sul punto, cfr. le **FAQ dell'ANAC**, aggiornate al 3 luglio 2018, in ordine alle **Linee Guida n. 4**, secondo cui: "la miglioria del prezzo di aggiudicazione è necessaria, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 103, comma 11, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti determinano tale miglioria sentito l'affidatario e tenendo conto del valore del contratto, del presumibile margine d'utile e del costo che l'affidatario sosterebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi. Le motivazioni circa l'esercizio di tale opzione sono formalizzate dalla stazione appaltante in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento".

all'articolo 93 comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103, una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata "garanzia per la risoluzione".⁽¹⁾

2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest'ultimo presenta le garanzie previste al comma 1.

3. La garanzia di buon adempimento è costituita con le modalità di cui all'articolo 103 commi 1 e 2, ed è pari al cinque per cento fisso dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'articolo 103 comma 1 e permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed è di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.

5. La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatario e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori.⁽²⁾

6. La garanzia "per la risoluzione" è efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente. La garanzia "per la risoluzione" cessa automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.

7. ~~[La garanzia per la risoluzione prevede]~~ **Le garanzie di cui al presente articolo prevedono** espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile.⁽³⁾ **(D)**

(D) Art. 1957 c.c. - Scadenza dell'obbligazione principale.

"1. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

2. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

8. Nel caso di escussione il pagamento è effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l'indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l'escussione.

9. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 103, comma 9. ^(A)

10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. ~~[senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro quota nei confronti dei singoli garanti.]~~ I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 68, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Segno di interpunzione aggiunto dall'art. 68, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 68, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 68, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

3. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

4. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore".

(A) Cfr. il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, in vigore dal 25 aprile 2018.

Art. 105

Subappalto. ^(B)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice ~~[di norma]~~ eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d). È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.⁽¹⁾

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ~~[del contratto d'appalto]~~ ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, **quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare **la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.** ^(C) ~~[Per gli appalti di lavori non~~

(B) In materia, v. l'Atto di segnalazione ANAC n. 8 del 13 novembre 2019, con cui l'Autorità ha inteso formulare alcune proposte per una urgente modifica normativa inerente alla disciplina del subappalto alla luce della sentenza della Corte di Giustizia della UE del 26 settembre 2019 C-63/18 (c.d. sentenza Vitali), la quale ha statuito che; "la direttiva 2014/24/UE (...), deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi".

Da ultimo, il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza n. 4832 del 29 luglio 2020, ha già avuto modo di condividere in pieno il principio di diritto formulato dalla Corte di Giustizia UE in ordine alla non conformità al diritto UE della norma nazionale che prevede un limite quantitativo al subappalto.

In materia, tuttavia, v. anche la sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 24 aprile 2020, n. 4183, secondo cui la pronuncia della Corte di giustizia UE poc'anzi richiamata, "pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30% dei lavori, non esclude la compatibilità con il diritto dell'Unione di limiti superiori". Pertanto, secondo il TAR, "non può ritenersi contrastante con il diritto comunitario l'attuale limite pari al 40% delle opere, previsto dall'art. 1, co. 18, della legge n. 55/2019". Tale sentenza è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato, con udienza di merito fissata al 17 dicembre 2020.

(C) Come previsto dall'art. 1, co. 18, del d.l. n. 32/2019, (c.d. sblocca cantieri), convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, "Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici (...), fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del

~~e costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.~~ L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. ^(A) È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.⁽²⁾

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le

contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore".

L'originaria soglia del 30% è stata elevata dal legislatore a seguito della lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273), con cui la Commissione europea aveva rilevato che l'art. 105, co. 2, terza frase, e l'art. 105, co. 5, del d.lgs. 50/2016 violano l'art. 63, par. 1, secondo comma, l'art. 63, par. 2, e l'art. 71 della direttiva 2014/24/UE nella parte in cui prevedono che il subappalto non possa superare il 30% dell'importo totale del contratto pubblico.

Si noti che l'iniziale formulazione del D.L. "sblocca cantieri", prima della conversione in legge, prevedeva l'aumento della soglia fino al 50%.

In argomento, la **Provincia autonoma di Trento, con deliberazione 21 febbraio 2020, n. 220**, ha adottato le "linee guida sull'applicazione dell'art. 26, co. 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", osservando che: "Le pronunce della Corte di Giustizia Europea hanno efficacia ultra partes e comportano l'obbligo, non solo da parte del giudice del rinvio, ma anche dell'amministrazione, di disapplicare il diritto interno in contrasto con il diritto europeo. La violazione dell'obbligo di disapplicazione della norma dichiarata non conforme alla disciplina europea espone l'amministrazione al rischio di responsabilità per i danni che ne possono derivare". Le indicazioni contenute nelle predette linee guida trovano applicazione per le sole amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'art. 5 della L.P. n. 2/2016, in relazione a tutte le procedure di affidamento di contratti pubblici, sia di importo inferiore, che di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.

^(A) Per le funzioni della direzione lavori in materia di subappalto cfr. anche l'art. 7 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in vigore dal 30 maggio 2018 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (*c.d. Legge finanziaria 2002*);

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.⁽³⁾

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante ^(B) purché:

a) **l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;** ^(C) [tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartenano, sono subappaltabili;]⁽⁴⁾

b) [all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di

^(B) Secondo la recente giurisprudenza del **Consiglio di Stato, Sez. III, 3 agosto 2020, n. 4910**, la posizione soggettiva dell'aspirante subappaltatore assume consistenza di interesse legittimo e, sul versante della tutela, dignità pari alla posizione soggettiva dell'aggiudicatario, da cui consegue il necessario riconoscimento in capo all'impresa interessata della legittimazione a impugnare il provvedimento di diniego di autorizzazione al subappalto.

^(C) Con lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273), la Commissione europea ha rilevato che l'art. 105, co. 4, lett. a), laddove vieta incondizionatamente "all'offerente in una data procedura di gara di essere subappaltatore di un altro offerente nella stessa procedura di gara", è incompatibile con il principio di proporzionalità (di cui all'art. 3, par. 1, della direttiva 2014/23/UE, all'art. 18, par. 1, della direttiva 2014/24/UE e all'art. 36, par. 1, della direttiva 2014/25/UE), posto che siffatto divieto non lascia agli operatori economici alcuna possibilità di dimostrare che il fatto di aver partecipato alla stessa procedura di gara non ha influito sul loro comportamento nell'ambito di tale procedura, né incide sulla loro capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

~~servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo] il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;~~⁽⁵⁾

c) ~~[il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80] all'atto dell'offerta [abbiano] siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare [o concedere in cottimo];~~⁽⁶⁾

d) **il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.**⁽⁷⁾

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere ^(A) e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. ^(B)

(A) Con lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273), la Commissione europea ha rilevato che l'art. 105, co. 5, del d.lgs. 50/2016 viola l'art. 63, par. 1, secondo comma, l'art. 63, par. 2, e l'art. 71 della direttiva 2014/24/UE nella parte in cui dispone che il subappalto non può superare il 30% dell'importo totale delle opere.

In argomento, v. anche la **Delibera ANAC n. 37 del 15 gennaio 2020**, secondo cui il concorrente che non sia in possesso di una qualificazione sufficiente nella categoria c.d. superspecialistica, è tenuto a possedere i requisiti mancanti, per la quota subappaltabile (30%), con riferimento alla propria qualificazione nella categoria prevalente (art. 61, co. 2 e art. 92, co. 7, d.P.R. n. 207/2010).

Da ultimo, v. anche la **Delibera ANAC 4 agosto 2020 n. 704**, secondo cui: "le c.d. SIOS, in quanto opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, sono soggette a un regime normativo in deroga alle norme generali sotto diversi profili, che si giustifica nelle intenzioni del legislatore con l'esigenza di assicurare alla S.A. che l'esecuzione di tali opere sia effettuata soprattutto dall'appaltatore qualificato. Le sentenze della Corte di giustizia del 26/09/2019 (causa C-68/18) e del 27/11/2019 (causa C-402/18) non appaiono determinare la disapplicazione del limite percentuale del 30% per le SIOS non risultando in esse alcun riferimento alle opere stesse né tantomeno alla loro natura e al regime normativo speciale che le contraddistingue".

(B) Il Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza 10 giugno 2020 n. 3702 ha formulato alla Corte di Giustizia UE il seguente quesito interpretativo: "Se gli articoli 63 e 71 della direttiva 2014/24 (...), unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del TFUE, ostino ad una interpretazione della normativa nazionale italiana in materia di subappalto necessario secondo la quale il concorrente sprovvisto della qualificazione obbligatoria in una o più categorie scorporabili non può integrare il requisito mancante facendo ricorso a più imprese subappaltatrici, ovvero cumulando gli importi per i quali queste ultime risultano qualificate".

In materia, cfr. anche l'art. 1, co. 2, del **D.M. 10 novembre 2016 n. 248** - "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro

6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 [e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'art. 35.] **o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.**^{(8) (C)}

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la

esecuzione", a mente del quale: "Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, co. 2 del codice".

(C) A norma dell'art. 1, co. 18, del d.l. n. 32/2019, c.d. "sblocca cantieri", convertito con modificazioni, con L. 14 giugno 2019 n. 55, **nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, fino alla data del 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.**

Si noti come il suddetto termine non sia stato differito dalla novella di cui al c.d. decreto semplificazioni.

Precedentemente alla conversione in legge del decreto "sblocca cantieri", con lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273), la Commissione europea ha rilevato che l'art. 105, co. 6, laddove obbliga gli offerenti a indicare sempre tre subappaltatori, anche qualora all'offerente ne occorrono meno di tre, viola il principio UE di proporzionalità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE. E ciò tanto più laddove si consideri che detta disposizione è stata interpretata e applicata dalle autorità italiane nel senso che "gli operatori sono obbligati ad indicare nelle loro offerte una terna di subappaltatori anche quando, in realtà, essi non intendono fare ricorso a nessun subappaltatore".

dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. *(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)* ^(A) Nelle

ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. ^(B)

(A) Art. 29 - Appalto.

"1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. **In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto**, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale".

In argomento, v. inoltre la nota dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro, prot. n. 9943 del 19 novembre 2019**, secondo cui: "il termine decadenziale di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, riguarda esclusivamente l'esercizio dell'azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all'azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva. Quest'ultima

risulta soggetta, dunque, alla sola prescrizione prevista dall'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995".

Da ultimo, v. anche la nota dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro, prot. n. 422 del 17 gennaio 2020**, recante "art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 – sanzionabilità ex art. 18 D.Lgs. n. 276/2003 – pubbliche amministrazioni", secondo cui: "ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 76/2013 le previsioni di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ma tale esclusione non limita la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese affidatarie di pubblici appalti, nel caso di inadempimento addebitabile all'appaltatore, poiché il lavoratore potrà comunque avvalersi della tutela civilistica di cui all'art. 1676 c.c. e quella di cui al codice degli appalti".

(B) A decorrere dal 1° gennaio 2020, trova altresì applicazione la nuova disciplina dettata in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute a titolo di acconto dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, così come novellato dall'art. 4 del d.l. 26 ottobre 2019 n. 124 (c.d. decreto fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Il nuovo art. 17-bis "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera", nel testo risultante dalla conversione in legge, stabilisce in particolare che:

"1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, **i soggetti** di cui all'articolo 23, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, **residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato**, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, *[ovvero i committenti sostituti di imposta residenti nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi]* **che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera [in contesti c.d. labour intensive] presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso ricon-**

ducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato d.P.R. n. 600 del 1973, 50, comma 4, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, *[ovvero entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo]* l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, **il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.** In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione *[c.d. DURF]*, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio. *[c.d. DURF, il cui schema è stato approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 54730 del 6 febbraio 2020]*

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.

8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5".

In argomento, v. la **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 108 del 23 dicembre 2019**, secondo cui: "la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa)".

Quanto alla decorrenza degli obblighi introdotti con l'art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997 s.m.i., l'Agenzia osserva che la previsione normativa trova applicazione "con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020".

Inoltre, v. la **Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate**, recante "Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - primi chiarimenti".

Da ultimo, v. anche la più recente **Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020**, ove si osserva, tra l'altro, che l'art. 23 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "decreto liquidità"), conv. con

legge 5 giugno 2020, n. 40, ha prorogato la validità dei certificati emessi dall'Agenzia delle Entrate in materia di appalti, di cui all'art. 17-bis, co. 5, del d.lgs. n. 241/1997 (c.d. DURF). **La proroga si riferisce ai certificati emessi fino al 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020**, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia.

Per quanto concerne gli **adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti**, disciplinati dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997 (introdotto dall'art. 4, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124), sono validi, opportunamente contestualizzati nella nuova previsione dell'art. 18 del d.l. n. 23/2020, i chiarimenti forniti al paragrafo 1.9 della **Circolare n. 8/E del 2020** e, pertanto:

- per i soggetti rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 18 del d.l. n. 23/2020 **risultano sospesi gli obblighi di versamento e, conseguentemente sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti** dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997, essendo gli stessi strettamente connessi ai versamenti sospesi delle ritenute da parte dell'appaltatore;
- nell'evenienza di cui al punto precedente, nel caso in cui, alla data stabilita dal co. 2 dell'art. 17-bis (5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute), sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, **il committente non ne deve sospendere il pagamento;**
- **i controlli a carico del committente e, quindi, l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi**, come previsto dal co. 3 del medesimo art. 17-bis in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, **riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall'omesso versamento delle ritenute alla scadenza prevista dal co. 7 dell'art. 18 del d.l. n. 23/2020.**
- In merito alla ripresa della riscossione il co. 7 dell'art. 18 prevede che i versamenti sospesi ai sensi dello stesso articolo siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Per completezza, si osserva infine che il comma 3 del citato articolo 4 del c.d. **decreto fiscale aggiunge anche una nuova lettera "a-quinquies" all'art. 17, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972**, ove sono riportate le **categorie di beni e servizi per le quali l'Italia applica il meccanismo dell'inversione contabile detto reverse charge**. Tale nuova disposizione estende l'inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive) presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili. La norma pertanto aggiunge le prestazioni d'opera alle operazioni per cui è già prevista l'applicazione dell'inversione contabile, quali le prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici, i subappalti in edilizia. Ne consegue che le prestazioni d'opera soggette a IVA sono fatturate dalle imprese senza l'applicazione dell'IVA e di conseguenza il committente integra la fattura dell'imposta secondo l'aliquota prevista per la prestazione,

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento **inoltra le richieste e [delle] le contestazioni** alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.⁽⁹⁾

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi

imputandola a debito e quindi portandola in detrazione se spettante. La norma prevede, infine, che l'inversione contabile non si applica per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

Tuttavia, il successivo comma 4 dell'articolo in esame specifica che l'efficacia delle nuove norme in materia di reverse charge di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che prevede, tra l'altro, che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Per un primo approfondimento sulla materia, v. il documento redatto dalla **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro**, **"Nuove misure di contrasto all'illecita somministrazione di manodopera"** del 7 gennaio 2020, disponibile presso il seguente link:

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_07012020_somministrazione_illecita_web.pdf

V. inoltre il dossier dell'ANCE **"Ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti"** del 5 febbraio 2020, disponibile presso il seguente link:

<http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=53365> nonché il documento del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili "Verifica del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi"**, del 12 febbraio 2020, corredato anche da check list contenenti esempi di procedure da svolgere nell'ambito delle attività di verifica della regolare tenuta della contabilità. Il Documento è disponibile presso il seguente link:

<https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?articleId=1405234&plid=46498> Da ultimo, v. anche il documento di ricerca **"Le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive"**, secondo aggiornamento del 17 giugno 2020, recante una completa illustrazione delle misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01421/2020_06_17_Le_misure_a_sostegno_della_liquidita_e_delle_attiv_produttive_secondo_aggiornamento_pdf?fid=1421)

ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;⁽¹⁰⁾
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.⁽¹⁰⁾

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, ^(A) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva (*c.d. DURC on line*) è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile (*nonché Edilcassa*) in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. ^(B)

^(A) Sul punto, cfr. la sentenza della Corte di Giustizia, Sez. V, 27 novembre 2019, causa C-402/18 (*c.d. sentenza Tedeschi*), secondo cui la direttiva 2004/18/CE deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella italiana, che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione.

^(B) La verifica della regolarità contributiva – per la cui disciplina si rinvia alle note di cui all'art. 80 co. 4 – si è così ampliata fino a comprendere la congruità, e dunque si è passati da un controllo sui versamenti contributivi legati alla ditta in generale, ad un controllo sull'attività svolta nel singolo cantiere, in relazione all'incidenza della manodopera dello specifico progetto, così come dichiarata dal Direttore dei lavori. Questo ulteriore parametro consente di:

- a) contrastare il lavoro sommerso e irregolare, in quanto solo in presenza di una congruità fra manodopera necessaria e contributi versati, viene rilasciata la certificazione;
- b) evitare che le imprese non in regola sviluppino una concorrenza sleale nei confronti di quelle in regola;

- c) permettere il controllo dei soggetti istituzionali sulle specifiche dinamiche del cantiere, consentendo anche l'applicazione di eventuali correzioni;
- d) determinare una diretta proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati e i relativi versamenti contributivi, rispetto all'ammontare complessivo dell'opera, soprattutto nel caso di progetti complessi che prevedono diverse fasi di realizzazione con differente incidenza della manodopera.

Con specifico riferimento all'attestato di congruità della incidenza della manodopera sull'importo dei lavori di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2016, cfr. **l'ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016**, recante: "Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2.11.2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata". Con tale ordinanza, registrata il 5 luglio 2018, è stato recepito l'accordo del 7 febbraio 2018 (che ne costituisce l'Allegato 1) e sono state delineate le modalità di rilascio e di applicazione del **c.d. DURC di congruità** (prescritto per le sole imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), il calcolo dell'incidenza della manodopera, gli adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata nonché l'effettuazione del monitoraggio (Allegato 2). L'ordinanza contiene altresì l'approvazione dell'Elenco prezzi così come aggiornato con il costo della manodopera a seguito del lavoro svolto dal comitato all'uopo costituito (Allegato 3). L'ordinanza con i relativi allegati sono disponibili presso il seguente link:

<https://sisma2016.gov.it/2018/07/05/ordinanza-n-58-registrata-il-5-luglio-2018-al-n-1466/>

Di recente, anche la **Regione Toscana** ha inteso sperimentare l'introduzione del DURC di congruità con riferimento agli appalti di lavori pubblici per le lavorazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del CCNL Edilizia, affidati dalla stessa amministrazione regionale di importo superiore a euro 2.000.000,00 individuati con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine è stata adottata la **Deliberazione 24 febbraio 2020, n. 193**, recante: "Approvazione della disciplina attuativa dell'art. 4 della L.R. 18/2019 per l'introduzione del DURC di congruità negli appalti di lavori", pubblicata sul B.U.R.T. n. 10 del 4 marzo 2020.

La sperimentazione, di durata biennale, è stata avviata con esclusivo riferimento ai seguenti due appalti: SRT 2 Cassia - variante all'abitato di Staggia - lotto 1; Cassia di espansione sul torrente Stella – Pontassio - lotto 3.

Da ultimo, **l'art. 8, co. 10-bis del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, ha stabilito in via generale che: "al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento [*c.d. DURC di congruità*], secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [*ovvero entro il 14 novembre 2020*]. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente".

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) ^(A) sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandataro. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile ^(B) con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. ^(C)

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili ~~[nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto]~~; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. **Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.** ⁽¹¹⁾

21. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori. ^(D)

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguito.

(A) Per la disciplina di riferimento si rinvia alla nota di cui al precedente art. 23 co. 11.

(B) Art. 2359 c.c. - Società controllate e società collegate.

1. Sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
2. Ai fini dell'applicazione dei nn. 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

(C) Con lettera di messa in mora "C(2019) 452 final" del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273), la Commissione europea ha rilevato che l'art. 105, co. 19, laddove "vieta in modo generale e universale che le prestazioni subappaltate

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 69, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 69, co. 1, lett. b), nn. 1) e 2), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. v), n. 1), d.l. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".
⁽³⁾ Lettera aggiunta dall'art. 69, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁴⁾ La presente lettera, già modificata dall'art. 69, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, era stata abrogata dall'art. 1, co. 1, lett. v), n. 2), d.l. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale abrogazione non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".
⁽⁵⁾ La presente lettera, già modificata dall'art. 69, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, era stata modificata dall'art. 1, co. 1, lett. v), n. 3), d.l. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

possano essere oggetto di ulteriore subappalto", viola le seguenti disposizioni: l'art. 18, par. 1, e l'art. 71, par. 5, quinto comma, della direttiva 2014/24/UE; l'art. 36, par. 1, e l'art. 88, par. 5, quinto comma, della direttiva 2014/25/UE; l'art. 3, par. 1, e l'art. 42, par. 3, quarto comma, della direttiva 2014/23/UE.

(D) Con riferimento alla **Provincia Autonoma di Bolzano**, cfr. il "Vademecum in tema di contratti pubblici di interesse provinciale", approvato con delibera della Giunta provinciale del 16 gennaio 2018, n. 23, per l'applicazione della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16, recante "Disposizioni sugli appalti pubblici", della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, recante "Disciplina del procedimento amministrativo", della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1, recante "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano".

⁽⁶⁾ Lettera così modificata dall'art. 69, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ La presente lettera, già modificata dall'art. 69, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, era stata abrogata dall'art. 1, co. 1, lett. v), n. 4), d.l. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale abrogazione non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

⁽⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 69, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 69, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹⁰⁾ La presente lettera era stata abrogata dall'art. 1, co. 1, lett. v), n. 2), d.l. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale abrogazione non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

⁽¹¹⁾ Comma così modificato dall'art. 69, co. 1, lett. g), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 106

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.^(A)

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura

(A) Con esclusivo riferimento agli interventi urgenti connessi al crollo del **viadotto Polcevera nel Comune di Genova**, v. anche l'art. 5, co. 5, del d.l. 28 settembre 2018 n. 109, "Disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", così come modificato dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, a mente del quale: "Per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilità alternativa a seguito dell'evento, lo stesso Commissario può autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, funzionali all'accelerazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, in deroga all'art. 106 del codice (...), all'art. 132 del codice di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e alle corrispondenti disposizioni previgenti ove applicabili, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea".

Con esclusivo riferimento ai **comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario** ex art. 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del medesimo testo unico, cfr. l'**art. 38 co. 1-undecies del d.l. 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. decreto crescita)**, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 (a decorrere dal 30 giugno 2019), a mente del quale: "(...) al fine di assicurare il ripiano delle passività individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-bis, **sono autorizzati**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima.** In caso di recesso, i comuni di cui al presente comma, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro della società Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici".

di affidamento nei casi seguenti: ^(A)

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori ^(B) restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*c.d. Legge di stabilità 2016*); ^(C)

(A) Con **Atto di segnalazione n. 7 dell'8 luglio 2020, l'ANAC** ha suggerito l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei provvedimenti in corso di conversione in legge o di ulteriori provvedimenti adottati in conseguenza all'emergenza da Covid-19, l'adozione di specifiche misure volte a consentire – nella fase antecedente l'esecuzione – la modifica dell'oggetto del contratto, in modo da adeguarlo alle misure anti-contagio vigenti. L'adeguamento alle misure anti-contagio per le gare in corso di svolgimento comporta una modifica dell'oggetto del contratto che, in alcuni casi, può rivelarsi sostanziale, incidendo sui costi della sicurezza, oltre che sui tempi e sulle modalità di esecuzione della prestazione. Il legislatore dell'emergenza non ha regolato simile fattispecie, mentre il presente codice consente la modifica soltanto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106.

(B) Per l'elenco completo dei soggetti aggregatori si rinvia alla nota di cui al precedente art. 3, co. 1, lett. n) del presente codice.

(C) Secondo cui: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, ^(D) fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o ~~per contratto, anche~~ a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;⁽¹⁾

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le

dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi”.

(D) Per l'attività di supporto al RUP della direzione lavori in materia di modifiche contrattuali, cfr. l'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, in vigore dal 30 maggio 2018 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

modifiche.

2. ~~[Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni,] I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, [anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione,] senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:~~

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. **Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.**⁽²⁾

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. **Per i**

contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.⁽³⁾

6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b), al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.^(A)

(A) Sul punto, v. l'atto di segnalazione n. 4 del 13 febbraio 2019, con cui l'ANAC ha evidenziato al Governo e al Parlamento che: "il comma 8 dell'art. 106 prevede un regime di trasparenza per le modifiche relative ai lavori, servizi e forniture supplementari e per le modifiche consentite entro determinati limiti quantitativi fissati dal comma 2, comprese quelle derivanti da errori progettuali, mediante la comunicazione e successiva pubblicazione sulla sezione del sito Amministrazione Trasparente dell'ANAC. Lo stesso regime di trasparenza, invece, non è previsto per le varianti in corso d'opera propriamente dette. Al riguardo, se è certamente condivisibile l'esigenza di rendere pubblici e conoscibili a chiunque vi abbia interesse le variazioni del contratto rispetto alle iniziali previsioni progettuali, tale interesse dovrebbe riconoscersi per tutte le tipologie di modifica, non solo, quindi, quelle di cui al comma 1, lett. b), e al comma 2, ma anche quelle di cui al comma 1, lett. c), e al comma 14, ovvero per le varianti in corso d'opera propriamente dette, tanto più che quest'ultime sono in grado di incidere maggiormente sul costo iniziale del contratto; ragione per cui è anche previsto un particolare regime di vigilanza da parte dell'ANAC, oltre che un regime di pubblicità legale, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo che, come sopra riportato, ne impone l'obbligo della pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale europea o nazionale, secondo il valore del contratto sopra o sotto soglia comunitaria. Si propone, pertanto, di estendere il regime di trasparenza anche alle modifiche contrattuali di cui al comma 1, lettera c), ovvero alle varianti in corso d'opera propriamente dette.

Per quanto riguarda, invece, le modalità di pubblicazione previste dalla norma, non può non evidenziarsi che l'indicazione della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ANAC appaia impropria e fuorviante per gli stessi stakeholders, considerato che le informazioni in questione si riferiscono all'attività di altre amministrazioni e non all'attività propria dell'Autorità. Al riguardo, si propone di eliminare dalla norma il riferimento alla sezione Ammini-

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.^(A)

stazione Trasparente e di indicare, come sede di pubblicazione, una specifica sezione del sito istituzionale dell'ANAC, liberamente consultabile da tutti i cittadini, in cui saranno rese disponibili oltre a tutte le altre informazioni sui contratti, anche quelle relative alle modifiche di cui all'art. 106. Tale modalità di pubblicazione, in alternativa a quella prevista dall'attuale comma 8 dell'art. 106, si ritiene sicuramente più funzionale alla trasparenza nel senso voluto dal legislatore, poiché consentirebbe, rispetto alla statica pubblicazione degli elenchi previsti dall'attuale formulazione della norma, la pubblicazione integrata di tutte le informazioni relative ad uno stesso contratto, ivi comprese quelle relative alle modificazioni contrattuali, consentendo di effettuare ricerche sulla base di criteri predefiniti, rendendo così più agevole, per i cittadini, il controllo sul costo effettivo del singolo appalto e sul corretto operato delle amministrazioni pubbliche nella fase esecutiva dei contratti".

Inoltre, prosegue l'ANAC, si propone di "eliminare dall'art. 106, comma 8, la sanzione da ritardo e di sostituire la relativa disposizione con il rinvio alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 213, comma 13, come previsto per il caso di omessa comunicazione delle varianti in corso d'opera".

(A) Per le proroghe relative ai contratti del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni, v. l'art. 1 della Ordinanza n. 659 del 1 aprile 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" COVID-19, secondo cui: "Al fine di garantire il mantenimento della piena operatività del Dipartimento della protezione civile, nonché delle strutture regionali impegnate nella gestione dell'emergenza, i contratti di acquisizione di beni e servizi stipulati dallo stesso Dipartimento e dalle Regioni in scadenza entro la data di cessazione dello stato di emergenza, possono essere prorogati, in deroga all'articolo 106 del d.lgs. 16 aprile 2016, n. 50, di sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.^(B)

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. *(Disciplina della cessione dei crediti di impresa)* Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro

(B) Cfr. anche l'art. 8, commi da 4 a 6, del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" (in vigore dal 30 maggio 2018 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies), secondo cui:

"4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti; b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

6. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati".

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, **nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria**, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. ^(A) Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12 *[rectius: 13]*. ⁽⁴⁾ ^(B)

^(A) In materia di trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera, v. i **Comunicati del Presidente ANAC del 23 novembre 2016, del 17 febbraio 2016 e del 17 marzo 2015**.

Il modulo di trasmissione delle varianti in corso d'opera dei contratti sopra soglia, di lavori o concessioni, è disponibile sul sito dell'Autorità presso il seguente link: <https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente2016/MODULO.ART.106.com.pres.23.11.16.pdf>

^(B) Sul punto, v. l'**atto di segnalazione n. 4 del 13 febbraio 2019**, con cui l'ANAC ha suggerito al Governo e al Parlamento "di sostituire le puntuali indicazioni sulle modalità di comunicazione dei dati informativi e dei documenti relativi alle modifiche contrattuali contenute all'interno dell'art. 106 (comma 8 e comma 14) con l'espresso rinvio al citato art. 213, comma 9, ovvero con la precisazione che **"l'Autorità, con propria deliberazione, individua, ai sensi dell'art. 213, comma 9, le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione delle informazioni previste dal comma 8 e dal comma 14 del medesimo art. 106"**. La modifica della norma nel senso indicato consentirebbe all'Autorità, nell'ambito delle prerogative che le sono riconosciute in merito alla gestione della BDNCP, di organizzare al meglio i flussi informativi in un'ottica di completa digitalizzazione e di gestire l'attività di vigilanza sulle varianti in maniera più efficiente richiedendo solo la trasmissione dei

⁽¹⁾ Numero così modificato dall'art. 70, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 70, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 70, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 70, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

dati necessari ad elaborare determinati indici di anomalia. Nella sostanza, la modifica della norma nel senso proposto porterebbe all'eliminazione dell'obbligo di invio della documentazione cartacea relativa alle varianti eccedenti il 10% dell'importo originario del contratto, per i contratti di importo pari o superiore alla soglia, con evidente effetto di semplificazione sia per le stazioni appaltanti che per la stessa Autorità (costretta, tra l'altro, a un'ulteriore attività di raccordo tra quanto comunicato tramite i sistemi informativi e quanto trasmesso in forma cartacea). La documentazione necessaria ad accertare la legittimità delle varianti verrebbe pertanto richiesta al momento in cui, sulla base degli indici di anomalia desunti dalla BDNCP o di altri elementi in possesso dell'Autorità, venga avviata un'attività di vigilanza, salva la possibilità per l'Autorità, mediante propria delibera, di mantenere l'invio documentale nelle more dell'aggiornamento dei sistemi informativi".

Infine, osserva l'ANAC, che "il comma 14 (penultimo periodo) dell'art. 106 prevede che nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità di una variante in corso d'opera esercita i poteri di cui all'art. 213. La suddetta norma, nel disciplinare, in generale, i poteri dell'Autorità in materia di contratti pubblici, contempla, come sopra rilevato, anche un potere sanzionatorio. Pertanto, al fine di chiarire che l'eventuale accertamento, da parte dell'Autorità, di una variante contrattuale illegittima non costituisce una ulteriore fattispecie sanzionatoria (in aggiunta all'ipotesi di ritardo od omissione della comunicazione della variante stessa), si suggerisce di integrare la suddetta disposizione dell'art. 106 con il richiamo ai poteri di cui all'art. 213, comma 3 (relativi all'attività di vigilanza), e all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter (in merito al potere di impugnazione degli atti e provvedimenti relativi a procedure disciplinate dal Codice), introdotti dall'articolo 52-ter, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".

Art. 107 Sospensione. ^(A)

(A) Sul punto, v. l'art. 5 (Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, secondo cui: "1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

- a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- d) gravi ragioni di pubblico interesse.

2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 [del medesimo decreto semplificazioni, e per il quale si rinvia alla nota di cui al successivo art. 207 del presente codice], le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere

18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato; *[diversamente da quanto previsto dall'art. 110, co. 2 del codice]*
- c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. *[c.d. sblocca cantieri]* Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. *[17 luglio 2020]*

6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica".

la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze ~~[di finanza pubblica]~~ **sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.** Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.⁽¹⁾

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,^(A) circostanze che impediscano parzialmente il re-

golare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.^(B)

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.^(C) In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, de-

(A) Con l'art. 8, co. 4, lett. c) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, il legislatore ha stabilito che: "Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto [17 luglio 2020]: (...) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del d.l. n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del d.l. n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, **ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del d.lgs. n. 50 del 2016**".

La legislazione d'emergenza adottata a seguito del COVID-19 ha introdotto una particolare attenuazione della responsabilità del debitore dovuta a causa di forza maggiore. In particolare, l'art. 91 (Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. "decreto cura Italia" (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dal 30 aprile 2020), ha aggiunto all'art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13) il nuovo comma 6-bis, a mente del quale: "Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sem-

pre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 (*Responsabilità del debitore*) e 1223 (*Risarcimento del danno*) del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".

In questo senso, la pandemia determinata dal COVID-19 può giustificare eventuali ipotesi di inadempimento contrattuale, laddove la prestazione diventi definitivamente o temporaneamente impossibile (art. 1256 c.c.), oppure laddove la stessa diventi eccessivamente onerosa (art. 1467 c.c.), escludendo l'applicazione di penali a carico degli esecutori in caso di ritardi dovuti all'emergenza.

(B) Sul punto, v. l'art. 8, co. 4, lett. c) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, secondo cui: "il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, **ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016**".

(C) *Idem*.

corrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile^(A) e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.⁽²⁾ (B)

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 71, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 71, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(A) Art. 1382 c.c. - Effetti della clausola penale.

"1. La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

2. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno".

(B) Cfr. l'art. 23, co. 2, del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in vigore dal 30 maggio 2018 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

In particolare, secondo l'art. 10, co. 2 del citato D.M., detto risarcimento è da quantificarsi (in apposita clausola penale) sulla base dei seguenti criteri:

"a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali."

Art. 108 Risoluzione. (C)

(C) L'art. 5, commi 4 e 5, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, stabilisce che:

"4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 [c.d. sblocca cantieri]. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto". [17 luglio 2020]

Con specifico riferimento ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, v. il secondo e il terzo comma dell'art. 4-bis (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici) del citato decreto semplificazioni, secondo cui: "(...) 2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [15 settembre 2020], le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE ~~[o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice]~~.⁽¹⁾

1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Nuove norme sul procedimento amministrativo)⁽²⁾

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

aprile 2016, n. 50, nel caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto è dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. *[ovvero entro il 15 ottobre 2020]*

3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

3. ~~[Quando]~~ Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, **quando** accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.⁽³⁾

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. ^(A)

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liqui-

^(A) Per l'attività di supporto al RUP della direzione lavori in materia di penali e risoluzione contrattuale, cfr. l'art. 7, co. 3, lett. b) del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in vigore dal 30 maggio 2018 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

dazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inhibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o ~~[del]~~ dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.⁽²⁾

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 73, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 73, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 72, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma inserito dall'art. 72, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 72, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 109

Recesso.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*), la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque ~~[tempo]~~ **momento** previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.⁽¹⁾

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o ~~[del]~~ dal

Art. 110

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione. ⁽⁴⁾ (A) (B)

~~[1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai~~

(A) In argomento, cfr. anche l'**art. 5, co. 4, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, il cui testo completo è riportato nella nota di cui all'art. 207 del presente codice.

(B) Le disposizioni di cui al presente articolo, così come sostituite dall'art. 2, co. 1, del **D.L. 18 aprile 2019, n. 32 - (c.d. sblocca cantieri)**, convertito con L. 14 giugno 2019 n. 55, si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra il 19 aprile 2019 e il 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante **"Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"**, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale. A seguito dell'emergenza COVID-19, l'**art. 5 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità)**, conv. con legge 5 giugno 2020, n. 40, ha differito l'entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019 dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 del d.l., n. 23/2020 cit., e degli artt. 372, co. 1, lett. c) e 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, **a decorrere dal 1° settembre 2021, il testo dell'art. 110, come modificato a seguito del d.l. 18 aprile 2019, n. 32 - c.d. "sblocca cantieri", è sostituito come di seguito indicato:**

- nella rubrica dell'articolo in questione, il termine "fallimento" è sostituito con "liquidazione giudiziale";
- al comma 1, il termine "fallimento" è sostituito con "liquidazione giudiziale";
- il comma 3 è sostituito dal seguente: "Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato";
- il comma 4 è sostituito dal seguente: "Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155, si applica l'art. 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto".

Ai sensi dell'art. 372, co. 2, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, oltre che dell'art. 5 del d.l., n. 23/2020 cit., le suddette disposizioni troveranno applicazione per le procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara sia pubblicato a decorrere dal **1° settembre 2021**, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

~~sensi dell'articolo 88, comma 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.~~⁽¹⁾

~~2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.~~

~~3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, [sentita l'ANAC] possono:~~⁽²⁾

~~a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;~~

~~b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.~~

~~4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato [sentita l'ANAC].~~⁽³⁾

~~5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:~~

~~a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;~~

~~b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti agiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.~~

~~6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.]~~

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente codice ovvero di re-

cesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, *(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)* ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. ^(A)

3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato. ^(B)

^(A) Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale disposta ai sensi dell'art. 5, co. 4 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, la S.A. potrà scegliere, a norma della lett. b) del medesimo comma, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Sulla previgente disciplina, v. invece la **Delibera ANAC n. 300 del 1 aprile 2020**, secondo cui: "la procedura d'interpello consente alla S.A., nei casi individuati dalla norma, di affidare il completamento dell'esecuzione del contratto a un operatore economico diverso dall'originario aggiudicatario, selezionato scorrendo la graduatoria, dal secondo miglior classificato al quinto. (...) L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Trattandosi di un nuovo procedimento – nella specie, di una procedura di affidamento – in ragione del principio *tempus regit actum*, esso soggiace alla disciplina vigente al momento in cui si è verificata la condizione (nel caso in esame, la risoluzione del contratto) in presenza della quale, secondo la norma, è possibile farvi ricorso".

^(B) Sul punto, cfr. l'art. 104 (Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come integrato dall'art. 2, co. 4, lett. a), del d.l. 18 aprile 2019, n. 32 - c.d. "sblocca cantieri" (convertito con L. 14 giugno 2019 n. 55), a mente del quale:

"1. Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.

2. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

3. Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi,

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del **sesto comma**, ^(C) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, *(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)* si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. ^(D) Per la parte-

per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.

4. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

5. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.

6. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.

7. Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. **È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**

8. I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).

9. Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II".

^(C) A mente del quale: "6. L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18".

^(D) **Art. 186-bis - Concordato con continuità aziendale** (così come modificato e integrato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 - c.d. "sblocca cantieri", convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019).

“1. Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa.

2. Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall’articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

3. Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all’articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. **Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio.**

[4. Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.]

4. Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

5. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- [b] ~~la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a~~

cipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L’ANAC può subordinare la partecipazione, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l’impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione quando l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione. (A)

~~mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.]~~

6. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento. *(Per la legittimità costituzionale di tale disposizione v. la sentenza della Corte Cost., 7 maggio 2020, n. 85)*

7. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l’esercizio dell’attività d’impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato”.

(A) Art. 32 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione.

“1. Nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis,

c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:

a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione;

b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione.

2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo.

2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 è adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina è conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria.

3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.

4. L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali disconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.

5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto.

6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva.

8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.

9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.

10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale".

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 74, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽²⁾ Alinea così modificato dall'art. 74, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 74, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁴⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2, co. 1, d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Art. 111

Controllo tecnico, contabile e amministrativo. DM

1. ~~[Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano]~~ ^(A) **Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate** le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantire trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. **Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265); ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.**⁽¹⁾

1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi.⁽²⁾

^(A) In attuazione del presente alinea, v. il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in vigore dal 30 maggio 2018.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede, **anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto**, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. ~~[Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano]~~ **Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuate** compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. ~~[Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17.]~~ ^(B) **Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.**⁽³⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 75, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. z) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 75, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 75, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. z) del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 112

Appalti e concessioni riservati.

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici,

^(B) Cfr. il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in vigore dal 30 maggio 2018.

anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

3. Il bando di gara o l'avviso di preinformazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.

Art. 113

Incentivi per funzioni tecniche. ^(A)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, *(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)* alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti **per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture** negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.⁽¹⁾

2. ~~[A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo~~

(A) In materia, v. anche il “12° Quaderno operativo” dell'ANCI, contenente uno schema di regolamento per l'individuazione dei criteri necessari e propedeutici all'erogazione degli emolumenti economici accessori a favore del personale interno ai Comuni e Città Metropolitane a titolo di incentivi per le cd funzioni tecniche. A seguito del chiarimento fornito dalla Corte dei Conti (Sez. Autonomie) sulla natura giuridica di tali incentivi e la sottrazione degli stessi al tetto del fondo del salario accessorio (cfr. deliberazione 26 aprile 2018 n. 6), l'ANCI propone un supporto operativo per lo sblocco dei contratti decentrati e il riavvio delle trattative sindacali. Il Quaderno è composto da una parte di inquadramento normativo e una seconda più dettagliata di proposte per la redazione del regolamento, fornendo un approfondimento sulle possibili soluzioni gestionali da assumere per la costituzione del fondo e proposte di distribuzione dello stesso al personale avente diritto che, pur lasciando ampi spazi di autonomia agli enti locali, offre concrete modalità attuative in linea con la più recente giurisprudenza contabile.

Il Quaderno è reperibile presso il seguente link:
<http://www.anci.it/wp-content/uploads/12-Regolamento-per-gli-incentivi-per-funzioni-tecniche-12.pdf>

~~delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.] A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.~~^{(2) (B)}

(B) Per la costituzione, la quantificazione e la disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo di cui al presente comma, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, cfr. l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2018, n. 57, recante: “Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie. (Ordinanza n. 57)”, pubblicata in G.U.R.I. n. 172 del 26 luglio 2018.

Con riferimento agli appalti aggiudicati nella **Regione Sicilia** cfr. invece la **Circolare Assessoriale n. 74823 del 29 marzo 2018**, recante: “Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indicazioni sui procedimenti, sulle somme accantonabili e sull'utilizzo del 20% delle risorse finanziarie del fondo”.

Da ultimo, v. anche il **Decreto del Presidente della Regione Sicilia 30 maggio 2018 n. 14** (pubblicato sul B.U.R 3 agosto 2018 n. 33), “Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Per la nuova disciplina della corresponsione degli incentivi tecnici nella **Regione Veneto**, cfr. la deliberazione della Giunta Regionale Veneto 28 giugno 2019 n. 876 (B.U.R 16 luglio 2019 n. 76).

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.⁽³⁾

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (*Norme in materia di promozione dell'occupazione*) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 76, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 76, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. aa), d.l. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

⁽³⁾ Segno di interpunzione aggiunto dall'art. 76, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 526 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 113-bis

~~[Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti]~~ Termini di pagamento. Clausole penali. ^{(1) (3) (A)(B)}

~~[1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori].~~

~~[I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni~~

(A) Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del presente codice, l'art. 7 (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, stabilisce che:

"1. (...) nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo non può finanziare nuove opere e l'accesso al Fondo non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.

2.(...)

3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ovvero entro il 15 ottobre 2020], sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.

5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4. (...)

(B) Al fine di porre rimedio ad una delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione UE contro l'Italia per il mancato o il non completo rispetto della normativa europea, a decorrere dal 26 maggio 2019, l'articolo in questione è stato così sostituito dall'art. 5 (Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - Procedura di infrazione n. 2017/2090) della Legge 3 maggio 2019, n. 37 - "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018".

~~stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.~~ ⁽²⁾

~~2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.~~

~~3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ^(C) e non costituisce presun-~~

(C) In particolare, detti commi stabiliscono quanto segue:

2. Salvo quanto previsto dai successivi commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

- a) 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- b) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal co. 2. Termini superiori a 60 giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'art. 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal co. 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al co. 2 non possono essere superiori a 60 giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

5. I termini di cui al co. 2 sono raddoppiati:

~~zione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.]~~

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. ^(A)

- a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al d.lgs. 11 novembre 2003, n. 333;
- b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

In materia, si veda anche la **Circolare 27 giugno 2017 n. 24** pubblicata dal **Ministero dell'economia e delle finanze**, recante "Monitoraggio delle procedure e dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato".

In materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA (c.d. **split payment**), si veda invece il **D.M. 27 giugno 2017**, pubblicato in G.U.R.I. del 30 giugno 2017 n. 151, recante "Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".

Per i primi chiarimenti sulla disciplina dello split payment, introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 nel d.P.R. n. 633/1972 (art. 17-ter), v. le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio, n. 6/E del 19 febbraio 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015. Da ultimo, cfr. la **circolare n. 27/E del 7 novembre 2017** con cui l'Agenzia ha pubblicato nuovi chiarimenti in merito al meccanismo della scissione dei pagamenti IVA.

Per l'abolizione dello split payment nelle prestazioni di servizi rese alla PA dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 600/1973, v. l'**art. 12 del d.l. 12 luglio 2018, n. 87** (in vigore dal 14 luglio 2018), convertito con L. 9 agosto 2018, n. 96. L'abolizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data del 14 luglio 2018.

^(A) L'art. 8, co. 4, lett. a) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. **decreto semplificazioni**), conv. con L. 11 settembre 2020, n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, ha stabilito che: "con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto [17 luglio 2020] il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori [c.d. SAL d'emergenza] entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ovvero entro il 3 agosto 2020]. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento [ovvero entro l'8 agosto 2020]. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo [ovvero entro il 23 agosto 2020].

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura ^(B) da parte

A fronte dell'omesso versamento degli importi dovuti entro il termine di legge è lecito ritenere che siano dovuti gli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/02.

L'art. 8, co. 4, lett. b) del citato decreto semplificazioni, ha stabilito inoltre che: "sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 [Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19], e all'articolo 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 [Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19], e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi".

^(B) Con specifico riferimento agli obblighi di fatturazione elettronica negli appalti pubblici, v. gli artt. 3 e 4 del d.lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 (in vigore dal 1° febbraio 2019), recante "Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici", secondo cui, a decorrere dal 18 aprile 2019, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'art. 1, co. 1, del presente codice, nonché alle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (ovvero le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato di cui all'elenco ISTAT del 30 settembre 2019), sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano il presente codice, ovvero il d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 ("Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE"). Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l'obbligo di cui sopra decorre invece dal 18 aprile 2020.

Le norme di cui al citato d.lgs. 148/18 non trovano applicazione rispetto alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 208/11, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti.

Quanto invece al più generale obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, che decorre per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019, v. l'art. 1, co. 916, della c.d. Legge di bilancio 2018.

dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.^(A)

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) (B)

Da ultimo, v. anche l'art. 12-ter del d.l. 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 (a decorrere dal 30 giugno 2019), a mente del quale: "All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «**La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6**»".

In riferimento alla fatturazione connessa a contratti della P.A. per la fornitura di beni e/o per la prestazione di servizi:

- I. Se nel caso in cui, successivamente all'emissione della fattura, si verifica una riduzione dell'imponibile, a seguito dell'accertamento di una prestazione di valore inferiore a quella contrattualmente prevista, il cedente/prestatore ha l'obbligo o ha la facoltà di emettere la nota di credito prevista dall'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA);
- II. Se le somme trattenute al cedente/prestatore in applicazione di penalità per inadempienze o per irregolare prestazione o per trattenute sul prezzo in luogo della cauzione incidono sull'imponibile esposto in fattura;
- III. Se la fattura nella quale il cedente/prestatore ha ommesso di indicare il CIG (codice identificativo di gara) o ha indicato un numero errato è fiscalmente corretta e, quindi, pagabile da parte dell'istante;

cfr. la **risposta n. 436 dell'Agenzia delle Entrate** all'“Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Chiarimenti sulla fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione”.

(A) Art. 1666 c.c. - Verifica e pagamento di singole partite.

“1. Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.

2. Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti”.

(B) In particolare, detto comma stabilisce quanto segue:

“6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto”.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.^{(4) (C)}

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 77, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 586 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

⁽³⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L. 3 maggio 2019 n. 37, a decorrere dal 26 maggio 2019.

⁽⁴⁾ Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 3 maggio 2019 n. 37, a decorrere dal 26 maggio 2019.

(C) In deroga a quanto disposto dalla originaria formulazione della presente disposizione, cfr. l'**art. 4, co. 3, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2017, n. 18** (come sostituito dall'art. 1, co. 2, della successiva ordinanza 31 luglio 2017, n. 35), recante: “Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018» (Ordinanza n. 18)”, pubblicata in G.U.R.I. n. 86 del 12 aprile 2017, secondo cui: “In deroga a quanto previsto dalla (*originaria*) disposizione di cui all'art. 113-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e lo 0,5 per cento dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”.

Titolo VI

Regimi particolari di appalto ^(A)

Capo I

Appalti nei settori speciali

Sezione I – Disposizioni applicabili e ambito

Art. 114

Norme applicabili e ambito soggettivo. ^(B)

1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano le norme che seguono e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni. L'articolo 49 si applica con riferimento agli allegati 3, 4 e 5 e alle note generali dell'Appendice 1 dell'Unione

(A) Il Comunicato del Presidente ANAC del 18 dicembre 2019 ha chiarito che: “gli obblighi di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità previsti per i settori ordinari e per i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, si applicano anche ai Regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI del codice medesimo, ivi compresi gli appalti aggiudicati da imprese che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del codice dei contratti pubblici (settori speciali)”. L'estensione, alle fattispecie elencate nella tabella illustrata nel comunicato medesimo, degli obblighi informativi già in essere per i settori ordinari, che prevedono la trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici anche delle schede successive all'aggiudicazione, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 con riferimento ai CIG aventi data di pubblicazione pari o successiva al 1° gennaio 2020.

(B) Con esclusivo riferimento alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, v. l'art. 2-ter (Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, secondo cui: “1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle società del gruppo Ferrovie dello Stato:

- a) fino al 31 dicembre 2021 le società del gruppo Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo;
- b) fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali”.

Per l'indicazione delle altre norme applicabili ai c.d. settori speciali cfr. anche i successivi articoli 122, 127, co. 1, 133 co. 1, 134 co. 2 e 141, commi 1, 4 e 5.

europea della AAP ^(C) e agli altri accordi internazionali a cui l'Unione europea è vincolata.

2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121; si applicano altresì ai tutti i soggetti che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.

3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali mediante disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa **pubblicata compatibile con i Trattati** avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività. ⁽¹⁾

4. Non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai sensi del comma 3, i diritti concessi in virtù di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini, oltre alle procedure di cui al presente codice, costituiscono procedure idonee ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le procedure di cui all'allegato II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio in grado di garantire un'adeguata trasparenza.

~~[5. Qualora la Commissione europea ne faccia richiesta, gli enti aggiudicatori notificano le seguenti informazioni relative alle deroghe di cui all'art. 6 in materia di joint venture:~~

~~a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;~~

~~b) la natura e il valore degli appalti considerati;~~

~~c) gli ulteriori elementi che la Commissione europea ritenga necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint venture, cui gli appalti sono aggiudicati, rispondono alle condizioni previste dal regime di deroga.] ⁽²⁾~~

6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 158. ⁽³⁾

(C) Cfr. la decisione del Consiglio dell'UE del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici, pubblicata in G.U.U.E. del 7 marzo 2014, L. 68/1. L'accordo sugli appalti pubblici (AAP), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, è uno degli accordi “multilaterali” inseriti nell'allegato 4 all'accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC - WTO). L'AAP, di cui anche l'UE e gli USA sono membri, fissa le norme che garantiscono condizioni eque e non discriminatorie per le gare d'appalto internazionali basate sulla concorrenza. I governi partecipanti devono istituire procedure locali in base alle quali gli offerenti privati che si ritengono lesi possono impugnare le decisioni relative agli appalti e ottenere riparazione nel caso tali decisioni siano giudicate contrarie alle norme che regolano l'accordo. I firmatari dell'accordo si impegnano a fornire un trattamento non discriminatorio e pari a quello nazionale alle merci, ai servizi e ai fornitori degli altri paesi firmatari, garantendo attraverso procedure dettagliate la reale possibilità di concorrere all'aggiudicazione di appalti pubblici.

7. Ai fini degli articoli 115, 116 e 117 il termine «alimentazione» comprende la generazione, produzione nonché la vendita all'ingrosso e al dettaglio. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 121.

8. All'esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106, 108 e 112.

⁽¹⁾ *Comma così modificato dall'art. 78, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.*

⁽²⁾ *Comma abrogato dall'art. 78, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.*

⁽³⁾ *Segno di interpunzione così sostituito dall'art. 78, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.*

Art. 115 Gas ed energia termica.

1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, il presente capo si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli da 116 a 118;

b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 per cento del fatturato dell'ente aggiudicatore, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 116 Elettricità.

1. Per quanto riguarda l'elettricità, il presente capo si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.

2. L'alimentazione con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli 115, 117 e 118;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non

supera il 30 per cento della produzione totale di energia di tale ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 117 Acqua.

1. Ferme restando le esclusioni specifiche relative alle concessioni previste all'articolo 12, per quanto riguarda l'acqua, il presente capo si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2. Il presente capo si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui al comma 1 e che riguardino una delle seguenti attività:

a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;

b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

3. L'alimentazione con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1 se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dagli articoli da 115 a 118;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della produzione totale di acqua potabile di tale ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 118 Servizi di trasporto.

1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera i), le disposizioni del presente capo si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

Art. 119 Porti e aeroporti.

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Art. 120 Servizi postali.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività relative alla prestazione di:

a) servizi postali;
b) altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo e che le condizioni di cui all'articolo 8 non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal comma 2, lettera b), del presente articolo.

2. Ai fini del presente codice è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*), si intende per:

a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sia quelli che ne sono esclusi;

c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:

1) servizi di gestione di servizi postali, ossia servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta;

2) servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.

Art. 121

Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:

a) estrazione di gas o di petrolio;
b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

2. Rimangono escluse le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini di prospezione di

petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

Sezione II – Procedure di scelta del contraente

Art. 122 Norme applicabili. ^(A) ^(B)

1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, gli enti aggiudicatori nei settori speciali applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente sezione, i seguenti articoli della parte II, titolo III, capi II e III: 60, salvo che la disposizione sull'avviso di preinformazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo; 61, commi 1 e 2, con la precisazione che il termine di 30 giorni ivi previsto può essere ridotto fino a quindici giorni, nonché commi 3 e 5; 64 con la precisazione che il termine di trenta giorni per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, può essere ridotto fino a quindici giorni, qualora sia stato pubblicato un avviso periodico indicativo e sia stato trasmesso un invito a confermare interesse; 65; 66; 67; 68; 69; 73 e 74. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli da 123 a 132.

Art. 123 Scelta delle procedure.

1. Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara in conformità alle disposizioni di cui alla presente sezione. Gli enti aggiudicatori possono altresì ricorrere a dialoghi competitivi e partenariati per l'innovazione in conformità alle disposizioni di cui alla presente sezione.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 122, le procedure di affidamento di cui al presente capo, sono precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal presente codice.

3. La gara può essere indetta con una delle seguenti modalità:

a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 127 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;

^(A) Sul punto, v. gli artt. 2, co. 2 e 8 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), meglio riportati nella prima nota di cui al precedente art. 59 del presente codice. Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia in particolare al testo evidenziato nelle note di cui agli artt. 29, 30, 32, 38, 60, 63, 79, 80, 84, 86, 97, 105, 106, 107, 163, 165, 204 e 213.

^(B) Per l'indicazione delle altre norme applicabili ai c.d. settori speciali, v. anche il precedente articolo 114, commi 1, 6 e 8, nonché i successivi articoli 127, co. 1, 133 co. 1, 134 co. 2 e 141, commi 1, 4 e 5.

b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 128 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione;

c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 129.

4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto, conformemente all'articolo 131.

5. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara, di cui all'articolo 63, esclusivamente nei casi e nelle circostanze espressamente previsti all'articolo 125.

Art. 124

Procedura negoziata con previa indizione di gara. ^(A)

1. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.

3. Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall'articolo 135.

4. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato d'accordo tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Art. 125

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara. LG8

1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:

a) quando, in risposta a una procedura con previa

indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'ente aggiudicatore a norma degli articoli 80, 135, 136;

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; ^(B)

d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi ~~[imprevedibili e]~~ imprevedibili dall'ente aggiudicatore, ~~[ivi compresi comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali]~~ i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore;⁽¹⁾

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manuten-

^(A) Sul punto, v. gli **artt. 2, co. 2 e 8 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)**, meglio riportati nella prima nota di cui al precedente art. 59 del presente codice.

^(B) Cfr. **Determinazione ANAC n. 950 del 13 settembre 2017 - Linee guida n. 8 - "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili**.

zione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati ~~[all'imprenditore]~~ **all'operatore** al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 123. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a tale procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano l'articolo 35 tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi;⁽²⁾

g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

h) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;⁽³⁾

[1-] i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;⁽⁴⁾

[2-] l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 79, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 79, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Segno di interpunzione così sostituito dall'art. 79, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Lettera così sostituita dall'art. 79, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 126

Comunicazione delle specifiche tecniche.

1. Su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione le specifiche tecniche ~~[regolarmente]~~ previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta.⁽¹⁾

2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da quella elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, o qualora gli enti aggiudicatori abbiano imposto requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmet-

tono ai sensi dell'articolo 52, comma 7.

3. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.

4. Per il tramite della Cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente agli articoli 68, comma 8, 69 e 82, commi 1 e 2.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 80, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 127

Publicità e avviso periodico indicativo. ^(A)

1. Alla pubblicità degli atti delle procedure di scelta del contraente dei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 e quelle degli articoli di cui alla presente sezione.

2. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione A sono pubblicati dall'ente aggiudicatore sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, gli avvisi sono pubblicati anche dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. A tal fine gli enti aggiudicatori inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente, come indicato nell'allegato V, punto 2, lettere b), e punto 3. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione C.

3. Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l'avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;

b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;

c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione A, le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione B;

d) è stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse.

4. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere

(A) Per l'indicazione delle altre norme applicabili ai c.d. settori speciali cfr. anche i precedenti articoli 114 (commi 1, 6 e 8) e 122, nonché i successivi articoli, 133 co. 1, 134 co. 2 e 141, commi 1, 4 e 5.

pubblicati sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale. Il periodo coperto dall'avviso può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato IX, l'avviso di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b) può coprire un periodo di due anni.

Art. 128

Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, parte II, lettera H, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.

2. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

3. Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di **[validità] efficacia** del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:⁽¹⁾

a) se il periodo di efficacia viene modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di qualificazione;

b) se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 129.

⁽¹⁾ Parola così sostituita dall'art. 81, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 129

Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla parte pertinente dell'allegato XIV, parte II e sono pubblicati conformemente all'articolo 130.

2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, lettera G ed è pubblicato conformemente all'articolo 130. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 98, commi 2, 3, 4 e 5.

3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo («servizi R&S»), le informazioni riguardanti la

natura e la quantità dei servizi possono limitarsi:

a) all'indicazione «servizi R&S» se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all'articolo 125;

b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell'avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.

4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XIV, parte II, lettera G e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.

Art. 130

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 127 a 129 contenenti le informazioni indicate nell'allegato XIV, parte II, lettere A, B, D, G e H e nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche sono redatti conformemente a quelli redatti dalla Commissione e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V. ^(A)

2. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi con le modalità di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all'articolo 127, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nonché degli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all'articolo 123, comma 3, lettera b), continuino a essere pubblicati:

a) nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 129, che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà

^(A) I formulari associati alle ultime direttive UE sono destinati a essere utilizzati unicamente per via elettronica, tramite l'applicazione **eNotices** disponibile on-line.

In argomento v. anche il nuovo **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione del 23 settembre 2019** che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»).

aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato IX, l'avviso periodico indicativo di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all'articolo 129, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara;

b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione: per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;

c) nel caso di avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione: per il periodo di validità.

5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata agli enti aggiudicatori dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione.

6. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente decreto, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato V.

7. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l'articolo 73.

Art. 131

Inviti ai candidati.

1. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, e nella procedura negoziata senza previa indizione di gara, gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalità gli enti aggiudicatori invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente interesse.⁽¹⁾

2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione, gli inviti menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV, parte II. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all'articolo 74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non sia possibile, in formato cartaceo.

3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati a mezzo di posta elettro-

nica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non sia possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

⁽¹⁾ Segno di interpunzione inserito dall'art. 82, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 132

Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione ai candidati e agli offerenti.

1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 e ai seguenti commi.

2. Gli enti aggiudicatori che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data entro cui interverrà la decisione.

3. I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui agli articoli 134 e 136.

4. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui agli articoli 134 e 136. L'intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l'azione proposta.

Sezione III – Selezione dei partecipanti e delle offerte e relazioni uniche

Art. 133

Principi generali per la selezione dei partecipanti.^(A)

1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente sezione, le disposizioni di cui ai seguenti articoli: 77, 78, 79, 80, 81, ^(B) 82, 83, 84, 85,

^(A) Per l'indicazione delle altre norme applicabili ai c.d. settori speciali cfr. anche i precedenti articoli 114 (commi 1, 6 e 8), 122 e 127, co. 1, nonché i successivi articoli, 134 co. 2 e 141, commi 1, 4 e 5.

^(B) Cfr. il Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016 - "Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 - Regime transitorio dell'utilizzo del sistema AVCpass", ove è preci-

86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97.

2. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:

a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;

b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 135 e 136;

c) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l'innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell'articolo 135 il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b).

3. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:

a) qualificano gli operatori economici conformemente all'articolo 134;

b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del comma 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per l'innovazione.

4. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori:

a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;

b) non esigono prove o giustificativi già presenti nella documentazione valida già disponibile.

5. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli operatori economici candidati, gli enti aggiudicatori utilizzano la banca dati di cui all'articolo 81, ovvero accettano autocertificazioni e richiedono le integrazioni con le modalità di cui all'articolo 85, comma 5.

6. Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 95 e 97.

7. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta migliore, se hanno accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all'articolo 30.

8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. **Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel**

bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.

Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.⁽¹⁾ **(A)**

⁽¹⁾ *Comma così modificato dall'art. 83, comma 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato anche dall'art. 1, co. 1, lett. bb), d.l. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".*

Art. 134 Sistemi di qualificazione.

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. In tal caso gli enti provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2. Il sistema di cui al comma 1 può comprendere vari stadi di qualificazione. Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, disciplinando le modalità di iscrizione al sistema, l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema. Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applicano gli articoli 68, 69 e 82. **(B)** Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.

3. I criteri e le norme di cui al comma 2 sono resi disponibili, a richiesta, e comunicati agli operatori economici interessati. Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore o di altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

4. Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano un elenco degli operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.

(A) Cfr. l'art. 1, co. 3, del d.l. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, nella versione novellata dal d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, secondo cui: "fino al 31 dicembre 2021 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali".

(B) Per l'indicazione delle altre norme applicabili ai c.d. settori speciali cfr. anche i precedenti articoli 114 (commi 1, 6 e 8), 122, 127, co. 1, e 133 co. 1, nonché il successivo articolo 141, commi 1, 4 e 5.

sato che l'estensione ai settori speciali riguarda "il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto ma non anche l'attuale sistema AVCpass".

5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all'articolo 136.

6. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione di cui al comma 1, gli enti aggiudicatori osservano:

a) l'articolo 128, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione;

b) l'articolo 132, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione.

7. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono correder la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella disponibilità dell'ente aggiudicatore. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

8. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema.

9. Tutte le spese fatturate in relazione alle domande di qualificazione o all'aggiornamento o alla conservazione di una qualificazione già ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai costi generati.

Art. 135

Criteri di selezione qualitativa e avvalimento.

1. Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici interessati.

2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, possono, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano all'ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

3. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 89.

Art. 136

Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione.

1. Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione ~~[possono includere]~~ **includono** i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo. Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo.⁽¹⁾

2. I criteri e le norme di cui al comma 1 possono comprendere i criteri di selezione di cui all'articolo 83 alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal comma 5 di detto articolo.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2, si applicano gli articoli 85, 86, **87** e 88.⁽²⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 84, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 84, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 137

Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi.

1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui l'Unione europea ⁽¹⁾ non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali Paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. **In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione.** Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.⁽²⁾

3. Salvo il disposto del presente comma, terzo periodo, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 95, viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del presente comma, se l'ente aggiudicatore, ac-

cettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1, è stato esteso il beneficio del presente codice.

⁽¹⁾ Parola così sostituita dall'art. 85, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 85, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 138

Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture.

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 212 informa, su segnalazione da parte del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Commissione europea di ogni difficoltà d'ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle imprese italiane nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi e da esse riferita con particolare riferimento all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato X.

2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'OMC.

Art. 139

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti.

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal presente codice e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:

- a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;
- b) l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell'articolo 125;
- c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti elettronici e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del presente codice in virtù delle deroghe ivi previste;
- d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici.

2. Nella misura in cui l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 129 o dell'articolo 140, comma 3, contiene le informazioni richieste al presente comma, gli enti aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso.

3. Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212, per l'eventuale successiva comunicazione alla Commissione o alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti.

Art. 140**Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali.⁽¹⁾ (A) LG12**

1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX ^(B) sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo **e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo**

(A) Sul punto, v. anche l'**art. 86-bis (Disposizioni in materia di immigrazione) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. cura Italia)**, conv. con L. 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dal 30 aprile 2020, secondo cui:

“1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, **gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, (...) sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.** (...)

4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, **le prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari**, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, **in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.**

(B) Con riferimento all'affidamento dei servizi legali cfr. la Delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018, Linee Guida n. 12, recante “Affidamento dei servizi legali”, pubblicate in G.U.R.I. n. 264 del 13 novembre 2018. In vigore dal 28 dicembre 2018.

3 luglio 2017, n. 117. ^(C) Le disposizioni di cui all'articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c). Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:

a) mediante un avviso di gara;

b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. L'avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;

c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa.⁽²⁾

2. Il comma 1 non si applica allorché una procedura negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata, conformemente all'articolo 63, per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui al presente articolo ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 130.⁽³⁾

⁽¹⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 86, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 86, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Parola inserita dall'art. 86, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 141**Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali.⁽¹⁾ (D)**

1. Ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 3 e 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156.⁽²⁾

2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un

(C) Per l'indicazione delle disposizioni contenute nel Titolo VII del c.d. codice del Terzo settore, si rinvia alla nota di cui al precedente art. 30, co. 8.

(D) Per l'indicazione delle altre norme applicabili ai c.d. settori speciali cfr. anche i precedenti articoli 114 (commi 1, 6 e 8), 122, 127, co. 1, e 133 co. 1, e 134, co. 2.

concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.

3. Il bando di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX e l'avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XX nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.⁽³⁾

4. L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo. Si applica l'articolo 153, comma 2, secondo periodo.

5. L'articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Rubrica così modificata dall'art. 87, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 87, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, co. 5, lett. c-bis) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del d.l. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".
⁽³⁾ Parola inserita dall'art. 87, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁴⁾ Segno di interpunzione aggiunto dall'art. 87, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Capo II

Appalti ~~nei~~ di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari ⁽¹⁾ (A)

⁽¹⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 88, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 142

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi. **LG12**

1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui ~~[al presente Capo]~~ **all'allegato IX** ^(B) rendono nota

(A) In materia, cfr. il **Comunicato ANAC del 14 settembre 2016** - "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in materia di affidamento di servizi sociali". Da ultimo, v. anche il **Comunicato ANAC del 21 novembre 2018** - "Chiarimenti in merito alle modalità di acquisizione del CIG nelle procedure di co-progettazione dei servizi sociali di cui all'allegato IX del codice dei contratti pubblici".

(B) Si tratta in particolare di:

- Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;
- Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura;
- Servizi di sicurezza sociale obbligatoria (tali servizi non rientrano nell'ambito di applicazione del codice se organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale);
- Servizi di prestazioni sociali;
- Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politi-

tale intenzione con una delle seguenti modalità:⁽¹⁾

a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera F, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72;

b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I. L'avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.

2. Il comma 1 non si applica, allorché sia utilizzata per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 63.

3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di cui ~~[all'articolo 140]~~ **all'allegato IX** rendono noto il risultato della procedura d'appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.⁽²⁾

4. Per gli appalti **di importo** pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, i modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.⁽³⁾ **(C)**

che, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative;

- Servizi religiosi;
- Servizi alberghieri e di ristorazione;
- Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, co. 1, lett. d);
- Altri servizi amministrativi e delle P.A.;
- Servizi della P.A. forniti alla collettività;
- Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, co. 1, lett. h);
- Servizi investigativi e di sicurezza;
- Servizi internazionali;
- Servizi postali;
- Servizi di rigenerazione pneumatici;
- Servizi di lavorazione del ferro.

Con riferimento all'affidamento dei servizi legali cfr. la **Delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018, Linee Guida n. 12**, recante "Affidamento dei servizi legali", pubblicate in G.U.R.I. n. 264 del 13 novembre 2018. In vigore dal 28 dicembre 2018.

(C) I formulari associati alle ultime direttive UE sono destinati a essere utilizzati unicamente per via elettronica, tramite l'applicazione **eNotices** disponibile presso il seguente link: <http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=it>.

In argomento v. anche il nuovo **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione del 23 settembre 2019** che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il

5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 72.

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.⁽⁴⁾

5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.⁽⁴⁾

5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 (*Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti*), le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.⁽⁴⁾

5-quinquies. Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 (*Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze - Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza*) sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.⁽⁴⁾

5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 (*Accordi quadro - Sistemi dinamici di acquisizione - Aste elettroniche - Cataloghi elettronici - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione*) e da 60 a 65.⁽⁴⁾ (*Procedura aperta - Procedura ristretta - Procedura competitiva con negoziazione - Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Dialogo competitivo - Partenariato per l'innovazione*)

5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, (*Specifiche tecniche - Etichettature - Inviti ai candidati - Fissazione di termini - Motivi di esclusione - Criteri di selezione e soccorso istruttorio - Criteri di aggiudicazione dell'appalto*) adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.⁽⁴⁾

5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36.⁽⁴⁾ (*Contratti sotto soglia*)

5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all'articolo 144, compatibilmente con quanto pre-

visto nel medesimo articolo.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 88, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 88, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 88, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 88, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 143

Appalti riservati per determinati servizi.

1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all'allegato [XIV] IX, identificati con i codici CPV 75121000-0 (*Servizi amministrativi nel settore dell'istruzione*), 75122000-7 (*Servizi amministrativi in campo sanitario*), 75123000-4 (*Servizi amministrativi per l'edilizia*), 79622000-0 (*Servizi di fornitura di personale domestico*), 79624000-4 (*Servizi di fornitura di personale infermieristico*), 79625000-1 (*Servizi di fornitura di personale medico*), 80110000-8 (*Servizi di istruzione prescolastica*), 80300000-7 (*Servizi di istruzione superiore*), 80420000-4 (*Servizi di e-learning*), 80430000-7 (*Servizi di istruzione universitaria per adulti*), 80511000-9 (*Servizi di formazione dei dipendenti*), 80520000-5 (*Attrezzature per la formazione*), 80590000-6 (*Servizi di tutorato*), da 85000000-9 a 85323000-9 (*Servizi sanitari e di assistenza sociale - Servizi sanitari - Servizi ospedalieri e affini - Servizi ospedalieri - Servizi ospedalieri di chirurgia - Servizi medici ospedalieri - Servizi ospedalieri di ginecologia - Servizi di fecondazione artificiale - Servizi ospedalieri di ostetricia - Servizi ospedalieri di rieducazione - Servizi ospedalieri di assistenza psichiatrica - Servizi ortotici - Servizi di ossigenoterapia - Servizi di patologia - Servizi di analisi del sangue - Servizi di analisi batteriologica - Servizi di dialisi ospedaliera - Servizi di assistenza ospedaliera - Servizi di fornitura di biancheria ospedaliera - Servizi di cure ambulatoriali - Servizi di assistenza medica ambulatoriale e servizi affini - Servizi di assistenza medica ambulatoriale - Servizi di medici generici - Servizi medici specialistici - Servizi ginecologici o ostetrici - Servizi specialistici di nefrologia o del sistema nervoso - Servizi cardiologici o servizi specialistici polmonari - Servizi cardiologici - Servizi specialistici polmonari - Servizi otorinolaringoiatrici o audiologici - Servizi gastroenterologi e geriatri - Servizi gastroenterologi - Servizi geriatri - Servizi psichiatrici o psicologici - Servizi di istituti per persone con disturbi psicologici - Servizi oftalmologici, dermatologici o ortopedici - Servizi oftalmologici - Servizi dermatologici - Servizi ortopedici - Servizi pediatrici o urologici - Servizi pediatrici - Servizi urologici - Servizi chirurgici specialistici - Servizi di gabinetti odontoiatrici e servizi affini - Servizi di gabinetti odontoiatrici - Servizi di ortodonzia - Servizi di chirurgia ortodontica - Vari servizi sanitari - Servizi prestati da personale medico - Servizi prestati da ostetriche - Servizi prestati da personale infermieristico - Servizi di cure mediche a domicilio - Servizi di dialisi a domicilio - Servizi di consulenza*)

*prestati da personale infermieristico - Servizi prestati da personale paramedico - Servizi di fisioterapia - Servizi di cure omeopatiche - Servizi igienici - Consegna a domicilio di prodotti per incontinenti - Servizi di ambulanza - Servizi di case di cura - Servizi infermieristici di case di cura - Servizi prestati da laboratori medici - Servizi prestati da banche di sangue - Servizi prestati da banche di sperma - Servizi prestati da banche di organi per trapianti - Servizi sanitari nelle imprese - Servizi di analisi mediche - Servizi farmaceutici - Servizi di imaging medicale - Servizi ottici - Servizi di agopuntura e di chiropratica - Servizi di agopuntura - Servizi di chiropratica - Servizi veterinari - Servizi veterinari a domicilio - Servizi di assistenza sociale e servizi affini - Servizi di assistenza sociale - Servizi di assistenza sociale con alloggio - Servizi di assistenza sociale per persone anziane - Servizi di assistenza sociale per disabili - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani - Servizi di assistenza sociale senza alloggio - Servizi di centri diurni - Servizi forniti da centri diurni per bambini - Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani disabili - Consegna a domicilio di prodotti alimentari - Servizi di orientamento e consulenza - Servizi di orientamento - Servizi di consulenza - Servizi di pianificazione familiare - Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali - Servizi di riabilitazione - Servizi di reinserimento professionale - Servizi sociali - Servizi sociali amministrativi - Programma di azione municipale - Servizi sanitari municipali), 92500000-6 (Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali), 92600000-7 (Servizi sportivi), 98133000-4 (Servizi prestati da organizzazioni associative di carattere sociale), 98133110-8.⁽¹⁾ (Servizi prestati da associazioni giovanili) **(A)***

2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) l'organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;

b) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;

c) le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;

d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.

3. La durata massima del contratto non supera i tre anni.

4. Il bando è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 89, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(A) Per la descrizione dei singoli CPV si rinvia al Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, recante modifica del Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV.

Art. 144**Servizi di ristorazione. ^(A) DM**

(A) In materia di buoni pasto, v. l'art. 5 della legge 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. legge concretezza), secondo cui, a decorrere dal 7 luglio 2019:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici - edizione 1, stipulate dalla Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte della Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Nell'ambito delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, la Consip S.p.A. è autorizzata a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione, di cui al comma 1, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale. Nell'esercizio dell'azione di cui al precedente periodo, la Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le somme recuperate sono versate dalla Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti delle amministrazioni aderenti, la Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione in proporzione all'entità del rispettivo credito. Le singole amministrazioni attivano ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e dell'eventuale maggior danno.

3. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 144, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati».

1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice ^(B) e della qualità della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-*quater* ^(C) del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di cui all'articolo 6, comma 1, ^(D) della legge 18 agosto

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, le modificazioni necessarie ad adeguarlo alla disposizione introdotta dal comma 5 del presente articolo. Con il medesimo decreto, sentite anche le imprese bancarie e le imprese assicurative o le loro associazioni rappresentative, sono adottati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie previste dall'articolo 144, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal comma 5 del presente articolo”.

(B) Cfr. in particolare il D.M. 25 luglio 2011 - “Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni”.

(C) A mente del quale: “(...) nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresì un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia”.

(D) A mente del quale: “Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 1, quarto periodo, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura,

2015, n. 141. *(Disposizioni in materia di agricoltura sociale)*

2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18.^(A)

3. L'attività di emissione di buoni pasto, consistente nell'attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquanta mila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.^(B)

criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale”.

(A) Fino all'adozione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.

Il Ministero della Salute ha già elaborato la seguente documentazione:

- Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti, approvate in Conferenza Unificata il 19 aprile 2018;
- Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, approvate in Conferenza Stato-Regioni e pubblicate in G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010;
- Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale, approvate in Conferenza Stato-Regioni il 16 dicembre 2010 e pubblicate in G.U. n. 37 del 15 febbraio 2011;
- Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica, approvate in Conferenza Stato-Regioni il 18 dicembre 2014.

Le nuove linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, ospedaliera e assistenziale, ospedaliera pediatrica del Ministero della Salute sono state approvate nel gennaio 2020 dalla Commissione salute delle Regioni e, attualmente, si è in attesa che la Conferenza Unificata esprima ufficialmente il suo parere.

(B) Art. 2409-bis c.c. - Revisione legale dei conti.

“1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tale caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro”.

4. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività di cui al comma 3 se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 3 possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *(Nuove norme sul procedimento amministrativo)*, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono **individuata le modalità attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonché** gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. ^(C) **I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati.**⁽²⁾

6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali:

- a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto **in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;**⁽¹⁾
- b) la rete degli esercizi da convenzionare;
- c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
- d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
- e) il progetto tecnico.

6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento.⁽³⁾

7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

^(C) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, cfr. il **D.M. 7 giugno 2017 n. 122 - “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa”**, in vigore dal 9 settembre 2017.

8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

⁽¹⁾ Lettera così sostituita dall'art. 90, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 5, co. 5, legge 19 giugno 2019, n. 56, a decorrere dal 7 luglio 2019 (c.d. legge concretezza) e, successivamente, così modificato dall'art. 40-bis del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 40-bis del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020.

Capo III

Appalti nel settore dei beni culturali ^(A)

Art. 145

Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali.

1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio.

(A) L'art. 8, co. 7-bis del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, ha apportato le seguenti modificazioni agli articoli 115 e 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 115 - Forme di gestione

“1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

2. (...)

3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari ~~[delle attività di valorizzazione]~~ ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114, **ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.** (...)”

Art. 117 - Servizi per il pubblico

“1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. (...)

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. **Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.** (...)”.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del presente codice.

Art. 146 **Qualificazione. DM**

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis (*Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali*) ^(A) e 29 (*Conservazione*) ^(B) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.

2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale.

3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice.

4. ~~[Con decreto del Ministro dei beni e delle attività~~

(A) A mente del quale gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

(B) A mente del quale: "1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5. (...)

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia. (...)"

~~culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice] Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. ~~[Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 19.] Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.~~ ⁽¹⁾~~

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. aa), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 147 **Livelli e contenuti della progettazione. DM**

1. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono altresì stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonché i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonché i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori.

2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente. ^(C)

3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, il progetto di fattibilità comprende oltre alla scheda tec-

(C) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 - "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42", in vigore dall'11 novembre 2017.

nica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilità, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione.

4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonché quelli relativi al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) *(le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico)* del codice dei beni culturali e del paesaggio sono appaltati, **di regola**, sulla base di un progetto esecutivo.⁽¹⁾

5. Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, può prevedere l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico.

6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'articolo 9-bis *(Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali)* ^(A) del codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. ^(B)

(A) A mente del quale gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

(B) Per la corretta interpretazione di tale norma, che riproduce quanto previsto anche dall'art. 22, co. 2, del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, v. il **parere formulato dall'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali in data 19 settembre 2018** (prot. 0022280), secondo cui, nell'ambito di interventi su beni culturali, il restauratore può assumere il ruolo di direttore dei lavori oltre a quello di supporto tecnico del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale. Il parere è disponibile presso il seguente link:

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 91, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 148

Affidamento dei contratti. **DM**

1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento congiunto. È fatto salvo quanto previsto all'articolo 146 sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.

2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attività riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonché di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, ^(C) e per la

<http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Pareere%20del%2019%20settembre%202018-imported-83763.pdf>

(C) A mente del quale:

“1. (...) sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

- a) “museo”, una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- b) “biblioteca”, una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- c) “archivio”, una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
- d) “area archeologica”, un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
- e) “parco archeologico”, un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di

manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, può applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini dell'oggetto del contratto, indipendentemente dall'importo dei lavori.

4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applica l'articolo 28.

6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo. **Per i lavori di cui al presente capo, in deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4, ^(A) può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.⁽¹⁾**

7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4. ^(B)

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 92, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale".

(A) A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. sblocca cantieri, il riferimento alla deroga all'art. 95, co. 4, non sembra più pertinente. Trattandosi di norma speciale dettata a tutela dei beni culturali, si ritiene che la stessa deroga al disposto dell'attuale art. 36, co. 9-bis, laddove quest'ultimo concede massima libertà di scelta del criterio di aggiudicazione per i lavori d'importo sotto soglia. Diversamente, laddove non trovi applicazione il principio "*lex specialis derogat lex generali*", dovrebbe applicarsi il principio della successione delle norme nel tempo "*lex posterior derogat legi priori*", per effetto del quale il comma in commento sarebbe inefficace a seguito della citata novella legislativa.

(B) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, v. il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 - "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42", in vigore dall'11 novembre 2017.

Art. 149 Varianti.

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Art. 150 Collaudo.

1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

2. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche. ^(C)

Art. 151 Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato.

1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. ^(D)

2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scienti-

^(C) *Idem.*

^(D) Si rinvia alla nota di cui al precedente art. 148, co. 3.

fica applicata alla tutela, **[il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può] lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,** attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. **Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**⁽¹⁾ **(A)**

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 8, co. 5, lett. c-ter) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del d.l. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Capo IV

Concorsi di progettazione e di idee

Art. 152

Ambito di applicazione.

1. Il presente capo si applica:

a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

3. Il presente capo non si applica:

a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli

articoli 14, 15, 16 e 161;

b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 8 sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo.

4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. **Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5; l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica.** Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.⁽¹⁾

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. ~~[Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere comunque affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione.]~~ **Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l) al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso.** In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo [24] 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.⁽²⁾

(A) Secondo cui: "Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2 **[beni in consegna al Ministero n.d.r.]**, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene".

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 93, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 93, co. 1, lett. b), nn. 1, 2 e 3, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 153 Bandi e avvisi.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 63, comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 72 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni indicate negli allegati XIX e XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di esecuzione, ^(A) e sono pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 71, 72 e 73.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 94, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 154

Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti.

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni dei titoli I, II, III e IV della parte II e del presente capo.

2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a) al territorio della Repubblica o a una parte di esso;

b) dal fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma ~~[comma 5]~~ **2**. I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici

^(A) I formulari associati alle ultime direttive UE sono destinati a essere utilizzati unicamente per via elettronica, tramite l'applicazione eNotices disponibile presso il seguente link: <http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?Language=it>. In argomento v. anche il nuovo **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione del 23 settembre 2019** che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»).

dell'area tecnica e per i giovani professionisti.⁽¹⁾ **(B)**

4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. **Il secondo grado, avente ad oggetto [la presentazione] l'acquisizione del progetto di fattibilità**, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.⁽²⁾

5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità e la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 95, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 95, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 155

Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione.

1. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonché l'articolo 78.

2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.

3. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.

4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:

(B) In particolare, cfr. il **D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 - "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee"**, in vigore dal 28 febbraio 2017 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;

b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;

c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;

d) assume le decisioni anche a maggioranza;

e) redige i verbali delle singole riunioni;

f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;

g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

Art. 156 Concorso di idee.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali

da sviluppare.

7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto [definitivo] di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 96, comma 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 157

Altri incarichi di progettazione e connessi. ^(A) LG1

1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, **di direzione dell'esecuzione**, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla parte II, titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento

^(A) Cfr. anche la Determinazione ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - **Linee Guida n. 1, "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"**, aggiornata al d.lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (in vigore dal 7 aprile 2018) e successivamente integrata con **delibere n. 417 del 15 maggio 2019 e n. 290 del 1 aprile 2020**.

Con esclusivo riferimento alle gare bandite nella **Provincia di Bolzano**, cfr. la **deliberazione 7 agosto 2018, n. 778** con cui la Giunta provinciale ha approvato la "Nuova Linea guida per gare di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria", introducendo diverse novità con particolare riguardo ai requisiti tecnico-professionali richiesti per servizi di piccola entità, alle procedure semplificate nel sotto soglia UE e ai criteri di aggiudicazione.

della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, **di direzione dell'esecuzione** e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.⁽¹⁾

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, **di direzione dell'esecuzione**, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati ~~[con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61]~~ **secondo le modalità di cui alla parte II, titoli III e IV del presente codice.**^{(2) (A)}

(A) Per la temporanea deroga introdotta alle presenti disposizioni dal d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, v. il relativo art. 1 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia), meglio riportato alla nota di cui al precedente art. 36.

Per l'esecuzione degli **interventi di edilizia scolastica**, in deroga a quanto previsto dalla presente norma, v. l'art. 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. **legge di bilancio 2020**), secondo cui: "Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'art. 36, co. 2, lett. b), fino alle soglie previste dall'art. 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi".

Per le ulteriori misure di semplificazione previste in materia di edilizia scolastica a seguito dell'emergenza COVID-19, v. anche la prima nota di cui all'articolo 32.

Per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000, cfr. anche la **Delibera ANAC n. 723 del 31 luglio 2018, "Bando-tipo n. 3 - Schema di disciplinare di gara per l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo"**, pubblicata in G.U.R.I. n. 186 del 11 agosto 2018, in vigore dal 26 agosto 2018. A tal proposito, cfr. anche i **chiarimenti n. 1 e n. 2 sulla clausola del punto 7.4 del Bando-tipo n. 3** relativi il primo al divieto di frazionamento dei due servizi di punta, il secondo al possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria, entrambi

3. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, **di direzione dell'esecuzione**, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.⁽³⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 97, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 97, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 97, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Capo V **Servizi ricerca e sviluppo**

Art. 158 **Servizi di ricerca e sviluppo.**

1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente codice si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della sua attività;

b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore.^(B)

2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente codice, agli appalti pubblici pre-commerciali,^(C) de-

pubblicati sul sito dell'ANAC il 19 novembre 2018 e riportati per intero alla nota di cui al precedente art. 71 ult. cpv.

(B) In argomento, v. la **Deliberazione ANAC n. 58 del 30 gennaio 2019**, secondo cui: "la deroga alla normativa di evidenza pubblica ricorre tutte le volte in cui l'affidamento dei servizi di ricerca sia disposto non nell'interesse esclusivo dell'amministrazione appaltante, per la soddisfazione di fini particolari di quest'ultima, ma anche per l'accrescimento delle conoscenze scientifiche in una data materia, ossia per il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l'interesse dell'intera comunità e, più in particolare, con quello di favorire e promuovere la ricerca e lo sviluppo ai sensi dell'art. 163 del Trattato CE". Dunque, prosegue l'ANAC, "la deroga all'evidenza pubblica è prevista e consentita esclusivamente (...) ove non ricorrano entrambe le condizioni previste nel richiamato art. 158 del d.lgs. n. 50/2016, fermo restando – come sottolineato dall'Autorità – il rispetto anche in tale caso dei principi sanciti dal citato art. 4 del Codice".

(C) A tal proposito, v. anche il focus sull'appalto precommerciale (a pag. 156) del **"Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021"** redatto dall'AgID e reperibile presso il seguente link: <https://pianotriennale-ict.italia.it/>. Nell'agosto 2020, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha licenziato il nuovo Piano Triennale

stinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, così come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.

Capo VI

Appalti e procedure in specifici settori

Sezione I – Difesa e sicurezza

Art. 159

Difesa e sicurezza. ^(A)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 1, ~~[comma 4]~~ comma 6, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.⁽¹⁾

2. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*), si applica la parte III del presente codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n.

208, non si applica in virtù dell'articolo 6 del citato decreto legislativo.

3. In deroga all'articolo 31 ~~[limitatamente agli appalti pubblici di lavori]~~ l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative.⁽²⁾

4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definite le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. Le direttive generali disciplinano, altresì, gli interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonché i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 36. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 20.

4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del presente codice è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.⁽³⁾

5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

2020-2022, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti. Tale documento è disponibile presso il seguente link:

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_informatica_nella_pubblica_amministrazione_2020_2022.pdf

(A) In argomento, v. l'art. 8, co. 11, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, il quale, all'art. 4 del d.lgs. 15 novembre 2011 n. 208, ha sostituito il testo del comma 1 con il seguente: "Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [17 luglio 2020], su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabili al presente decreto".

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 98, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 98, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 47-bis del d.l. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, a decorrere dal 30 giugno 2019.

Art. 160

Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza.

1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell'ambito di applicazione del

presente codice nonché appalti disciplinati dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*), si applicano le seguenti disposizioni.

2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.

3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è determinato in base alle caratteristiche della parte separata.

4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:

a) se una parte dell'appalto o della concessione è disciplinata dall'articolo 346 TFUE, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto né il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;

b) se una parte di un appalto o una concessione è disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo.

5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non può essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione del presente codice o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l'appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ove includa elementi cui si applica l'articolo 346 TFUE (*Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*) ^(A); altrimenti può essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza*)

(A) Art. 346 (ex articolo 296 del TCE). “1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b)”.

Art. 161

Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali.

1. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza*), qualora essi siano disciplinati da:

a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale conclusi in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto;

b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;

c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale nel caso di appalti;

d) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità o a concessioni che devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformità di tali norme.

Gli accordi o le intese di cui alla lettera a) relativi ad appalti, sono comunicati alla Commissione.

2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d'appalto applicabili.

Art. 162

Contratti secretati. ^(B) D.CdC

1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;

b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

(B) A norma dell'art. 2, co. 6, ult. periodo, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 14 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, il ricorso ai contratti secretati di cui all'art. 162 del d.lgs. n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione. Sul punto si rinvia alla prima nota dell'art. 59 del presente codice.

2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (*Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto*), ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.

3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.

4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, ^(A) esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

Art. 163

Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. ^(B)

(B) Sul punto, v. anche l'art. 5-quinquies (Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. cura Italia), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dal 30 aprile 2020, secondo cui: "al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del soggetto attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741, è autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 5-bis del presente decreto e comunque anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori. (...)"

Art. 5-bis (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali).

"Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (...)"

Quanto ai poteri del Commissario straordinario, v. l'art. 8, commi 8 e 9, del citato decreto semplificazioni, a mente dei quali:

"8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale delle suddette risorse.

9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto

^(A) Per la costituzione dell'ufficio di cui al presente comma cfr. la **delibera della Corte dei conti 8 giugno 2016, n. 1/DEL/2016**.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.⁽¹⁾

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che

provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, ^(A) e 194 comma 1, lettera e), ^(B) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. *(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265)*

5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, [lettera e)] della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)*, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento ~~[calamitoso che comportato la]~~, **e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992: [e] in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali** le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le

dell'emergenza da COVID-19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni".

Si veda altresì l'**art. 86 (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19) del citato decreto cura Italia**, secondo cui: "1. Fermo quanto stabilito dagli artt. 24 e 32 della L. 26 luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di ri-funzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per l'attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli di cui all'art. 2, co. 1, lett. u) del d.P.C.M. in data 8 marzo 2020.

2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l'adeguata tempestività degli interventi di cui al comma precedente, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'art. 163 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori. (...)

Per le altre misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia al testo evidenziato nelle note di cui agli **artt. 1, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 60, 63, 79, 80, 86, 105, 106, 107, 140, 163, 165, 204 e 213**

(A) A mente del quale: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare".

(B) A mente del quale, con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, co. 2 del medesimo Testo unico, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".

procedure previste nel presente articolo.⁽²⁾ (A)

7. ~~[Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.] Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.]~~⁽³⁾

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della

legge n. 225 del 1992. (B) L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea. (C)

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, **di importo pari o superiore a 40.000 euro**, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, **laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie**, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.⁽⁴⁾

10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 99, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 99, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 99, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 99, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(A) La legge n. 225 del 1992 è stata abrogata dall'art. 48, co. 1, lett. a) del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile. Gli articoli 2 e 5 della suddetta legge devono pertanto intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del predetto d.lgs. n. 1/2018 (pubblicato in G.U.R.I. n. 17 del 22 gennaio 2018 e vigente dal 6 febbraio 2018), ex art. 47, co. 1, lett. b) del medesimo Codice della protezione civile.

(B) L'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 deve intendersi riferito all'articolo 24 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile (in vigore dal 6 febbraio 2018), ex art. 47, co. 1, lett. b) del medesimo d.lgs.

(C) Sul punto, v. anche l'art. 5-quinquies del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. cura Italia), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dal 30 aprile 2020, meglio citato nella prima nota del presente articolo.

PARTE III

CONTRATTI DI CONCESSIONE

Titolo I

Principi generali e situazioni specifiche

Capo I

Principi generali

Art. 164

Oggetto e ambito di applicazione. ^(A)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, *(Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea)* ^(B) le disposizioni di cui alla presente parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.

2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, ^(C) alle esclusioni, alle mo-

(A) A norma dell'art. 4, co. 3-ter, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come novellato dall'art. 1, co. 587, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 **(c.d. legge di bilancio 2020)**, a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche "La Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi".

(B) Art. 346 (ex articolo 296 del TCE).

"1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b)".

(C) Cfr. anche la **Deliberazione ANAC del 9 maggio 2018 n. 437, "Livello di progettazione necessario per**

dalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte.

4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente codice.

5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente parte **nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte.**⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 100, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 165.

Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni.

1. Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere *uuu*) e *vvv*), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera *zz*) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera *fff*), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconosci-

l'affidamento di una concessione di lavori", secondo cui la concessione di lavori può essere affidata "ponendo a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica".

mento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al [trenta] quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.⁽¹⁾

3. La sottoscrizione del contratto di concessione ~~[ha luogo dopo la]~~ **può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della** presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. ~~[Il contratto di concessione è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione.]~~ Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 (*Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione*) della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*c.d. Legge di stabilità 2012*), e all'articolo 33 (*Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture*) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.⁽²⁾

4. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di **mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di** mancato collocamento delle obbligazioni ~~[di progetto]~~ **emesse dalle società di progetto** di cui all'articolo 185, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, **comunque non superiore a [ventiquattro] diciotto mesi, decorrente dalla data di [approvazione del progetto definitivo] sottoscrizione del contratto di concessione.** Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione

dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine **rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)** Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo **e del comma 3**, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.⁽³⁾

6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. ^(A) La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. **Al concessionario [spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli**

^(A) Con riferimento al servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubbliche, v. l'**art. 28-bis del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio)**, conv. con L. 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui, a decorrere dal 19 luglio 2020, "In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubbliche, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un **calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni**".

~~ammortamenti e dei contributi pubblici.] sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.~~⁽⁴⁾ **(A)**

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 101, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 101, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 101, co. 1, lett. c), nn. 1, 2 e 3, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 101, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 166

Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.

Art. 167

Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni.

1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

2. Il valore stimato è calcolato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.

3. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore di più del 20 per cento rispetto al valore stimato, la stima rilevante è costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

4. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:

(A) In materia, cfr. anche la **Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, Linee Guida n. 9**, recante **"Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato"**, pubblicate in G.U.R.I. n. 92 del 20 aprile 2018. In vigore dal 5 maggio 2018.

a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;

b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;

c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;

d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;

e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;

f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;

g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti.

5. Nel calcolo del valore stimato della concessione le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del presente codice. Una concessione non può essere frazionata al fine di escluderla dall'osservanza delle norme del presente codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino, valutate al momento della predisposizione del bando dalla amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

7. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

8. Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 il presente codice si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Art. 168

Durata delle concessioni.

1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa.

2. ~~[La durata massima della concessione]~~ **Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo**

di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 102, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 169

Contratti misti di concessioni.

1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IX l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi.

2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applicano i commi 8 e 10.

3. Se parte di un determinato contratto, ovvero una delle attività interessate, sono disciplinate dall'articolo 346 TFUE (*Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*) ^(A) o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*), si applica l'articolo 160.

4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse attività, una delle quali è disciplinata dall'allegato [XVIII] II, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare un'unica concessione. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuna di tali concessioni è

adottata in base alle caratteristiche della attività distinta. ~~[Qualora oggetto del contratto sia anche un'attività disciplinata dalle disposizioni sui settori speciali si applica l'articolo 28.]~~⁽¹⁾

5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi disciplinati dal presente codice che altri elementi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare una concessione unica. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali concessioni distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta.

6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare una concessione unica, il presente codice si applica, salvo se altrimenti previsto all'articolo 160 o dal comma 9, alla concessione mista che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

7. La scelta tra l'aggiudicazione di un'unica concessione o di più concessioni distinte non può essere effettuata al fine di eludere l'applicazione del presente codice.

8. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.

9. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di concessioni nonché appalti nei settori ordinari o speciali il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari o nei settori speciali.

10. Nel caso in cui il contratto misto concerna elementi sia di una concessione di servizi che di un contratto di forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

11. Ad una concessione destinata all'esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinata.

12. Nel caso di concessioni per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinate, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):

a) la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici se una delle attività cui è destinata la concessione è soggetta alle disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l'altra attività è soggetta alle disposizioni relative alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori;

b) la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari;

(A) Art. 346 (ex articolo 296 del TCE). "1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b)".

c) la concessione è aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni se una delle attività cui è destinata la concessione è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni e l'altra non è soggetta né alla disciplina delle concessioni né a quella relativa all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o speciali.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 103, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Capo II **Garanzie procedurali**

Art. 170 **Requisiti tecnici e funzionali.**

1. I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione sono definiti nei documenti di gara. Tali requisiti possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o di fornitura dei servizi richiesti, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. I requisiti tecnici e funzionali possono includere, sulla base delle richieste formulate dalle stazioni appaltanti, livelli di qualità, livelli di prestazione ambientale ed effetti sul clima, progettazione per tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione di conformità, l'esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e l'etichettatura o le istruzioni per l'uso.

2. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento è accompagnato dall'espressione «o equivalente».

3. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono escludere un'offerta sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali.

Art. 171 **Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione.**

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dalla stazione appal-

tante ai sensi dell'articolo 173, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante;

b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all'articolo 172;

c) l'offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 172.

2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a) prevedono le condizioni e le caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche che ogni offerta deve soddisfare o possedere.

3. Le stazioni appaltanti forniscono, inoltre:

a) nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione;

b) nel bando di concessione o nell'invito a presentare offerte, l'espressa indicazione che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l'offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni;

c) nel bando di concessione, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare.

4. La stazione appaltante può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza.

5. La stazione appaltante rende noti a tutti i partecipanti le modalità della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici.

6. La stazione appaltante assicura la tracciabilità degli atti inerenti alle singole fasi del procedimento, con idonee modalità, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 53.

7. La stazione appaltante può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere modificati nel corso delle negoziazioni.

Art. 172 **Selezione e valutazione qualitativa dei candidati.**

1. Le stazioni appaltanti verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come prova. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la con-

cessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.

2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico intende fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, la stazione appaltante può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 45 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. In entrambi i casi si applica l'articolo 89.

Art. 173

Termini, principi e criteri di aggiudicazione. ^(A)

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di cui all'articolo 30.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e comunque in deroga all'articolo 95, la stazione appaltante elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni. Si applica l'articolo 79, commi 1 e 2.

3. Se la stazione appaltante riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l'ordinaria diligenza, può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione di cui al comma 2, per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, la stazione appaltante informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri ed emette un nuovo invito a presentare offerte nel termine minimo di ventidue giorni di cui al suddetto comma 2, terzo periodo. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, la stazione appaltante pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto del termine minimo di trenta giorni di cui al comma 2, secondo periodo. La modifica dell'ordine non deve dar luogo a discriminazioni.

^(A) Per le misure adottate a seguito dell'emergenza COVID-19, si rinvia in particolare al testo evidenziato nelle note di cui agli artt. 29, 30, 32, 79, 80, 84, 86, 97, 105, 106, 107, 165, 204 e 213

Capo III

Esecuzione delle concessioni

Art. 174

Subappalto. ^(B)

1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30, alle concessioni in materia di subappalto si applica il presente articolo.

2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di subappaltatori nei seguenti casi:

a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;

b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni. ^{(1) (C)}

3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di

^(B) In materia, v. le note riportate al precedente art. 105.

^(C) Come previsto dall'art. 1, co. 18, del d.l. n. 32/2019, (c.d. sblocca cantieri), convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, "Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore".

Si noti come il suddetto termine non sia stato differito dalla novella di cui al c.d. decreto semplificazioni.

In materia di subappalto, v. anche la "Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di subappalto (2017 - 2018)" aggiornata al marzo 2019, disponibile presso il seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/ContrattiPubblici/Rass.mass.precont.subappalto.2017.2018..pdf>

cui all'articolo 80. ⁽¹⁾

4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.

8. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi, 10, 11 e 17 dell'articolo 105.

⁽¹⁾ Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. dd), d.l. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

Art. 175

Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia.

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Tali clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione;

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o inter operatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comportamenti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;

2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione in conformità della lettera a);

2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;

3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II, l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72, un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV.

4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a);

b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

5. La modifica di cui al comma 4 non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), 2 e 4 il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT.

7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4.

Art. 176

Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro.

1. **Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela**, la concessione [cessa] può cessare, in particolare, quando:⁽¹⁾

a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;

b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. *(Nuove norme sul procedimento amministrativo)*

3. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4.

4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse ^(A) spettano al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, **ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse**;⁽²⁾

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, ~~del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione~~ **nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni**

(A) In materia di concessioni autostradali, v. anche l'art. 35, co. 1, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, a decorrere dal 1° marzo 2020, secondo cui: "In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'art. 36, co. 3, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed è fatta salva la possibilità per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l'art. 176, co. 4, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato art. 176, co. 4, lett. a)".

residui di gestione.⁽³⁾

5. Le somme di cui al comma 4 e al comma 7 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.⁽⁴⁾

5-bis. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.⁽⁵⁾

6. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4.

7. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile. ^(A)

8. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ~~[indicano]~~ **possono indicare** un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.⁽⁶⁾

9. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso.

(A) Art. 1453 c.c. - Risolubilità del contratto per inadempimento.

"1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

3. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione".

10. ~~[Fuori dalle ipotesi di cui all'art. 175, comma 1, lettera d), la sostituzione del concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara.]~~ **La stazione appaltante prevede nella documentazione di gara il diritto di subentro degli enti finanziatori di cui al comma 8** ⁽⁷⁾.

10-bis. Il presente articolo si applica ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato e agli operatori economici titolari di tali contratti ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Alinea così modificato dall'art. 104, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 104, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Lettera così modificata dall'art. 104, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 104, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma inserito dall'art. 104, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 104, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 104, co. 1, lett. g), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 104, co. 1, lett. h), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 177

Affidamenti dei concessionari. LG11

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società *in house* di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. **Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento.**^{(1)(B)}

2. Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ~~[ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice]~~ **[il 31 dicembre 2020] il 31 dicembre 2021. Le**

(B) Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 19 agosto 2020, n. 5097, ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 41, co. 1, 3, co. 2, e 97, co. 2 della Costituzione, dell'art. 1, co. 1, lett. iii), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e dell'art. 177, co. 1, del codice dei contratti pubblici, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

In materia, v. anche i **Comunicati del Presidente ANAC del 17 maggio 2017** e del **19 luglio 2017** in materia di "Verifica degli affidamenti dei concessionari ai sensi dell'art. 177 del d.lgs. n. 50/2016 e adempimenti dei concessionari autostradali ai sensi dell'art. 178 del medesimo codice".

concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020. ^{(3) (A)}

~~[3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC, viene effettuata, annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.]~~

3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ^(B) Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio rei-

terate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica. ^{(2) (C)}

⁽¹⁾ Alinea aggiunto dall'art. 568 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 568 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

⁽³⁾ Comma modificato dall'art. 1, co. 20, lett. bb), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e, successivamente, così modificato dall'art. 9-bis del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, a decorrere dal 1° marzo 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 178

Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio. ^(D)

1. Per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore **del presente codice**, siano scadute, il concedente, che non abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del bando di gara per l'affidamento della concessione, secondo le regole di evidenza pubblica previste dalla parte III del presente codice, nel termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la possibilità di affidamento *in house* ai sensi dell'articolo 5. **Qualora si proceda all'affidamento *in house* ai sensi dell'articolo 5, le procedure di affidamento devono concludersi entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente**

^(C) In argomento, v. anche l'**Atto di segnalazione ANAC n. 4 del 17 ottobre 2018**, concernente la verifica degli affidamenti dei concessionari ai sensi dell'art. 177 del codice e adempimenti dei concessionari autostradali ai sensi dell'art. 178 del medesimo codice, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 868 del 17 ottobre 2018. In particolare, l'ANAC ha segnalato al Governo e al Parlamento: "a) la necessità di un intervento volto a sollecitare l'affidamento tramite procedure ad evidenza pubblica, ai sensi delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, delle concessioni scadute; b) la necessità di richiamare l'attenzione dei Concedenti quali soggetti naturalmente preposti alle verifiche sui Concessionari, in quanto parti del contratto di concessione e deputati all'applicazione delle relative penali che conseguono al mancato rispetto dei limiti percentuali previsti dall'art. 177 Codice; c) la necessità di richiamare, altresì, l'attenzione dei Concedenti a rivisitare le convenzioni di concessione in essere, esercitando anche le proprie prerogative di monitoraggio dei rispettivi concessionari come, peraltro, disciplinato nelle linee guida n. 11 del 2018 e, più in generale, nelle linee guida n. 9 del 2018 (monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato)".

^(D) Cfr. anche i **Comunicati del Presidente ANAC del 17 maggio 2017 e del 19 luglio 2017** in materia di "Verifica degli affidamenti dei concessionari ai sensi dell'art. 177 del d.lgs. n. 50/2016 e adempimenti dei concessionari autostradali ai sensi dell'art. 178 del medesimo codice".

^(A) Sul punto, v. il **Comunicato del Presidente ANAC dell'8 maggio 2019**, secondo cui: "Nelle Linee guida n. 11, al paragrafo 5 sono indicati alcuni obblighi di pubblicazione a carico dei concedenti e dei concessionari per la verifica del rispetto degli obblighi di esternalizzazione previsti dall'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 56. Al punto 5.6, per un refuso, è fissato il primo termine per la pubblicazione dei dati, relativi al periodo 19 aprile 2018 – 31 dicembre 2019, entro il 31 marzo 2019 anziché il 31 marzo 2020. Pertanto, il termine per la pubblicazione deve intendersi il 31 marzo 2020. Va peraltro rilevato che il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 ha modificato l'articolo 177, comma 2, del Codice dei contratti prevedendo che il periodo transitorio per l'adeguamento delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo sia posticipato al 31 dicembre 2019 con conseguente slittamento del predetto termine – a norma vigente – al 31 marzo 2021 e con riferimento alle esternalizzazioni del 2020. L'Autorità si riserva ulteriori provvedimenti ad esito della conversione del decreto legge".

^(B) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, cfr. la **delibera ANAC n. 614 del 4 luglio 2018 - Linee guida n. 11 - "Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea"**.

Da ultimo, v. anche l'art. 1 co. 233 della **c.d. Legge di bilancio 2019**, secondo cui: "Per le attività di vigilanza e ispettive di cui al comma 3 dell'articolo 177 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza di cui al protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Guardia di finanza perfezionato in data 3 marzo 2018. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2019".

codice. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 5 del presente codice, è vietata la proroga delle concessioni autostradali.⁽¹⁾

2. I reciproci obblighi, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura di cui al comma 1, sono regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.

3. Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore **del presente codice**, il concedente avvia la procedura per l'individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in conformità alle disposizioni della parte III del presente codice, ferma restando la possibilità di affidamento *in house* ai sensi dell'articolo 5. Ove il suddetto termine sia inferiore a ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore del presente codice, la procedura di gara viene indetta nel più breve tempo possibile, in modo da evitare soluzioni di continuità tra i due regimi concessori.⁽²⁾

4. Il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della nuova concessione autostradale, in conformità alle disposizioni della parte III del presente codice entro il termine di ventiquattro mesi antecedente alla scadenza della concessione in essere, ferma restando la possibilità di affidamento *in house* ai sensi dell'articolo 5.⁽³⁾

5. Qualora la procedura di gara non si concluda entro il termine di scadenza della concessione, il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione. Per detto periodo si applica quanto previsto al comma 2.

6. Il concedente, almeno ~~[uno]~~ **due** anni prima della data di scadenza della concessione, effettua, in contraddittorio con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità degli impegni assunti convenzionalmente.⁽⁴⁾

7. Per le opere assentite che il concessionario ha già eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell'anno in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori. L'importo del valore di subentro è a carico del concessionario subentrante.

8. Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato con canone di disponibilità, per le concessioni autostradali il rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zz), si intende comprensivo del rischio traffico. L'amministrazione può richiedere sullo schema delle convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo all'Autorità di regolazione dei trasporti.⁽⁵⁾

8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle proce-

dure di cui all'articolo 183.⁽⁶⁾

8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società *in house* di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta società *in house* può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*) che eserciti sulla società *in house* i poteri di cui al citato articolo 5.⁽⁶⁾ **(A)**

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 105, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 105, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 105, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 105, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 105, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 105, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(A) In argomento, v. l'art. 206, co. 7-bis (Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali) del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a mente del quale: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [19 luglio 2020] e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter".

PARTE IV

**PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
E CONTRAENTE GENERALE ED ALTRE
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO ⁽¹⁾**

⁽¹⁾ Rubrica così modificata dall'art. 106, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 179**Disciplina comune applicabile.**

1. Alle procedure di affidamento di cui alla presente parte si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI, in quanto compatibili.

2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le previsioni della presente parte, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, ovvero inferiore, nonché le ulteriori disposizioni della parte II indicate all'articolo 164, comma 2.

3. Le disposizioni della presente parte si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi.

Titolo I**Partenariato pubblico privato ^(A)****Art. 180****Partenariato pubblico privato.**

1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *eee*). ⁽¹⁾ ^(B)

^(A) In argomento, v. anche le recenti linee guida del DIPE - Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, "100 domande e risposte. Una guida per le Amministrazioni", III edizione, dicembre 2018. Disponibili presso il seguente link:

<http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2019/03/28/dipe/>

^(B) In materia, cfr. anche la **Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, Linee Guida n. 9**, recante "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato", in vigore dal 5 maggio 2018.

Da ultimo, v. anche l'art. 1, co. 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. legge di bilancio 2020), a mente del quale: "Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 [individuate nell'elenco disponibile al seguente link: https://www.istat.it/it/files/2016/09/ISTAT_lista_AAPP_30_settembre2019_GU_numero229.pdf], sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ra-

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. **Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici. Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.** ⁽²⁾

3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettere *aaa*), *bbb*) e *ccc*). Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga *ex ante*. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.

4. A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. **Se la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio è imputabile all'operatore**, tali

gioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente".

variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico.⁽³⁾

5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita *ex ante*, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo.

6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera *fff*), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al ~~trenta~~ **quarantanove** per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.⁽⁴⁾

7. ~~[La documentata disponibilità di un finanziamento è condizione di valutazione di ammissione ad un contratto di partenariato pubblico privato. La sottoscrizione del contratto ha luogo previa la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.] Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.~~⁽⁵⁾

8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

⁽⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 107, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 181

Procedure di affidamento. **LG9**

1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.

2. ~~[Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione come prevista dall'articolo 180, comma 1,] Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo ^(A) e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.⁽¹⁾~~

3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.

4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il ~~[Ministro]~~ **Ministero** dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, ^(B) verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi.⁽²⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 108, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 108, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(A) Cfr. tuttavia la **Deliberazione ANAC del 9 maggio 2018 n. 437, "Livello di progettazione necessario per l'affidamento di una concessione di lavori"**, secondo cui la concessione di lavori può essere affidata "ponendo a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica". In via incidentale, la stessa Autorità segnala un mancato coordinamento tra l'art. 181, co. 2, relativo alle procedure di affidamento dei contratti di partenariato, in virtù del quale l'affidamento avviene ponendo a base di gara il progetto definitivo, e le prescrizioni contenute nei singoli articoli relativi alle singole tipologie di partenariato – come puntualmente declinate all'art. 180, co. 8 – che riconoscono la possibilità di mettere a gara il progetto di fattibilità (cfr. art. 183, co. 1, e art. 187, co. 6) o il capitolato prestazionale (cfr. art. 188, co. 3).

(B) In attuazione del presente comma cfr. la **Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, Linee Guida n. 9**, recante "**Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato**", in vigore dal 5 maggio 2018.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 107, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 107, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, co. 5, lett. c-quater) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del d.l. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 107, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 107, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 182**Finanziamento del progetto.**

1. Il finanziamento dei contratti può avvenire utilizzando idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto. Il finanziamento può anche riguardare il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati. La remunerazione del capitale investito è definita nel contratto.

2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico.

3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. ^(A) Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico ~~spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici~~ **sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.**⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 109, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 183**Finanza di progetto.**

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di

un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell'opera.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato XXI specifica:

a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ~~[di cui all'articolo 95]~~ **individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.**⁽¹⁾

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.

^(A) In argomento, v. anche le citate Linee Guida n. 9.

6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*), o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (*Disciplina delle società fiduciarie e di revisione*), nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari nel progetto. Il piano economico - finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. ^(A) L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il

soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, ^(B) senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o

^(B) In materia di **valutazione dell'impatto ambientale** di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114, si veda l'art. 1 del d.lgs. 16 giugno 2017 n. 104, per effetto del quale all'art. 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: "(...) al comma 4 la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) **la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto** come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c)".

^(A) **Art. 2578 c.c. - Progetti di lavori.**

"All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso".

inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)*

15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, **[non presenti] anche se presenti** negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. ^(A) Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, com-

prensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo ~~[103]~~ 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, **[è inserito] qualora non sia già presente** negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, **è inserito in tali strumenti di programmazione** ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. ⁽²⁾

16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, ~~[la locazione finanziaria di cui all'articolo 187]~~ **tutti i contratti di partenariato pubblico privato.** ⁽³⁾ **(B)**

^(A) Con esclusivo riferimento alle procedure avviate nella **Provincia di Bolzano**, cfr. la **deliberazione 28 agosto 2018, n. 813** con cui la Giunta provinciale ha approvato la "Linea Guida sulle modalità di presentazione e di valutazione di una proposta di partenariato pubblico-privato". Tale delibera definisce i dettagli organizzativi per la presentazione e la valutazione di progetti PPP proposti alle pubbliche amministrazioni da operatori economici privati. I contenuti sono i seguenti:

- modalità di presentazione della proposta e contenuti;
- requisiti del proponente;
- criteri di ammissibilità della proposta e procedura di analisi di fattibilità della P.A.;
- criteri di fattibilità della proposta e successivo procedimento amministrativo (inserimento nella programmazione dell'ente, finanziamento, gara).

La Linea Guida contiene due allegati che definiscono standard per le proposte PPP:

Allegato 1: indicazioni per la redazione del piano economico-finanziario e per la valutazione di una proposta PPP;

Allegato 2: contenuti minimi della bozza di convenzione e indicazioni operative.

La linea guida è vincolante per tutte le stazioni appaltanti che devono rispettare la normativa provinciale. Alcuni dettagli organizzativi sono vincolanti solo per l'amministrazione provinciale e per gli enti da essa dipendenti; gli altri enti committenti possono orientarsi su di essi, ma restano liberi di organizzarsi diversamente.

(B) Con riferimento ai comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si veda l'**Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 gennaio**

17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.⁽⁴⁾

18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185.

19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo.

zioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽³⁾ *Comma così modificato dall'art. 110, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.*

⁽⁴⁾ *Comma aggiunto dall'art. 1, co. 20, lett. cc), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".*

Art. 184 Società di progetto.

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 183. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti

⁽¹⁾ *Comma così modificato dall'art. 110, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.*

⁽²⁾ *Comma modificato dall'art. 110, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, co. 5, d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del d.l. n. 76/2020, v. l'art. 8, co. 6, del decreto medesimo, secondo cui: "le disposi-*

2018 n. 47, recante "Utilizzo del partenariato pubblico-privato per gli interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di edifici pubblici nonché volti ad assicurare la funzionalità di servizi pubblici".

di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

Art. 185

Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto.

1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto di cui all'articolo 184 nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *eee*), possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 (*somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale - n.d.r.*) e 2483 (*titoli di debito sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali - n.d.r.*) del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie - n.d.r.*), fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; ^(A) detti obbligazioni e titoli di debito possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-*bis*, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile.

2. La documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

(A) Art. 2359 c.c. - Società controllate e società collegate.

“1. Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

2. Ai fini dell'applicazione dei nn. 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.”

3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-*bis* (*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*), alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*), e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto decreto n. 259 del 2003, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (*Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalità relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 194, comma 12, del presente codice, in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito.

Art. 186

Privilegio sui crediti.

1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai

sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali, ai sensi dell'articolo 194.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, ^(A) il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

Art. 187

Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità.

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

(A) Art. 1153 c.c. - Effetti dell'acquisto del possesso.

“Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.

Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno”.

3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*), e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. L'offerente può anche essere un contraente generale.

6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali e all'esecuzione dell'opera.

7. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario.

Art. 188

Contratto di disponibilità.

1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrate, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e

della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.

3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo del contratto, **ponendo a base di gara [il progetto di fattibilità tecnico ed economica] un capitolato prestazionale** predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ~~[di cui all'articolo 95]~~, **individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.⁽¹⁾

4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilità tecnico-economica **approvato dall'amministrazione aggiudicatrice** e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati

dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice la quale può, entro trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.⁽²⁾ *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)*

6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 186 del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 111, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 111, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 189

Interventi di sussidiarietà orizzontale.

1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento. A tal fine i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti

urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 2, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.

5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*) e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.

6. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 43, commi 1, 2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane. ^(A)

(A) Art. 43 - Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività.

"1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento

Art. 190

Baratto amministrativo.

1. Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla ti-

delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi ag-giuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

pologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

Art. 191

Cessione di immobili in cambio di opere.

1. Il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80, della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre informazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più, secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse⁽¹⁾.

2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione, purché prima della pubblicazione del bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.⁽²⁾

3. Il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.⁽³⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 112, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma inserito dall'art. 112, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 112, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Titolo II

In house^(A)

Art. 192

Regime speciale degli affidamenti in house. LG7

(A) Cfr. anche l'art. 16 (Società in house) del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i., "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", secondo cui: "1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinuncia a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinuncia agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016".

1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5. ^(A) L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. **L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.** La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto

previsto al comma 3.⁽¹⁾

2. Ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. ^(B)

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

(A) Cfr. **Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017 - Linee guida n. 7 - "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016"**, aggiornate al d.lgs. 56/2017 e in vigore dal 10 ottobre 2017. Dal 15 gennaio 2018, sul sito www.anticorruzione.it, è disponibile il servizio che consente la trasmissione della domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 'società' *in house* ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016. Il servizio è rivolto alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi *in house* in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata od orizzontale sugli stessi (punto 3.1 delle Linee Guida n. 7). La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente (punto 4.1 delle Linee Guida n. 7). Nella pagina di accesso al servizio sono pubblicati il manuale operativo e i riferimenti normativi. Da ultimo, con specifico riferimento alla razionalizzazione dell'attività istruttoria che si propone di conseguire l'Autorità, v. il **comunicato del Presidente ANAC del 31 luglio 2018**, recante "Modalità di avvio dei procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.". In materia di affidamenti *in house*, v. anche il **Comunicato del Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali del 19 febbraio 2018**, secondo cui è possibile finanziare interventi per i quali l'amministrazione si avvarrà della propria società *in house* sia per la fase progettuale che per quella esecutiva, demandando a quest'ultima anche l'acquisizione del CUP. Tutto ciò, precisa il Ministero, "sempreché siano rispettate le norme del codice dei contratti. Il CUP deve essere necessariamente intestato al comune destinatario del finanziamento; il GIG può essere anche preso dalla società *in house* in qualità di stazione appaltante ma dovrà essere necessariamente associato al CUP sul sistema SIMOG dell'ANAC".

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 113, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 193

Società pubblica di progetto.

1. Ove il progetto di fattibilità dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate, e all'utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La società pubblica di progetto è autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica

(B) La Corte di Giustizia UE, Sez. IX, con ordinanza 6 febbraio 2020, nelle cause riunite da C-89/19 a C-91/19, ha dichiarato che la disciplina UE non è ostativa di quella adottata in materia di *in house* dal legislatore nazionale con l'art. 192, co. 2 del presente codice e con l'art. 4, co. 1, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP).

Da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 100 del 27 maggio 2020, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, co. 2, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione dal TAR Liguria.

utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*) La società pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti per esso deliberati, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.

2. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le società pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice.

3. Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.

4. La società pubblica di progetto è istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente codice.

5. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica di progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.

6. Ai fini del finanziamento di cui al comma 5, gli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla società pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:

a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e IMU, indotti dalla infrastruttura;

b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580. (*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*)

7. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.

8. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.

soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Il contraente generale provvede:

a) alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso;

b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*), ^(A) in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;

c) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;

d) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;

e) ove richiesto, all'individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;

f) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:

a) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;

b) alla nomina ~~[con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1]~~ del direttore dei lavori e dei collaudatori, nonché provvede all'alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, assicurando un costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente costituito da suoi rappresentanti e rappresentanti del contraente;⁽¹⁾

c) al collaudo delle stesse;

d) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a

(A) Art. 6 - Regole generali sulla competenza (L).

“(…) 8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. (L)”

TITOLO III Contraente generale

Art. 194 Affidamento a contraente generale.

1. Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un

denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 183 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.

4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati dalle norme della parte I e della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.

5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applica l'articolo 63; esse sono regolate dalle norme della parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti:

a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto esecutivo redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;

b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.

6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudica-

trice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, titolo I che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24, ovvero di cui alla parte III.

7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta, ^(A) ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 84, e possono sub-affidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; ai predetti sub-affidamenti si applica l'articolo 105.

8. L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e sub affidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.

9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempimento del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.

10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è regolata dall'articolo 184 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La società così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della società di progetto è indicato nel bando di gara.

11. Il contratto stabilisce le modalità per la even-

^(A) Per la disciplina di qualificazione del contraente generale, v. il successivo **art. 216, co. 27-bis** (così come modificato dal d.l. n. 32/2019, c.d. "sblocca cantieri"), a mente del quale: **"Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disciplina già contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altresì, la specifica disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo"**.

tuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella società di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 13.

12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la società di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo 184 nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi dell'articolo 106, comma 13; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.

14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.

15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente,

ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.

16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.

17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:

a) ove le garanzie di cui all'articolo 104 si siano già ridotte ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;

~~[b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 176, commi 8 e 9.]⁽²⁾~~

18. Il contraente generale presta ~~[una volta istituita,]~~ **la garanzia [per la risoluzione] di cui all'articolo 104. [che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempimento del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.]⁽³⁾**

19. I capitolati prevedono, tra l'altro:

a) le modalità e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;

b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).

20. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara, da destinare all'attuazione di misure idonee volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del comma 3, lettera d) e dell'articolo 203, comma 1. Nel progetto che si pone a base di gara ai sensi dell'articolo 195, comma 2, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto definitivo sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le di-

sposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 114, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽²⁾ Lettera abrogata dall'art. 114, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 114, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 195

Procedure di aggiudicazione del contraente generale.

1. ~~[Il ricorso alla]~~ La scelta di aggiudicare mediante affidamento al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessità e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed economicità. **Le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale, qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro.**⁽¹⁾

2. Per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto definitivo.

3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.

4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, oltre che sulla base dei criteri di cui all'articolo 95, tenendo conto altresì:

- a) del valore tecnico ed estetico delle varianti;
- b) ~~[del tempo di esecuzione]~~ della maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato è in grado di offrire;⁽²⁾
- c) ~~[del costo di utilizzazione e di manutenzione]~~ di ogni ulteriore elemento individuato in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.⁽²⁾

5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 115 a 121, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II, titolo VI.

6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II, titoli I, II, III e IV.⁽³⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 115, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 115, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 115, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 196

Controlli sull'esecuzione e collaudo. **DM**

1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 102.

2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. **(A)** L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.

~~[3. Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore. La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati.]~~⁽²⁾

~~[4. Con decreto del [Ministero] Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono disciplinate le modalità disciplinati i criteri, specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere che non devono superare i limiti di cui agli articoli 23 bis e 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si applica l'articolo 216, comma 21.]~~⁽¹⁾ **(B)**

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 116, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, abrogato dall'art. 1, co. 20, lett. dd), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18

(A) In attuazione di quanto previsto dal presente comma cfr. il **D.M. 7 dicembre 2017** recante **"Modalità e limiti di spesa per i servizi di supporto e di indagine per il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale"**, in vigore dal 31 gennaio 2018.

(B) Fino all'istituzione dell'Albo di cui al presente comma, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all'opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento.

giugno 2019.

⁽²⁾ *Comma abrogato dall'art. 1, co. 20, lett. dd), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".*

Art. 197

Sistema di qualificazione del contraente generale.^(A)

1. ~~[L'attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avviene con le modalità di cui all'articolo 84.]~~ La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies. La qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c).⁽¹⁾

2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente articolo ovvero documentata ai sensi dell'articolo 45, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale.

~~[3. Le classifiche di qualificazione sono determinate dall'ANAC.]~~⁽²⁾

~~[4. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un'adeguato organico tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti sono determinati con linee guida adottate dall'ANAC.]~~

4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine

(A) In materia di qualificazione del general contractor si vedano anche le "Istruzioni pratiche per la compilazione e per la presentazione della domanda di Qualificazione a Contraente Generale", pubblicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per la Regolazione e i Contratti Pubblici, Sistema di Qualificazione Contraenti Generali. Versione 3.7 del 24 novembre 2017.

Per l'elenco delle attestazioni di qualificazione a general contractor finora rilasciate dal MIT si v. il seguente link: http://www.mit.gov.it/documentazione?keys=Attestazioni+del+Contraente+Generale+%28General+Contractor%29+-+Classifica&field_temi_argomento_target_id=All

all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.⁽³⁾

⁽¹⁾ *Alinea così sostituito dall'art. 1, co. 20, lett. ee), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.*

⁽²⁾ *Comma abrogato dall'art. 1, co. 20, lett. ee), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.*

⁽³⁾ *Comma così sostituito dall'art. 1, co. 20, lett. ee), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.*

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Art. 198

Norme di partecipazione alla gara del contraente generale.

1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:

a) che l'offerente dimostri l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata;

b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;

c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere.

2. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 7. È fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile.

3. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 199

Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale.

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata secondo quanto previsto

dall'articolo 197 ed è definita nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo.

2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile ~~[alla SOA]~~ **all'amministrazione**, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.⁽³⁾

3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ~~[sono valide sino alla scadenza naturale]~~ **hanno validità triennale.**⁽¹⁾

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresì, a rilasciare l'attestazione di cui al comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché quelle che perverranno fino all'entrata in vigore ~~[delle linee guida di cui all'articolo 197]~~ **[del decreto di cui all'articolo 83, comma 2-] del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies. [Tale decreto stabilisce, altresì, i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalità di cui all'articolo 84.]**⁽²⁾ **(A)**

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 117, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 117, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, dall'art. 1, co. 20, lett. ff), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. ff), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

(A) Come evidenziato dal MIT nelle proprie "Istruzioni pratiche per la compilazione e per la presentazione della domanda di qualificazione a contraente generale", fino all'adozione degli atti attuativi previsti dagli artt. 197 e 199, la qualificazione dei contraenti generali continua ad essere regolata dagli artt. da 186 a 193 del previgente d.lgs. n. 163/06 s.m.i. e dal d.P.R. n. 207/10 e s.m.i., artt. da 97 a 104.

PARTE V

INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI **(B)**

Art. 200

Disposizioni generali.

1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, sono valutati e conseguentemente inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli successivi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte è oggetto di:

- a) concessione di costruzione e gestione;
- b) affidamento unitario a contraente generale;
- c) finanza di progetto;

d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.

3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto di quanto indicato all'articolo 201, comma 3, che sostituisce tutti i predetti strumenti. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti ~~[ovvero gli interventi]~~. **Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi** in relazione ai quali sia già intervenuta l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera, nonché quelli che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.⁽¹⁾

(B) Con riferimento agli affidamenti di cui alla Parte V trovano applicazione le disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche di cui all'art. 125 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo).

In particolare, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

La sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 118, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 201

Strumenti di pianificazione e programmazione.

1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale:

a) piano generale dei trasporti e della logistica;

b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. *(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche)*

2. Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.

3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco ~~[degli interventi]~~ **delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi** relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.⁽¹⁾

4. Il DPP è redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 *(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali)* e le Commissioni parlamentari competenti.⁽²⁾

5. Le regioni, le province autonome, le città metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di ~~[interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica]~~ **infrastrutture e insediamenti** prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorità al completamento delle opere incomplete, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto

secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011. Il Ministero, verifica la fondatezza della valutazione *ex ante* dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto **nonché la sua funzionalità anche** rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP.⁽³⁾

6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la relazione è allegata al Documento di economia e finanza. A tal fine, l'ente aggiudicatore, nei trenta giorni successivi all'approvazione del progetto definitivo, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo stesso Ministero con apposito decreto contenente i dati salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi, caratteristiche tecnico-prestazionali dell'opera, nonché tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al progetto di fattibilità.

7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, contiene **l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalità di cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 3, nelle more dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonché un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente.**⁽⁴⁾

~~[8. Resta ferma la possibilità di inserire nuove opere anche nel primo DPP, ove sia già stato approvato anche il PGTL.]~~⁽⁵⁾

9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea.

10. In sede di redazione ~~[di ogni nuovo]~~ **dei DPP successivi al primo**, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economico finanziaria e **tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti**. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le quali il costo dell'intervento ~~[evidenziato]~~ **indicato** dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilità. Anche al di

fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma [3] **2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011**, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 119, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 119, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 119, co. 1, lett. c), nn. 1 e 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 119, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma abrogato dall'art. 119, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 119, co. 1, lett. f), nn. 1-4, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 202

Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie.

1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, ^(A)

(A) A mente del quale, l'opera pubblica, previa assegnazione del **Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3**, "è ammessa al finanziamento a valere sul «Fondo progetti» per la relativa quota a carico del bilancio dello Stato, a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità di cui **all'articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144**, ove prevista, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare (...)".

Da ultimo, si v. tuttavia l'art. 1, co. 174, della **c.d. Legge di bilancio 2019**, e l'**art. 41, co. 2 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)**, conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, che hanno modificato l'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 nei seguenti termini:

"Art. 4. Finanziamento della progettazione.

(Commi da 1 a 4 abrogati).

5. Per il finanziamento a fondo perduto del documento di fattibilità delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (...), esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato è assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. L'assegnazione può essere incrementata, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla

del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (*Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*), sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la *project review* delle infrastrutture già finanziate;

b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al comma 1 è definita con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite:

a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità;

b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca.

5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro

Cassa depositi e prestiti, con proprie determinazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse.

7. (...) **Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021, è assegnata al finanziamento delle attività di cui al comma 5".**

delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o più delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni (*Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche*), nonché per effetto delle attività di *project review*, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ivi incluso il "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti.

8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (*Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa*), l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.⁽¹⁾

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l'attuazione del presente articolo.

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 42, co. 2, d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020.

Art. 203

Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari. **DM**

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento. ^(A) Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2004, n. 54 e successive modifiche, anche alle opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 ^(B) del

^(A) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il **D.M. 21 marzo 2017 - "Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un apposito Comitato di coordinamento"**, in vigore dal 7 aprile 2017.

^(B) **Art. 36 - Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.**

"1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 è attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3.

2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.

3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto art. 176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012".

4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la medesima annualità con le procedure di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 20

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I Contenzioso

Capo I Ricorsi giurisdizionali

Art. 204 Ricorsi giurisdizionali. (A)(B)

giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno 2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

(A) L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 2 luglio 2020 n. 12, ha precisato che per determinare il *dies a quo* per l'impugnazione va riaffermata la perdurante rilevanza della "data oggettivamente riscontrabile", cui ancora si riferisce il comma 5 dell'art. 120 c.p.a. (v. nota seguente). La sua individuazione, dunque, continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla "informazione" e alla "pubblicazione" degli atti di gara (ex art. 29, co. 1), nonché dalle iniziative dell'impresa che effettui l'accesso informale con una "richiesta scritta" (ex art. 53), per la quale sussiste il termine di 15 giorni previsto dall'art. 76, co. 2, del presente codice, applicabile per identità di ratio anche all'accesso informale (di cui all'art. 5 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi").

In considerazione di ciò, l'Adunanza plenaria ha formulato i seguenti principi di diritto:

- "a)** il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- b)** le informazioni previste, d'ufficio o a richiesta, dall'art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono

di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;

- c)** la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la 'dilazione temporale' quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;
- d)** la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;
- e)** sono idonee a far decorrere il termine per l'impugnazione dell'atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati".

Ne consegue, come precisato dalla stessa Plenaria, che l'impresa interessata – laddove intenda proporre un ricorso – ha l'onere di consultare il "profilo del committente", dovendosi desumere la conoscenza legale degli atti dalla data nella quale ha luogo la loro pubblicazione con i relativi allegati (data che deve costantemente risultare dal sito).

La S.A. deve consentire all'impresa interessata di accedere agli atti, sicché – in presenza di eventuali suoi comportamenti dilatori (che non possono comportare suoi vantaggi processuali, per il principio della parità delle parti) – va ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza costante, per effetto della quale, qualora l'Amministrazione aggiudicatrice rifiuti l'accesso o impedisca con comportamenti dilatori l'immediata conoscenza degli atti di gara (e dei relativi allegati), il termine per l'impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l'interessato li abbia conosciuti.

In argomento, si noti inoltre che il **TAR Puglia - Lecce, Sez. III, con ordinanza n. 297 del 2 marzo 2020**, ha rimesso alla Corte Costituzionale il regime della decorrenza del termine per la proposizione dei motivi aggiunti nel rito appalti.

(B) L'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, ha stabilito che:

"2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente decreto [v. note di cui agli artt. 36, co. 2 e 59 del presente codice], qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, **si applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.**

3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all'articolo 2, comma 3 [v. note di cui all'art. 59 del presente codice], **si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo**, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

In particolare, il **co. 2 dell'art. 125 (Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche)** del c.p.a. stabilisce che: "In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatario alla celere prosecuzione delle procedure".

1. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: **(A)**

3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati **la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente**. Si applica l'articolo 34, comma 3. *[E pertanto, quando nel corso del giudizio l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori]. (...)*"

(A) Le modifiche introdotte al c.p.a. dal codice dei contratti pubblici sono state abrogate dall'art. 1, co. 22, del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, (c.d. sblocca cantieri), convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per i processi iniziati dopo la data del 18 giugno 2019 (così come specificato in sede di conversione dall'art. 1, co. 23 del medesimo d.l. citato), è venuto meno il c.d. rito "superaccelerato", che richiedeva l'immediata impugnazione delle ammissioni e delle esclusioni a seguito della verifica della documentazione amministrativa entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.

Di seguito, il testo del nuovo art. 120 c.p.a., come novellato anche dall' **art. 4, co. 4, del citato decreto semplificazioni**

Art. 120.

Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'art. 119, co. 1, lett. a).

"1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 65 e all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (oggi cfr. l'art. 36, co. 2, lett. b) e c) e gli artt. 98 e 129 del presente codice), a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.

~~[2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione,~~

~~ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.]~~

3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l'articolo 119.

4. Quando è impugnata l'aggiudicazione, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.

5. ~~[Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione]~~ **Per l'impugnazione** degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *[oggi v. art. 76, commi 2, 5 e 6 del presente codice]*, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8 *[oggi v. art. 29 co. 1, art. 73 co. 4 e art. 98 del presente codice]*, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. *[A seguito dell'emergenza COVID-19, i termini per notificare il ricorso (o comunque le domande nuove) sono stati sospesi dall'8 marzo al 3 maggio 2020 incluso, ex art. 84, co. 1, D.L. n. 18/2020 e art. 36, co. 3, del D.L. n. 23/2020, convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40]* Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'articolo 42.

6. Il giudizio, ~~[ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti]~~ **qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,** viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.

~~[6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato alle parti quindici giorni prima dell'udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima. La camera di consiglio o l'udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine non superiore a tre giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore,~~

a) al comma 1 le parole «nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle parole «nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad

~~notificazione della stessa. La nuova camera di consiglio deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo. L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione.]~~

7. ~~[Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi]~~ I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.

8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne può subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119.

8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione contrattuale del contratto, dandone conto nella motivazione.

9. ~~[Il Tribunale amministrativo regionale]~~ Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio ~~[entro trenta giorni dall'udienza di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza]~~ entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza. ~~[Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.]~~

10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74.

11. ~~[Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10]~~ Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.

11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto».

essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.»; ^(A)

c) al comma 5, le parole: «Per l'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione»;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato alle parti quindici giorni prima dell'udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima. La camera di consiglio o l'udienza possono essere rinviata solo in caso di esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine non superiore a tre giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera di consiglio deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo. L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione»;

e) al comma 7, le parole: «I nuovi» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi»;

f) dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:

«8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e

^(A) Sulla legittimità del c.d. rito superaccelerato, ormai superato, si era espressa la Corte di Giustizia U.E. con l'ordinanza del 14 febbraio 2019 C-54/18. Anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 271 del 13 dicembre 2019, aveva dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale (sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 113 e 117, primo comma, della Costituzione) dell'art. 120, comma 2-bis, del c.p.a., riconoscendo in capo al legislatore ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e nella fissazione di termini di decadenza o prescrizione, ovvero di altre disposizioni condizionanti l'azione, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, nella specie ritenute insussistenti.

122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione.»;

g) al comma 9 le parole «, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.» sono sostituite dalle parole «; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.»; è inserito, dopo il primo periodo del comma 9, il seguente: «Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.»;

h) al comma 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10»;

i) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto».

Capo II

Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

Art. 205

Accordo bonario per i lavori.

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a [7] 6.⁽¹⁾

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. **Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26.** ^(A) Prima dell'approvazione del certi-

ficato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a de-

aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.

Si noti come il suddetto termine non sia stato differito dalla novella di cui al c.d. decreto semplificazioni (conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020).

I successivi commi dell'articolo in questione (dal n. 11 al n. 14) sono stati invece abrogati dall'art. 6, co. 9, del citato decreto semplificazioni a decorrere dal 17 luglio 2020. La disciplina di tali commi è stata sostituita dall'art. 6 (Collegio consultivo tecnico) del decreto medesimo *(a tal proposito, si rimanda alla nota di cui all'art. 207 del presente codice).*

^(A) Sul punto, v. l'art. 1, co. 10, del d.l. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, secondo cui: **“Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 (rectius: 26) del decreto legislativo 18**

correre dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.⁽²⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 120, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 120, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 206

Accordo bonario per i servizi e le forniture.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 205 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Art. 207

~~[Collegio consultivo tecnico.]~~ ^(A)

(A) Per la provvisoria reintroduzione del collegio consultivo tecnico, v. l'art. 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, secondo cui: "1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 [del medesimo decreto semplificazioni, il cui contenuto è riportato nella nota di cui all'art. 107 del presente codice] e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto [17 luglio 2020], il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data [quindi entro il 16 agosto 2020].

2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto

agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la **natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile**, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.

5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.

6. **Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto** ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal **31 dicembre 2021** in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 *[Disposizioni sulle professioni regolamentate]* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 *[Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività]*, aumentate fino a un quarto. **Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.**

8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e

~~[1. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.~~

~~2. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione profes-~~

comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55".

Tali ultimi commi, originariamente introdotti dal citato decreto sblocca cantieri, stabilivano in particolare quanto segue:

~~["11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-otties, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.~~

~~12. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.~~

~~13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale accordo delle parti che accoglie la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.~~

~~14. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti".]~~

Sul tema delle competenze e dei compensi previsti per i componenti del collegio consultivo tecnico, v. il **Parere n. 3 del 30 luglio 2020 predisposto dal Comitato Tecnico Appalti Pubblici dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma**, approvato in data 3 agosto 2020.

sionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il componente nominato dalla stazione appaltante è preferibilmente scelto all'interno della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, ove istituita. Le parti concordano il compenso del terzo componente nei limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16.

3. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

4. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

5. Ad esito della propria attività il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione. La proposta del collegio non vincola le parti.

6. Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, l'atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del collegio e costituisce prova dell'accordo sul suo contenuto. L'accordo sottoscritto vale come transazione.

7. Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell'eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.

8. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 121, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 208 Transazione. ^(A)

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.⁽¹⁾

2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub-centrali.

3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 122, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 209 Arbitrato. **DM**

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ^(B) o che comunque

(A) A norma dell'art. 49, co. 7-ter del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 – come da ultimo modificato e integrato dall'art. 13, co. 4, lett. c) del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, a decorrere dal 1° marzo 2020, per gli anni dal 2017 al 2022 – “ANAS S.p.a. è autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa”.

(B) Art. 2359 c.c. - Società controllate e società collegate.

1. Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

2. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può recusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È vietato in ogni caso il compromesso.

3. È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.

4. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 dell'articolo 210, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l'Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione dell'arbitro nell'ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell'ambito degli iscritti all'albo.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati:

a) i magistrati ordinari, amministrativi contabili e militari in servizio o a riposo nonché gli avvocati e

procuratori dello Stato, in servizio o a riposo, e i componenti delle commissioni tributarie;

b) coloro che nell'ultimo triennio hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico;

c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa o contabile presentati dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato;

d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell'arbitrato;

e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o dato parere su esso;

f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, o le forniture a cui si riferiscono le controversie;

g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale è in corso l'arbitrato.

7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullità del lodo.

8. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.

9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, comma 9; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.

10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

12. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

2. Ai fini dell'applicazione dei nn. 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

all'ANAC.^(A)

13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall'ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile. ^(B)

14. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

15. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza

successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.

16. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ^(C) Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100.000 euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 1, comma 24 della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, si applica l'articolo 216, comma 22.

17. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

18. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.

19. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC.

20. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.

21. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Art. 210

Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari.

1. Presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito Camera arbitrale.

^(C) In attuazione di quanto previsto dal presente comma v. il **D.M. 31 gennaio 2018** recante **"Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale"**, pubblicato in G.U.R.I. n. 88 del 16 aprile 2018. In vigore dal 1° maggio 2018.

(A) Per gli effetti del mancato versamento imposto dal presente comma, cfr. l'art. 4, co. 2, della **delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018** - "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019".

(B) Per le istruzioni relative al deposito del lodo con modalità telematiche, cfr. la **delibera ANAC n. 48 del 1° febbraio 2019** - "Deposito del lodo presso la Camera arbitrale, a cura del collegio arbitrale, con modalità informatiche e telematiche ai sensi dell'art. 209, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". La delibera acquisterà efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I.

In particolare, il lodo formato in originale digitale, munito di firma elettronica qualificata o digitale degli arbitri, dovrà essere trasmesso a cura del Presidente o del segretario del Collegio arbitrale e tramite casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo di PEC protocollo@pec.anticorruzione.it. L'imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale, in applicazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 642/1972 e secondo le modalità attuative previste dai vigenti provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (attualmente Risoluzione 12/E del 3 febbraio 2015 e Circolare 16/E del 14 aprile 2015). Il lodo arbitrale in originale digitale non dovrà superare la grandezza di 30 Mbyte. Resta ferma la possibilità di trasmissione del lodo secondo le modalità attualmente vigenti.

2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.

3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.

4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonché dotati dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla medesima Autorità. Al suo interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 10.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC.

6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li trasmette all'Autorità e alla cabina di regia di cui all'articolo 212.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all'albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

b) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi;

c) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

8. La Camera arbitrale cura, altresì, in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all'elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, con relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta.

9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a), b) e c), nonché al comma 8 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti.

10. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validità triennale e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze*

delle amministrazioni pubbliche) ^(A) come modificato

(A) Art. 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

“1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli in-carichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di

attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di

dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 6 novembre 2012, n. 190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

11. Sono fatti salvi i casi di ricsuzione di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile. ^(A)

effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

(A) Art. 815 c.p.c. - Ricsuzione degli arbitri.

"Un arbitro può essere ricsuto:

- 1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
- 2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- 3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- 4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- 5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- 6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

12. Per le ipotesi di cui all'articolo 209, comma 8, la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.

13. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.

Art. 211

Pareri di precontenzioso dell'ANAC.

1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, **previo contraddittorio**, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo. ⁽¹⁾ **(B)**

Una parte non può ricsare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.

La ricsuzione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricsuzione.

Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricsuto e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza di ricsuzione condanna la parte che l'ha proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense".

(B) Per la disciplina del procedimento precontenzioso di cui al presente articolo, cfr. la **delibera ANAC n. 10 del 9 gennaio 2019 - "Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"**, in vigore dal 10 febbraio 2019.

Come evidenziato nel **comunicato del Presidente ANAC del 31 gennaio 2019**, con tale regolamento – che ha sostituito

1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.⁽²⁾

1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso

alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.⁽²⁾

1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter.^{(2) (A)}

~~[2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 36 art. 38 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo.]⁽³⁾~~

il precedente del 5 ottobre 2016 – l'iter procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso ha subito significative modifiche. Tra queste, sono di particolare rilevanza:

- a) l'introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte dell'istante, della presentazione dell'istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione insorta e della relativa prova da fornire all'Autorità a pena di improcedibilità, stante l'esigenza di imprescindibile rispetto del principio del contraddittorio (articolo 7, comma 3, lett. a);
- b) l'inammissibilità delle istanze dirette a far valere l'illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale (art. 7, comma 1, lett. b);
- c) l'introduzione di una procedura semplificata e di una motivazione sintetica nei casi in cui la questione oggetto dell'istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture e inferiore ad euro 1.000.000,00 per i lavori qualora appaia di pacifica risoluzione tenuto conto, in particolare, di precedenti pronunce sull'argomento (art. 11, comma 1);
- d) la previsione di un parere rilasciato in forma semplificata, anche con mero rinvio a precedenti pareri già adottati, nel caso di pareri non vincolanti, in appalti sopra soglia, o in caso di pareri vincolanti, ove gli stessi siano di pacifica risoluzione (art. 11, comma 5).

Il nuovo regolamento si applica alle istanze pervenute prima della sua entrata in vigore per le quali non sia stato ancora avviato il relativo procedimento. Per tali istanze, pervenute prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, sarà avviato il relativo procedimento solo qualora sia verificato il permanere, da parte dei soggetti istanti, di un interesse attuale e concreto al rilascio del parere.

Si evidenzia, infine, che a seguito delle modifiche introdotte con il nuovo regolamento sono stati conformemente modificati anche i moduli per la presentazione dell'istanza e sono stati altresì predisposti altri due moduli, rispettivamente per la comunicazione dell'adesione all'istanza di parere ai sensi dell'art. 4, co. 3 e dell'art. 5, co. 3 e per la comunicazione dell'adeguamento al parere ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2.

Per le istanze di precontenzioso formulate dalle associazioni di categoria, v. anche la **Delibera ANAC 13 marzo 2019 n. 195**, secondo cui: "la legittimazione alla presentazione delle istanze di precontenzioso da parte delle associazioni di categoria, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del nuovo Regolamento in materia di precontenzioso, è ammessa nei limiti della legittimazione delle associazioni medesime a impugnare atti concernenti i singoli associati, ovvero solo ove gli stessi concretizzino anche una lesione dell'interesse collettivo tutelato da tali associazioni; condizione, quest'ultima, che è onere dei soggetti istanti comprovare puntualmente a pena di inammissibilità".

Titolo II Governance

Art. 212

Indirizzo e coordinamento. dPCM

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con il compito di:

- a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;
- b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti

(A) In attuazione di quanto previsto dal presente comma cfr. la **delibera ANAC del 13 giugno 2018**, recante "**Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni**", in vigore dal 1° agosto 2018.

e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca;

c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore;

d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto;

e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche.⁽¹⁾

2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza.

3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni.

4. La Cabina di regia è la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel presente codice e sulla gestione delle relative procedure.

5. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ^(A) da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice.

⁽¹⁾ Segno di interpunzione così sostituito dall'art. 124, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

^(A) In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il d.P.C.M. 10 agosto 2016 - "Composizione e modalità di funzionamento della Cabina di regia" in vigore dal 31 agosto 2016.

Art. 213

Autorità Nazionale Anticorruzione.

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 ^(B) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici*

(B) Art. 19 - Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione.

"1. L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.

3. e 4. (...)

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione:

a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale;

b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera b), è competente il tribunale in composizione monocratica.

5-ter. Nella relazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorità nazionale anticorruzione dà altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.

6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione". (*omissis da co. 7 a co. 16*)

giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. ^(A)

2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, ^(B) garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla *Gazzetta Ufficiale*, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice. ^(C)

^(A) Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo esercitati sugli accordi bonari e sulle transazioni concluse dalla società Anas S.p.A., cfr. l'art. 1179 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), in vigore dal 1° gennaio 2018, per effetto del quale: "All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, le parole: «nonché apposito preventivo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione» sono soppresse; b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione verifica in via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza della procedura adottata dall'Anas per la definizione degli accordi bonari e delle transazioni di cui al comma 7. Le modalità di svolgimento della verifica preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata tra l'Anas S.p.A. e l'Autorità nazionale anticorruzione nella quale è individuata anche la documentazione oggetto di verifica»".

^(B) Con riferimento ai bandi-tipo finora approvati, cfr. la nota di cui al precedente art. 71, ult. cpv. Con riferimento invece ai contratti-tipo, cfr. la **Determinazione n. 618 dell'8 giugno 2016**, recante "linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l'affidamento di servizi assicurativi".

^(C) Per la disciplina relativa ai procedimenti di regolazione dell'ANAC, cfr. il **Regolamento 13 giugno 2018**, recante "Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Au-

3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità:

a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *f-bis*), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice; ^(D)

b) vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;

c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;

d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore; ^(E)

torità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR)", in vigore dal 21 luglio 2018.

^(D) Per la disciplina relativa all'attività di vigilanza di cui al presente comma cfr. il **Provvedimento ANAC del 15 febbraio 2017, "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici"**, in vigore dal 1° marzo 2017.

Cfr. inoltre il **Provvedimento ANAC del 7 dicembre 2018, "Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso"**, in vigore dal 4 gennaio 2019.

Con tale nuovo Regolamento, che abroga il precedente del 20 luglio 2016, l'Autorità ha ritenuto opportuno adottare criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme per la gestione delle richieste di pareri non vincolanti – eccetto quelli di precontenzioso – sia in materia di prevenzione della corruzione che in materia di contratti pubblici.

^(E) In particolare, con esclusivo riferimento alla materia dell'evidenza pubblica, si vedano i seguenti **atti di segnalazione**:

n. 7 dell'8 luglio 2020, concernente la disciplina adottata per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, gli effetti delle misure anti-contagio sui contratti pubblici in corso di affidamento, ove l'Autorità ha suggerito l'opportunità di prevedere l'adozione di specifiche misure volte a consentire – nella fase antecedente l'esecuzione – la modifica dell'oggetto del contratto, in modo da adeguarlo alle misure anti-contagio vigenti;

n. 5 del 29 aprile 2020, concernente l'art. 107 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e gli artt. 10, 14 e 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 ove l'Autorità ha segnalato l'opportunità di prevedere, nelle norme di prossima emanazione inerenti alla situazione emergenziale, una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività;

n. 4 del 9 aprile 2020, concernente l'applicazione dell'art. 103, co. 1, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 così come modi-

e) predisporre e invia al Governo e al Parlamento ~~[una]~~ la relazione **prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114**, annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;⁽¹⁾

ficato dal d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020, nel settore dei contratti pubblici a seguito dell'emergenza connessa al COVID-19, ove l'Autorità ha segnalato l'opportunità di prevedere, anche in vista della ripresa delle attività produttive, la cosiddetta "fase 2", misure ad hoc riferite allo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e all'esecuzione degli stessi, ritenendo che l'applicazione delle disposizioni adottate in generale per i procedimenti amministrativi possa creare rilevanti problemi applicativi al settore dei contratti pubblici date le sue specificità;

n. 2 del 26 febbraio 2020, con cui l'Autorità ha segnalato al legislatore l'opportunità: i) di estendere la deroga prevista dall'art. 93, primo comma, ultimo periodo, del codice a tutti gli affidamenti di importo inferiore ad una determinata soglia, indipendentemente dalla tipologia di procedura di selezione utilizzata; ii) di modificare l'art. 36, co. 2, lett. a) del codice, prevedendo che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, fermi restando gli altri obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, non sia obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento previsto dall'art. 98 del codice;

n. 8 del 13 novembre 2019, con cui l'Autorità ha inteso formulare alcune proposte per una urgente modifica normativa inerente alla disciplina del subappalto alla luce della sentenza della Corte di Giustizia della UE (CGUE) del 26 settembre 2019 (causa C-63/18);

n. 6 del 17 luglio 2019, concernente gli esiti dell'indagine conoscitiva sui concessionari autostradali che hanno realizzato una percentuale di investimenti inferiore al 90% di quelli previsti, come risultante dai dati contenuti nella relazione 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle "Attività nel settore autostradale in concessione";

n. 5 del 26 marzo 2019, concernente possibili criticità relative alla funzione di RUP quale progettista, verificatore, validatore del progetto e direttore dei lavori o dell'esecuzione;

n. 4 del 13 febbraio 2019, concernente gli obblighi di comunicazione, pubblicità e controllo delle modificazioni del contratto ai sensi dell'art. 106 del codice;

n. 1 e n. 2 del 9 gennaio 2019, concernenti rispettivamente la disciplina dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 e la disciplina di cui all'art. 90 del codice in materia di elenchi ufficiali di operatori economici;

n. 8 e n. 7 del 19 dicembre 2018, concernenti rispettivamente il regime delle incompatibilità del direttore tecnico delle società di ingegneria di cui all'art. 46, co. 1, lett. c) del codice e l'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici di cui agli artt. 40 e 52;

n. 5 del 12 dicembre 2018, recante: "Proposta di modifica dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici";

n. 4 del 17 ottobre 2018, concernente la verifica degli affidamenti dei concessionari ai sensi dell'art. 177 del codice e adempimenti dei concessionari autostradali ai sensi dell'art. 178 del medesimo codice;

Si veda infine l'**atto di segnalazione** (delibera n. 958) **del 7 settembre 2016**, concernente la proposta di estensione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ai **servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate**.

trate nell'esercizio delle proprie funzioni;⁽¹⁾

f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori; ^(A)

g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 163 del presente codice;

h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara; ^(B)

h-bis) al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, ^(C) avvalendosi a tal fine, sulla base

^(A) Per una puntuale elencazione degli atti di regolazione indirizzati alle SOA fino al 2016 si rinvia al seguente link dell'Autorità:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/ComunicatiAlleSOA>

^(B) Per la disciplina della vigilanza collaborativa cfr. il **provvedimento ANAC del 28 giugno 2017, "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici"**, in vigore dal 2 agosto 2017.

^(C) Relativamente ai prezzi di riferimento in ambito sanitario, l'art. 17 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, e s.m.i., attribuisce all'Osservatorio dei contratti pubblici il compito di pubblicare, a partire dal primo luglio 2012, le elaborazioni dei prezzi di riferimento relativamente a dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero, servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) tra quelli di maggiore impatto sulla spesa sanitaria complessiva. Le categorie di beni e servizi oggetto di rilevazione, aggiornata al 4 agosto 2017, sono state le seguenti:

- principi attivi;
- dispositivi medici;
- servizio di ristorazione.
- servizio di pulizia;
- servizio di lavanderia;
- materiali da guardaroba;
- prodotti di cancelleria.

Per tutte le suddette categorie di beni e servizi oggetto di indagine l'ANAC ha pubblicato sul proprio sito web (<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Pubblicazioni/PrezziAmbitoSanitario>) un prezzo di riferimento inferiore al prezzo mediano, in un'ottica di contenimento della spesa. Oltre al prezzo di riferimento è pubblicato anche il prezzo mediano, quale termine utile di confronto in tutti quei casi in cui il prezzo di riferimento, che per sua natura costituisce una misura sintetica dei prezzi comunicati, non riesca pienamente a dar conto dell'eterogeneità, anche qualitativa, dei beni e servizi acquistati.

di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni

Con specifico riferimento alla fornitura dei dispositivi medici v. anche il **D.M. 10 agosto 2018**, recante “**Documento d’indirizzo per la stesura dei capitolati di gara per l’acquisizione di dispositivi medici**”, definisce i requisiti essenziali ai quali attenersi nella fase programmatica, definitoria, nonché nella successiva fase di monitoraggio dell’esecuzione dei contratti, avendo riguardo alla specificità tecnica del settore dei dispositivi medici. Il documento (reperibile presso il seguente link: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/30/18A06933/sg) costituisce uno strumento operativo a disposizione dei soggetti istituzionali, volto a garantire la funzionalità e l’omogeneità nazionale nelle varie fasi di acquisizione dei dispositivi medici da parte del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda invece i settori diversi da quello sanitario, il d.l. n. 66/2014, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, ha esteso la disciplina dei prezzi di riferimento per il settore sanitario a tutti i beni e servizi tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della P.A. In particolare, l’art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento), del d.l. n. 66/2014 ha previsto, al comma 7, che “nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura”, l’Autorità debba fornire alle amministrazioni pubbliche una “elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione.” I prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità “sono utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell’ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli”.

Con la Delibera n. CP-22 del 26 novembre 2014, l’Autorità ha dato concreta attuazione alle disposizioni previste dal d.l. 66/2014. Tale atto ha infatti stabilito l’avvio della rilevazione dei dati necessari alla determinazione dei prezzi di riferimento ed ha fornito alle stazioni appaltanti le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di trasmissione. La rilevazione si è conclusa il 19 marzo 2015 per i bandi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2013 fino all’uscita della citata delibera ed è, invece, entrata a regime in modo continuativo per tutti i nuovi contratti.

Sul punto, v. anche la più recente **Delibera 18 settembre 2019 n. 810** recante “Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014”. La delibera illustra nell’Allegato A il criterio con cui vengono definiti i prezzi di riferimento (al netto dell’IVA) per la carta in risme da 500 fogli grammatura da 80 a 84 g/mq in scatole da 5 risme. A supporto degli operatori l’ANAC ha inoltre predisposto un foglio di calcolo excel, con la relativa guida alla compilazione, che permette di calcolare automaticamente i prezzi di riferimento rispetto alle esigenze del caso.

pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.⁽²⁾

4. L’Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

5. Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, l’Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. ^(A)

6. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

7. L’Autorità collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di legalità” delle imprese di cui all’articolo 5-ter ^(B) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

^(A) Per la disciplina delle ispezioni cfr. il **Regolamento ANAC del 21 febbraio 2018**, recante “**Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni**”.

^(B) Secondo cui: “Al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”.

n. 27. ^(A) Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10.

8. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ^(B) nella quale confluiscono, **oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati**, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. **Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni e le province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)* e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva. Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli opera-

tori economici di cui all'articolo 81, l'Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.⁽³⁾ ^(C)

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso **presso le sezioni regionali** e presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisca informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ~~[ovvero di analoghe strutture delle regioni]~~ sulla base di appositi accordi con le regioni ~~[stesse]~~. **La sezione centrale dell'Osservatorio provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all'articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.**⁽⁴⁾

10. L'Autorità gestisce il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80. ~~[Garantisce altresì, il collegamento con la banca dati di cui all'articolo 81]~~ ^(D) L'Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel

^(A) Per la disciplina relativa al rating di legalità cfr. la **Delibera 15 maggio 2018 n. 27165 dell'AGCM**, recante "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità", pubblicata in G.U.R.I. n. 122 del 28 maggio 2018. In vigore dal 29 maggio 2018.

Per ulteriori informazioni in materia si rinvia alla prima nota di cui all'art. 95, co. 13.

^(B) In ordine a tale banca dati, cfr. anche la **Deliberazione ANAC del 1° marzo 2018 n. 264** - "Regolamento concernente l'accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici" (in vigore dal 7 aprile 2018), ove sono regolati i criteri e le modalità di accesso, comunicazione, diffusione dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, sulla base della tipologia di dato, del diverso grado di conoscibilità dello stesso nonché della tipologia del soggetto fruitore.

^(C) Cfr. la **Delibera ANAC n. 1386 del 21 dicembre 2016** - "Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici Contenuto del nuovo Casellario informatico e Modelli di comunicazione".

^(D) Per la disciplina attinente alla gestione del casellario informatico cfr. il **nuovo Regolamento ANAC del 2 ottobre 2019** - "Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50", approvato con delibera n. 861 di pari data e successivamente modificato con delibera del Consiglio n. 721 del 29 luglio 2020. Per ulteriori informazioni in materia, v. la nota di cui al precedente art. 80, co. 5, lett. f-ter).

casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84. L'Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81.^{(5)(A)}

11. Presso l'Autorità opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 210. ^(B)

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266. ^(C)

(A) Cfr. anche **Comunicato del Presidente ANAC del 10 maggio 2017**, "Notizie utili ai fini della tenuta del Casellario Informatico previsto art. 213, co. 10, del d.lgs. 50/2016", secondo cui l'inserimento dell'annotazione assume valore di pubblicità/notizia del provvedimento assunto dalla S.A. in esito ad un apprezzamento, già operato da quest'ultima, dell'inadempimento in cui è incorso l'operatore economico colpito dalla risoluzione. Il potere di accertare la sussistenza e la gravità dell'inadempimento imputabile all'impresa esecutrice spetta, infatti, esclusivamente alla S.A., giacché, ai sensi della normativa vigente, a seguito di segnalazione da parte di una S.A. di un provvedimento di esclusione dalla gara, l'Autorità è obbligata a iscrivere la relativa annotazione nel Casellario. Nell'ipotesi in cui pervenga documentata notizia dell'esistenza di contenzioso pendente in ordine ai presupposti che determinano l'obbligo di iscrizione, l'Autorità ne dà notizia nell'annotazione stessa.

(B) Cfr., da ultimo, il **provvedimento ANAC del 14 gennaio 2015** recante **"Regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera Arbitrale"**, pubblicato in G.U.R.I. del 24 gennaio 2015 n. 19.

(C) Secondo cui l'ANAC, "cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento (...), determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche". In attuazione di ciò, **per l'entità e modalità di versamento della contribuzione dovuta all'ANAC**, cfr. la più recente **Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 - "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019"**, in vigore dal 1° gennaio 2019.

In particolare, si segnala la previsione dell'esenzione dalla contribuzione per le stazioni appaltanti e gli operatori economici per le procedure di:

a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, così come individuate con le delibere ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;

b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

Per l'esonero dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità rispetto all'affidamento di lavori, servizi e for-

13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. ^(D) Con propri atti l'Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza. ^{(6)(E)}

14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 211 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate, con decreto dello stesso Ministro, alla premialità delle stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad ap-

niture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, v. anche il **Comunicato del Presidente ANAC del 21 novembre 2018**.

Per l'esonero dall'obbligo contributivo in questione durante il periodo dell'emergenza COVID-19, v. **l'art. 65 (Esonero temporaneo contributi Anac) del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio)**, convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui: **"Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma [19 maggio 2020] e fino al 31 dicembre 2020. (...)"**

(D) Sull'applicabilità dei nuovi limiti edittali delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, cfr. l'art. 26, co. 3, **Provvedimento ANAC 15 febbraio 2017 - "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici"**.

(E) Cfr. il nuovo **"Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50"**, adottato con delibera n. 920 del 16 ottobre 2019, pubblicato in G.U.R.I. n. 262 dell'8 novembre 2019, in vigore dal 23 novembre 2019. Il nuovo Regolamento semplifica il procedimento e lo adegua alle previsioni normative del d.lgs. 50/2016; regola altresì i procedimenti sanzionatori in materia di qualificazione delle imprese nelle more della ultrattività delle previsioni del d.P.R. 207/2010.

portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15. L'Autorità gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 nonché l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* ai sensi dell'articolo 192.

16. È istituito, presso l'Autorità, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori. ^(A)

17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

17-bis. L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgenza, non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 125, co. 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Lettera aggiunta dall'art. 125, co. 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 125, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 125, co. 1, lett. c), nn. 1, 2 e 3, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 125, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 125, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 125, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 214

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione.

1. Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell'autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero, in particolare:

a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;

b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;

c) promuove la redazione dei progetti di fattibilità delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati;

d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati, con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V;

e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;

f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto definitivo;

g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili, dando priorità al completamento delle opere incomplete;

h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i

^(A) Cfr., da ultimo, la **Deliberazione ANAC 17 gennaio 2018 n. 31**, recante l'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. Per l'elenco completo dei soggetti aggregatori finora istituiti si rinvia alla nota di cui al precedente art. 3, co. 1, lett. n) del presente codice.

cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.

3. Per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero può avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture. La struttura può, altresì, avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonché quali *advisor*, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. *(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche)*

4. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo **anche attività di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché** le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti **ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8**. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma, o l'ente territoriale interessati.⁽¹⁾

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 202 e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri per il funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge n. 144 del 1999.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

7. I commissari straordinari **agiscono in autonomia e con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico** e riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli *advisor*, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 8, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.⁽²⁾

8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi **a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziare per tale finalità**.⁽³⁾

8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.⁽⁴⁾

[9. Il Ministero, anche per le esigenze della struttura tecnica di missione, può, altresì, avvalersi, quali advisor, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.]⁽⁵⁾

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del presente codice.

11. In sede di prima applicazione restano, comun-

que, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

[12. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 28 gennaio 2016, n. 11, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può adottare linee guida interpretative e di indirizzo, su proposta dell'ANAC, sentite le Commissioni parlamentari, per assicurare l'uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al presente codice.](⁽⁶⁾)

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 126, co. 1, lett. a), nn. 1 e 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 126, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 126, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Comma inserito dall'art. 126, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Comma abrogato dall'art. 126, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma abrogato dall'art. 126, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 215

Consiglio superiore dei lavori pubblici.

1. È garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché a disciplinare la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, **prima dell'avvio delle procedure di cui alla parte seconda, titolo III (La Valutazione di impatto ambientale), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), e, laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità),** nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano

richiesta. **Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro,** le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. **Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro,** presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.⁽¹⁾ (A)

4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro **[quarantacinque] novanta giorni dalla trasmissione del progetto.** (B) Decorso tale termine, il

(A) Sul punto, v. l'**art. 1, co. 7, del d.l. n. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. sblocca cantieri),** convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, **come da ultimo novellato dall'art. 8, co. 7, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni),** conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, il quale ha sostituito il seguente testo non più in vigore [“Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità, sono elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche”], con le seguenti nuove disposizioni vigenti dal 17 luglio 2020: **“In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.”**

(B) Sul punto, v. l'**art. 1, co. 8, del d.l. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri),** convertito con modificazioni con L. 14 giugno 2019 n. 55, **come da ultimo novellato dall'art. 8, co. 7, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni),** conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a mente del quale, **fino alla data del 31 dicembre 2021, “il termine di cui all'articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto”.**

Il successivo comma 9, inoltre, stabilisce che: **“Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruità del**

[progetto si intende assentito] parere si intende reso in senso favorevole.⁽²⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 127, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 127, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Titolo III Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

Art. 216 Disposizioni transitorie e di coordinamento. ^(A)

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.^{(1)(B)}

costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che è resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere”.

(A) Cfr. anche **Comunicato del Presidente ANAC del 8 giugno 2016** - FAQ sulle “Questioni interpretative relative all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio”, nonché il **Comunicato del Presidente ANAC del 11 maggio 2016**, “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016”.

(B) Sul punto, v. anche l'art. 1, co. 15, del D.L. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), convertito con modificazioni con L. 14 giugno 2019 n. 55, secondo cui: **“Per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del pro-**

2. Fino all'approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) si applica il quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto approvato dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e strategica.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto. ^(C)

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I ^(D) ~~[e titolo XI, capi I e II]~~, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate ~~[, con esclusione dell'articolo 248]~~ del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. ^(E) **Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l' esecu-**

getto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE”.

(C) In attuazione dell'art. 21, co. 8, si veda il **D.M. 16 gennaio 2018 n. 14, “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”**, in vigore dal 24 marzo 2018.

(D) Cfr. in particolare i vigenti artt. da 14 a 43 (**Progettazione**) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.

(E) Con riferimento alle tabelle di cui al presente comma (disponibili al seguente link: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/default.aspx>), si rinvia ai decreti ministeriali citati nella nota di cui all'art. 23 co. 16.

zione dei lavori può prescindere dall' avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.⁽²⁾

4-bis. Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.⁽³⁾

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.^(A)

6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.^(B)

7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 25, comma 2, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2009, n. 136.

8. Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 31, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.^(C)

9. Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i

requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.^(D)

10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.^(E)

11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4 ^(F), gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4, si applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.⁽⁴⁾

(D) Cfr., da ultimo, la **Determinazione ANAC n. 206 del 1° marzo 2018, Linee Guida n. 4** - "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al d.lgs. n. 56/2017. In vigore dal 7 aprile 2018. Con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, l'ANAC ha aggiornato dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n. 4 a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32.

(E) A mente del quale è istituita presso l'ANAC l'**Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)**. "Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'art. 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione e aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili". In materia, cfr. anche il **Comunicato ANAC 16 maggio 2013**, nonché l'art. 9, co. 1, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

(F) Cfr. il **D.M. 2 dicembre 2016** - "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50", in vigore dal 1° gennaio 2017.

(A) Cfr. il **D.M. 2 dicembre 2016, n. 263** - "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee", in vigore dal 28 febbraio 2017, fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

(B) Cfr. il **D.M. 17 giugno 2016** - "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione", in vigore dal 27 luglio 2016.

(C) Cfr., da ultimo, la **Determinazione ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017, Linee Guida n. 3** - "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornate al d.lgs. n. 56/2017. In vigore dal 22 novembre 2017 fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 ^(A), la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. **Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.**⁽⁵⁾

13. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. ^(B)

14. Fino all'adozione ~~[delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2] del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies~~, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.^{(8) (C)}

15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. ^(D)

16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo X ^(E), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II, ^(F) nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

18. Fino all'adozione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cui all'articolo 144, comma 2, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.

19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ~~[agli articoli 248 e 251]~~ **alla parte II, titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251** del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.^{(6) (G)}

20. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 159, comma 4, si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012, n. 236. *(Regolamento recante di-*

(A) Cfr. la **deliberazione ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 - Linee Guida n. 5**, "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", aggiornate al d.lgs. n. 56/2017.

(B) Il sistema AVCPass permette alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici, mentre agli operatori economici permette di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. In argomento, cfr. **Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016**, recante l'aggiornamento della precedente Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111 nonché il **Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016**, "Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 - Regime transitorio dell'utilizzo del sistema AVCPass".

(C) Cfr. in particolare i vigenti **artt. da 60 a 96 (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207** - "Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163", nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate. In materia, cfr. anche il **Comunicato ANAC del 31 maggio 2016**, "Criticità rappresentate dalle SOA in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50".

(D) Cfr. ora il **D.M. 10 novembre 2016, n. 248** - "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione" pubblicato in G.U.R.I. del 4 gennaio 2017, n. 3, recante in particolare l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, c.d. SIOS.

(E) Cfr. in particolare i vigenti **artt. da 215 a 238 (Collaudo dei lavori) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207** - "Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163".

(F) Le disposizioni di cui agli artt. da 178 a 210 (Scopo e forma della contabilità del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - "Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163", sono state abrogate dal **D.M. 7 marzo 2018 n. 49** - "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in vigore dal 30 maggio 2018, fino al termine di cui all'art. 216, co. 27-octies.

(G) Cfr. **D.M. 22 agosto 2017, n. 154** "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", per effetto del quale - a decorrere dall'11 novembre 2017 - cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'art. 251 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Dalla stessa data è altresì abrogato il D.M. 3 agosto 2000, n. 294, recante "Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici".

disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

21. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'articolo 196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all'opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento.

22. **Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice.** Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 209, comma 16, si applica l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.⁽⁷⁾ **(A)**

23. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.

24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la più ampia partecipazione, della consultazione pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220 (*Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo*), e nelle more dell'aggiornamento della disciplina in materia di affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "6 maggio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2016". All'articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice.

25. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, (*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della*

cultura e il rilancio del turismo) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26 e 23, commi 1 e 3, del presente codice.

26. Fino all'adozione delle direttive generali di cui all'articolo 1, comma 7, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. **(B)**

27. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.

27-bis. Fino alla data di entrata in vigore [del decreto di cui all'articolo 83, comma 2] del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disciplina già contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Qualificazione dei contraenti generali) Sino alla predetta data, si applica, altresì, la specifica disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo.⁽⁹⁾

27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.⁽¹⁰⁾ **(C)**

27-quater. Per le opere di urbanizzazione a computo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente

(B) Le disposizioni di cui agli artt. da 343 a 356 (Contratti eseguiti all'estero) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sono state abrogate dall'art. 25 del **D.M. 2 novembre 2017 n. 192** - "Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero", in vigore dal 4 gennaio 2018.

(C) L'art. 133, co. 3, del previgente codice ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. A tal proposito, v. l'art. 1 del **D.M. 12 marzo 2019**, recante: "Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per l'anno 2018", a mente del quale: "Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno 2018".

(A) Dal 1° maggio 2018 trova applicazione il **D.M. 31 gennaio 2018**, recante "Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale".

all'entrata in vigore del medesimo codice.⁽¹⁰⁾

27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la presente parte III, nonché di cui all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (*Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168.⁽¹⁰⁾

~~[27-sexies. Per le concessioni autostradali scadute o in scadenza entro sei mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria e il cui bando è pubblicato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.]~~

27-sexies. Per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.⁽¹¹⁾

27-septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.⁽¹⁰⁾

27-octies. Nelle more dell'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecu-

zione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, (D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 - *Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ...*) 31, comma 5, (Linee guida n. 3) 36, comma 7, (Linee Guida n. 4) 89, comma 11, (D.M. 10 novembre 2016 n. 248 - *Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ...*) 111, commi 1 e 2, (D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - *Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*) 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, (D.M. 22 agosto 2017 n. 154 - *Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali...*) rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 ^(A) e 2018/2273. ^(B) Ai soli fini

^(A) Nell'ambito della procedura di infrazione n. 2017/2090, la Commissione europea ha ritenuto che la previgente formulazione dell'articolo 113-bis del presente codice permettesse la prassi secondo cui il corrispettivo d'appalto potesse intervenire entro 30 giorni dal certificato di pagamento, a sua volta previsto entro 30 giorni dal collaudo. Ciò perché gli adempimenti amministrativi che corrono tra collaudo ed emissione del certificato di pagamento – di competenza, rispettivamente, del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento – non sono necessariamente contemporanei (dato il rinvio dell'art. 113-bis all'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 231/2002). Al fine di porre rimedio alla procedura di infrazione, l'articolo in questione è stato modificato dall'art. 5 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”, a decorrere dal 26 maggio 2019. La modifica apportata all'art. 113-bis è volta a concentrare gli adempimenti prodromici al pagamento dell'appaltatore in maniera tale che il decorso dei 30 giorni sia calcolato non già dall'emissione del certificato di pagamento, bensì dalla data di svolgimento e compimento delle varie forme di collaudo e di verifica dello stato avanzamento lavori (SAL).

^(B) Con lettera di messa in mora “C(2019) 452 final” del 24 gennaio 2019 (infrazione n. 2018/2273), la Commissione europea ha rilevato che:

- le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 35, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal d.l. “sblocca cantieri”, laddove prevedevano la locuzione “contemporaneamente”, hanno ristretto l'applicabilità dell'obbligo di computare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti. In considerazione di ciò la Commissione ha concluso che la (previgente) formulazione degli articoli 35, comma 9, lettera a), e 35, comma 10, lettera a), viola l'articolo 5, paragrafo 8, primo comma, e l'articolo 5, paragrafo 9, primo comma, della direttiva 2014/24/UE nonché l'articolo 16, paragrafo 8, primo comma, e l'articolo 16, paragrafo 9, primo comma, della direttiva 2014/25/UE;

- l'art. 80, co. 4, del codice si pone in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 38, par. 5, primo comma, della direttiva 2014/23/UE e all'art. 57, par. 2, primo comma, della direttiva 2014/24/UE nella parte in cui "non consente di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione – pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo – possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore";
- la previgente formulazione dell'art. 80, co. 5, lett. c), si pone in contrasto con l'articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 38, paragrafo 7, lettera f), della direttiva 2014/23/UE giacché, nel caso di offerenti che abbiano contestato in giudizio la risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, preclude alle stazioni appaltanti ogni valutazione circa l'affidabilità di tali offerenti sino a quando il giudizio non abbia confermato la risoluzione anticipata;
- l'art. 89, co. 6, laddove dispone che "il soggetto delle cui capacità l'operatore intende avvalersi non può affidarsi a sua volta alle capacità di un altro soggetto", viola l'art. 38, par. 2, della direttiva 2014/23/UE, l'art. 63, par. 1, della direttiva 2014/24/UE e l'art. 79, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/25/UE;
- l'art. 89, co. 7, laddove vieta incondizionatamente: "i) ai diversi offerenti in una determinata procedura di gara di affidarsi alle capacità dello stesso soggetto, ii) al soggetto delle cui capacità un offerente intende avvalersi di presentare un'offerta nella stessa procedura di gara", è incompatibile con il principio di proporzionalità (di cui all'art. 3, par. 1, della direttiva 2014/23/UE, all'art. 18, par. 1, della direttiva 2014/24/UE e all'art. 36, par. 1, della direttiva 2014/25/UE), posto che siffatti divieti "non lasciano agli operatori economici alcuna possibilità di dimostrare che il fatto di aver partecipato alla stessa procedura di gara, o di essere collegati a partecipanti nella stessa procedura di gara, non ha influito sul loro comportamento nell'ambito di tale procedura di gara né incide sulla loro capacità di rispettare gli obblighi contrattuali";
- l'art. 89, co. 11, viola l'art. 63, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e l'art. 79, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/25/UE, giacché invece di proibire l'avvalimento in relazione agli specifici "lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica" compresi nell'appalto (lasciando ferma la facoltà delle stazioni appaltanti di esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso), la norma finisce con l'impedire l'avvalimento in relazione all'intero appalto, violando così anche il principio di proporzionalità di cui all'art. 3, par. 1, della direttiva 2014/23/UE, all'art. 18, par. 1, della direttiva 2014/24/UE e all'art. 36, par. 1, della direttiva 2014/25/UE;
- l'art. 97, co. 8, nel prevedere una disposizione che "non figura nelle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, è incompatibile con l'articolo 69, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/24/UE e con l'articolo 84, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/25/UE in quanto, contrariamente a tali disposizioni UE, consente alle stazioni appaltanti di escludere offerte anormalmente basse senza prima chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni". Detta incompatibilità – afferma la Commissione citando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE – risulta peraltro confermata dal fatto che: a) la norma trova applicazione

dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- g) collaudo e verifica di conformità;
- h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i) lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle

anche nell'ipotesi di appalto sotto soglia di interesse transfrontaliero certo; b) la soglia di dieci offerte prescritta dalla norma non sembra essere sufficientemente elevata;

- l'originaria formulazione dell'art. 105, co. 2, terza frase, e dell'art. 105, co. 5, del d.lgs. 50/2016, viola l'art. 63, par. 1, secondo comma, l'art. 63, par. 2, e l'art. 71 della direttiva 2014/24/UE nella parte in cui disponeva che il subappalto non potesse superare il 30% dell'importo totale del contratto pubblico;
- l'art. 105, co. 4, lett. a), laddove vieta incondizionatamente "all'offerente in una data procedura di gara di essere subappaltatore di un altro offerente nella stessa procedura di gara", è incompatibile con il principio di proporzionalità (di cui all'art. 3, par. 1, della direttiva 2014/23/UE, all'art. 18, par. 1, della direttiva 2014/24/UE e all'art. 36, par. 1, della direttiva 2014/25/UE), posto che siffatto divieto non lascia agli operatori economici alcuna possibilità di dimostrare che il fatto di aver partecipato alla stessa procedura di gara non ha influito sul loro comportamento nell'ambito di tale procedura, né incide sulla loro capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- l'originaria formulazione dell'art. 105, co. 6, laddove obbliga gli offerenti a indicare sempre tre subappaltatori, anche qualora all'offerente ne occorran meno di tre, viola il principio UE di proporzionalità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE;
- l'art. 105, co. 19, laddove "vieta in modo generale e universale che le prestazioni subappaltate possano essere oggetto di ulteriore subappalto", viola le seguenti disposizioni: l'art. 18, par. 1, e l'art. 71, par. 5, quinto comma, della direttiva 2014/24/UE; l'art. 36, par. 1, e l'art. 88, par. 5, quinto comma, della direttiva 2014/25/UE; l'art. 3, par. 1, e l'art. 42, par. 3, quarto comma, della direttiva 2014/23/UE.

che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.⁽¹²⁾

27-novies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo.⁽¹³⁾

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 128, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 128, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. mm), n. 2), d.l. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 128, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. mm), n. 3), d.l. 18 aprile 2019, n. 32. Tuttavia, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'art. 1, co. 2, della citata legge n. 55/2019 ha disposto che: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 9, co. 4, d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 128, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 128, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 128, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. gg), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, con legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 128, co. 1, lett. g), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e successivamente, così modificato dall'art. 1, co. 20, lett. gg), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, con legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 128, co. 1, lett. g), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 128, co. 1, lett. g), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e successivamente, così sostituito dall'art. 1, co. 20, lett. gg), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

⁽¹²⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 20, lett. gg), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 20, del d.l. n. 32/2019, v. l'art. 1, co. 21, del decreto medesimo, secondo cui dette disposizioni "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

⁽¹³⁾ Comma aggiunto dall'art. 42, co. 3, d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 12 a decorrere dal 15 settembre 2020.

Art. 217 Abrogazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare:

a) l'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;

b) l'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

c) l'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

c-bis) la legge 11 novembre 1986, n. 770;⁽¹⁾

d) l'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

d-bis) l'articolo 14-viciester, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;⁽²⁾

e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

f) l'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228;

g) l'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

h) il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6;

i) il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;

i-bis) l'articolo 2, commi 289 e 289-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244;⁽³⁾

l) l'articolo 1, comma 2, lettera s) n. 2 e n. 3, l'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

l-bis) l'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;⁽⁴⁾

m) il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;

n) l'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

o) l'articolo 29, comma 1-sexies e 1-quinquiesdecies, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

p) l'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2007, n. 77;

q) l'articolo 4, comma 4-bis, e l'articolo 4-quater del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

r) l'articolo 2, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

s) l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

t) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;

u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la parte I; la parte II, titolo I, capo II; la parte II, titolo II, capo II; la parte II, titoli IV e V, VI, VII, VIII; la parte II, titolo IX capo III; parte II, titolo XI, capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;

v) l'articolo 4 (*rectius*: 13) del decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con esclusione dei commi 13 e 14;

v-bis) l'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (c.d. *statuto delle imprese*);⁽⁵⁾

w) l'articolo 23, commi 4 e 5, l'articolo 41 commi 1, 2, 5-bis e 5-ter, l'articolo 42 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e l'articolo 44, commi 1, lettera a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

x) l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;

z) gli articoli 41, 42, 44, 46, 50, 51, 52, 55, comma 1 e 59-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

aa) l'articolo 20, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

bb) l'articolo 8, comma 2-bis, l'articolo 11 e l'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

cc) l'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

dd) l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4-bis, **l'articolo 5** e l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;⁽⁶⁾

ee) l'articolo 1, commi 2, 2-bis e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

ff) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

gg) l'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169;

hh) l'articolo 6, comma 3, l'articolo 33, commi 3-bis, 3-ter e 4-bis, l'articolo 33-bis, l'articolo 33-quater, **l'articolo 33-quinquies**, l'articolo 34, comma 4, e l'articolo 36, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;⁽⁷⁾

ii) l'articolo 1, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 58, **comma 2, lettera f-bis**, della legge 6 novembre 2012, n. 190; l'articolo 4, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 2013, n. 10;⁽⁸⁾

jj) **l'articolo 19, commi 1 e 2**, l'articolo 26, comma 2, articolo 26-bis, articolo 26-ter, articolo 27, comma 2, articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4, 5 e 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;⁽⁹⁾

ll) l'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

mm) l'articolo 1, commi 72 e 343, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

nn) l'articolo 12, commi 3, 5, 8, 9 e 11, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

oo) l'articolo 9, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

pp) l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

qq) l'articolo 13-bis, articolo 23-bis, articolo 23-ter, commi 1 e 2, **articolo 35, articolo 37** e articolo 39, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;⁽¹⁰⁾

rr) gli articoli 2, **commi 1, 2, 3 e 4, 5, 13, comma 1, 14, 24 e 34**, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;⁽¹¹⁾

ss) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

ss-bis) l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;⁽¹²⁾

tt) gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

uu) l'articolo 7, **commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis**, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.⁽¹³⁾

⁽¹⁾ Lettera inserita dall'art. 129, co. 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽²⁾ Lettera inserita dall'art. 129, co. 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽³⁾ Lettera inserita dall'art. 129, co. 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁴⁾ Lettera inserita dall'art. 129, co. 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁵⁾ Lettera inserita dall'art. 129, co. 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁶⁾ Lettera così modificata dall'art. 129, co. 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁷⁾ Lettera così modificata dall'art. 129, co. 1, lett. g), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁸⁾ Lettera così modificata dall'art. 129, co. 1, lett. h), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽⁹⁾ Lettera così modificata dall'art. 129, co. 1, lett. i), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹⁰⁾ Lettera così modificata dall'art. 129, co. 1, lett. l), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹¹⁾ Lettera così modificata dall'art. 129, co. 1, lett. m), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹²⁾ Lettera inserita dall'art. 129, co. 1, lett. n), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁽¹³⁾ Lettera così modificata dall'art. 129, co. 1, lett. o), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 218

Aggiornamenti.

Ogni intervento normativo incidente sul presente codice o sulle materie dallo stesso disciplinate è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

Art. 219

Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 220

Entrata in vigore.

Il presente codice entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. ^(A)

^(A) Sul punto, cfr. anche il **Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**, pubblicato in data 22 aprile 2016, che precisa quanto segue:

“1. Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pub-

blicati in G.U.R.I. ovvero in G.U.C.E. ovvero nell'albo pretorio del comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016.

In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta.

2. La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall'art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016.

3. Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1, dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal d.lgs. n. 50 del 2016".

Con riferimento al regime transitorio nel nuovo codice si veda tuttavia il successivo **comunicato ANAC del 3 maggio 2016**, secondo cui "per i soli bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile 2016, continua ad operare il pregresso regime giuridico, mentre **le disposizioni del d.lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016**". Tale ultima soluzione è stata precisata dall'ANAC, sentita anche l'Avvocatura generale dello Stato, in base al principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi al codice civile e all'esigenza di tutela della buona fede delle stazioni appaltanti, dal momento che il codice è stato pubblicato, nella versione *on-line* della Gazzetta Ufficiale (n. 91) del 19 aprile 2016, soltanto dopo le ore 22.00 e, quindi, solo da quel momento reso pubblicamente conoscibile.

Da ultimo, si v. inoltre il **comunicato del Presidente ANAC dell'11 maggio 2016**, recante "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici", nonché le più recenti **FAQ sul d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio**, allegate al **comunicato del Presidente ANAC dell'8 giugno 2016**.

Per ulteriori approfondimenti sul periodo transitorio si v. infine il seguente link dell'ANAC:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/IndicazioniOperativePerTrans>

Allegati

Allegato I
Elenco delle attività di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera ii) n. 1)
 (Allegato II direttiva 2014/24/UE; Allegato I direttiva
 2014/25/UE e Allegato I direttiva 2014/23/UE)

In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura CPV.

NACE Rev. 1*				
(*) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche nella UE.				
SEZIONE F		COSTRUZIONI		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note
45			Costruzioni	Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni
	45.1		Preparazione del cantiere edile	
		45.11	Demolizione di edifici; movimento terra	Questa classe comprende: la demolizione di edifici e di altre strutture, lo sgombero dei cantieri edili, il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e rusatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo ecc. la preparazione del sito per l'estrazione di minerali: la rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari. Questa classe comprende inoltre: il drenaggio di cantieri edili il drenaggio di terreni agricoli o forestali
				CPV
				45000000
				45100000
				45110000

		45.12	Trivellazioni e perforazioni	Questa classe comprende: trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari. Questa classe non comprende: la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, la trivellazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25, lo scavo di pozzi, cfr. 45.25, le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20.	45120000
		45.2	Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile		45200000
		45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	Questa classe comprende: i lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile: ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate), viadotti, gallerie e sottopassaggi, condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze, condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane, lavori urbani ausiliari, il montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate.	45210000 Eccetto: 45213316 45220000 45231000 45232000

			Questa classe non comprende: le attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28, i lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23, i lavori di installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3 i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4, le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20, la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20.	
		45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	45261000
		45.23	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	45212212 e DA03 45230000 eccetto: 45231000 45232000 45234115
			Questa classe comprende: la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni, la costruzione di strade ferrate, la costruzione di piste di campi di aviazione, i lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio.	
			Questa classe non comprende: i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11.	
		45.24	Costruzione di opere idrauliche	45240000
			Questa classe comprende: la costruzione di: idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse ecc., dighe e sbarramenti, lavori di dragaggio, lavori sotterranei.	
		45.25	Altri lavori speciali di costruzione	45250000 45262000
			Questa classe comprende: i lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari, i lavori di fondazione, inclusa la palificazione, la perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, lo scavo di pozzi, la posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio, la piegatura d'ossature metalliche, la posa in opera di mattoni e pietre, il montaggio e lo smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio, la costruzione di camini e forni industriali.	
			Questa classe non comprende: il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32.	
		45.3	Installazione dei servizi in un fabbricato	45300000

		45.31	Installazione di impianti elettrici	Questa classe comprende: l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: cavi e raccordi elettrici, sistemi di telecomunicazione, sistemi di riscaldamento elettrico, antenne d'uso privato, impianti di segnalazione d'incendio, sistemi d'allarme anti-furto, ascensori e scale mobili, linee di discesa di parafulmini ecc.	45213316 45310000 Eccetto: 45316000
		45.32	Lavori di isolamento	Questa classe comprende: installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni. Questa classe non comprende: i lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22.	45320000
		45.33	Installazione di impianti idraulico- sanitari	Questa classe comprende: l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: impianti idraulico-sanitari, raccordi per il gas, impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria, sistemi antincendio (sprinkler). Questa classe non comprende: l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31.	45330000
		45.34	Altri lavori di installazione	Questa classe comprende: l'installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti, l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove.	45234115 45316000 45340000

		45.4	Lavori di rifinitura e completamento degli edifici		45400000
		45.41	Intonacatura	Questa classe comprende: i lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura.	45410000
		45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo	Questa classe comprende: l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale, il completamento di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili ecc. Questa classe non comprende: la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43.	45420000
		45.43	Rivestimento di pavimenti e muri	Questa classe comprende: la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum, inclusi rivestimenti in gomma o plastica, rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, carta da parati.	45430000

		45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate	Questa classe comprende: la tinteggiatura interna ed esterna di edifici, la verniciatura di strutture di genio civile, la posa in opera di vetrate, specchi ecc. Questa classe non comprende: la posa in opera di finestre, cfr. 45.42.	45440000
		45.45	Altri lavori di completamento degli edifici	Questa classe comprende: l'installazione di piscine private, la pulizia a vapore, sabbiatura ecc. delle pareti esterne degli edifici, altri lavori di completamento e di finitura degli edifici non classificati altrove. Questa classe non comprende: le pulizie effettuate all'interno di immobili e altre strutture, cfr. 74.70.	45212212 e DA04 45450000
		45.5	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore		45500000
		45.50	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	Questa classe non comprende: il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32.	45500000

Allegato II
Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui
all'articolo 164, comma 1
 (Allegato II direttiva 2014/23/UE)

Le disposizioni del presente codice che disciplinano le concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164 comma 1, si applicano alle seguenti attività:

1) per quanto riguarda il gas e l'energia termica:

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

b) l'alimentazione di tali reti fisse con gas o energia termica.

L'alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3 comma 2, lettera e) numeri 2.2 e 2.3, con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

i) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi 2 e 3 del presente allegato;

ii) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Ai fini del presente codice «alimentazione» comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di gas. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 del presente allegato;

2) per quanto riguarda l'elettricità:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b) l'alimentazione di tali reti fisse con l'elettricità.

Ai fini del presente codice, l'alimentazione con elettricità comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio dell'elettricità.

L'alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3 comma 2, lettera e) numeri 2.2 e 2.3, con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dal presente paragrafo, né dai paragrafi 1 e 3 del presente allegato;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30% della produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso;

3) attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi auto-matici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio;

4) attività relative allo sfruttamento di un'area geografica

al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali;

5) attività relative alla fornitura di:

a) servizi postali;

b) altri servizi diversi dai servizi postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del presente paragrafo, secondo comma, lettera ii), e che le condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti al secondo comma punto ii).

Ai fini del presente codice è fatto salvo il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio", e successive modifiche e integrazioni, si intende per:

i) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta - ad esempio - di libri, cataloghi, giornali periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

ii) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale, ai sensi del citato d.lgs. n. 261 del 1999, sia quelli che ne sono esclusi;

iii) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:

- servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta),

- servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera

a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;

6) attività relative allo sfruttamento di un'area geografica ai seguenti fini:

a) estrazione di petrolio o di gas;

b) prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi.

Allegato III
Autorità governative centrali
 (Allegato I direttiva 2014/24/UE)

Organismi committenti:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministero degli Affari Esteri
- Ministero dell'Interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le Direzioni regionali e interregionali dei Vigili del Fuoco)
- Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
- Ministero della Difesa
- Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Ministero dello Sviluppo Economico
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (incluse le sue articolazioni periferiche)
- Ministero della Salute
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (comprensivo delle sue articolazioni periferiche)

Altri enti pubblici nazionali:

- CONSIP S.p.A. (solo quando agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali)

Allegato IV
Elenco degli organismi e delle categorie
di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari

Organismi:

- Mostra d'oltremare S.p.A.
- Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
- Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. - ENAV
- ANAS S.p.A.
- Consip S.p.A. (quando agisce in qualità di centrale di committenza per la autorità sub-centrali)

Categorie:

- Consorzi per le opere idrauliche,
- Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,
- Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,
- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
- Enti di ricerca e sperimentazione,
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,
- Consorzi di bonifica,
- Enti di sviluppo e di irrigazione,
- Consorzi per le aree industriali,
- Comunità montane,
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse,
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,
- Enti culturali e di promozione artistica.

Allegato V
Caratteristiche relative alla pubblicazione
(Allegato VIII dir. 2014/24/UE; Allegato IX dir. 2014/25/UE)

1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 70, 71, 98, 142 e 153 per gli appalti nei settori ordinari e di cui agli articoli 127, 128, 129, 142, e 153 per gli appalti nei settori speciali sono trasmessi dalle stazioni appaltanti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE e pubblicati conformemente alle seguenti regole:

a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 70, 71, 98, 142 e 153 per gli appalti nei settori ordinari e di cui agli articoli 127, 128, 129, 142, e 153 per gli appalti nei settori speciali sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'UE o dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori qualora per i settori ordinari si tratti di avvisi di preinformazione ovvero per i settori speciali si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi degli articoli 70 e 127.

Inoltre le stazioni appaltanti possono divulgare tali informazioni tramite internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).

b) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'UE conferma alle stazioni appaltanti la pubblicazione di cui agli articoli 72 e 130.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive.

a) Salvo se altrimenti disposto dagli articolo 74, commi 2 e 3, le stazioni appaltanti pubblicano integralmente i documenti di gara su internet.

b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 70, ovvero avvisi periodici, di cui all'articolo 127, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici. Il profilo di committente può includere altresì avvisi di preinformazione ovvero avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma degli articoli 73 e 130, comma 7.

3. Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica.

Il formato e le modalità stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo internet: <http://simap.europa.int>

Allegato VI
Elenco degli atti giuridici dell'Unione
 (Allegato III direttiva 2014/25/UE)

- A. Trasporto o distribuzione di gas o di energia termica
Direttiva 2009/73/CE
- B. Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità
Direttiva 2009/72/CE
- C. Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile
[Nessun atto giuridico]
- D. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari
Trasporto ferroviario di merci
Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario internazionale di passeggeri
Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario nazionale di passeggeri
[Nessun atto giuridico]
- E. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani,
dei servizi tramviari, filoviari e di autobus
[Nessun atto giuridico]
- F. Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali
Direttiva 97/67/CE
- G. Estrazione di petrolio o di gas
Direttiva 94/22/CE
- H. Prospezione ed estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
[Nessun atto giuridico]
- I. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali
[Nessun atto giuridico]
- M. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali
[Nessun atto giuridico]

Allegato VII
Termini per l'adozione degli atti di esecuzione
di cui all'articolo 8.
 (Allegato IV direttiva 2014/25/UE)

1. Gli atti di esecuzione di cui all'articolo 8 sono adottati entro i seguenti termini:

a) 90 giorni lavorativi se è possibile presumere il libero accesso a un determinato mercato in base all'articolo 8, comma 1;

b) 130 giorni lavorativi nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

I termini indicati alle lettere a) e b) del presente comma sono prolungati di 15 giorni lavorativi se la domanda è accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità all'attività in questione dell'articolo 8, comma 1, conformemente all'articolo 8, commi 2, 3 e 4.

Tali termini decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda di cui all'articolo 8, comma 1 o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto della domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve le informazioni complete.

I termini di cui al presente comma possono essere prorogati dalla Commissione con l'accordo dello Stato membro o dell'ente aggiudicatore che hanno presentato la richiesta.

2. La Commissione può chiedere allo Stato membro o all'ente aggiudicatore interessati o alle Autorità indipendenti competenti di cui all'articolo 8, comma 5, o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In caso di risposte tardive o incomplete, i termini di cui al comma 1, sono sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.

Allegato VIII
Elenco dei prodotti per quanto riguarda gli appalti
aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici
nel settore della difesa
 (Allegato III direttiva 2014/24/UE)

Ai fini del presente d.lgs. fa fede solo il testo di cui all'allegato I, punto 3, dell'AAP, sul quale si basa il seguente elenco indicativo di prodotti:

Capo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
Capo 26	Minerali metallurgici, scorie e ceneri
Capo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; eccetto: ex 27.10: carburanti speciali
Capo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi eccetto: ex 28.09: esplosivi ex 28.13: esplosivi ex 28.14: gas lacrimogeni ex 28.28: esplosivi ex 28.32: esplosivi ex 28.39: esplosivi ex 28.50: prodotti tossicologici ex 28.51: prodotti tossicologici ex 28.54: esplosivi
Capo 29	Prodotti chimici organici eccetto: ex 29.03: esplosivi ex 29.04: esplosivi ex 29.07: esplosivi ex 29.08: esplosivi ex 29.11: esplosivi ex 29.12: esplosivi ex 29.13: prodotti tossicologici ex 29.14: prodotti tossicologici ex 29.15: prodotti tossicologici ex 29.21: prodotti tossicologici ex 29.22: prodotti tossicologici ex 29.23: prodotti tossicologici ex 29.26: esplosivi ex 29.27: prodotti tossicologici ex 29.29: esplosivi
Capo 30	Prodotti farmaceutici
Capo 31	Concimi
Capo 32	Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri
Capo 33	Oli essenziali e resinoidi, prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche
Capo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»
Capo 35	Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Capo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Capo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche eccetto: ex 38.19: prodotti tossicologici
Capo 39	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze eccetto: ex 39.03: esplosivi

Capo 40	Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori eccetto: ex 40.11: pneumatici a prova di proiettile
Capo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
Capo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
Capo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno
Capo 45	Sughero e suoi lavori
Capo 46	Lavori di intreccio, da panieraio e da stuolaio
Capo 47	Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
Capo 48	Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
Capo 49	Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche
Capo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
Capo 66	Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
Capo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Capo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
Capo 69	Prodotti ceramici
Capo 70	Vetro e lavori di vetro
Capo 71	Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semi-preziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
Capo 73	Ghisa, ferro o acciaio
Capo 74	Rame
Capo 75	Nichel
Capo 76	Alluminio
Capo 77	Magnesio, berillio (glucinio)
Capo 78	Piombo
Capo 79	Zinco
Capo 80	Stagno
Capo 81	Altri metalli comuni
Capo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni eccetto: ex 82.05: utensili ex 82.07: pezzi per utensili
Capo 83	Lavori diversi di metalli comuni
Capo 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici eccetto: ex 84.06: motori ex 84.08: altri propulsori ex 84.45: macchine ex 84.53: macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione ex 84.55: pezzi della voce 84.53 ex 84.59: reattori nucleari
Capo 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici eccetto: ex 85.13: telecomunicazioni ex 85.15: apparecchi di trasmissione
Capo 86	Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione eccetto: ex 86.02: locomotive blindate ex 86.03: altre locomotive blindate ex 86.05: vetture blindate ex 86.06: carri officine ex 86.07: carri

Capo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri eccetto: ex 87.08: carri da combattimento e autoblende ex 87.01: trattori ex 87.02: veicoli militari ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne ex 87.09: motocicli ex 87.14: rimorchi
Capo 89	Navigazione marittima e fluviale eccetto: ex 89.01A: navi da guerra
Capo 90	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici eccetto: ex 90.05: binocoli ex 90.13: strumenti vari, laser ex 90.14: telemetri ex 90.28: strumenti di misura elettrici o elettronici ex 90.11: microscopi ex 90.17: strumenti per la medicina ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia ex 90.19: apparecchi di ortopedia ex 90.20: apparecchi a raggi X
Capo 91	Orologeria
Capo 92	Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
Capo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterici e simili eccetto: ex 94.01A: sedili per aerodine
Capo 95	Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
Capo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
Capo 98	Lavori diversi

Allegato IX
Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144.
 (Allegato XIV - art. 74 dir. 2014/24/UE; Allegato XVII - art. 91 dir. 2014/25/UE e Allegato IV - art. 19 dir. 2014/23/UE)

Codice CPV	Descrizione
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico] da 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 e 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici]	Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi
85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione] a 80660000-8; da 92000000-1 a 92700000-8 79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni]	Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura
75300000-9	Servizi di sicurezza sociale obbligatoria (*)
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1	Servizi di prestazioni sociali
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 e 98130000-3	Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative
98131000-0	Servizi religiosi
da 55100000-1 a 55410000-7 da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti] 55520000-1 Servizi di catering, 55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto, 55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni, 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica 55510000-8 Servizi di mensa, 55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta, 55512000-2 Servizi di gestione mensa, 55523100-3 Servizi di mensa scolastica	Servizi alberghieri e di ristorazione

da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5;	Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera d)
da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3	Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche
da 75200000-8 a 75231000-4	Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività
da 75231210-9 a 75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9	Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, co. 1, lett. h)
da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa] 79722000-1 [Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti]	Servizi investigativi e di sicurezza
98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali] e 98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali]	Servizi internazionali
64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna]	Servizi postali
50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro]	Servizi vari
(*) Tali servizi non rientrano nell'ambito di applicazione del presente codice se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale.	

Allegato X Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale (Allegato X direttiva 2014/24/UE; Allegato XIV direttiva 2014/25/UE; Allegato X direttiva 2014/23/UE)

- Convenzione OIL 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
- Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
- Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
- Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
- Convenzione OIL 138 sull'età minima;
- Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
- Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;
- Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
- Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;
- Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);
- Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
- Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO, lettera convenzione PIC) Rotterdam, 10 settembre 1998, e relativi tre protocolli regionali.

Allegato XI

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi
(Allegato IV dir. 2014/24/UE; Allegato V dir. 2014/25/UE)

Gli strumenti e i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi di progettazione devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

- a) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;
- b) si possa ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
- c) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
- d) solo le persone autorizzate possano avere accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso di progettazione;
- e) solo le persone autorizzate possano dare accesso ai dati trasmessi, e solo dopo la data specificata;
- f) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza;
- g) in caso di violazione o di tentativo di violazione dei divieti di accesso o dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f), si possa ragionevolmente garantire che le violazioni o i tentativi siano chiaramente rilevabili.

Allegato XII

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche relative agli appalti nei settori ordinari e speciali
(Allegato VI direttiva 2014/24/UE; Allegato VII direttiva 2014/25/UE)

Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano deciso di organizzare un'asta elettronica, i documenti di gara contengono almeno i seguenti elementi:

- a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;
- b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto;
- c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
- d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;
- e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
- f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

Allegato XIII
Definizione di talune specifiche tecniche
(Allegato VII dir. 2014/24/UE; Allegato VIII dir. 2014/25/UE)

Ai fini del presente codice si intende per:

1) «specifiche tecniche»: a seconda del caso a) nel caso di appalti pubblici di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per persone con disabilità) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono; b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità;

2) «norma»: una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie: a) «norma internazionale»: norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico; b) «norma europea»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico; c) «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico;

3) «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per la valutazione europea quale definito all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

4) «specifiche tecniche comuni»: una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 1025/2012;

5) «riferimento tecnico»: qualunque documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione delle necessità di mercato.

Allegato XIV
Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali.
(Allegato V direttiva 2014/24/UE; Allegato VI, X, XI, XII e XVIII direttiva 2014/25/UE)

PARTE I

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI NEI SETTORI ORDINARI

A. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

3. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

4. Codici CPV.

5. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).

6. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell'avviso di preinformazione.

B. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all'articolo 70)

B1. Informazioni che devono comparire in ogni caso

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto.

Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 74, commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

4. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

5. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

7. Breve descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi.

8. Se il presente avviso non funge da mezzo di indizione di una gara, la data o le date previste per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per l'appalto o gli appalti di cui all'avviso di preinformazione.

9. Data d'invio dell'avviso.

10. Altre eventuali informazioni.

11. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.

B2. Informazioni ulteriori che devono essere fornite se l'avviso funge da mezzo di indizione di gara (articolo 70, co. 2)

1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per l'appalto o gli appalti.

2. Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che implicino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure competitive con negoziazione).

3. Eventualmente, indicare se:

a) si tratta di un accordo quadro;

b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

4. Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto.

5. Se note, le condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;

b) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c) una breve descrizione dei criteri di selezione.

6. Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.

7. Se nota, la grandezza complessiva stimata dell'appalto o degli appalti. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

8. Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.

9. Indirizzo cui devono essere inviate le manifestazioni di interesse.

10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

11. Eventualmente, indicare se:

a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta o accettata;

b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;

c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica;

d) sarà accettato il pagamento elettronico.

12. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'UE.

13. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

C. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all'articolo 71)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i docu-

menti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 74, commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

4. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che è coinvolta in qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

5. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

7. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.

8. Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti; se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

9. Ammissione o divieto di varianti.

10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.

a) Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell'accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e, ove necessario, numero massimo previsto di operatori economici che parteciperanno.

b) Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l'indicazione della durata prevista di tale sistema; per quanto possibile, l'indicazione di valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare.

11. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;

b) indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione;

c) un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l'esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).

12. Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e ristrette e di procedure competitive con negoziazione).

13. Eventualmente, indicare se:

a) si tratta di un accordo quadro;

b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

c) si tratta di un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).

14. Se l'appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che può es-

sere aggiudicato ad uno stesso offerente. Se l'appalto non è suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella relazione unica.

15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione.

16. In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto.

18. Criteri di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri che determinano l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione).

20. Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse.

21. In caso di procedure aperte:

- a) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;
- b) data, ora e luogo di apertura delle offerte;
- c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.

22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.

23. Eventualmente, indicare se:

- a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è accettata;
- b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;
- c) sarà accettata la fatturazione elettronica;
- d) sarà utilizzato il pagamento elettronico.

24. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'UE.

25. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

26. Data(e) e riferimento(i) di precedenti pubblicazioni nella G.U.U.E. e nella G.U.R.I. relative all'appalto/agli appalti di cui al presente avviso.

27. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.

28. Data d'invio dell'avviso.

29. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.

30. Altre eventuali informazioni.

D. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 98)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

3. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

4. Codici CPV.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.

7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del ricorso a tale procedura.

8. Eventualmente, indicare se:

- a) si tratta di un accordo quadro;
- b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

9. I criteri di cui all'articolo 95 che sono stati utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Se del caso, l'indicazione se è stato fatto ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).

10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.

11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:

- a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;
- b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo;
- c) numero di offerte ricevute per via elettronica.

12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

- a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e media impresa;
- b) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).

13. Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente o dell'offerta massima e dell'offerta minima prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell'appalto.

14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell'appalto che può essere subappaltato a terzi.

15. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'UE.

16. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

17. Data(e) e riferimento(i) di precedenti pubblicazioni nella G.U.U.E. o nella G.U.R.I. relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso.

18. Data d'invio dell'avviso.

19. Altre eventuali informazioni.

E. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO (di cui all'articolo 106)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Codici CPV.

3. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

4. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture: natura ed entità dei servizi.

5. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.

7. Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.

9. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'UE.

10. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

11. Data(e) e riferimento(i) di precedenti pubblicazioni nella G.U.U.E. o nella G.U.R.I. relative all'appalto o agli appalti di cui al presente avviso.

12. Data d'invio dell'avviso.

13. Altre eventuali informazioni.

F. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 142)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.

3. Una breve descrizione dell'appalto in questione, compresi i codici CPV.

4. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti,

b) l'indicazione, eventuale, se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.

5. Scadenze per contattare l'amministrazione aggiudicatrice, in vista della partecipazione.

6. Breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

G. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 142)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, dalla legislazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Una breve descrizione dell'appalto in questione, compreso il valore complessivo stimato del contratto e i codici CPV.

3. Se noti:

a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;

b) tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e durata del contratto;

c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

- l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti,

- l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per l'appalto o gli appalti, dei termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e dell'indirizzo cui devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

H. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 142)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.

3. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.

4. Numero di offerte ricevute.

5. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

6. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

7. Altre eventuali informazioni.

PARTE II

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI NEI SETTORI SPECIALI (di cui all'articolo 127)

A. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE IN OGNI CASO

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se

diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire (codici CPV);

b) per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera, numero (codici CPV);

c) per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi previsti (codici CPV).

4. Data di invio dell'avviso o di invio della comunicazione che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di committente».

5. Altre eventuali informazioni.

B. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE CHE DEVONO ESSERE FORNITE SE L'AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE (articolo 127)

1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per l'appalto o gli appalti.

2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale il capitolato d'oneri e i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto.

Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 74, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a negoziare.

5. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più accordi quadro, precisando tra l'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. Indicare se si tratta di acquisto, locazione finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, o di una combinazione tra tali possibilità.

6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

7. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

8. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.

9. Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.

10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

11. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.

12. a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.

b) Tipo di procedura d'appalto (procedure ristrette, che implicino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure negoziate).

13. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

14. Eventualmente, indicare se:

a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta o accettata;

b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;

c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica;

d) sarà accettato il pagamento elettronico.

15. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

16. Criteri, se noti, definiti all'articolo 95 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui all'articolo 127, o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

C. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO PERIODICO INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA (di cui all'articolo 127)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto dalla legislazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Codici CPV.

4. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).

5. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell'avviso periodico indicativo.

D. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE APERTE (di cui all'articolo 71)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro o di un sistema dinamico di acquisizione), descrizione (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti

complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);

b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

10. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 159, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

11. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta di un sistema di acquisizione dinamica.

b) Indirizzo al quale inviarle.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.

b) Data, ora e luogo di tale apertura.

13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

15. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare.

17. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.

18. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

19. Criteri di cui all'articolo 169 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.

20. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i

riferimenti alla pubblicazione nella G.U. dell'UE o nella G.U.R.I. dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l'appalto.

21. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

22. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

23. Altre eventuali informazioni.

E. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE RISTRETTE (di cui all'articolo 71)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);

b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi. Per gli appalti di lavori; se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare

il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

11. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;

b) indirizzo al quale inviarle;

c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

15. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

16. Criteri di cui all'articolo 169 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella G.U. dell'UE o nella G.U.R.I. dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di commitment» cui si riferisce l'appalto.

19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

20. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

21. Altre eventuali informazioni.

F. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE NEGOZiate (di cui all'articolo 71)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una com-

binazione tra queste possibilità.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (codici CPV);

b) indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

11. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;

b) indirizzo al quale inviarle;

c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

15. Criteri di cui all'articolo 95 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a negoziare.

16. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall'ente aggiudicatore.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella G.U. dell'UE o nella G.U.R.I. dell'avviso periodico o dell'avviso che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l'appalto.

19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

20. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

21. Altre eventuali informazioni.

G. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 129)

I. Informazioni per la pubblicazione nella G.U. dell'UE

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e codici CPV; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).

4. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.

5. a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, avviso di gara);

b) data/e e riferimento/i della pubblicazione dell'avviso nella G.U. dell'UE;

c) nel caso di appalti aggiudicati senza previa indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 63.

6. Procedura di appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).

7. Numero di offerte ricevute, precisando quanto segue:

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI;

b) numero di offerte ricevute dall'estero;

c) numero di offerte ricevute per via elettronica.

Nel caso di più aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli), tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.

8. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.

9. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità effettuati in virtù dell'articolo 63, comma 3, lettera d).

10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una PMI;

b) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato a un consorzio.

11. Indicare, eventualmente, se l'appalto è stato o può essere subappaltato.

12. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.

13. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o,

se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

14. Informazioni facoltative:

- valore e percentuale dell'appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi,

- criteri di aggiudicazione dell'appalto.

II. Informazioni non destinate a essere pubblicate

15. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).

16. Valore di ciascun appalto aggiudicato.

17. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine unionale o non unionale e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).

18. Criteri di attribuzione utilizzati.

19. Indicare se l'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante, ai sensi dell'articolo 129, comma 2.

20. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all'articolo 97.

21. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

H. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SULL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (di cui all'articolo 123, comma 6, lettera b) e articolo 128)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema - codici CPV). Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

5. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente.

6. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.

7. Menzione del fatto che l'avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.

8. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).

9. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

10. Criteri, se noti, definiti all'articolo 95 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in

cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

11. Eventualmente, indicare se:

- a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata;
- b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;
- c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica;
- d) sarà accettato il pagamento elettronico.

12. Altre eventuali informazioni.

PARTE III

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA RELATIVI AGLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI NEI SETTORI SPECIALI (di cui all'articolo 142)

I. Bando o avviso di gara

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Descrizione dei servizi o loro categorie e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto, indicando quantità o valori coinvolti e codici CPV.

4. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei servizi.

5. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

6. Principali condizioni da soddisfare da parte degli operatori economici in vista della loro partecipazione, o, se del caso, l'indirizzo elettronico a cui si possono ottenere informazioni dettagliate.

7. Scadenze per contattare l'ente aggiudicatore, in vista della partecipazione.

8. Altre eventuali informazioni.

II. Avviso periodico indicativo

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore.

2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.

3. Se noti:

a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;

b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;

c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

- l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti,

- l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del

servizio sia riservata a una particolare professione;

d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

III. Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.

3. Se noti:

a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;

b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;

c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

- l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti,

- l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

5. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.

IV. Avviso di aggiudicazione

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicazione succinta del tipo e della quantità dei servizi e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto.

4. Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella G.U. dell'UE.

5. Numero di offerte ricevute.

6. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.

7. Altre eventuali informazioni.

Allegato XV
Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari e per i settori speciali
 (Allegati IX dir. 2014/24/UE e XIII dir. 2014/25/UE)

PARTE I

Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari di cui all'articolo 75

1. L'invito a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo di cui all'articolo 75 deve contenere almeno:

- a) un riferimento all'avviso di indizione di gara pubblicato;
- b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
- d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente agli articoli 86 e, eventualmente, all'articolo 87 oppure ad integrazione delle informazioni previste da tali articoli e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 86 e 87

e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo.

Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, o a negoziare bensì nell'invito a presentare un'offerta.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di preinformazione, le amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

Tale invito comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
- b) tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione;
- c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
- d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
- e) indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice che aggiudica l'appalto;
- f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
- g) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, loca-

zione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme; e

h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso di preinformazione o nelle specifiche tecniche o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione.

PARTE II

Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti per i settori speciali di cui all'articolo 131

1. L'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare di cui all'articolo 131 deve contenere almeno:

a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.

Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensì nell'invito a presentare un'offerta;

b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;

c) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;

f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un negoziato.

L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;

d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;

e) l'indirizzo dell'ente aggiudicatore;

f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

g) forma dell'appalto oggetto dell'invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme; e

h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro pon-

derazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'onori o nell'invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa.

Allegato XVI
Registri di cui all'articolo 83.
(Allegato XI direttiva 2014/24/UE)

I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce»/«Handelsregister», e, per gli appalti di servizi, «Ordres professionnels/Beroepsorden»,
- per la Bulgaria, «(*)»,
- per la Repubblica ceca, «obchodní rejstřík»,
- per la Danimarca, «Erhvervsstyrelsen»,
- per la Germania, «Handelsregister», «Handwerksrolle», e, per gli appalti di servizi «Vereinsregister»; «Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,
- per l'Estonia, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,
- per l'Irlanda, un operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
- per la Grecia, «(*)» del ministero dell'ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (*) per gli appalti di lavori; «(*)» e «(*)» per gli appalti di forniture; per gli appalti di servizi, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I, il registro professionale «(*)» nonché «(*)»,
- per la Spagna, «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado» per appalti di lavori e di servizi e, per appalti di forniture, «Registro Mercantil» o, nel caso di persone non registrate, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione,
- per la Francia, «Registre du commerce e des sociétés» e «Répertoire des métiers»,
- per la Croazia, «Sudski registar» e «Obrotni registar» o, per determinate attività, un certificato attestante che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione,
- per l'Italia, **«Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»; per appalti di forniture e di servizi, anche il «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato» o, oltre ai registri già menzionati, il «Consiglio nazionale degli ordini professionali» per appalti di servizi; per appalti di lavori o di servizi, l'«Albo nazionale dei gestori ambientali» oltre ai registri già menzionati,**
- per Cipro, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del «Council for the Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors (*)», conformemente alla Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors Law per appalti di lavori; per appalti di forniture e servizi, il fornitore o il prestatore di servizi può essere invitato a presentare un certificato del «Registrar of Companies e Official Receiver» (*) o, altrimenti, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare,
- per la Lettonia, «Uzņēmumu reģistrs» («Registro delle

imprese)),

- per la Lituania, «Juridiniø asmenø registras»,
- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,

- per l'Ungheria, «Cégnyilvántartás», «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása», e, per appalti di servizi, taluni «szakmai kamarák nyilvántartása» o, nel caso di alcune attività, un certificato attestante che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione,

- per Malta, l'operatore economico ottiene il suo «numru ta' registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miġjud (VAT) un-numru tal-licenzja ta' kummerċ», e, in caso di partenariati o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall'autorità maltese dei servizi finanziari,

- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
- per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederver-zeichnisse der Landeskammern»,
- per la Polonia, «(*)»,

- per il Portogallo, «Instituto da Construção e do Imobiliário» (INCI) per appalti di lavori; «Registro Nacional das Pessoas Colectivas», per appalti di forniture e di servizi,

- per la Romania, «Registrul Comer.ului»,
- per la Slovenia, «Sodni register» e «obrtni register»,
- per la Slovacchia, «Obchodný register»,
- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
- per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren»,

- per il Regno Unito, l'operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» attestante che ha costituito una società o è iscritto in un registro commerciale o, in mancanza, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

(*) Si omette il testo in lingua straniera.

Allegato XVII

Mezzi di prova dei criteri di selezione (Allegato XII direttiva 2014/24/UE)

PARTE I

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

PARTE II

CAPACITÀ TECNICA

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:

- i seguenti elenchi:
 - un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di 5 anni prima;
 - un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;
- l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;
- una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;
- un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
- qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;

g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;

h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;

i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;

k) per i prodotti da fornire:

i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;

ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

Allegato XVIII
Elenco degli atti giuridici dell'Unione
di cui all'articolo 96, comma 3.

(Allegato XIII direttiva 2014/24/UE; Allegato III direttiva 2014/23/UE)

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

I diritti conferiti mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi del presente decreto. Il seguente elenco contiene una serie di procedure che garantiscono un'adeguata trasparenza preliminare per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti legislativi dell'Unione, che non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi del presente codice:

a) la concessione di autorizzazioni per la gestione di impianti di gas naturale conformemente alle procedure di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/73/CE;

b) l'autorizzazione o l'invito a presentare offerte per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in conformità della direttiva 2009/72/CE;

c) la concessione di autorizzazioni, conformemente alle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 97/67/CE, in relazione a servizi postali che non sono né possono essere riservati;

d) la procedura per concedere l'autorizzazione a svolgere un'attività che comporti lo sfruttamento di idrocarburi ai sensi della direttiva 94/22/CE;

e) i contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus, tram, metropolitana o per ferrovia, che sono stati aggiudicati mediante una procedura di gara conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento, purché la durata sia conforme all'articolo 4, paragrafi 3 o 4, del regolamento stesso.

Allegato XIX

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152
(Allegato XIX direttiva 2014/25/UE)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Descrizione del progetto (codici CPV).
4. Tipo di concorso: aperto o ristretto.
5. Nel caso dei concorsi aperti: data limite di ricezione dei progetti.
6. Nel caso di concorsi ristretti:
 - numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati;
 - eventualmente, nomi dei partecipanti già selezionati;
 - criteri di selezione dei partecipanti;
 - termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
7. Eventualmente, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.
8. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
9. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.
10. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l'ente aggiudicatore.
11. Eventualmente, numero e valore dei premi.
12. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.
13. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all'attribuzione di appalti complementari.
14. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
15. Data d'invio del presente avviso.
16. Altre informazioni pertinenti.

Allegato XX

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152.
(Allegato XX direttiva 2014/25/UE)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Descrizione del progetto (codici CPV).
4. Numero totale dei partecipanti.
5. Numero dei partecipanti esteri.
6. Vincitore/i del concorso.
7. Eventualmente, premio o premi.
8. Altre informazioni.
9. Riferimento all'avviso di concorso.
10. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.
11. Data d'invio del presente avviso.

Allegato XXI
Informazioni da inserire nei bandi di concessione.
(Allegato V direttiva 2014/23/UE)

rientra nell'ambito dell'AAP.

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.

3. Se le domande di partecipazione devono includere le offerte, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove si offra gratuitamente accesso gratuito, diretto e completo ai documenti di gara. Se l'accesso gratuito, diretto e completo non è disponibile nei casi di cui all'articolo 74, commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

4. Descrizione della concessione: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativo, e, se possibile, durata del contratto. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.

5. Codici CPV. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

7. Le condizioni di partecipazione, tra cui:

a) se del caso, indicare se la concessione è limitata a laboratori protetti o se l'esecuzione è limitata a programmi di lavoro protetti;

b) se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; indicare altresì il riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa rilevante;

c) eventualmente un elenco e una breve descrizione dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti; indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).

8. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte.

9. Criteri di aggiudicazione della concessione se non figurano in altri documenti di gara.

10. Data di spedizione del bando.

11. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

12. Laddove opportuno, condizioni particolari a cui è soggetta l'esecuzione della concessione.

13. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione o le offerte.

14. Se del caso, indicare i requisiti e i termini connessi all'impiego di mezzi di comunicazione elettronici.

15. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione.

16. Per le concessioni di lavori, indicare se la concessione

Allegato XXII

**Informazioni da inserire negli avvisi
di preinformazione concernenti le concessioni di
servizi sociali e di altri servizi specifici**
(Allegato VI direttiva 2014/23/UE)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

2. Se del caso, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove le specifiche e qualsiasi altro documento giustificativo siano reperibili.

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.

4. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

5. Codice NUTS per il luogo principale di prestazione o esecuzione delle concessioni di servizi.

6. Descrizione dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativi.

7. Condizioni di partecipazione.

8. Se opportuno, termini per contattare l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore in vista della partecipazione.

9. Se del caso, breve descrizione delle principali caratteristiche della procedura di aggiudicazione da applicare.

10. Altre eventuali informazioni rilevanti.

Allegato XXIII

**Informazioni da inserire negli avvisi
di aggiudicazione di concessioni**
(Allegato VII direttiva 2014/23/UE)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS e, se del caso, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.

3. Codici CPV.

4. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.

5. Descrizione della concessione: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi, durata del contratto. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.

6. Descrizione della procedura di aggiudicazione utilizzata, nel caso di aggiudicazione senza previa pubblicazione, motivazione.

7. Criteri di cui all'articolo 172 utilizzati per aggiudicare la concessione o le concessioni.

8. Data della decisione (o delle decisioni) di aggiudicazione della concessione.

9. Numero di offerte ricevute per ogni aggiudicazione, tra cui:

a) numero i offerte ricevute da operatori economici che sono piccole e medie imprese;

b) numero di offerte ricevute dall'estero;

c) numero di offerte ricevute con mezzi elettronici.

10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, ed eventualmente, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

a) le informazioni necessarie ad accertare se l'aggiudicatario sia una piccola o media impresa;

b) le informazioni necessarie ad accertare se la concessione sia stata aggiudicata a un consorzio.

11. Valore e principali condizioni finanziarie della concessione aggiudicata, inclusi:

a) tariffe prezzi e tasse eventuali;

b) premi e pagamenti eventuali;

c) eventuali altri elementi utili con riguardo al valore della concessione ai sensi dell'articolo 168, comma 4.

12. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione.

13. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

14. Data (date) e riferimento (riferimenti) a precedenti pubblicazioni nella G.U. dell'UE rilevanti per la concessione (le concessioni) pubblicizzate nel presente bando.

15. Data di spedizione del bando.

16. Metodo per il calcolo del valore stimato della concessione, se non indicato in altri documenti di gara ai sensi dell'articolo 168.

17. Altre eventuali informazioni rilevanti.

Allegato XXIV
Informazioni da inserire negli avvisi
di aggiudicazione di concessioni concernenti
servizi sociali e altri servizi specifici
(Allegato VIII direttiva 2014/23/UE)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS e, se del caso, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.
3. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.
4. Indicazione succinta dell'oggetto della concessione.
5. Numero di offerte ricevute.
6. Valore dell'offerta prescelta, inclusi tariffe e prezzi.
7. Nome e indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'operatore economico aggiudicatario (o degli operatori economici aggiudicatari).
8. Altre eventuali informazioni rilevanti.

Allegato XXV
Informazioni da inserire negli avvisi di
modifica di una concessione in vigore della stessa
(Allegato XI direttiva 2014/23/UE)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.
2. Codici CPV.
3. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.
4. Descrizione della concessione prima e dopo la modifica: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi.
5. Se del caso, modifica del valore della concessione, compresi gli eventuali aumenti dei prezzi o delle tariffe provocati dalla modifica.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
7. Data della decisione di aggiudicazione della concessione.
8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.
9. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione.
10. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.
11. Data (date) e riferimento (riferimenti) a precedenti pubblicazioni nella G.U. dell'UE rilevanti per l'appalto (gli appalti) di cui al presente bando.
12. Data di spedizione del bando.
13. Altre eventuali informazioni rilevanti.

Esempio di calcolo della soglia di anomalia

Indicazioni del MIT - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria - Palermo (nota prot. 17649 del 5 luglio 2019)
Tabella estratta dall'Applicativo Maggioli - Ver. 1.07

TAGLIO ALI (art. 97 co. 2 lett. a) Esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. (10% di 21 offerte = 2,1, arrotondato per eccesso a 3)		

N	Concorrenti	Ribasso %	Ribasso % con taglio
6	GIUGNO	10,128%	10,128%
4	APRILE	15,500%	15,500%
5	MAGGIO	15,666%	15,666%
7	LUGLIO	19,750%	19,750%
8	AGOSTO	20,106%	20,106%
9	SETTEMBRE	21,197%	21,197%
12	DICEMBRE	21,197%	21,197%
3	MARZO	21,844%	21,844%
10	OTTOBRE	22,107%	22,107%
13	LUNEDI	22,332%	22,332%
14	MARTEDI	22,894%	22,894%
11	NOVEMBRE	23,354%	23,354%
18	SABATO	24,558%	24,558%
19	DOMENICA	24,999%	24,999%
17	VENERDI	25,550%	25,550%
2	FEBBRAIO	28,781%	28,781%
1	GENNAIO	32,091%	32,091%
16	GIOVEDI	32,172%	32,172%
20	ROSSI	33,254%	33,254%
21	VERDI	34,635%	34,635%
15	MERCOLEDI	35,628%	35,628%

Art. 97, co. 2, lett. a) Calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10%. Somma dei ribassi: 362,932% Media dei ribassi: 24,195%		

N	Concorrenti	Ribasso %	Scarto
18	SABATO	24,558%	0,363%
19	DOMENICA	24,999%	0,804%
17	VENERDI	25,550%	1,355%
2	FEBBRAIO	28,781%	4,586%
1	GENNAIO	32,091%	7,896%
16	GIOVEDI	32,172%	7,977%

Art. 97, co. 2, lett. b) Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 3,830% Art. 97, co. 2, lett. c) Calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi: 28,025%		

Art. 97, co. 2, lett. d) Determinazione del valore % per la diminuzione della soglia: $362,932 \rightarrow 9 * 3 = 27$ Valore % di decremento della soglia: $3,830 * 27 / 100 = 1,034\%$ Soglia di anomalia: 28,025% - 1,034% = 26,991%		

N	Concorrenti	Ribasso %	Esito
15	MERCOLEDI	35,628%	Offerta anomala
21	VERDI	34,635%	Offerta anomala
20	ROSSI	33,254%	Offerta anomala
16	GIOVEDI	32,172%	Offerta anomala
1	GENNAIO	32,091%	Offerta anomala
2	FEBBRAIO	28,781%	Offerta anomala
17	VENERDI	25,550%	
19	DOMENICA	24,999%	
18	SABATO	24,558%	
11	NOVEMBRE	23,354%	
14	MARTEDI	22,894%	
13	LUNEDI	22,332%	
10	OTTOBRE	22,107%	
3	MARZO	21,844%	
12	DICEMBRE	21,197%	
9	SETTEMBRE	21,197%	
8	AGOSTO	20,106%	
7	LUGLIO	19,750%	
5	MAGGIO	15,666%	
4	APRILE	15,500%	
6	GIUGNO	10,128%	

SOFTWARE PER IL CALCOLO DELLE OFFERTE ANOMALE NEGLI APPALTI
dopo il D.L. n. 32/2019 c.d. "sblocca-cantieri"
convertito con modifiche dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55

di D. Capotorto e S. Bardelloni



L'applicativo Maggioli consente di calcolare la soglia di anomalia (in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo) secondo le nuove metodologie previste dall'art. 97, commi 2 e 2-bis, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nella versione da ultimo modificata con il decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. "sblocca cantieri") **convertito con modifiche dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.**

Il D.L. "sblocca-cantieri", infatti, ha previsto un nuovo meccanismo di individuazione delle offerte anomale da applicare in tutte le procedure di gara aggiudicate sulla base del criterio del minor prezzo. Dal previgente sistema del sorteggio di uno tra cinque metodi matematici, si è passati a due distinte metodologie di calcolo, l'una che trova applicazione quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15 e l'altra da utilizzare qualora il numero delle offerte ammesse sia compreso tra 5 e 14.

L'applicativo Maggioli, oltre a calcolare in automatico la soglia di anomalia mediante il semplice inserimento dei ribassi offerti in gara (o degli importi in termini assoluti), **rende sempre visibili e trasparenti**, e dunque verificabili *ex post*, **anche i singoli passaggi intermedi delle operazioni di calcolo prescritte dal legislatore**, in modo da poter essere allegate al verbale di gara in formato tabellare.

Il software rappresenta uno strumento di lavoro prezioso per tutti gli addetti del settore, sia per le stazioni appaltanti, sia per gli operatori economici che potranno impiegare anche per simulare scenari prospettici sulla base degli andamenti registrati in contesti analoghi, così da adeguare le proprie strategie di gara.

Luglio 2019 – Software su DVD – Codice 88-916-3663-8 – Euro 190,00

ACQUISTA ON LINE

 Maggioli Editore

Maggioli
vw.maggioli.it

REQUISITI DI SISTEMA:

- Microsoft® Windows® XP o successivi;
- 10 MB di spazio libero su disco rigido;
- Microsoft® Office 2007 o successivi
(non sono utilizzabili suite alternative come OpenOffice e LibreOffice);
- Risoluzione video minima: 1920x1080 pixel


GRUPPO
Maggioli

Codice dei Contratti Pubblici

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
con la disciplina attuativa, complementare e transitoria

di S. Bardelloni e D. Capotorto

Il volume si propone di offrire un ausilio alla faticosa attività di ricognizione delle varie previsioni cogenti e di "soft law" connesse alla disciplina dell'evidenza pubblica, raccogliendo al proprio interno tutti gli atti di regolazione e attuazione fino ad oggi adottati (tra cui in particolare le linee guida dell'ANAC e i decreti ministeriali), unitamente al testo delle altre disposizioni complementari e transitorie, per consentire al lettore di disporre di tutto il materiale normativo rilevante e sollevarlo dall'incombenza di dover utilizzare strumenti differenti per consultare le disposizioni che a diverso titolo completano la disciplina di riferimento.

Lo sviluppo logico del volume, nato per assicurare al professionista e ai funzionari pubblici coinvolti nel procedimento negoziale un agile strumento di lavoro, completo e aggiornato, è articolato nelle seguenti sezioni:

- 1) Codice dei contratti pubblici con relative note;
- 2) Linee guida dell'ANAC (dalla n. 1 alla n. 15 del 2019);
- 3) Decreti ministeriali attuativi (numerati in ordine cronologico);
- 4) Altri atti attuativi (numerati in ordine cronologico);
- 5) Disposizioni complementari (numerate in ordine cronologico);
- 6) Disposizioni transitorie (del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

Il volume, unico nel suo genere, è integrato da oltre 160 codici QR, ovvero codici a barre bidimensionali che permettono in pochi istanti di visualizzare su tablet o smartphone (gratuitamente e senza alcuna registrazione) la documentazione più significativa richiamata nelle annotazioni a piè di pagina.

Il codice si completa con un indice generale della normativa allegata, disposta in ordine cronologico, e con un indice analitico-alfabetico attinente alle medesime disposizioni, idoneo a garantire il rapido orientamento del lettore nella ricerca degli istituti giuridici più significativi dell'evidenza pubblica.

ACQUISTA ON LINE

Settembre 2019 (I Edizione) - ISBN: 8891629937 - Euro 85,00



Maggioli Editore
marchio del Gruppo Maggioli
P.Iva 02066400405 • www.maggioli.it